ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

1

PIETRO VACCARI

LA TERRITORIALITÀ
COME BASE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DEL CONTADO NELL'ITALIA MEDIOEVALE

SECONDA EDIZIONE
riveduta ed accresciuta da due saggi complementari.

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXIII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

ARCHIVIO

DELLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA

STORIA AMMINISTRATIVA

SECONDA COLLANA

Storici dell'Amministrazione
e della Costituzione

1

PIETRO VACCARI

LA TERRITORIALITÀ

COME BASE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DEL CONTADO NELL'ITALIA MEDIOEVALE

SECONDA EDIZIONE
riveduta ed accresciuta da due saggi complementari.

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO ✻ MCMLXIII

PREMESSA

Questo mio volume su « La Territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado » era stato pubblicato in prima edizione dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pavia nella sua Collana di Studi nelle Scienze giuridiche e sociali. La ispirazione ed il contenuto ne erano stati originati da un attento e meditato esame delle fonti documentarie della vita economica e sociale dell'alto Medioevo nell'Italia superiore e media, meditato esame che mi aveva consentito di scorgere e di mettere in evidenza un aspetto veramente singolare e di particolare importanza per la conoscenza della disciplina giuridica dei nuovi rapporti che erano generati in quella vita e promossi da un processo spontaneo di sviluppo.

Negli anni che sono trascorsi dopo la data della pubblicazione del volume, gli studi e la documentazione sugli aspetti e la struttura interna della vita sociale e giuridica del nostro Medioevo hanno aperto ancor meglio la via per nuove indagini alle quali io stesso ho provveduto e che hanno confermate le conclusioni alle quali ero in precedenza pervenuto. Confido di non ingannarmi se ritengo che esse possono costituire un capitolo interessante ed utile della storia sociale e giuridica dell'Italia, ed io sono schiettamente grato alla Direzione della operosa ed autorevole Fondazione italiana per la storia amministrativa che ha voluto provvedere ad una nuova edizione del mio volume che studiosi e colleghi auspicavano.

A questa edizione, che comprende anche due miei saggi più brevi sul contado pavese nei secoli XII-XIII e sul castello come elementi di organizzazione territoriale, ha dato opera la dottoressa Giuliana Nobili che ha provveduto con sicura competenza al controllo, integrazione e revisione dove occorressero dei richiami e citazioni delle fonti e dei testi documentari; ed a lei io compio il dovere di rivolgere la mia lode sincera ed il mio vivo ringraziamento. Ringrazio anche il dr. Gian Paolo Storni che ha compilato attentamente l'Indice analitico.

PIETRO VACCARI

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE USATE

FONTI E LETTERATURA

I riferimenti al Codice e ai Digesti sono stati fatti secondo il manuale di R. FEENSTRA - G. ROSSI *Index abbreviationum et de modo citandi fontes* (Mediolani 1960) < Jus Romanum Medii Aevi >.

AFFÒ *Istoria:*	I. AFFÒ *Istoria della città e ducato di Guastalla* 4 v (Guastalla 1775-1787).
ASSANDRIA *Libro verde:*	G. ASSANDRIA *Il libro verde della chiesa di Asti* 2 v (Pinerolo 1904-1906) < BSSS, 25-26 >.
ALBERICO:	ALBERICO DA ROSATE *Lectura super primam partem Digesti veteris* (Lugduni 1518).
ASTEGIANO:	L. ASTEGIANO *Codice diplomatico cremonese*, in *HPM.* Series II: XXI-XXII (Augustae Taurinorum 1895).
AZONE:	AZONE *Summa Codicis* (Venetiis 1584).
BARTOLO:	BARTOLO DI SASSOFERRATO *Commentaria* 10 v (Venetiis 1596).
BIANCHETTI *Ossola inferiore:*	E. BIANCHETTI *L'Ossola inferiore*, 2 v (Torino 1878).
BM *Regesta:*	J. F. BOEHMER - E. MUELBACHER *Regesta Imperii. Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 751-918* (Innsbruck 1899[2]).
BOEHMER *Acta:*	J. F. BOEHMER *Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhange von Reichssachen* (Innsbruck 1870).
BOLLEA *Documenti:*	L. C. BOLLEA *Documenti degli archivi di Pavia relativi alla storia di Voghera, 929-1300* (Pinerolo 1910) < BSSS, 46 >.
BRUNNER:	H. BRUNNER *Deutsche Rechtsgeschichte.* II edizione a cura di C. Fr. von Schwerin (Leipzig 1928).
C:	*Codex Justinianus.* Ed. P. Krüger, in *Corpus Juris civilis* II. Ed. stereotipa (Berolini 1959).
Carte Abbazia Chiaravalle:	*Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra* (Ancona 1908) < Fonti per la storia delle Marche >.
CATALANI *De Ecclesia:*	M. CATALANI *De Ecclesia firmana commentarius* (Fermo 1783).

CAVAGNA *Documenti:*	A. CAVAGNA SANGIULIANI *Documenti vogheresi dell'Archivio di Stato di Milano* (Pinerolo 1910) < BSSS, 47 >.
CINO DA PISTOIA:	CINO DA PISTOIA *Commentaria ad Digestum vetus.* Appendice ai *Commentaria ad Codicem* (Francofurti 1578).
CIPOLLA *Codice S. Colombano:*	C. CIPOLLA *Codice diplomatico di S. Colombano di Bobbio fino all'anno MCCVIII,* 3 v in *Fonti per la storia d'Italia. Diplomi, secoli VI-XIII* (Roma 1918).
CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:*	C. CIPOLLA *Monumenta Novalicensia vetustiora. Raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'Abbazia della Novalesa,* 2 v in *Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli VIII-XI* (Roma 1898-1901).
COLOMBO *Documenti:*	G. COLOMBO *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea* (Pinerolo 1901) < BSSS, 8 >.
D:	*Digesta.* Ed. Th. Mommsen et P. Krüger, in *Corpus juris civilis* I 2. Ed. stereotipa (Berolini 1954).
D 2, 1, 3:	*Digesta,* Liber 2, Tit. « De jurisdictione omnium judicum » (1), Fragm. « Imperium » (3).
FICKER:	J. FICKER *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens,* 4 v (Innsbruck 1868-1874).
FROLA:	G. FROLA *Corpus statutorum Canavisii,* 3 v (Torino 1918) < BSSS, 92, 93, 94 >.
GABOTTO *Carte:*	F. GABOTTO *Le carte dell'archivio arcivescovile d'Ivrea fino al 1313,* 2 v (Pinerolo 1900) < BSSS, 5 >.
GABOTTO *Chartarium dertonense:*	E. GABOTTO *Il < Cartarium dertonense > ed altri documenti del Comune di Tortona, 934-1346* (Pinerolo 1909) < BSSS, 31 >.
GABOTTO-BARBERIS *Carte:*	F. GABOTTO - G. B. BARBERIS *Carte dell'archivio arcivescovile di Torino fino al 1310* (Pinerolo 1906) < BSSS, 36 >.
GABOTTO-GABIANI *Carte:*	F. GABOTTO - N. GABIANI *Le carte dell'archivio capitolare di Asti, 830, 948, 1111, 1237* (Pinerolo 1907) < BSSS, 37 >.
GABOTTO-LEGÈ *Carte:*	F. GABOTTO - V. LEGÈ *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona, secolo IX - 1220, 1221-1313,* 2 v (Pinerolo 1905-1907) < BSSS, 29-30 >.
GLORIA:	A. GLORIA *Codice diplomatico padovano,* I *dal secolo VI a tutto l'undicesimo;* II 1, 2 *dall'anno 1101 alla Pace di Costanza (25 giugno 1183)* (Venezia 1877-1879).
GRIMALDI *Pergamene:*	G. GRIMALDI *Le pergamene di Matelica* (Ancona 1915) < Fonti per la storia delle Marche >.
GUASCO DI BISIO - GABOTTO *Documenti biellesi:*	F. GUASCO DI BISIO - F. GABOTTO *Documenti biellesi. Documenti di archivi privati, 1039-1355* (Pinerolo 1909) < BSSS, 34 >.

GUIDI-PARENTI *Regesto:*	P. GUIDI - O. PARENTI *Regesto del Capitolo di Lucca* 2 v (Roma 1910-1912) < Regesta Chartarum Italiae, 6, 9 >.
HPM Chartae:	*Chartae*, in *HPM*, I, VI (Augustae Taurinorum 1836-1854).
HPM Leges municipales:	*Leges municipales*, in *HPM*, XVI (Augustae Taurinorum 1876).
INNOCENZO IV:	INNOCENZO IV (Sinibaldo dei Fieschi) *In quinque libros decretalium commentaria* (Venetiis 1578).
LEGÈ-GABOTTO *Documenti:*	V. LEGÈ - F. GABOTTO *Documenti degli archivi tortonesi relativi alla storia di Voghera, aggiuntevi le carte dell'archivio della Cattedrale di Voghera* (Pinerolo 1908) < BSSS, 39 >.
MANARESI *Atti:*	C. MANARESI *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI* (Milano 1919).
MAYER *Ital. VerfG.:*	E. MAYER *Italienische Verfassungsgeschichte* 2 v (Leipzig 1909).
MGH DD:	*Diplomata regum et imperatorum Germaniae* 4 v Ed. H. Bresslau, R. Holtzmann, in *MGH* (Berolini 1956-1957[2]).
MGH Leges S. II:	*Capitularia regum Francorum* 2 v Ed. A. Boretius et V. Krause, in *MGH* (Hannoverae 1893-1897).
MGH Leges S. IV:	*Constitutiones et acta publica imperatorum et regum.* Ed. L. Weiland, in *MGH* (Hannoverae 1893).
MGH LL:	*Leges*, IV-V, in *MGH* (Hannoverae 1868-1889).
MGH SS:	*Scriptores*, XX 11, in *MGH* (Hannoverae 1868).
MORIONDO *Mon. aquensia:*	J. B. MORIONDO *Monumenta aquensia* 2 v (Taurini 1789-1799).
MURATORI *Antichità estensi:*	A. L. MURATORI *Delle antichità estensi ed italiane*, 2 v (Modena 1717-1790).
MURATORI *Antiquitates italicae:*	A. L. MURATORI *Antiquitates italicae Medii Aevi* 6 v (Mediolani 1738-1742).
ODORICI *Storie bresciane:*	F. ODORICI *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra* 11 v (Brescia 1853-1865).
PASQUI *Documenti d'Arezzo:*	U. PASQUI *Documenti per la storia della città d'Arezzo.* I: *Codice diplomatico (an. 650?-1180)* (Firenze 1899) < Documenti di storia italiana, 11 >.
PINTON:	P. PINTON *Codice diplomatico saccense. Raccolta di statuti, catasti, diplomi ed altri atti e regesti di Piove di Sacco* (Roma 1892).
PIVANO *Cartario:*	S. PIVANO *Cartario dell'abbazia di Rifreddo fino all'anno 1300* (Pinerolo 1902) < BSSS, 13 >.
PIVANO *Stato e Chiesa:*	S. PIVANO *Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino* (Torino 1908).

PORRO LAMBERTENGHI: PORRO LAMBERTENGHI *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *HPM*, XIII (Augustae Taurinorum 1873).

RINALDI *Statuto*: E. RINALDI *Statuto di Forlì dell'anno 1359 con le modificazioni del 1373* (Roma 1913) < Corpus statutorum italicorum, 5 >.

SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I*: L. SCHIAPARELLI *I diplomi di Berengario I*, in *Fonti per la Storia d'Italia. Diplomi, secoli IX e X* (Roma 1903).

SCHIAPARELLI-BALDASSERONI *Regesto di Camaldoli*: L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI - E. LASINIO *Regesto di Camaldoli* 4 v (Roma 1907-1928) < Regesta Chartarum Italiae, 2, 5, 13, 14 >.

SCHNEIDER *Regestum senense*: F. SCHNEIDER *Regestum senense. Regestum der Urkunden von Siena* (Roma 1911) < Regesta Chartarum Italiae, 8 >.

SCHNEIDER *Regestum volaterranum*: F. SCHNEIDER *Regestum volaterranum* (Roma 1907) < Regesta Chartarum Italiae, 1 >.

SCHUPFER *Diritto privato*: F. SCHUPFER *Il diritto privato dei popoli germanici* 2 v (Roma 1913-1915[2]).

SELLA *Codex*: Q. SELLA *Codex astensis, qui de Malabayla communiter nuncupatur*, in « *Atti della R. Accademia dei Lincei* » (2 s: 5) 273 (1875-1876) 11.

STUMPF *Acta*: K. F. STUMPF *Acta Imperii inde ab Heinrico I ad Heinricum VI usque adhuc inedita* (Innsbruck 1865-1881).

STUMPF *Regesta*: K. F. STUMPF *Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts. Chronologisch Verzeichnet.* Ed. anastatica Aalen 1960 (Innsbruck 1865-1883).

TORELLI *Regesto mantovano*: P. TORELLI *Regesto mantovano, le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei Monasteri mantovani soppressi* (Roma 1914) < Regesta Chartarum Italiae, 12 >.

Tract. Un. Jur.: *Tractatus universi juris, duce et auspice Gregorio XIII Pontefice, in unum congesti, additis quamplurimis antea nunquam editis, ... praeter summarium singulorum tractatuum, accessere locupletissimi indices* 18 v (Venetiis 1584).

VERCI: G. B. VERCI *Storia della marca trevigiana e veronese* 4 v (Venezia 1786-1787).

VIGNATI: C. VIGNATI *Codice diplomatico laudense* 3 v (Milano 1879-1883) < Bibliotheca historica italica, 2, 3, 4 >.

X: *Decretales Gregorii P. IX*, in *Corpus juris canonici*. Ed. Ae. Friedberg. II: *Decretalium collectiones*. Ed. anastatica Graz 1955 (Lipsiae 1881) 1-928.

REPERTORIO DELLE ABBREVIATURE

PERIODICI E COLLEZIONI

« *ASI* »:	« *Archivio storico italiano* ».
« *ASL* »:	« *Archivio storico lombardo* ».
« *BullISIME* »:	« *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* ».
< BSSS >:	< Biblioteca della società storica subalpina >.
HPM:	*Historiae patriae Monumenta.*
« *HZ* »:	« *Historische Zeitschrift* ».
MGH:	*Monumenta Germaniae Historica.*
« *MIOG* »:	« *Mitteilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung* ».
« *StStorCrivellucci* »:	« *Studi storici < Crivellucci >* ».
« *ZSSRG* »:	« *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung* ».

PARTE I

IL CONCETTO GIURIDICO E LE PROVE DELLA TERRITORIALITÀ

1.

I primo fatto che richiama l'attenzione di chi si accinga ad un esame comparativo dell'organizzazione giuridica del territorio nel Medio Evo in Italia, Francia e Germania è la diversità profonda della base su cui l'organizzazione stessa poggia nell'uno e negli altri paesi. In Francia ed in Germania la base è essenzialmente personale, in Italia territoriale. Il punto di partenza era stato eguale nei tre paesi, ma le vicende posteriori portarono a risultati assai diversi: in origine, per tutti e tre i paesi, era stata la stessa circoscrizione comitale, a limiti determinati e generalmente fissi, la base dell'ordinamento giuridico del Contado; ma quando, attraverso l'epoca feudale, per effetto delle profonde trasformazioni sociali e politiche che seguirono la scomparsa dell'Impero carolingio, anche i confini e il contenuto delle antiche circoscrizioni territoriali subirono profonde alterazioni, gli effetti di queste furono assai diversi dall'uno all'altro paese. In Francia ed in Germania fu l'elemento personale che trionfò, nel senso che, da un lato, la base dell'ordinamento giuridico si fondò essenzialmente sul vincolo personale che legava gruppi di persone al signore e non sulla pertinenza di questi gruppi ad un determinato territorio, dall'altro, disgregatosi l'antica organizzazione comitale, si costituirono nuove circoscrizioni che derivavano la loro fisionomia giuridica dal carattere o dal contenuto dei poteri di cui il signore era personalmente investito; era il potere personale del signore che determinava la fisionomia giuridica della circoscrizione territoriale la quale, in sè e per sè, era sfornita di vero contenuto giuridico.

È chiara qui la diversità che separa queste concezioni nuove dall'antica concezione franca del territorio e della sovranità; nella costituzione franca i liberi erano vincolati verso il sovrano, oltrechè dai doveri generali della sudditanza, da un legame produttivo di più stretti obblighi giuridici, il giuramento di fe-

deltà[1], ed è questo l'elemento personale della Monarchia franca. Ma, d'altro lato, i poteri della sovranità si attuavano per il tramite di circoscrizioni territoriali ben determinate: a capo di esse era un funzionario regio che derivava la dignità sua esclusivamente dal fatto di essere il rappresentante del sovrano in quella determinata circoscrizione territoriale ed i liberi erano tenuti alla prestazione degli obblighi — militari, finanziari, etc. — verso il funzionario regio in quanto facevano parte di quella determinata circoscrizione territoriale. Ora questa concezione si alterò sotto l'influenza di cause diverse: la feudalizzazione dell'ufficio di Conte e la diffusione del feudalesimo in generale, le modificazioni avvenute nei limiti e nel contenuto delle circoscrizioni territoriali.

In Francia il concetto della personalità si esplicò essenzialmente sotto il primo degli aspetti che abbiamo esposti testè, cioè sotto l'aspetto del vincolo personale che legava un determinato gruppo di persone verso un signore[2]. Sarà questa la base della organizzazione giuridica: non esiste sovranità territoriale intesa come sovranità sul suolo che si estende alle persone che vi si trovano o l'abitano, non esistono circoscrizioni territoriali a limiti fissi, chè anzi i limiti sono soggetti a grande mobilità, la popolazione non è racchiusa in confini geografici ben determinati; vi è soltanto, od almeno è assolutamente dominante, il rapporto fra signore e soggetti, rapporto che prescinde dal territorio o dalla pertinenza dei soggetti ad una determinata circoscrizione territoriale. Perciò ‹ comitatus › non designa più una Contea territoriale, ma bensì tutto ciò (uomini, beni, diritti) che dipende dal Conte; il Conte può avere il suo centro principale di dominazione in un castello, ‹ castrum ›, ‹ oppidum › e perciò le fonti parlano anche di pertinenza di gruppi e classi a questi castelli, ma ciò non muta l'indole del rapporto giuridico che ha base strettamente personale.

Alquanto diversi furono gli effetti che il disgregamento dell'antica organizzazione territoriale produsse in Germania: qui il rapporto giuridico non prescinde dal territorio, chè anzi la circoscrizione territoriale rimane tuttavia la base dell'ordinamento giuridico, ma si tratta, come già abbiamo detto, di circoscrizione nuova che prende nome e carattere giuridico dal signore che la possiede. Il signore è personalmente investito dei poteri comitali e, in virtù di tale investitura, dà nome e carattere giuridico di Contea al complesso dei beni, e al terriorio che egli possiede, un territorio costituito, in genere, mediante divisioni o riunioni o alterazioni arbitrarie delle antiche circoscrizioni comitali[3]. Perciò nelle

1. FUSTEL DE COULANGES *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne* (Paris 1931⁶) 238-256; BRUNNER: II 73 ss.

2. I concetti che esponiamo sono desunti dal III volume di J. FLACH *Les origines de l'ancienne France, Xe et XIe siècle. Le régime seigneurial, les origines communales, la féodalité, la chevalerie* (Paris 1904) 97 ss.

3. Per questi concetti cfr. G. WAITZ *Deutsche Verfassungsgeschichte. Die deutsche Reichsverfassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts,* VII (Kiel 1876) 19 ss.; R.

fonti il Comitato, generalmente, non prende più nome dalla città o dall'elemento territoriale, ma dal Conte che lo possiede: in ‹comitatu Lihuterii comitis›, ‹Adalberti comitis ›[4]; perciò ‹ comitatus › designa ogni distretto il cui signore è investito di diritti comitali.

Il punto di partenza di questa nuova concezione giuridica del Comitato fu la feudalizzazione dell'ufficio di Conte per cui, particolarmente con lo sviluppo della ereditarietà dei feudi, le contee furono sempre più considerate come oggetto di ragione privata, anche per analogia di quanto avveniva nelle concessioni regie: queste infatti attribuivano talora, ad ecclesiastici, il Comitato « in proprium »[5]; era naturale pertanto che anche i laici incominciassero a considerare il Comitato non soltanto come beneficio ma come bene proprio. E si deve aggiungere che questo processo era stato favorito dal contenuto di concessioni regie nel quale l'ufficio comitale era stato integrato con nuovi diritti (mundio sulle chiese, sulle vedove, banno regio, talora amministrazione dei beni regi) che dovevano assumere nell'esercizio il doppio aspetto di diritti d'ufficio e di diritti di signoria[6].

Contemporaneamente, mentre così si trasformava l'antico rapporto fra Conte e Comitato, avvenivano nella struttura della circoscrizione comitale delle profonde alterazioni, perchè — parte per effetto di concessioni sovrane, parte per effetto di naturale sviluppo sulla base di queste — si costituirono nuove circoscrizioni di alta giurisdizione nel seno stesso del Comitato, circoscrizioni quindi con pieno diritto di autonomia e sottratte al dominio comitale. Così è delle città che acquistano, sulla base del diritto di mercato e della ‹ compagnia giurata ›, una posizione di autonomia via via più larga[7] — così è dei signori e delle chiese che ottengono l'alta giurisdizione sui loro beni e danno vita in tal modo, fuori dell'antica organizzazione, a veri ‹ comitati fondiarî ›[8].

Il risultato di questo duplice movimento e delle divisioni o riunioni di antichi Comitati o di parti di essi, fu la costituzione appunto di nuove circoscrzioni territoriali alle quali i signori investiti della dignità di Conte diedero nome e figura giuridica di ‹ comitato ›. Ed allora coloro che avevano già in antico dignità

SCHROEDER *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte.* VI ed. a cura di E. von Künssberg (Leipzig 1922) 427.

4. Doc. 81 (del 1101), 62 (del 1056), 208 (del 944 [943]), 210 (del 950), 212 (del 960) etc. in STUMPF *Acta:* 89-91, 66-67, 297-298, 298-299, 300-301.

5. G. WAITZ *Deutsche Verfassungsgeschichte* cit., VII 14.

6. A. WAAS *Herrschaft und Staat im deutschen Frühmittelalter* (Berlin 1938) 157; ampiamente aveva illustrato le premesse del particolarismo tedesco nel Medioevo, uno degli aspetti del quale sarà la trasformazione dell'ufficio di Conte in autorità per diritto proprio, l'opera di F. KEUTGEN *Der deutsche Staat des Mittelalters* (Jena 1918), sopra tutto nei Capitoli IV e V.

7. E. MAYER *Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis 14. Jahrhundert,* I (Leipzig 1899) 476; inoltre G. Waitz e R. Schroeder.

8. R. SCHROEDER *Lehrbuch* cit. 427.

e posizione di Conti ed avevano conservato il possesso dell'antica circoscrizione e la giurisdizione su tutto l'antico distretto di Contea, assumono nome particolare e titolo di preminenza sugli altri Conti: sono i ‹ Landgrafen › che fanno la loro comparsa nelle fonti a partire dal secolo XI [9].

2.

Di fronte a questi due tipi di organizzazione giuridica con base strettamente o prevalentemente personale, l'organizzazione giuridica del Contado in Italia appare con caratteri e con base ben diversa: qui la base infatti è essenzialmente territoriale. In questo tipo di organizzazione giuridica i diritti regalistici — particolarmente la giurisdizione — fanno capo ad un determinato territorio ed il signore ne è investito in quanto è proprietario del territorio stesso, non perchè derivi tale investitura da una particolare concessione; la concessione ‹ ad personam › può esservi, ma non è necessaria, non è il titolo giuridico necessario per l'esercizio dei diritti: titolo giuridico è invece la concessione di quel determinato territorio. I diritti regalistici sono considerati come connessi alla circoscrizione territoriale — e talora ai fondi stessi —, ne sono una pertinenza e si trasmettono col territorio: ogni persona, indipendentemente dalla sua qualità e dalla sua condizione, entra nel possesso dei diritti quando entra nel possesso del territorio al quale i diritti sono connessi. E, infine, quando in un determinato territorio si costituiscono o vivono aggregati, gruppi di persone, organismi, per il solo fatto di sorgere in quel determinato territorio che ha come pertinenza determinati diritti, detti organismi sono investiti di tali diritti e possono svolgere la loro attività come organismi giuridici.

Vediamone le prove. Una prima costatazione è questa: che in numerosissimi documenti i poteri giurisdizionali — la ‹ districtio ›, il banno, la ‹ juris-

9. Che i ‹ Landgrafen › siano gli antichi Conti rimasti nel possesso del primitivo distretto di contea è l'opinione di G. WAITZ *Deutsche Verfassungsgeschichte* cit., VII 54 ss., oramai generalmente accettata; cfr. MAYER: II 376; T. DE SARTORI MONTECROCE *Corso di storia del diritto pubblico germanico* (Trento 1908) 258. Abbiamo limitato il nostro esame, del resto molto sommario, alle trasformazioni subite dal Comitato, perchè ogni accenno allo sviluppo ed al carattere della sovranità territoriale esulerebbe dal compito che ci siamo prefissi. Ci basti qui ricordare che l'ufficio di Conte rimane, anche nel Medio Evo, l'ufficio di base nell'ordinamento costituzionale, che a questo ufficio sono da ricondurre per gran parte le altre dignità — come i Margravi, i Conti palatini, i Burgravi e, appunto, i Langravi — e che i Ducati e le Marche sorgono, generalmente, dalla fusione di più Comitati. Le trasformazioni subìte dalla circoscrizione tradizionale del Comitato e dall'ufficio di Conte sono quindi tra i fattori più importanti delle trasformazioni della costituzione tedesca nel Medio Evo e un richiamo a quanto è avvenuto nell'ordinamento del Comitato può essere un elemento adeguato di indagine e di confronto.

dictio › — sono elencati tra le pertinenze delle Corti, dei ‹ castra ›, dei fondi insieme coi diritti utili, con le terre arative, i pascoli, i boschi. Nei diplomi regi ed imperiali non mancano esempi di concessione personale e positiva della giurisdizione: ciò avviene particolarmente nelle concessioni fatte ai vescovi sulle città e loro distretti, ma si hanno esempi anche nelle concessioni semplici di terre e località; Ottone I[10], per ricordare qualche diploma, dona al Vescovo di Belluno una terra in Oderzo ed altre terre con ricche pertinenze ed inoltre, ed a parte, concede al Vescovo ed all'avvocato suo la facoltà di tenere placito nella terra predetta e definire le cause. Non altrimenti in un diploma successivo dello stesso Imperatore[11] al Patriarca di Aquileia, dove, oltre la donazione di molti beni con ricche pertinenze, è sancito il principio che nessuno possa tener placito all'infuori del Patriarca o suo vicario — ed in un diploma di Ottone II[12] dove alla Chiesa di Aquileia sono confermati i possessi esistenti ed è, a parte, elargita la giurisdizione[13]. Ebbene, malgrado questi esempi, malgrado che gli Imperatori fossero naturalmente indotti a considerare i diritti regalistici come un oggetto di concessione meramente personale, malgrado che le stesse concessioni immunitarie avessero in sè, necessariamente, un elemento personale, vi sono d'altro lato numerosi diplomi in cui i poteri giurisdizionali sono elencati tra le pertinenze delle località e non formano oggetto di una concessione a parte, ‹ ad personam ›, ma sono attribuiti insieme con le località e promiscuamente coi diritti utili ed i possessi fondiari. Possiamo anzi dire che questi esempi di territorialità, non estranei ai più antichi diplomi di Berengario I, ma meno frequenti nelle prime concessioni ottoniane, si fanno man mano col tempo più numerosi, sì da essere assai frequenti, ad esempio nei diplomi di Corrado II.

Un primo fatto, intanto, che richiama la nostra attenzione è che, se non sempre, almeno molte volte ed anche nei diplomi più antichi, le ‹ corti › sono concesse con tutte le loro pertinenze e, insieme, con la ‹ districtio ›. Gli esempi sono così frequenti[14] che ogni richiamo qui sarebbe superfluo: basterebbe un

10. Doc. 259 (del 963) in *MGH DD:* I 369-370.
11. Doc. 341 (del 967) in *MGH DD:* I 466-468.
12. Doc. 241 (del 981) in *MGH DD:* II 1 271-272.
13. Per altri esempi cfr. i docc. 372 e 378 (del 969), 408 (del 972) in *MGH DD:* I 510-511, 518-520, 554-556; il doc. 144 (del 976) in *MGH DD:* II 1 161-162; i docc. 275 (del 998), 375 (del 1000) in *MGH DD:* II 2 695-696, 802-803, etc.
14. Doc. 251 (del 962) in *MGH DD:* I 359-360; doc. 173 (del 978) in *MGH DD:* II 1 196-198; docc. 50 (del 988), 65 (del 990), 408 (del 1001) in *MGH DD:* II 2 452-453, 471-472, 841-842; docc. 112 (del 1027), 147 (del 1030), 186 (del 1033) in *MGH DD:* IV 154-158, 198-200, 245-248; docc. 4 (dell'888), 43 e 45 (del 904), 79 (del 911), 115 (del 917), 125 (del 920) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 25-27, 124-127, 130-132, 214-216, 296-299, 326-328; doc. 4 (del 896) in L. SCHIAPARELLI *I diplomi di Guido e di Lamberto*, in *Fonti per la storia d'Italia. Diplomi, secolo IX* (Roma 1906) 78-80 (diploma importante perchè, dopo aver detto che la Corte di Co-

rapidissimo sguardo alla collezione dei diplomi regi e imperiali. Ma vi sono anche esempi di una concezione assai più larga della territorialità: questa abbraccia non la sola ‹ districtio › ma la facoltà di tener placito e dirimere le cause. Sarà qui opportuno richiamare qualche diploma:

> Berengario Re, ad istanza del Vescovo Pietro Arcicancelliere, dona all'episcopio di Padova la Corte di Sacco con le dipendenze «... cum placitis; districtionibus... ad eandem cortem pertinentibus». ‹ Placita › e ‹ districtiones › sono elencati insieme con le pertinenze: terre, selve, molini, censi, etc.[15].
>
> Berengario Imperatore, ad intercessione del Marchese Grimaldo, concede al Patriarca di Aquileia Federico il castello di Pozzolo nel comitato di Cividale colle dipendenze per il circuito di un miglio «castellum juris imperii [nostri] quod dicitur Puziolum cum omnibus suis apendiciis et pertinentiis simul cum judiciariis et districtionibus atque proprietatibus ad ipsum castellum pertinentibus»[16].
>
> Corrado II conferma alla Chiesa vescovile di Vicenza: «possessi... cortem de valle et massa Carturni ad eandem cortem pertinentem et mansos et placita et cuncta appenditia...»[17].
>
> Corrado dona al Vescovo di Verona beni in Coriano «cum aquis... piscationibus, et venationibus, cum districto et placito cunctisque publicis functionibus et postremo cum omnibus ad predictam curtem pertinentibus»[18].
>
> Un altro diploma[19] dello stesso Imperatore, confermando i diritti della Chiesa capitolare di Bobbio, parla di «omne ius potestatem destrictum placita tenendi et omnia, que usus ipsius terre nunc videtur habere vel visurus erit». Pare adunque che i poteri giurisdizionali rientrino nelle usanze della terra.

Non si potrà negare che queste formule ed altre analoghe, che omettiamo, siano tali da far riflettere; certo non si può attribuire loro un valore assoluto,

ana è concessa «cum suo districto», aggiunge che nessun pubblico ufficiale possa senza licenza dell'Imperatrice Ageltrude, concessionaria, «distringere vel pegnorare... nec ullam molestiam facere». Con ciò non soltanto è chiarito il concetto della ‹ districtio ›, ma è indicato chiaramente che soltanto la facoltà di esecuzione, non quella di giudicare, è concessa con la Corte, come pertinenza di questa); docc. 6 e 8 (del 901) in L. SCHIAPARELLI *I diplomi italiani di Lodovico III e Rodolfo II,* in *Fonti per la Storia d'Italia. Diplomi, secoli IX e X* (Roma 1910) 18-21, 24-26.

15. Doc. 18 (dell'897) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 56-58.
16. Doc. 136 (del 921) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 348-351.
17. Doc. 69 (del 1026) in *MGH DD:* IV 85-87.
18. Doc. 167 (del 1031) in *MGH DD:* IV 222-223.
19. Doc. 112 (del 1027) in *MGH DD:* IV 154-158.

perchè ne abbiamo esempi anche nei diplomi tedeschi, ma sarebbe in pari tempo un errore il volerle considerare come pure formule di stile. Ciò sembrerà chiaro quando si consideri quanta importanza rivestissero e di quante guarentigie fossero circondate le concessioni immunitarie; le concessioni positive della giurisdizione non sono frequentissime nella diplomatica imperiale; sono anzi più frequenti le concessioni puramente negative, che si estrinsecano soltanto nel divieto d'ingresso degli ufficiali pubblici nel territorio immune. D'altro lato la frequenza degli accenni alla territorialità della ‹ districtio › nelle Corti, ossia negli organismi meglio adatti a sviluppare nel proprio interno tutto un processo di attività giuridiche, ha un valore incontestabile; è questo un argomento su cui dovremo ritornare più oltre.

Proseguiamo, per ora, nell'esame del materiale diplomatico: nei documenti privati le formule che accennano alla territorialità della giurisdizione sono di uso larghissimo, anche più largo che non nei diplomi regi ed imperiali. Ci sia consentito di richiamare soltanto alcuni tra i documenti più caratteristici. Ve n'è uno [20], pieno di interesse, concernente il ‹ castrum › di Pareto nel Monferrato: è davvero un documento che deve servire di base per lo studio dei rapporti castrensi. Limitiamoci per ora a ricordare che nell'atto (un atto di vendita del castello e villa di Pareto fatta dal marchese Enrico di Sezzè al Comune di Genova con una descrizione larghissima delle terre, possessi, diritti ed introiti del ‹ castrum ›) è detto esplicitamente che i diritti spettano alla persona in quanto questa si trova in un determinato rapporto col ‹ castrum ›: il castellano, la famiglia signorile non sono investiti, per sè stanti, dei diritti, ma ne godono perchè sono in possesso del ‹ castrum ›; è il ‹ castrum › che appare invece investito dei diritti « pertinentiis ad ipsa castra et loca, vel mihi pro ipsis, vel occasione ipsorum competentibus aliquo modo ».

Una concezione giuridica non dissimile ci mostra un documento, pure piemontese, in quel di Chieri [21]; è un atto di acquisto del ‹ castrum › di Testona fatto dal Vescovo di Torino; l'acquisto abbraccia « omnis discrictus et jurisdictio et honor et comitatus et curaria ipsius ville et omnia que pertinent ad contile et discrictus ipsius castri et ville » - « exceptis, continua il documento, suis rebus [cioè dei due venditori] quas habent in villa non provenientibus eisdem ex castello et comitatu et honore ». Pare adunque che gli antichi proprietari del ‹ castrum › derivassero il possesso della giurisdizione dall'investitura del ‹ castrum › e inoltre possedessero altri beni a diverso titolo giuridico, beni derivanti da concessione o da titolo di acquisto meramente personale.

20. Il documento (del 1223) è edito dal MORIONDO *Mon. aquensia:* II 401a-420b.

21. S. CIBRARIO *Delle storie di Chieri,* II (Torino 1827) 25; doc. 102 (del 1192) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 102-104.

È una distinzione che troviamo anche, se non ci inganniamo, nella terra di Montechiari[22]; i conti di Montechiari concedono agli uomini del Comune « honorantiam et perpetuam possessionem de campanea... cum suis nemoribus, jurisdictionibus, aquis, paludibus, venationibus ». Inoltre, continua l'atto, i conti fanno concessione « de omni alio iure sibi ab imperatore concesso ». Non può, anche qui, non destare impressione la diversità di titolo giuridico a cui pare siano ricondotti i vari diritti, gli uni alla pertinenza permanente con la terra di cui i conti erano investiti, gli altri alla concessione imperiale. E, finalmente, un documento del *Chartarium Dertonense*[23], in cui il Marchese Ottone di Bosco cede al Comune di Tortona la metà ‹ pro indiviso › del ‹ castrum › di Pozzolo, accenna alla « jurisdictio, districtus comitatus et curia » pertinenti al ‹ castrum › ed enumerando poi i soliti diritti utili conclude colla formula che questi diritti spettano al marchese in quanto è proprietario di metà del ‹ castrum ›: « jamdicto marchioni pro suprascripto castro et curte pertinentibus in integrum ». Non si ha nessun motivo per distinguere, a proposito di tale formula, tra i diritti della prima categoria (giurisdizionale) e quelli della seconda (diritti utili): pare quindi che esuli dal possesso dei poteri giurisdizionali il concetto di concessione e godimento ‹ ad personam ›, indipendenti dalla diretta proprietà del ‹ castrum ›.

Sono questi, abbiamo detto, soltanto alcuni documenti tra i più caretteristici; ma un esame anche rapido di qualunque raccolta diplomatica[24] mostrerà la frequenza dell'uso di formule che accennano alla pertinenza della giurisdizione con le Corti ed i ‹ castra ›. Piuttosto sarà opportuno ricordare che talora, benchè più di rado, i poteri giurisdizionali sono considerati come pertinenza, non di vere circoscrizioni od organismi economici e territoriali, ma dei singoli fondi: già nelle nostre *Note sulle condizioni giuridiche del contado nei secoli XII e XIII*[25] abbiamo richiamato un atto di vendita concernente alcuni fondi situati in Casei, pertinenza antica della Corte regia di Corana: nell'atto le pezze di terra aratoria sono cedute « cum omnibus honoribus, conditionibus albergariis ceterisque honoribus et rebus ipsis peciis de terra et eisdem jermanis exinde aliquo jure vel modo pertinentibus ». Ma di esempi, forse più sicuri, ne abbiamo anche

22. Doc. 102 (del 1167) in ODORICI *Storie bresciane:* V 116-119, e doc. 335 (del 1167) in TORELLI *Regesto mantovano:* 226.

23. Doc. 36 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 55-56.

24. Basti ricordare per la località di Montemarzino il doc. 13 (del 1181), di Mongardino il doc. 28 (del 1196), di Pozzolo il doc. 36 (del 1210), di Dernice i docc. 95 e 96 (del 1219), di Fabbrica i docc. 97 e 98 (del 1220), di Cassiano il doc. 108 (del 1223), di Novi il doc. 121 (del 1232) etc., in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 17-19, 45-47, 55-56, 140-142, 142-143, 143-145, 145-146, 162-167, 182-184.

25. Cfr. in « *Bollettino della società pavese di storia patria* » 14 (1914) 29-330, e ora a pagina 153 di questo stesso volume.

a Cavour [26] in un atto di vendita fatta da un privato all'Abbazia per alcuni sedimi con edifici « et cum omnibus suis pertinentiis cum omni honore et dominio et districto excepto recepto comitis » e in quel d'Ivrea [27], dove, in una nota delle terre di Santa Maria formanti il ‹ manso › di Stolusa ed altri ‹ mansi ›, è detto « et hec sedimina habemus cum toto honore videlicet cum fodro banno successione et decima grani... », e dove il Vescovo della città, investendo [28] di una vigna in Albiano i fratelli Pietro e Giovanni di Fronna, « retinuit... sibi poderium et districtum in dicta vinea sicut habet in aliis vineis illius loci ».

Ora, come può essere nata una tale, indubbiamente assai singolare, concezione giuridica? e quali ne saranno stati gli effetti sull'ordinamento della circoscrizione territoriale? Sul secondo punto non giova ora intrattenerci perchè l'argomento sarà oggetto di trattazione più oltre e in sede più opportuna; utile invece è l'esame del primo punto anche perchè l'indagine intorno alle cause da cui la nuova concezione giuridica può essere scaturita, ci condurrà ad una serie di considerazioni generali in cui le formule della territorialità potranno essere opportunamente inquadrate e illuminate. Infatti, per quanto sia già notevole in sè il valore di queste formule, comuni a sì larga messe di documenti, noi avremmo senza dubbio esitato prima di trarne conclusioni di ordine generale, se le indagini nostre sul materiale diplomatico non ci avessero rivelato alcuni importantissimi fatti che potevano illuminare di nuova luce le formule.

Il primo di questi fatti è la trasmissione dei poteri giurisdizionali pur nelle minori concessioni feudali e il loro trapasso nelle frequenti alienazioni feudali. Notizie sicure su questo punto ci offrono i documenti dei feudi della Chiesa d'Ivrea. Osserviamo infatti le concessioni anche più modeste e vedremo che non di rado vi si accompagna la menzione dei poteri giurisdizionali o almeno di una parte di essi; così nella concessione di beni, che il documento dice enfiteutica, fatta dal Vescovo d'Ivrea ai conti di Brozzo [29]: il concessionario è tenuto al pagamento di un canone e del fodro (quando il Re viaggia o conduce spedizione), ed è obbligato alla prestazione della ‹ fedeltà › — quindi si tratta di concessione feudale —. Con i beni sono concessi l'‹ honor ›, ‹ poterium ›, ‹ districtus ›; così nel Feudo concesso [30] da Ardizzone di Castello a Giacomo di Barone ed Uberto di Settimo sui beni di Quinto ed Andrate: « de omnibus terris territoriis cultis et incultis et sediminibus et honoribus et districtis et conditionibus » e ancora più ampiamente nella concessione [31] fatta da Giacomo

26. Doc. 26 (del 1173) in B. BAUDI DI VESME - E. DURANDO - F. GABOTTO *Cartario della abbazia di Cavour* (Pinerolo 1900) ‹ BSSS, 3/1 › 45-46.
27. Doc. 67 (della fine del XII secolo) in E. DURANDO *Le carte dell'archivio capitolare d'Ivrea fino al 1230* (Pinerolo 1902) ‹ BSSS, 9 › 79-80.
28. Doc. 66 (del 1212) in GABOTTO *Carte:* I 96-97.
29. Doc. 56 (del 1210) in GABOTTO *Carte:* I 77-78.
30. Doc. 103 (del 1222) in GABOTTO *Carte:* I 144-145.
31. Doc. 168 (del 1239) in GABOTTO *Carte:* I 230-232.

e Franchino di Settimo al Vescovo di Ivrea di tutto ciò che possiedono in Bienca: «... hominibus sediminibus possessionibus... fidelitatibus fodro banno successione exercitu itinere...».

Ora, badiamo bene, queste concessioni feudali minori con attribuzione di giurisdizione erano possibili perchè i beni, i fondi costituivano parte di una circoscrizione territoriale ed i concessionari potevano esercitare i diritti di giurisdizione in quanto facevano parte della collettività o del ‹consortile› di quella circoscrizione. La circoscrizione era sede territoriale di diritti e risultava di un insieme di fondi, a ciascuno dei quali era attribuita una quota ideale di compartecipazione nell'esercizio dei diritti stessi; se noi dovessimo prescindere dalla circoscrizione come sede territoriale di diritti non potremmo in alcun modo comprendere come le concessioni di fondi, di mansi traessero con sè la concessione di giurisdizione. Come avrebbe potuto altrimenti il concessionario di un fondo esercitarli? Ma che le cose stessero come noi abbiamo detto, risulta inoltre dagli stessi documenti di Ivrea; prendiamo, ad esempio, la Corte di Romano: essa è sede territoriale di diritti regalistici: «cum omnibus... pertinentiis, familiis, seu capistraticis successionibus bannis et ceteris omnibus que ad comitatum seu contile pertinent vel pertinere possent» dice un diploma [32] di Federico II che conferma alla Chiesa d'Ivrea i suoi possessi ed i poteri pubblici sulla città. Ma in un documento di poco posteriore i diritti appaiono connessi coi fondi (una pezza di terra è venduta [33] «cum omni iure et acc[ione] et districtu et poderio et honore et usu» da Alberto di Romano) e in un altro con le case del ‹castrum› di Romano (la casa di abitazione di Enrico di Romano [34] viene ceduta ad Ottone «cum orantiis et cum honore et districto»).

Nè dissimili sono i rapporti giuridici del ‹castrum› di Settimo: il castello è comproprietà per un quarto del Vescovo, per tre quarti del Comune d'Ivrea; ma il castello e la val di Montaldo sono in possesso di un ‹consortile› [35] che presta servigi feudali, ‹omaggio› e ‹fedeltà› alla Chiesa di Ivrea. Questo ‹consortile› ha dunque avuto una concessione feudale anteriore, che noi non conosciamo; ora, i diritti — guaite, fodri, banni, successioni, investiture — sono considerati come connessi con le singole quote (e lo comprova l'atto di vendita [36] fatto da uno dei consorti di Settimo, che cede tutta la parte, divisa o indivisa, da lui posseduta «in castro et burgo, villa et territorio Septimi») o, meglio,i l possesso di ogni quota trae con sè il diritto di compartecipazione nell'esercizio delle regalie. Ma non basta: poichè i consorti potevano vendere la loro quota o sin-

32. Doc. 85 (del 1219) in Gabotto *Carte:* I 120-121.
33. Doc. 122 (del 1230) in Gabotto *Carte:* I 168-169.
34. Doc. 145 (del 1235) in Gabotto *Carte:* I 202-204.
35. Docc. 157 (del 1237), 158 (del 1238) in Gabotto *Carte:* I 213-218.
36. Doc. 129 (del 1232) in Gabotto *Carte:* I 177-180.

gole parti di essa [37], noi vediamo che in Settimo vi sono privati investiti di fondi e — in pari tempo — dei diritti considerati come pertinenza dei fondi stessi: nella realtà delle cose questi privati, poichè investiti dei fondi, partecipano all'attività giuridica della collettività del ‹ castrum › e quindi all'esercizio dei poteri giurisdizionali. Privati — cioè non appartenenti in origine al consorzio signorile del ‹ castrum › — sono probabilmente la vedova di Aldeberto di Montaldo e i figli, che vendono [38] la loro parte di otto pezze di terra che hanno in comunione col Vescovo di Ivrea, e la vendono «cum omnibus... finibus et terminibus et cum omni honore et districtu et usu»; o almeno non sono più in possesso di una quota ideale del ‹ castrum ›, bensì soltanto di attività singole. E quasi certamente è — ad ogni modo — un privato che deriva i suoi diritti soltanto dall'acquisto di fondi: ad esempio, Rotefredo di Pertuso cede [39] al Vescovo di Ivrea tutto ciò che possiede in Montaldo ed in altri luoghi «cum omni honore et jurisdictione»; questo Rotefredo infatti, figlio di Filippo di Burolo, appare in altri documenti [40] proprietario, col fratello Aimone, del feudo di Burolo e di beni in Sale Torrazzo, Perno, Bagnolo. Il fratello Aimone (che a sua volta cede [41] al Vescovo di Ivrea quanto possiede, con l'annessa giurisdizione) è detto, è vero, di Settimo, ma l'origine dei fratelli pare li debba ascrivere, se mai, ad altro consorzio signorile, non a quello di Montaldo-Settimo.

I documenti biellesi editi dal Guasco di Bisio e dal Gabotto [42] ci trasportano in altro campo, dove, nondimeno, il concetto giuridico della territorialità appare evidente agli occhi nostri. Nel biellese i documenti rivelano l'esistenza di una grande famiglia feudale [43] padrona di molti luoghi nel territorio di Biella e in quel di Vercelli, divisa in più rami che prendono nome dai loro possessi: da Bulgaro, Casalvolone, Biandrate, Buronzo, Rosasco. Tutte queste famiglie hanno comunanza di stipite, discendendo dal Conte Aimone di Vercelli. Ora il Conte Aimone aveva ottenuto da Ottone I [44], con diploma confermato e ampliato poi da Ottone III [45] a favore di Manfredo figlio di Aimone, molte Corti e beni nei Comitati vercellese e lomellino e le Corti erano state concesse con le

37. Non v'ha cenno, nelle alienazioni, di consenso del Vescovo o del Comune; ma sulla frequenza delle alienazioni feudali, malgrado le costituzioni imperiali, si veda SCHUPFER *Diritto privato:* III 403.
38. Doc. 114 (del 1226) in GABOTTO *Carte:* I 157-159.
39. Doc. 135 (del 1234) in GABOTTO *Carte:* I 188-189.
40. Docc. 107 (del 1223), 131 (del 1233), 154 (del 1237), 163 (del 1239) in GABOTTO *Carte:* I 148-149, 183-184, 211, 224.
41. Doc. 137 (del 1234) in GABOTTO *Carte:* I 191-192.
42. F. GUASCO DI BISIO - F. GABOTTO *Documenti biellesi. Documenti di archivi privati, 1039-1355* (Pinerolo 1909) ‹ BSSS, 34 ›.
43. Si veda la Prefazione ai *Documenti biellesi:* 199 ss.
44. Doc. 251 (del 962) in *MGH DD:* I 359-360.
45. Doc. 50 (del 988) in *MGH DD:* II 2 452-453.

solite pertinenze e la ‹ districtio ›: ma che è avvenuto in seguito di questo limitato potere della ‹ districtio ›? Un diploma di Corrado II, edito nei *Documenti biellesi* [46], conferma i possessi di Guala di Casalvolone con la ‹ districtio › e la giurisdizione, colla facoltà di risolvere le controversie mediante duello, di costituire tutori alle vedove ed agli orfani, insomma coi poteri del Conte palatino. Se questo diploma fosse genuino, se ne dovrebbe trarre una conseguenza importantissima; che cioè la concessione della ‹ districtio › si sia man mano estesa sino alla concessione dei poteri comitali e che, avvenuta la diramazione delle varie famiglie, ciascun ramo abbia conservato sui propri beni l'investitura di tali poteri. Ma il diploma è fortemente sospetto; io vorrei anzi dire senz'altro — contro l'opinione del Guasco di Bisio e del Gabotto propensi a non escludere che il contenuto possa essere genuino — storicamente e non soltanto diplomaticamente falso. Nei diplomi successivi infatti non v'ha traccia di diritti così estesi, nè accenno alcuno a poteri comitali: si osservino le conferme di Enrico V [47] e di Corrado III [48] ai signori di Bulgaro, la conferma di Federico I [49] a Guala di Casalvolone, dove si parla soltanto per le varie località di « districtum... cum pascuis et aliis ad regalia pertinentibus » e infine il diploma dello stesso Federico I [50] ai signori di Bulgaro dove vi è cenno soltanto di ampi diritti utili. E i documenti mostrano invece che i poteri giurisdizionali sono anche qui fissati al suolo, sono considerati come pertinenti alle varie località su cui le famiglie di origine comitale esercitavano signoria: tanto è vero che noi, in atti di poco posteriori e nelle località stesse, vediamo privati che alienano possessi e diritti di giurisdizione inerenti. Così nel 1185 Gabbo di Novara [51] aliena quanto gli è pervenuto in eredità dalla moglie in Masserano, Precelso, Cossato e Torto con le pertinenze: diritti utili, banni, ‹ honor ›, ‹ districtus ›; e nell'anno stesso Nicolò di Fontaneto e la moglie [52] alienano quanto possiedono in Cossato « cum... omnibus honoribus et districtu ad ipsas res pertinentibus ». Ora, Cossato compare tra i possessi dei signori di Bulgaro nel diploma di Enrico V del 1112 e nelle conferme successive, e Masserano è indicata tra le proprietà degli stessi signori in un diploma di Corrado III [53]. Non dunque i diritti hanno seguito, come investitura personale, le varie diramazioni della famiglia comitale, ma bensì i diritti stessi sono diventati pertinenza delle circoscrizioni e dei possessi e sono passati ai privati acquirenti di beni in quelle circoscrizioni.

46. Doc. 1 (del 1039) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 213-215.
47. Doc. 2 (del 1112) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 215-216.
48. Doc. 4 (del 1152) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 218-220.
49. Doc. 5 (del 1152) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 220-221.
50. Doc. 6 (del 1153) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 221-223.
51. Doc. 8 (del 1185) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 224-225.
52. Doc. 9 (del 1185) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 225-226.
53. Doc. 3 (del 1141) in Guasco di Bisio - Gabotto *Documenti biellesi*: 216-218.

3.

Nelle nostre precedenti *Note sulle condizioni giuridiche del Contado*[54] già abbiamo trattato della località di Monticelli Pavese, e del fatto che il Monastero di San Salvatore, investito della signoria sulla località in virtù di un diploma della Regina Adelaide, confermato dagli Ottoni, esercitava in realtà poteri assai limitati, mentre all'ombra dell'alta sovranità del Monastero prosperavano reali e ricche signorie feudali; soltanto più tardi e dopo una lunga serie di acquisti di beni dai privati e di diritti da qualche famiglia feudale, il Monastero appare investito dell'esercizio dei poteri giurisdizionali come di una effettiva amministrazione della località. Ora, uscendo dal territorio relativamente limitato che quelle note volevano illustrare, possiamo recare qualche altro esempio non meno interessante; si vedrà in essi che la semplice concessione della signoria sopra una determinata località non implicava sempre, necessariamente, l'esercizio di fatto dei poteri di signoria; la concessione trasferiva bensì, teoricamente, nel signore i diritti di giurisdizione, ma non toglieva, sempre nell'interno della signoria, quello stato di fatto per cui famiglie o consorzi privati esercitavano realmente i diritti stessi. E li esercitavano in virtù della proprietà dei fondi e della concezione giuridica per cui i diritti erano pertinenza dei fondi; e quando si trattava di famiglie o consorzi feudali o comunque potenti, la proprietà di estesissimi fondi creava la condizione di fatto per l'esercizio dei diritti sul complesso della località. Ecco perchè il Monastero di San Salvatore, per giungere all'esercizio reale dei poteri giurisdizionali in Monticelli, ha dovuto procedere a larghi acquisti di terre nella località ed insediarsi come proprietario predominante nell'interno della « curtis ».

Possono così coesistere sopra una stessa località due distinte signorie: un'alta signoria costituita giuridicamente con la concessione o con l'investitura della località (alta signoria che si esplica nella riscossione — ad esempio — del fodro come riconoscimento di sovranità o nella prestazione di un giuramento di sudditanza, ma alla quale non corrisponde esercizio reale di poteri giurisdizionali), e una signoria di fatto che promana dalla proprietà dei fondi e si esplica appunto nell'esercizio reale dei poteri stessi. Non esiste tra la prima e la seconda signoria un rapporto di concessione feudale, e la signoria di fatto esercita i poteri non per atto di concessione ma per il solo fatto di essere investita della proprietà dei fondi. Questa distinzione fra le due signorie è di grande importanza perchè è la sola che ci può spiegare taluni fatti rivelati dalle fonti, i quali tuttavia ad un primo sguardo possono sorprendere.

Esaminiamo, per esempio, le carte dell'Abbazia di Rifreddo: ecco due autorità — i marchesi di Saluzzo e l'Abbazia — che sono contemporaneamente

54. In « *Bollettino della società pavese* » cit. 330 ss., qui 153 ss.

investite della giurisdizione sulla località di Rifreddo, fatto contradditorio a prima vista, ma che troverà la sua spiegazione nella nuova concezione giuridica del tempo, se noi osserveremo con maggiore attenzione il modo col quale si sono costituiti i diritti del Monastero. La località di Rifreddo è sotto l'alta signoria dei marchesi di Saluzzo: la Contessa Alasia ne fa la vendita [55] alla figlia Agnese con le pertinenze «... cum omni honore et districtu» e nell'anno successivo il Marchese Manfredo III conferma [56] la vendita «cum omni honore poterio et districto atque jurisdictione». Ma, contemporaneamente, il Pontefice Onorio III, ricevendo [57] sotto l'alta protezione sua il Monastero di Rifreddo e confermandone i beni, annovera «locum in quo ipsum monasterium situm est cum... libertatibus immunitatibus et universis justiciis et pertinentiis suis». Ora, il Monastero era sorto per consenso [58] dello stesso Pontefice nell'anno precedente ed aveva tosto iniziato gli acquisti di terre [59] in Rifreddo: i documenti non dicono in quale misura perchè gli atti conservati sono poco numerosi, ma possiamo credere facilmente che gli acquisti siano stati fatti in larga scala, come dobbiamo credere, malgrado il silenzio dei documenti, che la fondatrice abbia dotato il Monastero di ricchi possessi. E questa appunto, e non altra, deve essere stata la via per cui si costituirono i diritti del Monastero: infatti un atto di compra-vendita [60] dell'anno stesso a cui appartiene il diploma pontificio, trasmette al Monastero tutti i beni che tale Tommaso del fu Alessio di Rifreddo possedeva nel territorio di tale località, beni estesi, ceduti per «centum libris reforciatorum» e beni ai quali erano connessi diritti di giurisdizione: «de omni eo quod habebant et havere videbantur in loco qui dicitur rivusfrigidus cum omni contito posse et poderio et districto hominibus dominibus domibus.... et de omnibus ad ipsum in predicto loco et eius territorio pertinentibus». Questo documento è il solo che accenni alla pertinenza dei poteri giurisdizionali ai possessi privati, ma sono anche assai rari i documenti che attestino di acquisti fatti dal Monastero in Rifreddo, e noi sappiamo d'altronde che tale esplicita affermazione di territorialità dei diritti è tutt'altro che isolata.

I documenti della Val d'Ossola pubblicati dal Bianchetti [61] ci mettono di fronte a questa condizione di fatto: sulla valle od almeno sopra una parte — l'Ossola inferiore — hanno, contemporaneamente, i conti di Biandrate il Comi-

55. Doc. 6 (del 1219) in PIVANO *Cartario:* 10-11.
56. Doc. 10 (del 1220) in PIVANO *Cartario:* 16-17.
57. Doc. 9 (del 1220) in PIVANO *Cartario:* 13-15 (21 marzo; l'atto del Marchese Manfredo è posteriore di pochi giorni, 2 aprile).
58. Doc. 5 (del 1219) in PIVANO *Cartario:* 9-10; il Pontefice accoglie per la fondazione la domanda della nobildonna Agnese di Saluzzo.
59. Docc. 7 e 8 (del 1220) in PIVANO *Cartario:* 11-12, 12-13.
60. Doc. 12 (del 1220) in PIVANO *Cartario:* 18-19.
61. E. BIANCHETTI *L'Ossola inferiore* (Torino 1878).

tato, i conti di Castello il ‹ districtus ›, mentre il Monastero pavese di San Pietro in Ciel d'Oro rivendica a sua volta sui beni di sua proprietà i poteri giurisdizionali ed altre regalie. Il possesso del ‹comitatus› era stato confermato da Federico I in un noto diploma [62] a favore di Guido conte di Biandrate, insieme con altre terre in Val d'Ossola e Val Sesia: « Medolium cum omni comitatu de Valle Ossulae » diceva il diploma; si è dubitato, malgrado tale ampia espressione, che Federico I avesse realmente confermato al Conte tutto il Comitato e si è affacciata invece l'ipotesi che all'antico possessore — il Vescovo di Novara — fosse rimasto almeno un tratto dell'Ossola superiore, perchè un diploma dello stesso Imperatore confermava, pochi anni dopo, al Vescovo e colla presenza del conte Guido vari beni ed il ‹ castrum › di Matterello, cioè quelle località a cui sarebbe stato limitato, in antico, il ‹ comitatulus › dell'Ossola concesso nel 1014 dall'Imperatore Arrigo al Vescovo [63]. Noi in realtà riteniamo che tale ipotesi sia assai discutibile; pure ammettendo che in origine la podestà comitale del Vescovo fosse limitata all'Ossola superiore, è certo che, poco dopo, noi vediamo tale podestà estesa a tutta o gran parte della valle, come nei diplomi di Corrado II [64] e di Enrico IV [65] che confermano alla Chiesa vescovile di Novara il Comitato di Pombia con la riva del Ticino « a Camaracum usque ad petram Mauram » e poi « alium comitatum Ausule [de Ausola] cum sua integritate ». Si osservi qui non tanto la locuzione della formula quanto il fatto che si parli di limitazioni di possesso per le rive del Ticino a proposito del Comitato di Pombia, ma di nessuna limitazione sia cenno per quello dell'Ossola, cosa tanto più notevole in quanto nel diploma originario del 1014 [66] al Vescovo era concesso il diritto di pesca sul Toce, ma limitatamente al tratto di fiume fiancheggiato da possedimenti vescovili. Il ‹comitatus›, di cui il vescovo di Novara era investito, si estendeva adunque alla valle nel suo complesso e la mancanza di ogni riserva a profitto del Vescovo nel diploma concesso da Federico I a Guido di Biandrate, come la mancanza di ogni accenno vero al Comitato nel successivo diploma imperiale (concessione del ‹ castrum › di Matterello al Vescovo) e nei documenti posteriori, inducono a credere che del comitato il Vescovo novarese sia stato integralmente spogliato a profitto dei conti di Biandrate.

Ad ogni modo, comunque si risolva il quesito, i poteri dei conti di Biandrate abbracciavano certamente la parte inferiore della valle: ora, sopra parti notevoli appunto della località stessa — la riva di Pallanza, il ‹ castrum › di Cerro, i fiumi Toce e Stroma — i conti di Castello esercitavano a loro volta poteri

62. Doc. 24 (del 1152) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 75-78.
63. BIANCHETTI *Ossola inferiore:* I 145.
64. Docc. 38 (del 1025), 118 (del 1028) in *MGH DD:* IV 40-41, 163-164.
65. Doc. 12 (del 1060) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 43-45; doc. 311 (del 1060) in STUMPF *Acta:* 440-442.
66. Doc. 320 (del 1014) in *MGH DD:* III 400-402.

giurisdizionali; un diploma di Federico I[67] parla del ‹districtus›, ma un documento successivo[68] dell'alta giurisdizione, senza che vi sia indizio alcuno di investitura od almeno di riconoscimento feudale da parte dei conti di Biandrate. Non basta: il documento che abbiamo or ora citato contiene gli atti della lite fra i conti di Castello ed il Monastero pavese di San Pietro in Ciel d'Oro a proposito dei poteri giurisdizionali, delle albergarie, del fodro e di altre diverse ‹ conditiones › sopra i beni che il Monastero possiede in Val d'Ossola. I Messi imperiali, deputati a risolvere la controversia, decidono che i conti di Castello debbano rinunciare al ‹ districtus ›, ‹ honor ›, albergarie, fodro, diritti utili vari, banni, placiti, investiture dei Gastaldi e conservare invece la giurisdizione dei più gravi delitti: omicidi, adulteri, spergiuri. Il documento si presta a qualche importante considerazione: il diploma di conferma del Comitato sulla valle ai conti di Biandrate era di pochi anni innanzi, eppure, mentre manca ogni intervento nella lite come ogni richiamo dei conti di Biandrate, i conti di Castello pretendono — e i Messi imperiali sanzionano in parte tali pretese — di esercitare diritti già pertinenti alla podestà comitale: l'alta giurisdizione e il diritto di investitura dei Gastaldi. Soprattutto degna di nota l'investitura dei Gastaldi, derivante probabilmente, secondo l'ipotesi ragionevole del Bianchetti, dal fatto che, avendo il Monastero di San Pietro tra i suoi possessi beni della Corona, il diritto di investitura dei funzionari deputati all'amministrazione doveva essere rimasto al Conte, come rappresentante dell'Imperatore. Come i conti di Castello siano giunti in possesso di tali diritti non indicano le fonti, nè è agevole parlare di usurpazione di fronte alla sentenza dei Messi imperiali: logico appare qui supporre che i conti abbiano, sulla base dei loro possessi fondiari, esteso man mano i moderati diritti loro concessi da Federico I nel 1152 — dallo stesso Imperatore che nell'anno medesimo confermava ai conti di Biandrate il Comitato sulla valle, ma entro quei limiti le due concessioni potevano coesistere —, e cioè il ‹districtus› sopra la valle od almeno parte di essa e l'‹avvocazia› sopra gli uomini di taluni monasteri; e li abbiano estesi sino a rivendicare taluni attributi della podestà comitale.

Per il Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro sono i possessi fondiari l'unica fonte a cui noi possiamo far risalire la genesi dei poteri giurisdizionali rivendicati e riconosciuti dai Messi imperiali: possessi fondiari che Ottone I nel 962[69] aveva confermati al Monastero: notevole fra di essi la Corte di Vergonte. La comunanza del titolo giuridico che serve di base ai poteri rivendicati e dai conti di Castello e dal Monastero, spiega i contrasti e le liti e spiega la necessità di un

67. Doc. 23 (del 1152) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 73-75.
68. Doc. 26 (del 1164) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 80-83.
69. Doc. 241 (del 962) in *MGH DD:* I 337-343.

accordo fra le due parti, col quale è lasciata ai conti di Castello l'alta giurisdizione, al Monastero la bassa.

4.

Giunti al termine di questo esame del materiale diplomatico è necessario procedere a qualche considerazione di ordine generale per meglio lumeggiare il carattere e la portata giuridica della territorialità in Italia. Ed anche qui ci soccorrerà un breve confronto con la Francia e la Germania. In questi due paesi al disgregamento dell'antica organizzazione del Comitato subentrò, o un raggruppamento della popolazione intorno a determinati centri di signoria (Contea, ‹ castrum ›, ‹ oppidum ›, Signoria fondiaria) con vincolo personale verso il signore, come in Francia, oppure un insieme di nuove circoscrizioni con carattere diverso dall'antico: le circoscrizioni dei Conti, Burgravi e, al di sopra, Margravi, ‹ conti palatini › e ‹ duchi di schiatta ›, come in Germania. Nel primo caso l'antica organizzazione è infranta e sui resti di essa si ricompongono le forze di coesione del contado mediante la diffusione ed il rafforzamento di numerose signorie, varie di valore e di estensione, che a sè vincolano gli abitanti con legame di carattere personale: dell'antico Comitato poco o nulla è sostanzialmente rimasto, se non talora la designazione di ‹ comitatus › come divisione puramente tradizionale priva di vero contenuto politico; l'ordinamento giuridico del contado si fraziona in una quantità di gruppi e signorie, sulle quali l'antica circoscrizione ha perduto ogni virtù di coordinamento e di direzione.

In Germania invece non sono le piccole signorie ed i piccoli nuclei territoriali che si diffondono, ma nuove ed estese circoscrizioni nell'interno delle quali si svolge un vero processo di unificazione; non è il frazionamento che domina qui, ma una serie di potenti signorie sotto i Principi del regno che preparano l'emancipazione di fronte alla Corona, base per lo sviluppo di una propria sovranità territoriale. Queste signorie hanno potuto anzi soffocare nell'interno ogni tendenza disgregatrice, quella tendenza al frazionamento ed all'indipendenza delle podestà locali che dall'ordinamento generale dello Stato minacciava di discendere nelle minori circoscrizioni, minandone l'esistenza: erano fra queste i distretti vincolati direttamente all'Impero, le immunità ecclesiastiche, le signorie laiche immuni, i signori feudali possessori ereditari del loro ufficio. L'autonomia sempre più larga di fronte alla Corona, il conseguimento in misura sempre maggiore dei diritti sovrani per i propri territori e, nell'interno della circoscrizione, l'impiego dei ‹ ministeriali › nell'amministrazione in sostituzione della nobiltà feudale, furono queste le vie che permisero alle nuove signorie territoriali di riuscir vittoriose nella lotta contro le forze di disgre-

gamento e di particolarismo nell'interno dei dominî[70]. E così queste nuove signorie sostituirono l'antica circoscrizione comitale.

Ben diversamente procedettero le cose in Italia, poichè anche qui si ebbero cause di profonda alterazione dell'antica circoscrizione comitale (concessione ai Vescovi dei poteri comitali sulla città e parte del territorio circostante, separazione dal Comitato di territori vincolati direttamente all'Impero, possessi di chiese e nobili feudali sottratti alla giurisdizione comitale, concessione a privati di diritti comitali sui propri beni) nè manca qualche caso di frazionamento, per divisioni e vendite, del territorio comitale[71]; ma tuttavia, in linea generale, la circoscrizione comitale conserva ancora in parte la sua fisionomia giuridica e la sua efficacia, rimane come forma di divisione territoriale, anzi costituisce ancora la base dell'ordinamento del territorio ed un organo a cui si riferiscono ancora determinati diritti. Che talora l'antica circoscrizione territoriale sia stata infranta, nessun dubbio; basterebbero a dimostrarlo i casi non rarissimi di circoscrizioni scomparse o suddivise fra altre circoscrizioni[72] ed i casi ancor meno rari di circoscrizioni nuove sorte dal secolo X in poi e staccate da un antico Comitato; il Mayer, nel suo quadro ampio e documentato dei Comitati in Italia[73], ne ha dato parecchi esempi (Bredulo nell'Astigiano tra Stura e Tanaro, Gorizia separata nel secolo XI dal Friuli, Ossola Comitato a sè, distinto dal Novarese, Este dal Padovano, Cortemaggiore dal Piacentino[74]), nè può dirsi che l'esposizione sia completa, perchè vi si potrebbe aggiungere il Comitato di Santhià nella parte occidentale del Vercellese[75], il Comitato di Loreto, parte in antico del Comitato di Alba, ai confini con quello di Asti ed al Comune di Asti concesso poi dai discendenti del Marchese del Vasto verso la fine del secolo XII ed i primordi del XIII[76], il Comitato di Serralonga che appare in possesso

70. Per questo processo di unificazione, svoltosi nell'interno delle Signorie territoriali, si veda particolarmente H. SPANGENBERG *Landesherrliche Verwaltung, Feudalismus und Ständetum in den deutschen Territorien des 13. bis 15. Jahrhunderts*, in « *HZ* » 103 (1909) 475 ss.; e l'ampia, organica opera di O. BRUNNER *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Oesterreichs im Mittelalter* (Wiesbaden-Wien 1959⁴) Capitoli III, IV, V.

71. FICKER: I 239, §§ 126 ss.

72. Ad esempio la Martesana, Lecco, Stazzona, Burgaria; cfr. E. RIBOLDI *I contadi rurali nel milanese (secoli IX-XII)*, in « *ASL* » 31 (1904) 15-74.

73. MAYER *Ital. VerfG.*: II 274 ss.

74. Meno sicura appare l'esistenza, affermata dal Mayer, di un Comitato di Diano, staccatosi da quello d'Albenga. Il doc. 1543 (del 1172) in *HPM Chartae*: II 1036b-1037a, citato dall'Autore, non parla di ‹ comitatus ›, ma bensì del ‹ castrum › di Diano con territorio proprio, ben delimitato, offrendo in tal modo un esempio di organizzazione territoriale sulla base del ‹ castrum ›, organizzazione che noi studieremo più oltre.

75. J. DURANDI *Dell'antica condizione del Vercellese e dell'antico borgo di Santhià* (Torino 1766) 52 ss.; J. DURANDI *Il Piemonte cispadano antico* (Torino 1774) 211 ss.; G. B. ADRIANI *Statuti e monumenti storici del Comune di Vercelli* (Torino 1877) Prefazione LXXII.

76. J. DURANDI *Piemonte cispadano* cit. 202; SELLA *Codex*: II 105-131.

della città di Asti verso la fine del secolo XII [77], ed altri, la esistenza ed i caratteri dei quali appaiono men chiari sì che non è opportuno discorrerne per ora. Ma in realtà questa alterazione profonda o questa rottura dell'antica circoscrizione comitale rappresentano pur sempre una eccezione, per quanto non rara; nella generalità dei casi, ripetiamo, la vecchia circoscrizione è rimasta, superando le più avverse condizioni e conservando una parte, sia pure limitata, del contenuto giuridico primitivo. La prova migliore di questa permanenza, a nostro avviso, sta nel fatto che la costituzione di un organismo superiore — come la Marca — non alterò affatto nè i limiti territoriali nè le attribuzioni degli antichi Comitati: la Marca cioè si costituì comprendendo più circoscrizioni comitali rimaste inalterate. È questa l'opinione del De-Simoni [78], basata essenzialmente sul fatto che il titolo legale della giurisdizione era quello di Conte, che il Marchese, tenendo ‹ placito › in uno qualunque dei suoi Comitati, aggiungeva alla qualifica di Marchese l'altra di Conte di quel determinato Comitato; ma, pure ammettendo che il Marchese fosse come tale investito di funzioni proprie di giurisdizione, come ritiene il Mayer [79], non par dubbio che i Comitati siano rimasti, come circoscrizioni territoriali, inalterati. Tanto è vero che quando Berengario II volle costituire le nuove marche, Arduinica, Aleramica, Obertenga, stralciò dalla Marca d'Ivrea e dall'altra di Longobardia i Comitati meridionali ai quali aggiunse i marittimi [80], valendosi dell'antica circoscrizione che passò inalterata dalle antiche Marche alle nuove.

E v'ha un'altra considerazione che non deve essere trascurata: appunto il De-Simoni nei suoi classici studi sulle Marche ha dimostrato [81] che, per esempio, gli Aleramici dal secolo XI in poi si estesero coi loro possessi e signorie anche al di fuori della Marca, sui Comitati di Albenga, Alba, Auriate, Loreto; e i loro diritti di signoria poterono abbracciare territori di più Comitati. Ebbene, non per ciò le antiche circoscrizioni furono alterate, non per ciò si costituirono nuove e vere circoscrizioni territoriali, come invece accadde in Germania. Nè possiamo lasciare inosservata un'altra circostanza: quella cioè che dalle numerose concessioni imperiali — comprese quelle contenenti l'investitura dei diritti comitali sui proprî beni [82] — non ebbero vita nuove circoscrizioni territoriali [83].

77. Doc. 198 (del 1197) in FICKER: IV 250-252; doc. 30 (del 1162) in GABOTTO-GABIANI *Carte:* 28-30.

78. A. DE SIMONI *Sulle Marche d'Italia,* in « *Atti della Società ligure di storia patria* » 28 (1898) 145, 249.

79. MAYER *Ital. VerfG.:* II 302 ss.

80. F. GABOTTO *Un millennio di storia eporediese,* in C. NIGRA - G. DE JORDANIS - F. GABOTTO *Eporediensia* (Pinerolo 1900) ‹ BSSS, 4 › 17.

81. A. DE SIMONI *Marche d'Italia* cit. 47 ss.

82. Per esempio il noto Diploma di Federico I a Tinto Mussa: doc. 106 (del 1159) in BOEHMER *Acta:* 98-99.

83. G. CARO nel suo breve ma concettoso ed utile lavoro *Zur Geschichte der Grundherrschaft*

E quando l'Imperatore sottrae alla giurisdizione di una podestà laica od ecclesiastica una comunità, sottoponendola direttamente alla giurisdizione e tutela dell'Impero ed a questa comunità attribuisce un determinato territorio, non crea già un comitato, ma un semplice distretto in cui o un ‹ vicecomes › o un Messo eserciterà la giurisdizione in nome dell'Imperatore[84]. Ed è infine superfluo ricordare che i Comuni, muovendo alla conquista del contado, tendono a far corrispondere il proprio dominio agli antichi confini della Diocesi[85], cioè di quella circoscrizione territoriale entro i limiti della quale già si erano adagiati i ducati longobardi ed i comitati franchi[86].

Ma l'antica circoscrizione territoriale non rimase soltanto come materiale divisione del territorio; essa conservò in parte, in più luoghi e fino alla piena conquista del contado da parte del Comune cittadino, le sue antiche attribuzioni. È una constatazione, questa, del Ficker[87] che risponde allo stato di fatto quale le fonti ci rivelano: e, cioè, l'alta giurisdizione è ricondotta nelle fonti, generalmente, all'antico Comitato, tanto è vero che assai frequentemente essa è designata, appunto, col nome di ‹ comitatus ›; e soltanto la circostanza che, nell'epoca staufica, l'alta giurisdizione non è più esercitata in larga sfera dai Conti e la diffusione della terminologia romana, hanno fatto introdurre nell'uso le designazioni di ‹jurisdictio plena›, ‹ merum › o ‹ merum et mixtum imperium ›. E ancora, nella concezione imperiale, il Comitato è l'unità giuridica a cui vanno riferiti, come pertinenza e proprietà, i diritti, la ‹ potestas ›, la ‹ justitia ›[88].

Ora, nell'interno di questa circoscrizione territoriale sono andati organizzandosi, via via, da una parte le località sottoposte direttamente alla giurisdi-

in Oberitalien, in «*Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*» (3 s: 53) 108 (1908) 304 ss., opportunamente definisce come ‹ distretti di signoria › (‹ Herrschaftsgebiete ›) quelle parti ben distinte e delimitate di territorio in cui signori laici ed ecclesiastici, in virtù delle concessioni imperiali, esercitano le regalìe. Non si deve quindi parlare di nuove circoscrizioni territoriali sorte sulle rovine degli antichi Comitati od almeno pari alle antiche circoscrizioni comitali. Nè può indurre a conclusioni diverse il diploma di Federico I a favore di Porcario Rosso, marchese di Torresana, in cui il ‹castrum› di Lavagna è concesso in Feudo « cum honore et titulo comitatus »: doc. 15 (del 1159) in P. M. CAMPI *Historia ecclesiastica di Piacenza*, II (Piacenza 1651) 358; doc. 3851 (del 1159) in STUMPF *Regesta:* 339 (anche qui infatti non si tratta di una nuova circoscrizione comitale, ma dell'attribuzione dei diritti comitali sul distretto di Lavagna).

84. È il caso della comunità di Sermione sul Garda: doc. 103 (del 1158) in BOEHMER *Acta:* 96-97, e di Monsanvito nella Marca d'Ancona: doc. 135 (del 1177) in BOEHMER *Acta:* 128-129.

85. A. SOLMI *Storia del diritto italiano* (Milano 1930^{3}) 530.

86. B. BAUDI DI VESME *Origine romana del Comitato longobardo e franco*, in *Atti del congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 1-9 aprile 1903*, IX (Roma 1904) 255-266.

87. FICKER: I 247.

88. Così nella conferma al Conte Alberto da Prato del Comitato già posseduto dal padre «... omne jus et omnimodam potestatem habeat... in castellis, villis, et in omni justitia atque districtio que ad jus et proprietatem ipsius comitatus pertinere noscuntur»: doc. 127 (del 1155) in STUMPF *Acta:* 163-164.

zione dell'Impero, le nuove signorie dotate o per concessione imperiale o per usurpazione o per acquisti sanzionati dalla consuetudine dell'alta giurisdizione sui propri beni (signori laici od ecclesiastici, monasteri, città), ma soprattutto e nell'interno di queste stesse signorie, ed è qui il fenomeno caratteristico dell'Italia, numerosi nuclei — di cui sono tipi rappresentativi la Corte ed il ‹ castrum › — investiti di diritti sulla base dell'attribuzione territoriale, ossia di diritti concepiti come naturalmente connessi con questi nuclei territoriali, come loro necessaria pertinenza.

Si è prodotto da noi un trasferimento graduale del possesso dei poteri giurisdizionali e dello stesso concetto di signoria dalle persone al territorio, trasferimento non certo generale ma che tuttavia per la sua vastità ed importanza rappresenta l'elemento caratteristico nell'ordinamento giuridico del contado; è un fatto che merita indagini accurate quali noi cercheremo di condurre nei Capitoli successivi, perchè ha ripercussioni notevoli nella vita giuridica dall'XI al XIII secolo e può costituire la chiave per l'interpretazione di certi suoi aspetti men chiari o men conosciuti.

Un'ultima considerazione: se così stavano le cose, se parte almeno dei diritti regalistici si era tramutata in pertinenza dei ‹ castra › e di altri organismi territoriali (pertinenza trasmissibile con essi), se la concessione ‹ ad personam › non era più il titolo giuridico necessario all'esercizio dei diritti, come mai un tale stato di fatto non fu oppugnato dall'Imperatore che pure nutriva il disegno di dichiarare caduto ogni atto che potesse sostituire, per l'esercizio dei poteri, la usurpazione privata alla concessione sovrana? È questa una domanda che noi stessi ci siamo rivolta, ma riteniamo che il modo come la territorialità è da noi concepita nel quadro generale dell'ordinamento giuridico del contado sia di per se stesso una risposta. Se noi esaminiamo un istante le varie manifestazioni del disegno politico di Federico I, vediamo tosto che esse si riassumono nel principio di mantenere salvo il diritto della concessione imperiale per l'esercizio dei poteri di sovranità sopra determinate circoscrizioni territoriali; era alle grandi dignità, all'esercizio della giurisdizione imperiale sopra una determinata sfera territoriale che la sua mente era particolarmente rivolta. Bene ha osservato il Below [89] che Federico I voleva ordinare la divisione dei poteri in Italia quale si presentava, ai tempi suoi, in Germania; mentre in Italia le città, senza appoggio di documenti di concessione sovrana, avevano avocato a sè gran parte dei diritti pubblici, questi in Germania si trovavano nelle mani del Re, dei Duchi, dei Conti, degli istituti ecclesiastici che potevano mostrare una formale concessione; anche le città tedesche incominciavano, ed ancora in piccolo numero, a possedere una parte dei diritti pubblici ma sulla base di regolari concessioni. Soltanto la diretta attribuzione da parte della Corona doveva costituire

89. G. von BELOW *Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriss der deutschen Verfassungsgeschichte*, I (Leipzig 1914) 153.

il titolo giuridico per l'esercizio dei poteri; ma se questa era la formulazione giuridica, in realtà, praticamente, l'Imperatore ha combattuto soltanto le grandi signorie che tendevano ad affermare un diritto proprio all'esercizio della sovranità sul territorio. E le ha combattute sia opponendosi direttamente alle rivendicazioni dei Comuni lombardi, sia rinnovando antiche concessioni imperiali del Comitato a città, privati e Monasteri, per costituire un vincolo di stretta dipendenza con l'Impero, sia concedendo a privati diritti comitali sui proprî beni, sia sottoponendo località e monasteri direttamente alla tutela ed alla giurisdizione dell'Impero: anche le frequenti conferme e investiture di regalie ai Marchesi con lo scopo di ricostituire l'antica dignità in quelle famiglie, appartengono allo stesso disegno.

Ora poichè la territorialità non aveva in Italia distrutte le antiche circoscrizioni territoriali, poichè, almeno generalmente parlando, l'attribuzione dei poteri giurisdizionali si era verificata a favore dei minori organismi nell'interno delle antiche circoscrizioni e delle nuove signorie, l'Imperatore non scese a constatare direttamente le nuove tendenze della vita pubblica italiana. Non dobbiamo dimenticare che l'Imperatore non si è arrogato la pretesa di annullare tutto lo sviluppo storico e le condizioni ed i diritti creati da questo sviluppo [90]. Ma se mancano prove, nella vasta attività imperiale, di tentativi generali [91] contro la territorialità e le sue conseguenze, abbiamo per converso una disposizione della celebre ‹ *Constitutio pacis* › emanata a Roncaglia nel 1158: « Qui allodium suum vendiderit, districtum et jurisdictionem imperatoris vendere non praesumat; et si fecerit non valeat [92] », disposizione che, ben osserva il Ficker [93], vuole impedire soprattutto che i poteri comitali siano considerati come una stretta dipendenza della proprietà fondiaria ed alienati con questa. Dove adunque il concetto della territorialità poteva salire sino alle più alte dignità del Regno violando i diritti inalienabili della Corona, l'Imperatore interveniva a contrastarla direttamente, come, per analogo motivo, aveva espressamente vietate le divisioni dei Ducati, delle Marche e dei Comitati [94], mentre era ammessa la divisione degli altri feudi « si consortes voluerint ».

90. H. SIMONSFELD *Jahrbücher der deutschen Reichs unter Friedrich I* (Leipzig 1908) 238 ss.

91. Un solo accenno troviamo nel Diploma concesso nel 1184 al Vescovo di Verona: « ... si quis comes vicecomes vel aliqua publice partis seu private persona terram prefato episcopo suisque successoribus censum et tributum fodrum et collectam et universa servicialia jura persolventem emerit vel emptam habuerit, sine omni contradictione supradicto episcopo prefata jura persolvat et nostra regalia jura non amplius retinere presumat, vel ipsam terram dimittat »: doc. 527 (del 1184) in STUMPF *Acta:* 734-738. Viceversa nello stesso Diploma, come in altri, troviamo le formule solite della territorialità.

92. Doc. 176 (del 1158) in *MGH Leges S. IV:* I 247 § 11.

93. FICKER: I 246.

94. ‹ *Constitutio de jure feudorum* ›, doc. 177 (del 1158) in *MGH Leges S. IV:* I 247-249.

PARTE II

LA GENESI DELLA TERRITORIALITÀ

CAPITOLO PRIMO

La decadenza delle antiche forme dell'organizzazione giuridica e la formazione delle nuove unità territoriali

1.

Lo studio della genesi della territorialità è adunque lo studio del trasferimento dei poteri giurisdizionali ai minori organismi viventi nell'interno dell'antica circoscrizione comitale. E le indagini devono necessariamente prendere le mosse dalle cause che hanno determinato lo sviluppo di questi organismi, di cui sono tipi rappresentativi e predominanti la <curtis> ed il <castrum>. In fondo, anzi, le cause che hanno determinato tale sviluppo sono poi le stesse che hanno consentito a questi organismi di assorbire e concentrare in sè una parte cospicua dei diritti regalistici sì che, in virtù della stessa costituzione interna della <curtis> e del <castrum>, i diritti furono considerati come pertinenza dell'organismo territoriale. E diciamo subito che, a nostro avviso, una delle cause principali sta nella mancanza o, se vogliamo aver riguardo al processo storico, nella scomparsa graduale delle minori circoscrizioni aventi un effettivo contenuto giurisdizionale e di funzioni pubbliche, le quali costituivano nell'epoca longobardo-franca le suddivisioni territoriali e giuridiche del Comitato. E sono, in Italia, principalmente la Sculdascia e la Centena: generalmente queste circoscrizioni coincidevano con le divisioni tradizionali del territorio — il < vicus >, il < fundus >, la < plebs > — ma, in virtù del vincolo di stretta dipendenza dello Sculdascio o Centenario dal Conte e in virtù della gerarchia delle funzioni giurisdizionali, esse costituivano pur sempre gli organi per mezzo dei quali si attuava in antico la forza di organizzazione del Comitato. Sotto questo punto di vista noi possiamo quindi rettamente parlare di circoscrizioni longobarde-franche [1].

1. Esse, del resto, specialmente per la difformità delle divisioni romane del < fundus > e del < vicus > (P. S. Leicht *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, I (Padova 1903) 14) possono assumere una propria sfera territoriale, come nel noto documento relativo ai due Centenari della Plebe di Mosciano. Così nei documenti possiamo trovare dei richiami alle < decanie >, alle < sculdascie > come divisioni territoriali (Muratori *Antiquitates italicae:* I 522b: Decanie che fan parte del < locus > Colegaria, antico < pagus major >; docc. 120 (del 917 o 918), 139 (del 923) in Schia-

Se noi, ora, osserviamo le condizioni del contado in Italia dal secolo X al pieno trionfo della signoria territoriale del Comune cittadino, dovremo tosto rilevare un fatto: che queste circoscrizioni territoriali longobardo-franche, base in antico dell'ordinamento del contado, vengono meno a poco a poco mentre invece rimangono, pressochè inalterate, le divisioni romane e le divisioni ecclesiastiche del territorio. E vengono meno sia in quanto la circoscrizione come organo territoriale si frantuma e scompare, sia in quanto gli ufficiali che in antico erano preposti, come organi del potere regio, ad un distretto del Contado si fanno a poco a poco più rari.

Ora l'importanza di un tale fatto per la storia dell'ordinamento giuridico del Contado non ha bisogno di dimostrazioni, perchè il ‹ v i c u s › ed il ‹ f u n d u s ›, se hanno notevole valore come elementi della vita economica e giuridica, non rappresentano vere circoscrizioni per l'esercizio dei poteri giurisdizionali, limitandosi i minori ufficiali che vi erano preposti ad un'attività economica e di polizia [2] e limitandosi la popolazione dei partecipanti ad atti di comune amministrazione economica e di tutela [3] (allo stesso modo come nell'esercizio di diritti di nomina del Parroco e di partecipazione più o meno diretta alla amministrazione dei beni della Chiesa [4], si esauriva l'attività degli abitanti della Pieve [5]). Erano qui forme di vita e di attività comune la cui importanza per lo studio della vita interna del contado è veramente notevolissima, ma per la costituzione territoriale, per la gerarchia delle circoscrizioni giudiziarie entro le quali trovano attuazione i poteri della sovranità, soltanto le suddivisioni longobardo-franche del Comitato possono essere prese in considerazione come gli organi dell'ordinamento giuridico territoriale; e se questi

PARELLI *Diplomi di Berengario I:* 313-315, 356-357: Sculdascie di Belluno e di Fluvio), o alle ‹ centurie ›: doc. 9 (del 780) in C. CIPOLLA *Antichi documenti dei S.S. Pietro e Teonisto*, in « *Bull ISIME* » 22 (1901) 50-52 (« in Mestre centuria »).

2. Si veda, per tutti, MAYER *Ital. VerfG.:* II 568 ss.

3. P. S. LEICHT *Studi sulla proprietà fondiaria* cit., I 39, 106 ss.; G. LUZZATTO *Vicinie e Comuni*, in « *Rivista italiana di sociologia* » 13 (1909) 373 ss.

4. A. SORBELLI *La Parrocchia nell'Appennino emiliano nel Medio Evo*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province di Romagna* » (3 s) 28 (1911) 156 ss.

5. La Pieve può essere organo, soltanto, di atti di giurisdizione volontaria: cfr. ‹ *Memoria Olonnae comitibus data* ›, doc. 158 (dell'822-823) in *MGH Leges S. II:* I 317-320 § 15, dove si deve tuttavia rilevare che i notai, dopo aver redatto il testamento delle persone che giacciono inferme, lo devono far convalidare « ut vera agnoscantur esse » dal Vescovo, dal Conte, dai Giudici e ‹ vicarii ›, « aut in plebe », mentre gli atti pubblici devono essere redatti davanti al Conte, agli Scabini e suoi vicarî, nè più si parla della ‹ plebs › (*Ibid.* § 12). Il Mayer (MAYER *Ital. VerfG.:* II 433 n. 4) richiama la ‹ *Lex romana raetica curiensis* › (in *MGH LL:* V 289-452) Cap. I § 2: « adoptivum hoc est qui ante curiales vel plebe justis fuerit adfiliatus », ma si è giustamente dubitato che i ‹ curiales ›, o possessori che costituiscono la ‹ plebs ›, intervengano qui come semplici testimoni, mentre l'‹ adoptio › rimarrebbe un atto puramente privato. Cfr. B. PITZORNO *L'adozione privata* (Perugia 1914) 109.

vengono meno, ne risulterà una trasformazione profonda che può far capo ad una dispersione dei poteri giurisdizionali e ad un frazionamento della sovranità, come può costituire la condizione favorevole per la costituzione e lo sviluppo di nuovi organismi che a sè richiamano l'esercizio dei poteri giurisdizionali.

Tale appunto, nel duplice aspetto, il fenomeno che a noi presenta la storia del Contado in Italia per l'epoca che abbiamo presa in esame. Da un lato il diffondersi di signorie personali varie di forza, di contenuto, di estensione, che esercitano i diritti regalistici, dall'altro il costituirsi e il consolidarsi di nuovi organismi territoriali sorti appunto sulla base della territorialità, che imprimono all'ordinamento giuridico del Contado la fisionomia più caratteristica. La genesi di questo duplice fenomeno, e particolarmente del secondo che costituisce l'oggetto vero delle nostre indagini, risale a quello che fu detto impropriamente ‹ sfacelo › del Comitato per la politica degli Ottoni e che noi vorremmo chiamare invece frazionamento giuridico dell'antica costituzione comitale. Quando infatti, particolarmente per la concessione ai Vescovi dei poteri comitali sulle città e parte del territorio circostante e dei diritti comitali ai privati, l'unità giuridica del Comitato fu rotta, parecchie conseguenze ne derivarono: che la somma degli uffici e della gerarchia, che faceva capo alla podestà comitale, si concentrò nella città [6] e che gli antichi Conti incominciarono ad esercitare i diritti inerenti alla podestà comitale sul complesso dei proprî beni privati, rompendo in tal modo i confini delle minori circoscrizioni, le ‹ sculdascie › o ‹ centene ›. Il vincolo gerarchico fra la dignità comitale e gli uffici del Contado venne meno a poco a poco quasi dovunque e con esso scomparvero, per gran parte, gli ufficiali delle minori circoscrizioni giudiziarie.

Si veda infatti, a comprova di quanto affermiamo, quanto scarse siano le tracce che un diligente e minuto indagatore come il Mayer [7] ha potuto rinvenire della Sculdascia: due soli documenti, propriamente, accennano alla suddivisione del Comitato in più Sculdascie e cioè due diplomi di Berengario I del 917 e del 923 [8], nei quali si fa richiamo alla Sculdascia denominata ‹ Fluvium › del Comi-

6. E ciò è provato dallo sviluppo delle magistrature cittadine, sopra tutto dei ‹ gastaldi ›, ‹ vicecomites ›, ‹ visdomini ›; per i ‹ gastaldi › e ‹ vicecomites › cfr. MAYER *Ital. VerfG.:* II 319 ss., con le ampie notizie in nota; TH. von SICKEL *Der fränkische Vicecomitat* (Strassburg 1907) 76 ss. e note; dello stesso *Ergänzungen* (Strassburg 1908) 100 ss.; per i ‹ visdomini › ed il loro frequente avvicinamento coi ‹ vicecomites ›, coi ‹ missi › e con le magistrature dell'ordinamento laico feudale, da ultimo cfr. PIVANO *Stato e Chiesa:* 326 ss. e G. VOLPE *Per la storia delle giurisdizioni vescovili, della costituzione comunale e dei rapporti fra Stato e Chiesa nelle città medioevali*, in « *StStor Crivellucci* » 21 (1913) 24 ss.

7. MAYER *Ital. VerfG.:* II 551 nn. 10-11.

8. Docc. 120 (del 917) e 139 (del 923) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 313-315, 356-361.

tato Veronese ed alla Sculdascia di Belluno [9]. Gli altri documenti — e non sono certo numerosi — ci mostrano bensì la presenza di Sculdasci nei placiti come giudici, il loro intervento nelle celebrazioni di matrimoni e nell'esercizio di funzioni tutelari, ma tali documenti in parte sono di età troppo remota (prima metà del secolo IX) per costituire una prova della permanenza della Sculdascia, in parte si riferiscono all'Italia meridionale dove la storia del contado presenta taluni aspetti proprî. D'altro lato, in sè e per sè, la presenza di uno Sculdascio nei placiti non costituisce una prova sicura di suddivisione del Contado in minori cricoscrizioni perchè, e il Mayer stesso lo dimostra, vi sono Sculdasci anche nelle città accanto agli ‹judices civitatis› ad agli Scabini e l'intervento di uno Sculdascio nei placiti del Contado può essere un effetto della attività della ‹civitas› sopra una parte del territorio; tale significato può avere appunto il caso di Balerna (Chiasso) dove nel ‹placito› seggono, come giudici, uno Sculdascio e uno Scabino.

Una prova infine che della Sculdascia, come circoscrizione territoriale, più non rimangono che scarse reliquie, si ha nella menzione della ‹ sculdascia › come tributo pagato annualmente al Conte, menzione che ha nelle fonti carattere affatto eccezionale. Una sola, anzi, è la prova sicura ed è quella offerta da un diploma di Enrico IV, edito dal Giulini [10], dove agli abitanti di Treviglio è concessa la immunità da ogni pubblica funzione, compresa la ‹ districtio ›, « praeter nostrum... regale fodrum, quando in regno istud devenerimus et sculdassiam quam comitibus suis, singulis annis, debent ». Evidentemente ‹ sculdascia ›, avvicinata qui al fodro regale, ha valore di riconoscimento dell'alta podestà comitale: ma appunto di tale caratteristico tributo non si incontrano altri richiami nel materiale diplomatico. Il Mayer [11] crede bensì che identico significato abbia il ‹ vigadium ›, di cui non mancano prove, ma se anche tale ipotesi può apparire ragionevole si tratta, ad ogni modo, di un tributo pagato da una comunità dipendente [12] ad un Comune cittadino, quando la città aveva ormai estesa la sua signoria sopra gran parte del contado.

A risultati analoghi noi dobbiamo giungere se osserviamo la scarsissima menzione che i documenti ci offrono dei Centenari e delle Centene come circoscrizioni territoriali; i dubbi, in realtà, sollevati ancora dal Mayer [13]

9. Si ricordi però la glossa al *Liber papiensis* (in *MGH LL:* IV 235-289), al Cap. 26 di Liutprando « qui est in tua sculdascia ».

10. Diploma del 1081 in G. GIULINI *Documenti illustrativi ed indice generale della storia della città e campagna di Milano dal secolo VIII al XV*, VII (Milano 1854²) 70-71. A questo Diploma inviano i richiami del MAYER *Ital. VerfG.:* I 327 n. 113, II 560 n. 54, 557 n. 37.

11. MAYER *Ital. VerfG.:* II 560 n. 54.

12. Il documento, che il Mayer cita sulla vecchia edizione del Costa, è il doc. 4 (del 1178) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 7-9, e concerne il ‹ castrum › di Montaldo che i ‹ domini › rassegnano al Comune di Tortona, ricevendolo poi in feudo.

13. MAYER *Ital. VerfG.:* II 560 ss. Più reciso il Baudi di Vesme nega perentoriamente l'identità (B. BAUDI DI VESME *L'origine romana del comitato longobardo* cit. 290 ss.).

circa l'identità tra i due uffici di Centenario e di Sculdascio, se possono apparire, contro l'insegnamento concorde dal Muratori all'Hegel e allo Schupfer[14], non del tutto ingiustificati per l'età longobarda[15], minore giustificazione possono trovare per l'epoca franca e la successiva[16].

Ad ogni modo è certo che se dei ‹ centenari › o ‹ centenaria › come divisioni territoriali noi abbiamo un bellissimo esempio in Conegliano[17], l'esempio appare isolato e i Centenari come pubblici ufficiali, di frequente menzionati in antico, vanno scomparendo dai documenti. È un fatto, del resto, che noi possiamo constatare in qualche altro territorio: anche quando ci è dato incontrare qualche richiamo di un'antica suddivisione del Comitato in circoscrizioni fisse, vediamo tosto, estendendo le indagini, che le circoscrizioni rimangono soprattutto come denominazioni formali senza che abbiano potuto esercitare un'influenza sensibile sull'ordinamento giuridico del contado e sulle sue trasformazioni. Talora soltanto, quando ad esempio la podestà vescovile della città capoluogo del Comitato ha potuto estendersi nel territorio, i quadri delle antiche circoscrizioni e magistrature del Contado hanno offerto una utile base per il consolida-

14. I quali tutti credono all'identità fra Sculdascio e Centenario. MURATORI *Antiquitates italicae:* I 522; C. HEGEL *Storia della costituzione dei municipi italiani dal dominio romano fino al cadere del secolo XII* (Milano-Torino 1861) 312; F. SCHUPFER *Delle istituzioni politiche longobarde* (Firenze 1863) 327. Si veda anche, da ultimo, E. BESTA *Storia del diritto italiano. Diritto pubblico,* I (Milano 1950) 314, che espone dubbi in proposito.

15. Non tanto per il richiamo di documenti dove i titoli di ‹ sculdais › e ‹ centenarius › appaiono attribuiti a due distinte persone nello stesso atto, quanto per il Cap. I di Rachi. « Et ipsi judices volumus ut... precipiant ad sculdahis suos, aut ad centinos, aut ad locopositos, vel quos sub se habent ordinatos » (*MGH LL:* IV 251).

16. Già il Muratori (MURATORI *Antiquitates italicae:* I 129a-134b) osservava che il silenzio di Carlo Magno nei Cap. 55 e 72 del *Liber papiensis* (in *MGH LL:* IV 235 ss.) intorno agli Sculdasci non si potrebbe altrimenti spiegare se non col fatto che essi sono tutt'uno coi Centenari. Si ricordi inoltre la glossa allo stesso Cap. 72 (« centenarii id est sculdahis »), e se pure si voglia ritenere col Mayer (MAYER *Ital. VerfG.:* II 558 e n. 44) che i glossatori del *Liber papiensis* avessero ormai smarrito il significato genuino della locuzione ‹ centenarius ›, si osservi quanto scrivono i commentatori della Lombarda, Alberto ed Ariprando (A. ANSCHUETZ *Die Lombarde Commentare des Ariprand und Albertus. Ein Beitrag zur Geschichte des germanischen Rechts im 12. Jahrhundert,* II (Heidelberg 1855) Tit. 40: essi fanno un elenco dei giudici e parlano separatamente degli Sculdasci e Centenari « ... quidam sunt iudices, quidam centenari, quidam sculdasci, quidam vicarii, quidam scabini... »; ma nel Titolo successivo esponendo « qualiter judices judicare debeant », aggiungono « ... in unoquoque comitatu decanus, saltarius, sculdahis, iudex et comes adesse debet ». E ciò indica che se entrambe le locuzioni ‹ sculdahis › e ‹ centenarius › possono essere usate, il magistrato è uno solo. Nè men valido argomento possiamo trovare nel fatto che i diplomi di immunità dei Re Italici e degli Imperatori annoverano fra le ‹ judiciarie potestates › il Duca, il Conte, il Visconte, il Gastaldo e lo Sculdascio, ma non il Centenario.

17. Docc. 66 (del 1233) e 108 (del 1261) in VERCI: I 87-90, II 45. Di età troppo tarda (1347) è la menzione che il Mayer fa, sulla scorta del Pertile (A. PERTILE *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione,* II 1 (Torino 1902[2]) 171 n. 449), di una divisione per ‹ centene › del Comitato cadorino.

mento della ‹ signoria territoriale ›. Ed allora le circoscrizioni rimangono e la loro permanenza ci è attestata dai documenti. Ma si tratta pur sempre di casi sporadici: generalmente parlando le circoscrizioni, se pure il nome qua e là sopravvive, sono via via sostituite dai nuovi organismi territoriali creati dalle forze spontanee di organizzazione del contado.

E la prova noi possiamo trovarla in quella parte meridionale della Marca d'Ancona, già soggetta in antico al Ducato di Spoleto, e comprendente i Comitati di Fermo e di Camerino. Questo territorio che, nel secolo X, aveva assunto nome di Marca (Marca Fermana o di Camerino) contrapposta nelle fonti alla Marca di Spoleto e aveva conseguito quindi una propria fisionomia, aveva nondimeno conservato gli ordinamenti territoriali del Ducato di Spoleto che ricompaiono anche in epoca più tarda quando — pare nella seconda metà del secolo XI — il territorio fu congiunto alla Pentapoli e costituì quella che fu detta poi, per lungo tempo, Marca d'Ancona. Ora, sulle condizioni particolari del territorio spoletino, è superfluo spendere parola dopo quanto ne hanno scritto parecchi dei nostri, a partire dal Fatteschi che rimase la base per tutte le ricerche posteriori, e taluni, recentemente, tra gli stranieri [18].

L'aumento di dignità e di potenza conseguito da parecchi degli antichi Gastaldati in cui il territorio era diviso, il titolo di Conte di cui parecchi Gastaldi furono insigniti o la circostanza, come vorrebbe il Mayer, che nelle città più importanti, politicamente e militarmente, siano stati collocati sopra i Gastaldi dei Conti, eletti dall'Imperatore e non dal Duca, hanno condotto alla conseguenza che il Comitato fosse spesso diviso in un certo numero di Gastaldati minori. Tale è il caso appunto del Comitato di Camerino e del Comitato di Fermo. Questi Gastaldati minori diventano via via numerosi, assumono denominazioni svariate: Gastaldati, Giudicarie, soprattutto ‹ ministeria ›. Il Comitato di Fermo appare, nelle fonti, diviso in un rilevante numero di ‹ ministeria › [19] ed a capo di ciascuno di essi è un Gastaldo. Tracce di una tale partizione territoriale noi troviamo ancora nel secolo XII [20] e non è dubbio che essa ha fornito la base per una salda dominazione della Chiesa fermana sul territorio: lo dimostrano gli interessanti documenti editi dal Foglietti e concernenti i tributi e i servizi

18. A. Hofmeister *Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königsreich in der Zeit von Karl dem Grossen bis auf Otto den Grossen (774-962)*, in « *MIOG* » 7 (1907) 230, 312, 426 ss.; Th. von Sickel *Der fränkische Vicecomitat* cit. 93 ss.; Mayer *Ital. VerfG.*: II 285 ss. Dei nostri cfr. Pivano *Stato e Chiesa*: 121, che richiama anche i lavori singolari del Ludovisi per i Contadi di Amiterno e Forcona, e del De Laurentiis per il Galstaldato e la Contea di Teate.

19. G. Fatteschi *Memorie istorico-diplomatiche riguardanti la serie dei duchi e la topografia... del Ducato di Spoleto* (Camerino 1801) 150 ss., 170 ss.; R. Foglietti *Conferenze sulla storia antica dell'attuale territorio maceratese* (Macerata 1884-1885) II 110.

20. Docc. 7 (del 1085), 28 (del 1137), 30 (del 1140), 46 (del 1150), 63 e 64 (del 1155), 100 e 104 (del 1166-1167) etc. in *Carte Abbazia di Chiaravalle*: 12-15, 39-41, 43, 60-61, 78, 78-79, 104-105, 107.

dovuti alla Chiesa di Fermo dai Gastaldi, talora Visconti, posti a capo dei vari castelli e ‹ ministeria › [21]. Ma anche tale divisione territoriale pare che in seguito abbia spesso ceduto il campo ai nuovi organismi territoriali sorti sulla base di un ‹ castrum › [22]: e, ad ogni modo, le tracce che della divisione territoriale antica noi troviamo nel contiguo Comitato di Camerino appaiono sporadiche [23], nè si ha prova che abbiano costituito un elemento importante nell'ordinamento giuridico del contado.

Non è mancato tuttavia, in Italia, chi ha creduto di poter affermare la permanenza, attraverso tutto il Medio Evo, di una regolare divisione territoriale del Comitato, suddivisione che coinciderebbe perfettamente con quella ecclesiastica della Diocesi; può dirsi, anzi, che nella affermazione di tale permanenza è concorde un'intera scuola, quella che fa capo al Gabotto ed ai suoi notissimi studi sulle origini signorili del Comune [24]. Il Comitato, secondo il Gabotto, era suddiviso in ‹ curtes › corrispondenti alle Pievi ecclesiastiche, e le ‹ curtes › in ‹ vici ›, corrispondenti ai ‹ tituli ›; la città era una ‹ curtis › e ‹ plebs › divisa in ‹ vici urbani › e ‹ tituli ›.

Di questa teoria ha tentato una dimostrazione, sulla scorta dei documenti, il Baudi di Vesme [25] che ha cercato inoltre di definirne, con maggiore precisione, le linee: in Italia, dice il Vesme, è perdurato l'ordinamento territoriale romano basato sul Municipio e sue suddivisioni in ‹ pagi › e ‹ vici ›; su questo ordinamento si sono modellati quello ecclesiastico e quello longobardo-franco. La Sculdascia suddivisa, come il pago, in ‹ vici › prende in seguito nome di ‹ curtis ›; il Comitato è adunque diviso in un certo numero di ‹ curtes › e questa divisione territoriale del Comitato coincide con l'altra della Diocesi: alla ‹ curtis › corrisponde la Pieve; al ‹ vicus › la Parrocchia. Esistono prove, secondo l'autore, che il Comitato e la Diocesi comprendono un egual numero di Corti e di Pievi: nella celebre lite tra i Vescovi di Siena e di Arezzo la pertinenza alla diocesi di Siena delle Pievi contestate viene ricondotta alla terminazione territoriale della ‹ civitas › e quindi la territorialità diocesana segue rigorosamente la territorialità

21. Docc. 13 e 14 (del 1076) in R. Foglietti *Documenti dei secoli XI e XII per la storia di Macerata* (Macerata 1879) 21-23, 23-24.

Per la denominazione di ‹ ministeria › data alle località ivi indicate, si vedano le carte citate dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Anche i ‹ castra › del territorio fermano hanno diritto di giurisdizione criminale e di appello e, sopra tutto, pare che i diritti dei ‹ castra › abbiano origine da una concessione vescovile. Si vedano, in proposito, oltre i documenti del Foglietti, i docc. 25 (del 1128), 42 e 43 (del 1205) in Catalani *De Ecclesia*: 338-339, 349, 350-351.

22. Si vedano, come esempi, i docc. 150 (del 1258), 187 (del 1263), 118 (del 1255) etc. in Grimaldi *Pergamene*: 144-145, 181-182, 118-119.

23. Doc. 5 (del 1077) in *Carte Abbazia di Chiaravalle*: 8-9.

24. F. Gabotto *Le origini signorili del Comune*, in « *Bollettino storico-bibliografico subalpino* » 8 (1903) 127-150; e *Dalle origini del Comune a quelle della Signoria*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 1-9 aprile 1903*, III (Roma 1906) 457-478.

25. B. Baudi di Vesme *L'origine romana del Comitato longobardo* cit. 252-255.

giudiziaria; se, inoltre, ponessimo a confronto l'elenco delle Pievi dato dal Giulini nell'ultimo volume delle *Memorie* coi documenti dove sono menzionate le Corti della regione lombarda, vedremmo (quando si tenga conto dei possibili spostamenti di capoluogo per costruzione di castelli signorili, fondazioni di badie etc.) che Pieve e Corte coincidono [26]. Così adunque è rimasta la minore circoscrizione giudiziaria del Comitato nelle numerose ‹ curtes › di cui le fonti fanno menzione: non tutte però, essendo necessario distinguere la ‹ curtis › come tenuta rurale dalla ‹ curtis › suddivisione della ‹ giudicaria › e sede dello Scaldascio. È grave errore, appunto, degli storici del diritto e dell'economia, aver confusa l'una con l'altra.

2.

Questa teoria del Gabotto e del Baudi di Vesme riposa sopra un fondamento vero: che cioè la ‹ curtis ›, come ottimamente dice il Solmi [27], « continuando in parte le forme del latifondo romano ed allargando la sua preminenza amministrativa ed economica anche sui fondi minori dei liberi e sulle terre comuni date al pascolo ed al bosco, viene talvolta a corrispondere alla circoscrizione dell'antico pago e al distretto ecclesiastico della Pieve ». Ma il Vesme cade invece in errore quando ritiene che questa coincidenza tra ‹ curtis › e ‹ plebs › sia generale e risponda ad una regolare divisione del territorio per ‹ curtes ›, sì che nella Corte si debba scorgere l'antica Sculdascia. In realtà, se noi troviamo qua e là degli esempi di coincidenza tra ‹ curtis › e ‹ plebs › [28], la coincidenza deriva molto spesso dallo sviluppo dell'antica unità economica della corte che può di frequente raggiungere ed adagiarsi entro i confini della divisione tradizionale del territorio, ma appunto perciò il fatto è ben lungi dall'essere generale: in altri luoghi e nella stessa regione il vario sviluppo delle Corti porta a conseguenze assai diverse, presentandoci dove l'esempio di Corti che raggiungono una sfera territoriale notevolissima, più ampia di quella della Pieve, dove l'esempio di Corti comprese entro la sfera territoriale del pago e della Pieve [29]. Questi aspetti diversi dello sviluppo territoriale delle Corti escludono che la Corte possa costituire la base di una regolare divisione del Comitato: e se non mancano esempi di una suddivisione territoriale per Corti, dove in perfetta coincidenza con la suddivisione per Pievi [30], dove in rapporti men chiari con

26. B. Baudi di Vesme *Ibid.* 288-293.
27. A. Solmi *Storia del diritto italiano* cit. 123.
28. Si veda anche P. S. Leicht *Studi sulla proprietà fondiaria* cit., I 68.
29. E. Besta *Storia del diritto italiano* cit., I 147-165.
30. Doc. 20 (del 1070) in Affò *Istoria:* I 323-324 e Muratori *Antiquitates italicae:* III 183a: nella nota delle cappelle e pievi, date dai vescovi di Reggio in enfiteusi al Marchese Bonifacio

la circoscrizione ecclesiastica [31], questi esempi non danno certo l'impronta caratteristica al nostro contado. Insomma la coincidenza fra ‹ c u r t i s › e ‹ p l e b s ›, più che una regola generale di ordinamento territoriale, rappresenta un fenomeno occasionale e sporadico, causato dallo sviluppo economico e territoriale della Corte: d'altro lato una tale coincidenza non deve far concludere senz'altro per la sopravvivenza della circoscrizione giudiziaria longobardo-franca, perchè la Pieve è sì una suddivisione territoriale della Diocesi o, se vogliamo, del Comitato, ma è priva di un vero contenuto giurisdizionale.

Nella realtà, per quanto è possibile scorgere dai documenti, la linea direttiva delle trasformazioni avvenute nell'ordinamento territoriale del contado è la seguente: rimangono pressochè inalterati i minori organismi con forme proprie di vita economica e giuridica, benchè limitata, come rimane inalterata la divisione territoriale chiesastica che ha anch'essa ragioni proprie di vita; ma, al di fuori di questi organismi, l'unità economica nuova, la Corte e poi, generalmente, il ‹ castrum › che sulla Corte si innesta, sviluppandosi man mano ed assorbendo nuove attività economiche e giuridiche, giungono a costituire dei veri e propri distretti territoriali nuovi, irregolari e vari di importanza e di estensione, ma dotati di un contenuto giurisdizionale. La maggiore o minore ampiezza di questi distretti dipende dalla possibilità maggiore o minore di estendere le loro attività economiche; la ricchezza del loro contenuto di diritti regalistici dipende dalla possibilità che hanno avuto di assorbire tali diritti, possibilità naturalmente maggiore nei territori che avevano perduto per gran parte l'ordinamento longobardo-franco.

Soffermiamoci innanzitutto sul primo punto. Vi sono dei territori in Italia dove permangono le divisioni economiche romane: ebbene anche qui si incontrano le Corti, possono anzi essere di frequentissima menzione, ma le Corti, sia concepite come meri organismi economici, sia considerate come suddivisioni del territorio, non riescono a superare le tradizionali divisioni romane e poichè queste rappresentano una parte del Pago o della Pieve, ecco che anche le Corti saranno parte di queste. Tale il caso del territorio Ravennate, del Ferrarese e, in parte almeno, del Bolognese. Il territorio Ravennate e il Ferrarese,

di Toscana, il territorio appare diviso in ‹ plebes ›, ‹ capellae ›, ‹ castella ›, ‹ cortes ›. ‹ Castella ›, Corti e Pievi rappresentano la stessa circoscrizione, tanto che vengono usate indifferentemente locuzioni come queste: ‹ castello cum plebe › e ‹ plebs cum castello › - ‹ plebs cum corte et capellis ›, ‹ curtis cum capellis ›.

31. Doc. 585 (del 1196) in ASTEGIANO: I (secolo XII) 193-194; la Corte di Misiano può essere avvicinata alla Pieve di Misiano: doc. 29 (del 1019) in ASTEGIANO: I (secolo XI) 55-56, e la Pieve di S. Faustino di Scandolaria (cfr. doc. 585 cit.) alla Corte di Scandolaria: doc. 120 (del 1211) in ASTEGIANO: I (secolo XIII) 218. Ma una coincidenza tra ‹ corte › e ‹ pieve ›, come base comune dell'ordinamento territoriale, non può essere dimostrata per il Contado cremonese (vedi più oltre).

come è noto [32], si dividono in ‹ plebes ›, le Pievi in masse o ‹ fundi ›, le masse in ‹ casali › o, come nel Ferrarese, talora in ‹ fundi ›: la divisione non è sempre precisa ma, ad ogni modo, è l'antica organizzazione economica romana che sopravvive. Ebbene, in questo territorio, la ‹ curtis › corrisponde alla massa, come dimostra chiaramente un elenco [33] di Corti donate al Vescovo ravennate nei Contadi di Faenza, di Forlì e Ravenna; infatti anche le Corti si dividono in ‹ fundi › [34] e ‹ casali ›, anche le Corti sono parte di una Pieve [35].

Per il territorio Bolognese o almeno parte per di esso, il Ducato di Persiceta, gli studi del Gaudenzi [36], con la pubblicazione utilissima di documenti, mostrano la permanenza delle antiche partizioni romane: il Ducato di Persiceta è diviso in due Pagi: Monteveglio e Persiceta. Qui la Corte (che non è puro organismo fondiario, ma terminazione territoriale, analoga al ‹ fundus › e al ‹ casale › [37]) appare come parte di un pago: tale il caso, appunto, delle Corti di Peritulo e di Solustra conglobate, col ‹ casale › Sociolo, in un ben definito complesso territoriale e pertinenti al pago di Monteveglio [38]. Tale il caso della Corte Calderara donata « cum suis fundoris duodecim a se pertinentibus » dal Marchese Americo, secondo un diploma falso, ma fabbricato con indubbio riferimento alle condizioni territoriali del tempo, ancora in età remota dal 1054 al 1062 [39]: la Corte è indicata come parte del pago di Persiceta. Non altrimenti al pago di Persiceta appartiene, secondo documenti modenesi, la Corte di San Severo [40]. Si può osservare che nello stesso territorio si hanno però esempi di estensione ben diversa della Corte che, come quella di Crespellano, assume importanza di ‹ pa-

32. A. Kowalewsky *Die ökonomische Entwicklung Europas*, I (Berlin 1901) 10 ss., 335 ss. Per le fonti soprattutto: V. Federici - G. Buzzi *Regesto della chiesa di Ravenna* (Roma 1911) ‹ Regesta Chartarum Italiae, 7 ›; V. Federici *Regesto di Sant'Apollinare nuovo* (Roma 1907) ‹ Regesta Chartarum Italiae, 3 ›; doc. 3 (del 780) in Torelli *Regesto mantovano:* 5-6, per il territorio ferrarese, dove però le masse si dividono in ‹ fundi ›.

33. Doc. 1 (dell'896) in V. Federici - G. Buzzi *Regesto della chiesa di Ravenna* cit., I 3-7.

34. V. Federici - G. Buzzi *Ibid.* 3: la Corte è « assignata... cum fundis et casalibus et omnibus appenditiis suis », così le successive.

35. V. Federici - G. Buzzi *Ibid.* 4: la Corte di Aureliaco « in territorio Liviense, plebe S. Pauli » e quella di Casale « in territorio ravennate in Decimo, plebe S. Cassiani cum fundis et casalibus et omnibus appendiciis suis ».

36. A. Gaudenzi *Il Monastero di Nonantola, il Ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*, in « *Bull ISIME* » 22 (1901) 77-214; 36 (1916) 7-312, 313-570.

37. Così la Corte di Peritulo si può identificare, forse, col ‹ fondo Petriculo ›: cfr. A. Gaudenzi *Il Monastero di Nonantola* cit., in « *BullISIME* » 36 (1916) 20 n. 2, e ad ogni modo fa parte, col ‹ casale Sociolo ›, di una stessa terminazione: cfr. docc. 2 (del 776) e 3 (del 789) in A. Gaudenzi *Ibid.* 19-24, 24-29.

38. Vedi i documenti citati alla nota precedente.

39. Doc. 25 (del 946) in A. Gaudenzi *Ibid.* 106-109.

40. Doc. 82 (del 933) in G. Tiraboschi *Memorie storiche modenesi. Codice diplomatico*, I (Modena 1792) 101-102; e il richiamo di B. Casini *Note di topografia storica bolognese*, in « *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Provincie di Romagna* » (3 s) 31 (1914-1915) 368.

gus ›, tanto è vero che, nella falsa donazione di Orso chierico [41], è elencata insieme coi paghi di Persiceta, Dugliolo, Monteveglio e con Castelferroniano; ma si può d'altro lato rispondere che la ‹ curtis › di Verablum del documento nonantolano [42] o di Crespellano della falsa donazione del chierico Orso, pare sia in sostanza, secondo l'ipotesi del Casini [43], l'antico pago romano di Verabulo.

Ma con veste ben diversa si presentano invece altri territori, perchè qui i nostri organismi riescono a superare i resti delle antiche divisioni romane e delle divisioni ecclesiastiche e si fanno centro di nuovi distretti territoriali che, o si assidono con una sfera propria tra le divisioni chiesastiche, o nella stessa sfera abbracciano la Pieve che diventa parte, in tal modo, di più vasto complesso territoriale. Degno di richiamo, sotto il primo aspetto, è il territorio aretino: il Comitato d'Arezzo è diviso in Pievi (la terminazione di più frequente richiamo nei documenti [44]); la Pieve è divisa in casali, il casale in ‹ avocabula › [45]. Tracce di altre partizioni romane non mancano [46]: « in pago Aricense », « in massa que vocatur Balneum », « in fundo et massa Verona », « in castello Politiano » etc. Scorrendo i documenti editi dal Pasqui noi vediamo affacciarsi anche in età piuttosto remota, la Corte, ma possiamo constatare in pari tempo che le ‹ curtes › diventano più frequenti dal secolo IX in poi. Ora la Corte, a seconda della sua importanza ed estensione, può essere parte di una Pieve — come la Corte di Cerritolo in « fundo et massa Verona, infra plebem S. Cassiani sita in Stratina» [47], quella di Montolo « infra plebem S. Cassiani sita Campavana » [48], quella di Ciciano, di Toppole [49] ed altre —, ma può, all'infuori e sopra le divisioni chiesastiche, abbracciare una sfera territoriale propria od almeno estendere i suoi possessi in territorio di varie Pievi. Tale appunto il caso della Corte Agazi [50] donata alla Chiesa di San Donato da Ugo detto Signorello degli Azzi « cum integris donicatis » e con tutti i possessi (18 mansi, 18 moggia di terra, ‹ selva de Agazi ›, case, la chiesa di Sant'Agneli, etc.): la Corte con la Chiesa, ‹ mansi › e

41. Doc. 11 (del 751 o 753) in A. GAUDENZI *Il monastero di Nonantola* cit., in « *BullISIME* » 36 (1916) 57-59, e 27 n. 1.

42. Doc. 3 (del 789) in A. GAUDENZI *Ibid.* 24-29.

43. B. CASINI *Note di topografia* cit. 338, 356.

44. L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI *Regesto di Camaldoli*, I-II (Roma 1907-1909) ‹ Regesta Chartarum Italiae, 2, 5 ›.

45. Come esempio caratteristico cfr. doc. 37 (del 1014) in SCHIAPARELLI-BALDASSERONI *Regesto di Camaldoli:* I 18.

46. Docc. 3 (del 714), 34 (dell'843), 41 (dell'871) etc. in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 6-7, 48-49, 57-59.

47. Docc. 182 e 183 (del 1057) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 259-260, 261-262.

48. Doc. 200 (del 1069) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 285-287.

49. Docc. 250 (del 1082), 272 (del 1087) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 345-346, 372-373.

50. Doc. 128 (del 1027) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 182-184.

moggia di terra « est... in comitato aritino / infra plebe S. Marie in gratis / infra plebe S. Mustiole in Quarto / infra plebe S. Marie in Toppo / infra plebe sancti Martini scito castro ».

Il territorio di Sacco, o Saccisica, nel Padovano offre l'esempio di una Corte originaria che si sviluppa, assorbe diritti e privilegi e si tramuta in una vera cir-circoscrizione territoriale di notevole estensione: di questa circoscrizione fa parte, come minore suddivisione, la ‹ plebs › di Sacco. È possibile seguire questo caratteristico sviluppo sui documenti editi dal Gloria [51] o, almeno, è possibile seguirlo nella seconda fase, quando la Corte si tramuta in una vera ed ampia circoscrizione territoriale. La Corte di Sacco « iuxta maritimos fines » appare per la prima volta verso la fine del secolo IX in un diploma di Berengario I [52] a favore del Vescovo di Padova, in cui la Corte stessa è donata con i relativi ‹ districtus › e placito. La donazione è confermata nel 998 da Ottone III [53]; pochi anni dopo, in un atto di reclamo presso il Doge di Venezia [54] fatto dagli abitanti di Sacco, vediamo che nella Corte vi è il luogo principale di Sacco ed accanto vi è il castello dove risiede il Gastaldo. Probabilmente il castello e la località di Sacco sono da considerare come il centro di una vasta circoscrizione territoriale che è costituita dalla Corte. Certo, ad ogni modo, nei documenti posteriori [55] noi vediamo la circoscrizione territoriale detta Saccisica — ‹ infra fine ›, ‹ in fine Sacisica ›, ‹ in Saco ›, ‹ in comitatu Saccisico › secondo una carta del *Regesto Mantovano* [56] — e nell'interno di questo territorio numerosissime località dette comunemente ‹ fundi ›, quasi a caratterizzarne meglio l'individualità. Tra questi ‹ fundi › v'ha lo stesso capoluogo che era sede di una ‹ plebs › e perciò denominato Pleve/Plebe — « fine Sacisica seu in fundo et loco villa que dicitur Plebe » — e modernamente Piove. La Pieve del capoluogo, benchè annoverata tra i ‹ fundi ›, aveva importanza maggiore come elemento territoriale, poichè abbracciava più vasti confini e parecchie località: prova ne sia un documento edito dal Pinton [57] e contenente la risoluzione di una controversia « inter comune de plebe de Sacco et inter communia aliarum villarum eiusdem plebatus » (che sono Codevigo, Arzere, Vallonga Tognana, Cambrisio) a proposito di boschi.

51. A. GLORIA *Codice diplomatico padovano*, I-II (Venezia 1877-1879).
52. Doc. 18 (dell'897) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 56-58.
53. Doc. 78 (del 998) in GLORIA: I 111-112; doc. 300 (del 998) in *MGH DD:* II/2 725.
54. Doc. 82 (del 1005) in GLORIA: I 114-115.
55. Docc. 88 (del 1008), 90 (del 1010), 131 (del 1035), 270, 271 e 276 (del 1084) in GLORIA: I 119-120, 121, 167-169, 297-298, 298-299, 302-303; docc. 3 (del 1102), 36 e 39 (del 1108), 40 (del 1109) in GLORIA: II 1 3, 30, 32-33, 33.
56. Doc. 1407 (del 1181) in GLORIA: II 2 439-440; doc. 215 (del 1131) in TORELLI *Regesto mantovano:* 153.
57. Doc. 285 (del 1188) in PINTON: 52.

E non questo soltanto: nell'interno della circoscrizione infatti emergono altri nuclei importanti di organizzazione come Corte, centro parificato in un documento del 1116[58] a Piove e di cui parlano spessissimo le carte; anzi nella definizione della lite fra Federico I e il Vescovo di Padova[59], i due centri di Piove e di Corte sono indicati con le località che ne dipendono e paiono davvero le due principali suddivisioni della Saccisica. Le fonti accennano anche alla organizzazione di questi centri ed all'attività amministrativa degli abitanti: interessanti sono in proposito due documenti che concernono Piove[60] dove compaiono i « marici de Plebe », i « marici Saccensis Terre » ed altri in rappresentanza degli ‹ homines › e dei vicini di Sacco, e dove è notizia di terre comuni e di diritti di pascolo e di legnatico da parte dei vicini stessi.

Che perdurasse tuttavia il concetto della circoscrizione più vasta, di una sua individualità ed attività giuridica risulta da una serie concordante di indizi: il richiamo agli « universi Saccensium fines »[61] in contrapposto ai confini di Corte, a Sacco in confronto dell'‹ italico regno ›; il rapporto diretto che spesso le fonti istituiscono fra località appartenenti ai due centri di Piove e di Corte e la Saccisica senza accennare affatto a queste due suddivisioni (ad esempio per Codevigo, che pur fa parte della circoscrizione di Piove, è detto « infra Saccenses fines in pertinentiis de capite Vici », ‹ per Campolongo maiore › e simili)[62]; la presenza di un « vicedominus ipsius patrie » con riferimento manifesto alla Saccisica, presenza che vediamo[63] nell'accordo intervenuto fra i « marici Saccensis terre » (da intendersi: Piove di Sacco) e il Monastero di San Giorgio di Venezia; e infine e soprattutto due interessanti documenti del 1080 e del 1132. Nel primo[64] noi vediamo determinati i limiti delle proprietà del Vescovo padovano: queste abbracciano il territorio di Pozzo Cavaliolo con le ville di Sant'Angelo, Celeseo, Saonara, Legnaro, ma si arrestano ai confini del territorio di Piove, nè gli abitanti delle terre vescovili hanno diritto di pascolo, caccia e libero transito sul territorio di Piove. Al contrario[65] gli abitanti di Piove (nel documento la transazione è accettata dai « marici de Plebe ») conservano diritti di pascolo e legnatico sulla terra di Tombiole posta

58. Doc. 74 (del 1116?) in Gloria: II 1 61. Per le varie località si veda la carta topografica annessa al tomo II del volume II del *Codice diplomatico* del Gloria.
59. Doc. 767 (del 1161) in Gloria: II 2 74-76.
60. Docc. 239 (del 1132), 318 (del 1137) in Gloria: II/1 187-188, 245.
61. Doc. 245 (del 1133) in Gloria: II 1 193.
62. Docc. 267 (del 1134) e 250 (del 1133) in Gloria: II/1 208-209, 197.
63. Doc. 318 (del 1137) in Gloria: II 1 245.
64. Doc. 262 (del 1080) in Gloria: I 290-291. Inoltre i documenti raccolti sotto il n. 261 (del 1079-1080) in Gloria: I 285-289.
65. Doc. 239 (del 1132) in Gloria: II 1 187-188. La terra di Trombiole era stata concessa, l'anno prima, al Vescovo di Padova dai ‹ marici › della Saccisica: cfr. doc. 192 (del 1129) in Gloria: II 1 154.

a nord delle citate terre vescovili e sottoposta, del resto, alla alta signoria del Vescovo; ora, questi diritti, con ogni probabilità, si ricollegano al fatto che gli abitanti di Piove sono parte altresì della più vasta circoscrizione della Saccisica e che gli abitanti di questa — riconosciuti da Enrico III [66], contro le pretese del Vescovo di Padova, come ‹ arimanni ›, come tali trattati e quindi tenuti per consuetudine al pagamento di sette lire veneziane, quando l'Imperatore scende in Italia [67] — hanno conservato talune comuni attività economiche e giuridiche [68].

E passiamo al territorio Cremonese: è un territorio di grandi Corti, vasti organismi fondiari come la Corte regia di Sospiro, quelle di Azzanello, Urso Casale, Piadena, Rivoltella, Bressanoro. Qui i documenti accennano più volte alla ‹ plebs › che sorge nell'interno del ‹ castrum › come centro della ‹ curtis ›; talora, come ad Urso Casale [69], accanto alla Cappella del ‹ castrum ›. Questo richiamo alla ‹ plebs › non ci deve far credere tuttavia che la Corte, considerata come distretto territoriale, tenda a confondersi con la Pieve ed adagiarsi entro i confini di questa. Abbiamo anzi la prova che la Corte si mantiene distinta e costituisce il tutto di cui fanno parte il ‹ castrum ›, la ‹ plebs ›, il ‹ burgus ›. Tale appunto il caso della Corte di Bressanoro: in questa (assai estesa e centro di un vasto territorio [70]) sorse anticamente un ‹ castrum ›, Castel Manfredi, distrutto nel 1186 dal Barbarossa, e più tardi, ad opera del Comune di Cremona, un secondo ‹ castrum ›: Castelleone. La Corte è posseduta in comune, nell'ultimo quarto del secolo XII, per metà ciascuno, da Aliotto milanese e da Guarizone di Bressanoro: Castel Manfredi è di pertinenza di Aliotto che ne fa cessione al Vescovo di Cremona [71], Castelleone è di pertinenza di Guarizone che lo cede a sua volta [72]. Ora, in questo vasto organismo territoriale, la ‹ plebs › occupa una posizione a parte: quando Aliotto stipula l'atto di cessione al Vescovo [73], le due parti convengono nel divieto contro i terzi (salvo il consenso reciproco) di ogni acquisto nella Corte « preterquam in castro novo excepta plebe Brixanorii »; nell'anno stesso [74] il Podestà e la Credenza di Cremona s'impegnano di far rispettare il pattuito divieto, con un'eccezione tuttavia per

66. Doc. 173 (del 1055) in Gloria: I 205-206.
67. Doc. 259 (del 1079) in Gloria: I 283-285.
68. Nel lavoro di A. Checchini *Comuni rurali padovani*, in « *Nuovo archivio veneto* » 18 (1910) 143 ss. sono dedicate alcune lucide pagine alla Saccisica, dove si riscontra uno degli esempi tipici della formazione e sviluppo di gruppi vicinali. Ma non ci sembra che egli faccia la necessaria distinzione tra la circoscrizione della Saccisica e il ‹ piovado › di Sacco.
69. Doc. 42 (del 1022) in Astegiano: I (secolo XI) 58-60.
70. Vedi il documento citato alla nota precedente.
71. Doc. 462 (del 1188) in Astegiano: I (secolo XII) 172.
72. Doc. 464 (del 1188) in Astegiano: I (secolo XII) 173.
73. Doc. 460 (del 1188) in Astegiano: I (secolo XII) 168-171.
74. Doc. 461 (del 1188) in Astegiano: I (secolo XII) 171.

la Pieve di Bressanoro. Questa, adunque, conserva il diritto di fare acquisti nella Corte, è quindi un ente giuridico proprio che non si confonde con la Corte. Essa vive nell'interno della sfera territoriale della Corte, ma con forme proprie di attività, è un elemento del territorio della corte, è libera, dirà un documento posteriore[75], da ogni onere verso il ‹ castrum ›, ma sotto la protezione del Comune di Castelleone.

3.

I documenti concernenti la Saccisica ci hanno mostrato, in scorcio, tutto un processo di sviluppo verso nuove forme di organizzazione territoriale. Nell'interno del Comitato, circoscrizione territoriale ordinaria, si va via via costituendo un organismo nuovo, di vasta estensione, la Saccisica e, nell'interno di questa, le varie località tendono a stringersi intorno a qualche centro di maggiore importanza (che può essere il capoluogo della Pieve) e costituiscono dei nuclei territoriali, dei distretti, come la Pieve e la Corte. Ossia dunque una tendenza verso nuove forme di organizzazione, tendenza che deve trovare le sue cause in ragioni profonde di carattere economico, tendenza che sbocca verso la costituzione sia di nuove circoscrizioni territoriali, sia di distretti minori che stringono in una sfera ben determinata un certo numero di località. Il fenomeno che appare meglio rappresentativo delle trasformazioni subite dal Contado è il secondo; e già una prova l'abbiamo potuta constatare nei documenti aretini e cremonesi. La costituzione di ampie circoscrizioni ha invece pur sempre carattere sporadico; ma sarà tuttavia necessario portare anche qui la nostra attenzione.

E intendiamoci prima sul valore di queste circoscrizioni e sul loro effettivo carattere giuridico. Per noi la circoscrizione vera, ordinaria, che costituisce un organo di suddivisione e di esercizio dei poteri giurisdizionali, amministrativi, militari e di polizia è il Comitato: il Comitato può essere diviso, come è stato precedentemente ricordato, ed allora hanno vita nuovi Comitati che non si distinguono affatto dagli antichi. Nello stesso tempo e per cause di ordine diverso, possono costituirsi delle nuove entità territoriali con carattere di vita propria, ma queste nuove entità, se possono chiamarsi circoscrizioni per la loro estensione e per la loro individualità, non hanno però un contenuto di poteri pari a quelli del Comitato. A torto, secondo noi, potrebbero essere chiamate ‹ comitati rurali ›. Problema ancora oscuro questo dei Comitati rurali, che meriterebbe apposite indagini; intorno al loro carattere, alla loro genesi ed alla loro estensione in Italia poche sono le notizie che possediamo.

75. Doc. 124 (del 1211) in ASTEGIANO: I (secolo XIII) 218.

Noi non crediamo di poter accettare senz'altro, in argomento, l'affermazione del Niese[76] che si debba cioè ricondurre, in linea generale, la loro genesi ad una divisione ‹ more germanico › del Comitato, divisione accolta particolarmente nelle regioni settentrionali d'Italia. In realtà non si può parlare di una pratica diffusa di divisione del Comitato; vi sono casi di frazionamento dell'antica circoscrizione comitale e conseguente nascita di Comitati nuovi, casi già da noi richiamati e che non sono rarissimi, ma non si vede perchè si dovrebbe parlare qui, in senso assoluto, di ‹ comitati rurali › in contrapposto ai Comitati che hanno il loro centro in una ‹ civitas ›, quando appunto l'esistenza di un centro di notevole importanza e magari di importanza eguale all'antica sede del Comitato, come per Gorizia, Este, Santhià, può essere la causa che determina la formazione della nuova circoscrizione staccata dal Comitato. Il Contado rurale dovrebbe scaturire dal distacco del centro cittadino e sua sfera di azione dal territorio, oppure dal distacco, per ragioni varie, di una parte del territorio dall'unità della circoscrizione comitale: nel primo caso il territorio si ricompone sotto la direzione di un ‹ comes › che pone la sua sede in altro centro non più cittadino ma rurale; nel secondo caso la parte staccata di territorio conserva il carattere di Comitato perchè chi è investito della signoria sopra di essa conserva dignità e diritti di Conte; questo nuovo Comitato acquista poi carattere di permanenza, diventa una circoscrizione fissa. E infine si può — secondo una felice intuizione del Besta[77] — risalire a cause più remote e pensare che l'esistenza di minori ‹gastaldati›, che abbracciavano una parte sola della sfera territoriale del Ducato, abbia determinato la costituzione autonoma di questa parte del territorio.

Come Comitati rurali si potrebbero forse designare con sicurezza la Valtellina[78], l'Ossola, sorta come Comitato durante il secolo X[79], nel Milanese la Martesana dove la menzione di ‹ comitatus ›, con un proprio ‹ comes ›, compare soltanto nella seconda metà del secolo XII — secondo le indagini di Riboldi[80] —, mentre Seprio è sede di un Conte già nell'epoca franca, Bredulo nell'Astigiano e Cortemaggiore nel Piacentino[81], Serralonga e Loreto già da noi ricordati[82], mentre non comprenderemmo tra i ‹ contadi rurali › Santhià, che è stato anche

76. Nella recensione critica all'opera del Mayer in « *ZSSRG* » 32 (1911) 408. Aderisce alla tesi del Niese anche F. Schneider *Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung des Longobardenreiches*, I (Roma 1914) 139 n. 1.

77. E. Besta *Nuove vedute sul diritto pubblico italiano nel Medio Evo*, in « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* » 51 (1912) 91.

78. Doc. 113 (del 1006) in *MGH DD:* III 138-139.

79. J. Durandi *Alpi Graie e Pennine* (Torino 1804) 75; Bianchetti *Ossola inferiore:* I 82 ss.

80. E. Riboldi *I contadi rurali* cit. 17.

81. Mayer *Ital. VerfG.:* II 274 n. 8, 280.

82. Vedi Parte I, Capitolo I oo. Per il Comitato di Loreto e sua cessione al Comune di Asti si veda soprattutto Sella *Codex:* II 105-131.

in antico un territorio a sè[83], con un centro di notevole importanza nel capoluogo. Questi Comitati rurali si distinguono dai semplici distretti dove un ‹ comes ›, — sia l'antico Conte cittadino rifugiato nel Contado e nei suoi privati possessi, sia un nobile investito dall'Imperatore dell'esercizio dei diritti comitali sui propri beni — esercita i poteri connessi con la dignità comitale: questi distretti variano di estensione, si frazionano con le eredità, scompaiono, possono essere — anzi son detti molte volte — Comitati, ma tale titolo derivano dalla dignità personale del signore e lo conservano anche nei successivi trapassi di signoria senza costituire tuttavia circoscrizioni territoriali a carattere stabile[84]. Non di rado anzi la parola ‹ comitatus › indica soltanto il complesso dei diritti che mettono capo ad un centro di signoria[85] ed il nome è un elemento superstite dell'antica pertinenza di quel centro ad un Conte.

Ma non meno chiara, a nostro avviso, è la distinzione tra i Comitati rurali, così concepiti, e le nuove circoscrizioni territoriali come la Saccisica. Queste circoscrizioni mostrano bensì forme di comune attività giuridica, un vincolo di solidarietà fra gli abitanti ed hanno, in genere, carattere permanente, ma sono prive di quel ricco contenuto di poteri di signoria che costituisce la base giuridica del Comitato.

83. F. GABOTTO *I municipi romani dell'Italia occidentale*, in *Studi sulla storia del Piemonte avanti il 1000* (Pinerolo 1908) ‹ BSSS, 32 › 309 ss.; il Gabotto fa risalire le origini del Comitato al Municipio romano di Quadrata, non a quello di Victimula, come aveva ritenuto il Durandi.

84. Come esempi di questi distretti, oltre quello di Lavagna già ricordato nella Parte I, Capitolo I (22 n. 83), basterà citare Montechiari nel Bresciano (cfr. doc. 102 (del 1167) in ODORICI *Storie bresciane:* V 116-119, e doc. 335 (del 1167) in TORELLI *Regesto mantovano:* 226), Cavallilo nel Padovano (cfr. il documento del 1136 in MURATORI *Antichità estensi:* I 287), i singolari comitati del Vercellese, Odalingo, Albalingo, Redingo, Momolerio, di cui parla il doc. 368 (del 1070) in *HPM Chartae:* I 621a-622b, Gomola nel Modenese (cfr. F. MALAGUZZI VALERI *Appennino modenese* (Rocca S. Casciano 1895) 518 ss.), Gavello (Comitato di cui non rimane più tardi traccia: cfr. doc. 483 (del 919) in PORRO LAMBERTENGHI: 833a-834b e doc. 233 (del 1077) in GLORIA: I 260). In questi casi ed altri analoghi meglio che di ‹ comitati › parleremo di ‹ conti › rurali, secondo il retto insegnamento del Muratori (MURATORI *Antiquitates italicae:* I 418b).

85. Si confronti, ad esempio, nel doc. 198 (del 1197) in FICKER: IV 250-252, il significato di ‹ comitatus ›, quando si parla del territorio di Serralonga (vero territorio comitale: cfr. doc. 30 (del 1162) in GABOTTO-GABIANI *Carte:* 28-30) e il significato della parola stessa, quando si parla di Annone: « Castrum de Nono... cum omni posse et districtu et cum omni honore et curia et comitatu et cum omnibus aliis rationibus et pertinentiis ipsius castri ». Significato analogo, cioè di complesso di diritti, ha la parola ‹ contile › di uso non infrequente nelle fonti specialmente piemontesi: « districtus, jurisdictio, honor, comitatus et curaria ipsius ville et de omnibus que pertinent ad contile et districtum ipsius castri et ville », dove può indicare la sfera entro la quale si attua il complesso dei diritti. Per Testona cfr. doc. 102 (del 1193) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 102-104, doc. 341 (del 1228) in GABOTTO-GABIANI *Carte:* 293-298, docc. 118 (del 1220), 143 (del 1189) in SELLA *Codex:* II 167-168, 189-193. Che poi ‹ contile › corrisponda a ‹ comitatus › mostra chiaramente il doc. 294 (del 1194) in ASSANDRIA *Libro verde:* II 165-166, dove l'« universum jus et contitum » sopra determinati beni corrisponde appunto « hiis omnibus que ad comitatum pertinent, scilicet fodro banno placito successione et aliis rebus contalibus ».

E sono, per entrare nel vivo dell'argomento, principalmente: la ‹judiciaria› di Monselice [86], la val di Bardonecchia [87], la valle Mesolcina [88], Valcamonica [89], Valsassina [90], le valli minori dell'Ossola [91], molte vallate delle Prealpi, la Valsesia, val di Blegno [92].

Monselice ha una posizione a parte: l'esistenza di una ‹judiciaria› a sè stante nel territorio di Monselice è dovuta, meglio che a ragioni proprie e naturali, a fattori storici; i Longobardi avevano posto il governo in Monselice estendendolo al territorio padovano, ma in processo di tempo Padova acquistò posizione predominante e divenne il capoluogo del Comitato [93]. È certo tuttavia che il territorio di Monselice conservò una propria fisionomia ed un'esistenza autonoma, tanto è vero che i documenti distinguono nettamente il Comitato di Padova, la ‹judiciaria› di Monselice, il ‹castrum› di Monselice [94].

Non a fattori storici invece è dovuta l'autonomia degli altri territorî, autonomia che si manifesta, nella Valcamonica, mediante la costituzione di un Comune con facoltà di eleggere Consoli concessa da Federico I [95] insieme coll'immunità e con il ‹districtus› alla terra, ai militi e agli uomini della valle, a Bordonecchia mediante la costituzione di una unità, sottoposta ai poteri militari e alla giurisdizione di un «comes loci illius», nelle valli minori dell'Ossola, mediante la formazione pure di ‹universitates› che, rappresentate già in antico da Consoli e ‹vicini›, saranno poi la base di un ordinamento proprio, con propria costituzione e ben precisati confini [96]. L'individualità qui è data essenzialmente dal fattore geografico, territoriale: non è una Provincia che abbia acqui-

86. Docc. 128 (del 1033), 156 (del 1050), 161 (del 1052) in GLORIA: I 163-164, 193, 197.

87. Doc. 30 (dell'845) in CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:* I 83-87 (il documento è sospetto, ma probabilmente, secondo il Cipolla, si tratta di un falso originale del secolo X).

88. Privilegio di Corrado II (del 1026) in L. TATTI *Degli annali sacri della città di Como,* II (Como 1683) 846-848 e doc. 52 (del 1026) in *MGH DD:* IV 59-61.

89. Doc. 99 (del 1164) in ODORICI *Storie bresciane:* V 114-115.

90. E. RIBOLDI *I Contadi rurali* cit. 55.

91. Doc. 42 (del 1222) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 124-126.

92. G. VOLPE *Lombardi e Romani nelle campagne e nelle città,* in «*StStorCrivellucci*» 13 (1904) 399 ss.; P. SELLA *La Vicinia come elemento costitutivo del Comune* (Milano 1908) 78.

93. Si veda GLORIA: I Dissertazione XXII ss.; H. BRESSLAU *Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II* (Leipzig 1879) 427-429; PIVANO *Stato e Chiesa:* 145.

94. Talora le fonti accennano ancora al ‹comitatus› di Monselice, ma ciò perchè spesso, riconfermando le donazioni, esse riproducevano le formule antiche: cfr. GLORIA: I Dissertazione XXIII-XXIV.

95. Diploma edito dall'Odorici: cfr. doc. 99 (del 1164) in ODORICI *Storie bresciane:* V 114-115. Il Picotti ha sollevato dubbi sull'autenticità di questo diploma ma non sappiamo con quale fondamento. L'autore fa anche alcune considerazioni sul carattere della comunità di Valcamonica e sull'autorità dei Consoli (G. B. PICOTTI Recensione al volume di R. PUTELLI *Intorno al castello di Breno* (Breno 1915), in «*ASI*» 76 (1918) 264-265).

96. Così per la valle Anzasca: cfr. docc. 79 (del 1361), 91 (del 1390) in BIANCHETTI *Ossola inferiore:* II 231-234, 269-272.

stata una propria denominazione da un elemento personale, come può essere la federazione di più signorie locali (e allora, come avviene nel Canavese, il nome dell'antica Corte si estende a tutto il territorio su cui i signori e castellani federati esercitano il loro dominio [97]), ma una parte di territorio racchiusa entro confini delimitati in modo relativamente sicuro, nell'interno della quale si svolgono forme di una propria vita economica e, di riflesso, giuridica. Ciò spiega il ricorso ad una divisione per ‹ valles › di cui troviamo esempi nel territorio Milanese, secondo un passo del Fiamma, e nelle Alpi Marittime [98] e ciò può spiegare ancora, a nostro avviso, il valore che le fonti attribuiscono all'‹ i s o l a › come elemento di organizzazione e come sede dell'esercizio dei diritti [99].

L'individualità territoriale in tutti questi casi può essere originaria, nel senso che già nell'epoca franca e nell'epoca feudale il fattore geografico deve aver determinato la formazione di una circoscrizione propria; o anche può essere frutto di una evoluzione posteriore, quando, costituite le autonomie comunali, il frequente movimento associativo spinge più comunità a federarsi e facilmente la federazione viene a coincidere — per naturali analogie della vita economica e, di riflesso, giuridica e per ragioni di difesa — con una unità topografica del territorio (una vallata, una conca lacustre, un'isola). È, questo, un fatto che fu già messo in luce dal Volpe e più tardi riconsiderato dal Sorbelli [100], e che certamente ha un'importanza notevole anche per l'ordinamento territoriale posteriore.

4.

Più vivo interesse però destano in noi, come già si disse, i minori distretti territoriali di cui sono tipi rappresentativi la Corte ed il ‹ castrum ›. È qui dove

97. Per il Canavese si veda J. Durandi *Della Marca d'Ivrea* (Torino 1804) 7 ss.; Frola: Prefazione II-XI.

98. Galvano Fiamma *Chronicon majus*, in *Miscellanea di storia italiana*, XXXVIII. Terza serie: VII (Torino 1904) 590; Mayer *Ital. VerfG.:* II 435 n. 16.

99. Ad esempio l'‹ Insula Runcariola ›: doc. 312 (del 1061) in Stumpf *Acta:* 442-443; l'‹ Insula Lendenaria ›: doc. 46 (del 1011) in Torelli *Regesto mantovano:* 33-34; e la celebre ‹ Insula Fulkerii › fra il Serio e l'Adda: su di essa cfr. P. Darmstaedter *Reichsgut in Lombardei und Piemont* (Strassburg 1896) 151-152. La denominazione di ‹ comitatus › che talora l'‹ insula › assume invece di ‹ districtus ›, come è detto in altri diplomi (cfr. il diploma del 1001 in Muratori *Antiquitates italicae:* I 407a-410b; il doc. 207 (del 952) in Stumpf *Regesta:* 20; il doc. 51 (del 1098) in A. Overmann *Gräfin Mathilde von Tuscien. Ihre Besitzungen. Geschichte ihres Gutes von 1115-1230 und ihre Regesten* (Innsbruck 1895) 163; e il diploma di Federico I a Tinto Mussa, doc. 109 (del 1159) in Boehmer *Acta:* 101-102) deriva probabilmente dalla pertinenza antica al Comitato di Brescia (H. Bresslau *Jahrbücher des deutschen Reichs* cit. 437).

100. G. Volpe *Lombardi e Romani* cit. 399 ss.; A. Sorbelli *Il Comune rurale nell'Appennino emiliano* (Bologna 1919) 102 ss.

noi possiamo veramente cogliere, nella sua essenza e nella sua importanza, il moto, che si determina nel Contado, verso nuove forme di organizzazione: ed è qui che dal moto vanno via via germinando i nuovi organi investiti di poteri giurisdizionali.

Per studiare nella sua realtà il fenomeno, noi dobbiamo prendere le mosse dalla ‹ curtis ›, che è la vera base economica ed insieme giuridica. Ora, la parola ‹ curtis › racchiude in sè diversi significati corrispondenti a forme diverse di organizzazione e di vita economica; specialmente in Italia l'organizzazione economica del Contado non si è modellata sopra un tipo unitario, ma sopra una notevole varietà di tipi. E inoltre i tipi fondamentali, da cui l'evoluzione del Contado prende le mosse, hanno subìto via via delle profonde trasformazioni.

In altra sede[101] abbiano richiamata l'attenzione sul processo di disintegrazione che ci presentano le grandi Corti regie: questi vasti agglomerati fondiari si vanno, in progresso di tempo, frazionando e dal frazionamento hanno vita sia Corti minori che mettono capo a qualche centro secondario, già compreso nell'unità del dominio, sia nuove unità amministrative, con carattere di autonomia, sulla base dei villaggi e delle parrocchie. Le cause del fenomeno — che ha una portata, può dirsi, generale[102] — assai più che a forze esterne sono da ascrivere a ragioni economiche (la tendenza che mostrano le attività di mestiere a localizzarsi anche nei centri minori, la necessità di nuovi centri di scambio etc.) e giuridiche (la persistenza delle attività proprie negli antichi ‹ vici › e nelle parrocchie che, costrette dapprima entro l'unità del dominio, finiscono col riacquistare la propria autonomia, quando il progresso economico sottrae all'unità stessa le ragioni che ne giustificavano in antico la persistenza). Pare che i grandi organismi fondiari compatti resistano difficilmente, in Italia, alle nuove necessità create da un'attività economica rinnovata. Resistono invece le Corti minori a territorio unito e chiuso, corti che hanno una diffusione tutt'altro che trascurabile anche in Italia[103], benchè il tipo predominante sia rappresentato dalla Corte aperta, con proprietà frazionate in località diverse. E tale fatto di-

101. *Note sulle condizioni giuridiche del contado*, in « *Bollettino della società pavese* » cit. 316 ss., qui 143 ss.

102. Si veda la letteratura in argomento richiamata da R. MAUNIER *L'origine et la fonction économique des villes. Etude de morphologie sociale* (Paris 1910) ‹ Bibliothèque sociologique internationale, 42 › 107.

103. Cfr., ad esempio, i docc. 8 (dell'839), 42 (del 954) in GLORIA: I 17, 61-64; docc. 64 (del 1044), 92 (del 1072), 369 (del 1174), 396 (del 1178) in TORELLI *Regesto mantovano:* 47-48, 64-65, 247, 261-262; doc. 31 (del 1158) in V. FEDERICI - G. BUZZI *Regesto della chiesa di Ravenna* cit., I 24-25; i documenti del 1104, del 1119, del 1136 in MURATORI *Antichità estensi:* I 169-170, 171-172, 287-188; doc. 700 (del 967) in PORRO LAMBERTENGHI: 1218b-1220b; docc. 24 (del 747), 60 (dell'860) in CIPOLLA *Codice S. Colombano:* I 124-127, 172-182.

mostra che, in fondo, il processo di disintegrazione dei grandi organismi fondiari, risponde ad una tendenza verso nuove forme di organizzazione, basate non più sulla forzata dipendenza da un centro dominante, mezzo, spesso, di sfruttamento economico, ma sulla coesione spontanea intorno ad un centro che esplica funzioni economiche utili e d'interesse comune per le varie unità che ne dipendono.

Ma più chiaramente si rileva questa tendenza verso nuove forme di organizzazione in altri tipi di Corte. Noi conosciamo l'ordinamento dei vasti possessi fondiari del Monastero di San Colombano in Bobbio, così saggiamente descritto dall'Hartmann[104]; è questo il tipo antico: al centro il Monastero, sede di uffici amministrativi e di attività di mestiere, intorno sette « oracula infra vallem Bobii », più in là una collana di ‹ cellae exteriores ›, di ‹ xenodochia › e di ‹ plebes ›, dislocate in regioni diverse dal Parmense al Genovesato, alla Giudicaria del Garda. Ciascuno di questi organismi, almeno in generale, costituiva una ‹ curtis ›, con circoscrizione più o meno vasta, e la ‹ curtis › comprendeva un certo numero di ‹ domusculte ›, divise ciascuna a sua volta in ‹ sortes ›: la ‹ domusculta › principale, il maggior centro abitato della circoscrizione ed intorno al quale forse si raggruppava il maggior numero di ‹ sorti › coltivate, coincideva con la Pieve e dava il nome alla Corte; le ‹ domusculte › minori non costituivano invece unità ecclesiastiche, non avevano una ‹ ecclesia › ma una semplice cappella, o un oratorio, erano Corti minori raggruppate in un solo organismo dominato dalla ‹ domusculta › principale, da cui le medesime dipendevano civilmente ed ecclesiasticamente. A loro volta tutti questi organismi (‹ oracula ›, ‹ cellae ›, ‹ xenodochia ›, ‹ plebes ›), se costituivano in parte delle economie proprie, erano però coordinate e vincolate al centro economico del Monastero, sia per obblighi di servizi e tributi, sia per la necessità della elaborazione e dello scambio dei prodotti che si attuavano nella cerchia dei possessi che costituivano un vero organismo autarchico, provvisto, nel proprio interno, della maggior parte dei mezzi e strumenti della vita economica.

In tempi più recenti i documenti ci rivelano altre forme di coordinamento di Corti od unità economiche minori ad una Corte centrale, coordinamento, meglio che dipendenza coatta, basato essenzialmente sui privilegi commerciali

104. L. M. Hartmann *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter* (Gotha 1904) 42 ss. Tra le recensioni si vedano soprattutto quelle, ricche di considerazioni, di A. Solmi in « *Rivista italiana di sociologia* » 9 (1905) 30 ss. e di G. Volpe in « *StStorCrivellucci* » 13 (1905) 145 ss. Per l'ordinamento delle singole Corti dipendenti dal Monastero ci siamo giovati dello studio così ricco e preciso di G. Buzzi *Il patrimonio fondiario del Monastero di San Colombano nei secoli IX-XII*, in Cipolla *Codice S. Colombano:* III 77-141.

Per l'ordinamento dei possessi del Monastero di Santa Giulia in Brescia ed altri, che hanno punti di contatto con quello di Bobbio si veda, oltre P. Darmstaedter *Reichsgut in Lombardei und Piemont* cit. 299 ss., la rassegna in G. Luzzatto *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane* (Pisa 1910) 3 ss.

accordati alla Corte centrale, che in tal modo può costituire il mercato delle minori unità. Un esempio di tale forma di organizzazione economica ci offrono i documenti della Novalesa per la Corte di Gabiano, Corte detta, con denominazione non molto comune, ‹ magna ›, con una proprietà di mille ‹ mansi ›[105].

Nei diplomi[106] la Corte è quasi sempre ricordata insieme con altre numerose località (Arola - Stupinigi - Varisella - Loreto - Ruviera - Brusasco - Monasterolo - Gorzano - Palazzuolo, etc.), località che, come Arola, assumono a lor volta nomi di Corte o ‹ castrum ›; la contiguità territoriale manca. Si tratta ora di vedere se tra la corte di Gabiano e le località ricordate intercedesse un vincolo di dipendenza economica. Il Cipolla[107] ne ha dubitato, ma i dubbi, a nostro avviso, possono cadere di fronte al fatto che i diplomi abbracciano le località sotto il nome di ‹ universum territorium ›, ne fanno menzione subito dopo Gabiano e chiudono l'elenco « cum porto et ripatico et mercato ad jam dictam cortem Gabianum pertinentibus ». L'accenno alla pertinenza non può riferirsi con certezza ai rapporti fra le località e Gabiano, ma il fatto che la Corte sia sede di un mercato ed abbia un porto e diritti sul transito, il fatto che si ricordino con persistenza questi diritti della Corte in connessione con le località, l'‹ universum territorium ›, la condizione di privilegio economico di cui gode la Corte, non possono non avere come naturale conseguenza che Gabiano sia il vero centro economico e che le altre località siano ad esso unite con vincoli di dipendenza. Noi pensiamo, anzi, che questa organizzazione economica si riannodi a una dipendenza più vasta fra le varie Corti, in cui si raggruppano i possessi dell'abbazia della Novalesa, dipendenza che mette capo alla sede centrale dell'Abbazia stessa. Avremmo qui, in altre parole, l'esempio di un grande organismo, religioso ed economico insieme, che funziona come strumento per la raccolta e lo smercio dei prodotti anche sui mercati lontani, sul tipo di quelli che l'Imbart de la Tour ci descrive per la Francia[108].

L'Abbazia, insediata per un certo tempo nella Corte di Breme, investita del ripatico sulla Sesia e sul Po e dei diritti di costruire porti, concentrava nel mercato centrale i prodotti delle varie Corti e li avviava poi ai vari mercati d'Italia, dove un cronista ci segnala la presenza del carro ‹ cum skilla › del Monastero, presenza che dava inizio a tutte le contrattazioni[109]. Questa funzione economica

105. *Chronicon novalicense*, in CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:* II 183, 193.

106. Docc. 51 (del 998), 58 (del 1014), 62 (del 1026), 75 (del 1048) in CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:* I 122-123, 134-140, 146-154, 192-200.

107. Doc. 52 (del 998) in CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:* I 123-127 (vedere in particolare 125 n. 1).

108. P. IMBART DE LA TOUR *Des immunités commerciales accordées aux églises*, nelle sue *Questions d'histoire sociale et réligieuse* (Paris 1907) 3 ss.

109. Si veda il Cap. XI, Lib. II del *Chronicon navalicense*, in CIPOLLA *Monumenta Novalicensia:* II 151-152. L'abbondanza dei carri a cui accenna il cronista escluderebbe che si trattasse soltanto della raccolta dei tributi. D'altro lato l'Abbazia aveva più mercati e porti con esenzioni

eminente dell'Abbazia riposava sulla costituzione stessa dell'ente, sulla ricchezza dei dominî e sui larghi privilegi, soprattutto , della navigazione [110].

Nell'esempio che abbiamo esaminato manca la contiguità territoriale: ma il coordinamento di minori unità, siano Corti o siano ‹ fundi ›, verso un centro economico può avverarsi anche entro una zona sufficientemente definita di territorio. È appunto il fatto che noi abbiamo constatato nell'interno della Saccisica, a Piove di Sacco e Corte: ma più evidente ancora è nella Corte di Porto, situata a nord-est delle predette località. Un documento del 1117 [111] ci illumina a sufficienza su questo punto: è l'atto di vendita che della Corte fanno al Monastero di Sant'Ilario i figli del conte Rambaldo. La corte di Porto possiede 150 masserizie, situate tutte fra Dise ed il Cornio, Ottavo e la riva di Mestre, cioè in un territorio compatto, e distribuite in un certo numero di località quasi tutte identificabili nella carta del Gloria. Le località, od almeno le più importanti, hanno un proprio centro economico — una ‹ curtis donicalis › come a San Broxone, un ‹ donicale › come a Palvello — da cui le terre dipendono, ma detti centri economici dipendono a lor volta dalla Corte centrale di Porto; ciò è detto esplicitamente per Palvello: « ... donicale cum silva pratis et amplis spectantibus ad dictam villam de Paluello que omnia spectant ad supradictam curiam et castrum de Porto ».

Un grandissimo numero di Corti nei documenti dei secoli che esaminiamo, si presenta con un ‹ castrum › costituito al centro dei dominî fondiari: il castello è il vero ‹ caput curtis ›, la sede dell'amministrazione e della signoria, con propria area, che i documenti distinguono nettamente dall'area coltivata [112], proprie terre dominicali od a bosco, propria sede ecclesiastica, Pieve o Cappella o Monastero. Il ‹ castrum › si è insediato in tutte le forme di organizzazione che sono andate via via germinando nel Contado: Corti staccate da un antico grande agglomerato fondiario di dominio regio, Corti a territorio compatto e chiuso e Corti a possessi frazionati e sparsi, Corti centrali che dominano economicamente sopra una collana di Corti e località minori dislocate in territorio compatto. Il ‹ castrum › ha avuto, noi sappiamo, una larghissima diffusione parti-

tributarie e gli stessi privati dovevano trovarsi nella necessità od almeno avevano la convenienza economica ad affidare le merci, per la vendita, all'Abbazia. L'intervento di questa nei mercati lontani e la larghezza dei privilegi escluderebbero poi che l'opera di raccolta dei prodotti fosse limitata alle Corti e ‹ vici › « que erant proximiores monasterio », come dice il cronista.

110. Docc. 50 (del 992), 52 (del 998), 62 (del 1026) etc. in Cipolla *Monumenta Novalicensia:* I 119-122, 123-127, 146-154.

111. Doc. 88 (del 1117) in Gloria: II I 70-73. Per esempi analoghi si vedano i docc. 27 (del 1019) e 42 (del 1022) in Astegiano: I (secolo XI) 54-55, 58-60.

112. Ricordiamo, tra i documenti più caratteristici, quelli del territorio Mantovano e Cremonese: doc. 56 (del 1033) in Torelli *Regesto mantovano:* 40-42; doc. 42 (del 1022) in Astegiano: I (secolo XI) 58-60.

colarmente nel secolo X[113]; anche molti villaggi si sono trasformati in castelli: è dunque un elemento di organizzazione che presenta un interesse di primo ordine. Nè l'interesse è soltanto qui, benchè la congiunzione del ‹ castrum › con la ‹ curtis › abbia determinato effetti notevoli, come vedremo; il castello o il borgo fortificato infatti possono costituire, in virtù della loro stessa fondazione, per ragioni militari o comunque di difesa, il nucleo intorno a cui si vanno raccogliendo ed ordinando altri nuclei di popolazione del contado, sì da giungere a costituire un distretto che mette capo al castello. La funzione del ‹ castrum › è qui originaria, non derivata dall'innesto sopra una ‹ curtis ›: tale è il caso, spesso, dei ‹ castra › fondati nelle campagne od ai confini, per opera dei Bizantini[114]. Tale il caso delle ‹ colonie arimanniche › dell'epoca longobardo-franca, al centro delle quali sorge un castello, eretto in genere sulla sommità di una collina, e intorno al castello un ‹ burgus › che estende la sua attività economica e giuridica sopra una sfera determinata di territorio[115]; tale il caso di qualche antico ‹ castrum ›, che stringe intorno a sè Corti e località sotto la spinta di quel movimento generale che tende a raggruppare le forze del contado intorno a qualche centro di tutela[116]. Certo, noi troviamo, in età alquanto più tarda, costituiti dei veri distretti territoriali intorno ad un centro fortificato: e ciò nella duplice forma sia di un vero organo centrale dominante, generalmente un borgo, come Campagnola nel Parmense, Conegliano nella Marca Trevigiana, Chiaverano nel Comitato d'Ivrea, Burolo in quel di Vercelli[117],

113. Ampie notizie in argomento in G. SALVIOLI *Storia economica d'Italia nell'alto Medio Evo. Le nostre origini* (Napoli 1915) 160, 184 ss.

114. F. SCHNEIDER *Reichsverwaltung in Toscana* cit. 36, 38 n. 4 (per il ‹ territorium › dei ‹ castella ›).

115. Un esempio suggestivo è quello di Serravalle, antica rocca sopra una collina che sbarra la Valle Scrivia al confine fra Tortona e Genova: « mons arimanorum cum castro super se habente », doc. 2 (del 1122) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 5-6. Intorno ad essa vediamo estendersi la ‹ villa ›, il ‹ burgus novus › (docc. 35 (del 1211), 43 (del 1190) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 53-54, 60), delinearsi il ‹ castellarium › (doc. 42 (del 1192) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 59-60), mentre si costituisce il ‹ mercadile › (doc. 39 (del 1198) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 57-58).

116. Per Sermione, antico ‹ castrum › aggregato alla ‹ judiciaria › del Garda, cfr. B. BAUDI DI VESME *Origine romana del Comitato longobardo* cit. 269; nel territorio Sermionese per più località: Gosenago (con la ‹ curtis ›), Mavino-Summolaco, Pretoriano (con la ‹ curtis ›) etc. cfr. i docc. 29 (del 765), 43 (del 771), 215 (dell'861) in PORRO LAMBERTENGHI: 57a-58b, 81a-85a, 355a-359a. Sui ‹ castra ›, come elementi di organizzazione del Contado, si vedano anche la recensione critica di G. Volpe all'opera di R. CAGGESE *Classi e Comuni rurali nel Medioevo italiano*, I-II (Firenze 1907-1908), nella « *Critica* » del Croce 6 (1908) 363, riedita in G. VOLPE *Medio Evo italiano* (Firenze 1961) 147; A. CHECCHINI *Comuni rurali* cit. 163.

117. Doc. 30 (del 1141) in AFFÒ *Istoria:* 335-337 (per Campagnola); docc. 65 e 66 (del 1233), 108 (del 1261) in VERCI: I 84-87, 87-90, II 45 (per Conegliano); doc. 213 (del 1251) in GABOTTO *Carte:* I 311-314 (per Chiaverano); docc. 19 (del 1193), 97 (del 1222) in COLOMBO *Documenti:* 34-38, 136-138 (per Burolo).

sia nella forma di una specie di federazione di vicinanze intorno ad una ‹ bastia ›, come ne abbiamo esempio, ancora, nel territorio d'Ivrea [118]. Il nome di ‹ castellata › e ‹ castellania › (Chiaverano, Burolo) è di più tarda diffusione e denota, appunto, la particolare fisionomia del ‹ territorium › dominato da un centro fortificato. Sulla costituzione interna di questi distretti avremo occasione di tornare a suo tempo [119]; basta, per ora, fermare l'attenzione sul fatto che il ‹ castrum ›, in queste forme svariate ma che rispondono ad una comune tendenza verso la costituzione di superiori unità territoriali, diventa man mano l'elemento caratteristico dell'ordinamento del Contado, sì che noi vediamo l'accenno frequente ad una divisione del territorio per ‹ castra › [120].

118. Doc. 211 (del 1251) in Gabotto *Carte:* I 302-304.

119. Vedi il mio articolo *Il ‹ castrum › come elemento di organizzazione territoriale*, in « *Rendiconti del reale Istituto lombardo di scienze e lettere* » (2 s) 56 (1923) 456-458, ora, riedito in questo stesso volume, 159-172.

120. In proposito si vedano i diplomi di Federico I: doc. 121 (del 1164) in Boehmer *Acta:* 112-114 (per i Pavesi); doc. 886 (del 1162) in Boehmer *Acta:* 597-599 (per i Piacentini); doc. 1063 (del 1192) in Boehmer *Acta:* 758-760 (per la città di Brescia); doc. 1 (del 1176) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 1-5 (per la città di Tortona); doc. 150 (del 1217) in Moriondo *Mon. aquensia:* I 167a (per il Contado alessandrino); doc. 20 (del 1070) in Affò *Istoria:* I 323-324 (per il Reggiano); e molti documenti editi dall'Astegiano per il Cremonese.

CAPITOLO SECONDO

Il trasferimento dei poteri giurisdizionali alle nuove unità territoriali

1.

Fermiamoci un istante a considerare questo processo di organizzazione che abbiamo or ora tratteggiato: esso si svolge, per gran parte, in modo spontaneo, sotto la spinta di cause economiche e di ragioni di difesa; non è frutto di un'opera particolare delle signorie sparse nel territorio benchè, non di rado, anche queste signorie, sotto l'influenza delle medesime cause, siano indotte, come ne abbiamo esempio nel Canavese, a costituire dei gruppi federati e delle unità territoriali, cioè una forma superiore di organizzazione, di fronte a quelle ‹ consorterie signorili › così frequenti nella penisola [1]. L'importanza di un tale carattere spontaneo e naturale del movimento verso forme superiori di organizzazione appare manifesta; poichè la prima logica conseguenza dovette essere questa: che l'acquisto e la consolidazione dei diritti avvenisse a profitto, non di determinate signorie personali, ma della stessa unità territoriale. Nell'interno di questa si concentrarono i poteri di giurisdizione e la pratica dovette incominciare a considerare questi come naturalmente connessi con la stessa costituzione dell'unità territoriale e l'unità territoriale come necessaria condizione per l'esercizio dei poteri. Si deve considerare, d'altra parte, che una delle ragioni profonde di una tale evoluzione delle forze del contado verso forme più complesse di organizzazione dovette essere, spesso, rappresentata dall'esistenza di un centro dove si esercitavano i poteri giurisdizionali e dove tale esercizio era saldamente organizzato. Come i privilegi economici ed un'attività più complessa per il mercato e l'elaborazione dei prodotti, così un com-

1. F. Malaguzzi Valeri *Appennino modenese* cit. 523 ss.; G. Dinelli *Una signoria ecclesiastica nel Contado lucchese*, in « *StStorCrivellucci* » 23 (1915) 192. A queste ‹ consorterie signorili › si contrappongono i consorzi fra più Comuni nel Contado, che formano un organismo amministrativo ed eleggono collegialmente le Magistrature: G. Volpe *Studi sulle istituzioni comunali di Pisa* (*città e contado, Consoli e Podestà*), *secoli XII-XIII*, in « *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa* » 15 (1902) 54, e ampiamente A. Sorbelli *Il comune rurale* cit. 87 ss.

piuto ordinamento dei placiti, l'esistenza di tradizionali magistrature del Contado ed una più efficace difesa dovettero garantire alle Corti ed ai ‹ castra › una posizione di predominio e fornire le condizioni più favorevoli per estendere l'egemonia sulle località circostanti e sui centri minori. Non soltanto una protezione ed una difesa, all'ombra delle signorie, dovettero ricercare i gruppi dispersi del contado, ma una solida coesione intorno ai ‹ castra › ed ai centri dominanti, legge comune nei periodi di grave rilassamento dei poteri dello Stato e di rinnovati perturbamenti.

2.

Per due vie sembra procedere la conquista e l'organizzazione interna dei poteri giurisdizionali con carattere di territorialità: da un lato la ‹ districtio › che si trasforma man mano e si allarga sì da confondersi con la ‹ jurisdictio ›, estendendosi ad un tempo dai dipendenti e dalle terre soggette alla popolazione ed alle terre libere; dall'altro la scomposizione progressiva dell'antica unità di signoria e la formazione della ‹ curia ›, concepita come persona investita di diritti regalistici sul distretto territoriale. Incominciamo dal primo punto.

L'esame della estensione progressiva della ‹ districtio › ci richiama ad alcune tra le controversie più dibattute a proposito della genesi dell'immunità. Prima però di esprimere il nostro avviso in argomento è necessario vedere quale fosse il concetto vero di ‹ districtio ›, quale il contenuto che tale parola racchiudeva. Ora, ‹ districtio ›, ‹ distringere ›, anche nei testi longobardi, non designano l'esecuzione in senso stretto ma il potere coattivo in generale; non la pura esecuzione di una sentenza o la pura costrizione al ‹ placito ›, ma un concetto assai più largo di coazione che ha la sua fonte nel potere sovrano o nel potere giurisdizionale del giudice. E la ‹ districtio ›, così intesa, si può riferire a casi svariati: ‹ distringere › per Liutprando (Capitolo 27) è l'atto del Duca che, in virtù dei suoi poteri di giurisdizione, ottiene di rendere giustizia a chi si rivolge a lui ed è, nello stesso tempo, l'atto di costringere a presentarsi al Re — come ‹ districtio › è (Capitolo 56) la confessione fatta in giudizio, per coazione del giudice —. Il concetto di potere coattivo in generale risulta poi chiaramente nel Capitolo 70 del *Liber papiensis*[2]: « districtionem quam nos facere jubemus pro quibuslibet causis ». Ed anche qui, nella legislazione carolingica, ‹ districtio › può indicare tanto il fatto di tradurre dinanzi al placito[3], quanto l'obbligo imposto di sottostare ai precetti di un'autorità (ad esempio

2. ‹ *Pippini capitulare italicum, 801 (806?) - 810* ›, in *MGH Leges S. II:* I 209-211.
3. ‹ *Capitulare mantuanum secundum, generale* ›, in *MGH Leges S. II:* I 196-197.

la vescovile), quanto la coazione al pagamento di tributi e alla prestazione di oneri pubblici [4]. Particolarmente degna di nota, tra queste applicazioni svariate che si richiamano tutte al concetto di ‹ districtio › come potere di coazione, è l'ultima: essa compare frequentissima nelle Corti e s'accompagna con le concessioni di tributi, porti, mercati. Era naturale infatti che ad ogni concessione di diritti utili si accompagnasse la concessione dei necessari poteri per la riscossione dei medesimi; nessun pubblico ufficiale, dice un diploma di Berengario I [5], possa « pro portatico, teloneo distringere aut molestiam aliquam inferre » contro gli uomini del Monastero di Santa Maria in Gazo: un diploma successivo [6] concederà invece allo stesso Monastero « theloneum videlicet cum omnibus districtionibus... mercationes, ripaticum, palificturam et cunctas districtiones ».

Il quesito che ora si presenta è questo: indubbiamente la ‹ districtio ›, nella sua prima forma, è distinta dalla ‹ jurisdictio ›, ma tale distinzione appare superata nei testi posteriori, quando, in pieno regime immunitario, la concessione dei poteri giurisdizionali sarà espressa con la formula ‹ districtus › e ‹ jus distringendi › [7] e quando la glossa ai *Libri feudorum* dirà « dominus habet districtum id est jurisdictionem » [8] e le consuetudini milanesi « districtio et jurisdictio quasi synonima sunt » [9]. Ora, un tale avvicinamento dei due istituti è frutto di una evoluzione naturale della ‹ districtio ›? il Besta ed il Salvioli, combattendo la tesi del Mayer, sulla quale dovremo tra breve ritornare, hanno negato ciò, ritenendo che la confusione tra i due istituti sia avvenuta soltanto quando, in virtù dell'allargamento della immunità, i signori ottennero la giurisdizione [10]: « Non da forze endogene, dice il Besta [11], risultò normalmente l'acquisto della giurisdizione da parte del signore italico, ma venne dal di fuori, da parte di chi era fonte di ogni giurisdizione ». Noi riteniamo invece che la ‹ districtio › si sia effettivamente, in virtù di naturale sviluppo, trasformata in vero potere di giurisdizione; e tale naturale sviluppo si può comprendere senza difficoltà, quando si tengano presenti i due capisaldi da noi richiamati, che cioè, sin dalle origini, il concetto di ‹ districtio › racchiude un potere generico

4. ‹ *Memoria Olomnae comitibus data, 822-823* ›, in *MGH Leges S. II:* I 317-320; ‹ *Capitulare olonnense mundanum, 825* ›, in *MGH Leges S. II:* I 329-331.

5. Doc. 7 (dell'889) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 31-33.

6. Doc. 60 (del 905) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 165-167.

7. G. SALVIOLI *Storia delle immunità, delle Signorie e giustizie delle Chiese in Italia* (Napoli 1917) 212.

8. *Consuetudines seu libri feudorum* (Lugduni 1547) 1, 5, 9.

9. *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI.* Ed. E. Besta et G. L. Barni (Mediolani 1949) Rubrica 21: « De districtis et honoribus et conditionibus », 108-109, § 2.

10. G. SALVIOLI *Storia delle immunità* cit., Introduzione XX.

11. E. BESTA *Nuove vedute sul diritto pubblico* cit. 64.

di coazione e che la ‹ districtio › si è riferita largamente, nella pratica, alla esazione dei tributi, delle prestazioni e diritti utili in generale.

Quando, nel secolo IX, l'attività economica delle Corti si allarga e si intensifica, quando si fanno più frequenti le concessioni di porti, di diritti di transito e di navigazione, e soprattutto di mercati, è naturale che la ‹ districtio › tenda a superare i limiti di una semplice costrizione al pagamento di oneri e tributi ed accenni ad una estensione nuova verso la risoluzione di quelle controversie che, particolarmente sui mercati e sulle fiere, il pagamento dei tributi e l'esercizio dell'attività commerciale dovevano sollevare.

Questa tendenza, avvalorata dal fatto che la ‹ districtio › possiede, sin dalle origini, un generico significato di coazione, appare chiara già in qualche diploma di Berengario I: per esempio nella donazione della Corte di Salussola al Monastero di Santa Cristina (Corteolona)[12], dove la Corte è concessa con le dipendenze, pertinenze... « cum districto et omni diffinitione legaliter finiendi », e più ancora nel diploma a favore della Chiesa di Treviso[13], in cui sono concesse due parti del toloneo e del mercato del porto di Treviso: « duas partes thelonei et mercati de predicto portu tarvisiensi cum districtu et legali querela ». Ed argomento ancora di grande valore, a nostro avviso, è il fatto che, in epoca più tarda, quando la coincidenza tra ‹ districtio › e ‹ jurisdictio › è ormai diventata generale, il ‹ districtus › e l'‹ honor ›, locuzioni che abbracciano tutti i poteri di signoria, sono elencati nelle concessioni o conferme imperiali e negli atti privati insieme coi diritti utili od a questi diritti chiaramente si riferiscono. Si veda, per esempio, un caratteristico documento del Vignati[14]: si tratta di una contesa fra il legato imperiale ed i Cremaschi per la celebre ‹ Insula fulcherii ›; il legato rivendica l'‹ insula › all'Imperatore affermando che « cum omnibus suis pertinentiis est regalia », che l'Imperatore ne ha la piena giurisdizione « et honorem plenum et districtum scilicet fodrum placita, banna, erbaticum, escaticum, tensas, malgas, cacias, piscationes, venaciones, silvas omnes et cetera plenarie que pertinent ad honorem et districtum ». E un documento precedente[15], a proposito di una controversia giudiziaria per certi diritti sulla Corte di Codogno tra il Vescovo di Lodi ed alcuni privati, ci parla diffusamente dell'‹ honor curtis ›, nel quale si comprendono e l'elezione dei Consoli e di altri minori uffici e l'esercizio della giustizia penale e il diritto alla ‹ castelantia ›, ma si comprende altresì, come diritto importantissimo, l'‹ erbaticum ›, sul quale appunto i privati accampano delle pretese « quia dicebant se habere partem de honore iam dicte curtis ». La sentenza, che è pienamente favorevole al Vescovo, riconosce a questo « honorem comunem totum supra-

12. Doc. 36 (del 902) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 104-107.
13. Doc. 52 (del 905) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 149-151.
14. Doc. 136 (del 1188) in VIGNATI: II 154-155.
15. Doc. 95 (del 1181) in VIGNATI: II 118-119.

scripti castri et spaldi et totius curtis... » e dichiara che « nullus alius honor magis videtur esse comunis quam onor erbatici ».

Questi richiami al carattere patrimoniale del ‹ districtus › e dell'‹ honor › hanno, ci sembra, un loro chiaro significato: coeva con lo sviluppo delle Corti come centri economici e, per naturale conseguenza, giuridici, la ‹ districtio › rappresenta la podestà necessaria, affidata alle Corti stesse, per la disciplina e il governo delle attività economiche e, coll'estendersi ed intensificarsi di queste attività, diventa a sua volta uno strumento più complesso, si estende ai poteri di giurisdizione ed abbraccia via via, in progresso di tempo, tutti i poteri di signoria.

Con ciò, a nostro avviso, è spianata la via alla risoluzione dell'altro quesito intorno al quale si è vivamente discusso: quando cioè l'immunità abbia costituito una effettiva delegazione di poteri giurisdizionali. Noi pensiamo che ciò sia avvenuto, la prima volta, con l'attribuzione della ‹ districtio › alle Corti, nella seconda metà del secolo IX, coi diplomi di Carlo il Grosso: il Pivano [16] ha dimostrato un felice intuito della evoluzione storica della immunità, quando ha ritenuto che il diploma di Carlo il Grosso alla Chiesa di Reggio rappresenti il segno di un ordinamento nuovo. « Liberi vero, quos legalis coactio, dice il diploma [17], ad placitum exigit querere, per advocatum eiusdem ecclesiae super res ipsius Ecclesiae distringantur »: il valore di tale concessione e di altre, dell'anno successivo, sta non tanto nel fatto che già sia con essa attribuita la facoltà di giudicare, quanto nel fatto che, in virtù della ‹ districtio ›, poteva il concessionario pervenire all'esercizio della giurisdizione. E che il passo non fosse troppo difficile, dimostrano chiaramente due diplomi di Berengario I, di poco posteriori, per la Chiesa di Asti e per la Chiesa di Padova; nel primo [18], come nel secondo [19], è detto che nessun giudice possa entrare nel territorio immune per ‹ distringere › « aut per aliorum placita ventilare nisi in presencia episcopi », dove, se non la coincidenza, almeno un avvicinamento fra ‹ districtio › e giurisdizione appare evidente. E quando noi, nei diplomi posteriori, troviamo accanto alla formula ‹ cum districto et placito ›, o ‹ districtum et placitum ›, l'altra più semplice ‹ cum districtis › o ‹ cum districtionibus ›, non possiamo pensare ad una differenza sostanziale di contenuto: nell'un caso e nell'altro l'attribuzione dei poteri giurisdizionali non potrebbe, a nostro avviso, essere negata [20].

16. PIVANO *Stato e Chiesa:* 21.
17. Doc. 47 (dell'882) in *MGH DD:* II/1 76-79.
18. Doc. 51 (del 904) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 146-149.
19. Doc. 118 (del 918) in SCHIAPARELLI *Diplomi di Berengario I:* 308-311.
20. E. BESTA *Nuove vedute di diritto pubblico* cit. 64; egli ritiene che l'attribuzione dei poteri giurisdizionali si abbia soltanto quando il signore è investito di una ‹ facultas ad placita trahendi ›, ‹ leges faciendi ›, ‹ facultas placitandi › e che la sola cessione del ‹ placitum › non presupponga

Ma la ‹ districtio › è stata attribuita ai signori immuni ed alle Corti soltanto alla fine del secolo IX, o non piuttosto costituiva un diritto in possesso dei signori già nell'epoca precedente? Ecco il quesito che è, in iscorcio, il quesito

delegazione perpetua dei poteri giurisdizionali, potendo quella parola indicare o il sostitutivo pecuniario dell'onere di recarsi al ‹ placitum ›, o la multa per violazione del ‹ placito › stesso, o il diritto percepito per l'adizione al ‹ placito ›. Ma noi crediamo che ogni dubbio possa essere abbandonato quando si ricorra non soltanto ai diplomi già ricordati di Berengario I per la Chiesa di Treviso (« cum districtu et legali querela »), e per il Monastero di Santa Cristina (« cum districto et omni diffinitioni legaliter finiendi »), ma ai diplomi posteriori che contengono attribuzione di funzioni pubbliche in generale. Un diploma di Ottone I del 967 (doc. 339 in *MGH DD:* I 462-464) in favore del Marchese Aledramo fa donazione di molte Corti con la formula solita: « una cum mercatis toloneis omnibusque publicis functionibus vel etiam que dici vel nominari posunt ad easdem res et proprietas seu cortes vel castella pertinentibus », ma un diploma posteriore, del 967, per la Chiesa vescovile di Verona (doc. 348 in *MGH DD:* I 474-475) specifica chiaramente che cosa intenda la formula per pubbliche funzioni: « omnem quoque publicam functionem a castellis... ita abscidimus ac removemus ut neque comes neque vicecomes neque sculdascio potestatem ullam in eis manendi vel aliquam habeant distringendi, sed omnes in eis commanentes ita sub potestatem... iam dicte ecclesie..., maneant, ut nusquam eos distringere aliqua nostro imperio subiecta licentiam habeat potestas, sed si quid perperam vel a mansariis vel a castellanis vel a plectitiis vel incensitis... ipsius fuerit actum, aut ad ipso aut a ministeriali ipsius sit juste et legaliter emendatum ».

E così la giurisdizione è concessa come contenuto principale delle funzioni pubbliche e non possiamo credere che diversamente stiano le cose per altri diplomi che concedono, appunto, le pubbliche funzioni come pertinenza di Corti e ‹ castra › insieme col ‹ districtus › ed il ‹ placitum ›: docc. 69 (del 1026), 167 (del 1031) in *MGH DD:* IV 85-87, 222-223 (diplomi di Corrado II). E un ampio diploma di Federico I del 1164 (doc. 149 in STUMPF *Acta:* 197-201) conferma molte corti « cum placito et districto », « cum omni pertinentia atque iustitia » oppure « cum ... pertinentiis, ad iustitiam et legem faciendam ».

D'altronde ci sembra ben difficile ammettere che, in pieno rigoglio del regime immunitario, l'attribuzione ai Signori od alle Corti di un sostitutivo pecuniario dell'onere di recarsi al ‹ placito ›, non abbia condotto alla costituzione di un vero potere di giurisdizione presso i Signori e le Corti stesse. Rimarrebbe il quesito perchè la diplomatica del tempo ci mostri una duplice forma di concessione della giurisdizione, quella che chiameremo personale, in cui i poteri di giurisdizione sono accordati espressamente, come oggetto proprio, staccato, di concessione e quella territoriale. Ma abbiamo già avuto occasione di ricordare che le concessioni territoriali rappresentano una fase nuova ispirata a una concezione giuridica diversa, e che tali concessioni, non ignote anche nei primordi del secolo IX, vanno diventando man mano più frequenti, si vanno generalizzando.

E nell'epoca in cui la territorialità è dominante, le concessioni ‹ cum omni honore ›, ‹ cum placito › implicano, senza dubbio alcuno, trasmissione di poteri giurisdizionali; è in base ad una pretesa concessione di tal natura (« dicebat suprascripta sedimina a terdonensi episcopo per feudum cum omni honore tenere ») che Nicolò di Voghera, in un documento assai interessante del 1170 (doc. 4 in A. TALLONE *Le carte dell'archivio comunale di Voghera fino al 1300* (Pinerolo 1918) ‹ BSSS, 49 › 5-7), tenta di respingere i diritti di ‹ iurisdictio ›, che affermano invece sopra di lui ed i residenti delle terre sue, Tebaldo di Canevanova ed altri. Ma i ‹ Consoli di giustizia › di Pavia sentenziano che Nicolò a tale giurisdizione deve sottostare perchè il Vescovo di Tortona, nell'atto di concedere le terre, si era riservata la giurisdizione sopra di esse e poi ne aveva per metà investito Tebaldo e consorti. Documenti analoghi si possono, senza difficoltà, trovare nelle raccolte diplomatiche.

centrale intorno a cui si agitano tutte le discussioni circa l'immunità. Il dissenso si aggira, veramente, intorno al diritto che sarebbe spettato ai signori in virtù dei loro rapporti legali coi dipendenti, poichè l'esistenza di una giurisdizione convenzionale, scaturente da accordi liberamente stipulati, non è negata nemmeno dal Salvioli [21], che anzi ne dimostra, con prove numerose, la diffusione; si trattava tuttavia di una giurisdizione arbitrale, limitata alle controversie fra il signore ed i dipendenti, con esclusione delle cause con gli estranei e delle cause penali e senza pregiudizio di un definitivo ricorso al tribunale pubblico. Per quanto concerne invece l'esistenza di un potere legale di ‹ districtio ›, abbiamo alcuni testi longobardi e franchi che si prestano a dubbi e difficoltà di interpretazione. E sono il Capitolo 92 di Liutprando, i Capitolari 9, 70, 99 di Carlo Magno [22], e il Capitolare 85 di Lotario [23].

È noto che il Mayer [24], basandosi su questi capitolari franchi, fa risalire tra la fine del secolo VIII e la prima metà del secolo IX un potere di ‹ districtio › del signore di fronte ai livellari e, in generale, di fronte ai residenti liberi; l'esclusione dell'immediato rapporto degli ufficiali pubblici di fronte ai dipendenti, ed anche ai liberi residenti, sarebbe il punto di partenza della giurisdizione dominicale poichè quando, con l'ampliarsi delle concessioni immunitarie, il fodro fu pagato, anzichè allo Stato, direttamente al signore e cadde quindi per naturale conseguenza l'obbligo per i dipendenti di adire ai ‹ placita generalia ›, la volontà del signore balzò fuori come quella sola autorità che poteva immediatamente esercitare la coazione contro i livellari; e questi, in ogni regione d'Italia, furono citati, anche dagli estranei, non più dinanzi al tribunale pubblico ma dinanzi al signore. Veramente questa influenza attribuita dal Mayer alla decadenza dell'obbligo di adire i ‹ placita generalia › può apparire poco giustificata, perchè si tratta qui di un obbligo scaturente dal vincolo generale di sudditanza e non sappiamo vedere perchè il venir meno di un tale obbligo abbia alterato od almeno consolidato un'alterazione dei rapporti del residente col tribunale pubblico, quando il residente doveva adire il tribunale, non per presenziarlo come cittadino tenuto ad una funzione giudiziaria, ma come parte convenuta. Ad ogni modo già l'interpretazione data dal Mayer ai testi longobardo-franchi — esclusione generale dell'immediato rapporto degli ufficiali pubblici coi residenti del distretto immune — avrebbe di per sè una importanza notevolissima.

21. G. SALVIOLI *Storia delle immunità* cit., Introduzione XI ss.

22. ‹ *Capitulare Haristallense 779* ›, doc. 20 in *MGH Leges S. II:* I 46-51 § 9; ‹ *Pippini capitulare italicum, 801 (806?) - 810* ›, doc. 102 in *MGH Leges S. II:* I 209-211 § 16; ‹ *Capitulare mantuanum secundum, generale* ›, doc. 93 in *MGH Leges S. II:* I 196-198 § 5.

23. Doc. 215 (dell'856) in *MGH Leges S. II:* II 1 90 § 4.

24. MAYER *Ital. VerfG.:* I 226, 234 ss.

Il Brunner [25] interpreta i passi citati nel senso che, per il Capitolare di Carlo Magno (*Liber papiensis*, Capitolare 99) [26], il Vescovo rappresenterebbe l'autorità che doveva essere necessariamente adita ed il Vescovo per i delitti dei livellari curava ‹ justitiam facere › e per quelli dei liberi o provvedeva ad una decisione interna o traduceva il colpevole dinanzi al tribunale pubblico. Lotario conferma tale norma ordinando che i residenti liberi non possano essere tradotti dinanzi al tribunale pubblico se non per il tramite del signore. Il Seeliger [27] più recisamente, vede nei testi una prova non dubbia che, per i delitti commessi dai residenti sul territorio immune, si doveva adire per primo il signore e che il tribunale pubblico subentrava soltanto quando il danneggiato non aveva ottenuto dal signore la necessaria soddisfazione.

Ma a queste interpretazioni più late altre si oppongono che restringono assai il contenuto delle norme: già il Meyer [28] aveva ritenuto che il Capitolare 99 di Carlo trattasse soltanto della responsabilità per i delitti e ponesse una distinzione fra i delitti dei servi aldi e livellari, per i quali rispondeva il Vescovo, e i delitti consumati dai liberi, che dovevano risponderne personalmente. In epoca a noi più vicina, lo Stengel [29] ritiene che soltanto i liberi debbano essere presentati al ‹ placito › comitale, mentre i non liberi lo siano soltanto quando abbiano recato offesa a persone estranee all'immunità; il Salvioli [30] giunge a credere che per il Capitolare 70 di Carlo i padroni siano tenuti a presentare il servo al tribunale pubblico.

Ora, un esame accurato dei testi ci induce a credere che queste varie interpretazioni — che subiscono inavvertitamente l'influenza delle rispettive concezioni generali sulla storia dell'immunità — non rispondono al vero. L'interpretazione più corretta, a nostro avviso, è questa: punto di partenza è il potere accordato al padrone dal Capitolo 92 di Liutprando, potere che si riannoda alla responsabilità del padrone per i trascorsi del servo e dell'aldio e si estrinseca nella facoltà di scegliere, anche nei confronti dei livellari [31] residenti sulle terre a lui soggette e colpevoli di omicidio, tra le varie forme di risarcimento o di sanzione; e quindi, in sostanza, un potere di coazione e, indirettamente, di giurisdizione. Carlo Magno conferma, in confronto dei servi, il potere padronale di ‹ districtio ›, di indagine cioè per giudicare se fossero o no col-

25. Brunner: II 375 n. 35-36.

26. ‹ *Capitulare mantuanum secundum, generale* ›, doc. 93 in *MGH Leges S. II:* I 196-198.

27. G. Seeliger *Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft in frühen Mittelalter* (Leipzig 1903) 89 n. 2.

28. G. Meyer *Die Gerichtsbarkeit über Unfreien und Untersassen,* in « *ZSSRG* » 3 (1882) 115.

29. E. Stengel *Grundherrschaft und Immunität,* in « *ZSSRG* » 25 (1904) 298.

30. G. Salvioli *Storia delle immunità* cit., Introduzione xiv.

31. Si noti nel testo la frase « quamvis liber sit ».

pevoli e ciò nel modo che fosse ritenuto migliore (Capitolare 70) [32]; ma, cosa notevole e che sta a dimostrare come la prima legislazione carolingia non mirasse ad estendere di troppo i privilegi padronali, questo potere può essere esercitato anche dal Messo regio e pare che la prerogativa esclusiva del padrone valga soltanto in confronto degli altri minori funzionari. Una maggiore estensione è sancita nel Capitolare 99 [33], dove è il padrone che riscuote le angarie e la prestazione dei pubblici servizi da parte dei servi, aldi e livellari antichi e nuovi, e dove si ammette inoltre per il Vescovo il diritto di rendere giustizia quando servi, aldi o livellari commettano delitto. Ma, chi ben guardi, un tale privilegio è limitato alle immunità ecclesiastiche, e non si estende ai liberi i quali « sicut reliqui homines justitiam faciant ».

Regola generale, per tutte le immunità, doveva essere ancora la precedente del ‹ *Capitulare Haristallense*, 779 › (*Liber papiensis*, Capitolare 9), secondo la quale il giudice [34] e l'avvocato del territorio immune devono tradurre al

32. « Jubemus enim ut propter ullam districtionem quam nos facere iubemus pro quibuslibet causis servi non mittantur in districtionem, sed per missos nostros vel dominos eorum aut illorum advocatos ipsos servos distringant, et ipsi sicut lex iubet rationem pro servis reddant, utrum culpabiles sint aut non. Ipsi vero domini distringant et inquirant servos suos sicut ipsos amant » (doc. 102 (dell'801-810) in *MGH Leges S. II:* I 211). L'interpretazione del Salvioli, secondo il quale qui il padrone debba presentare il servo al tribunale pubblico, contrasta col richiamo che l'‹ Expositio › fa del successivo Capitolare 99, dove non è dubbio il potere affidato al Vescovo di ‹ far giustizia › per i delitti commessi dai dipendenti. Lo Schupfer anzi (SCHUPFER *Diritto privato:* III 3) ritiene che il Capitolare 99 con la frase: « Sin vero, sicut in capitulare domni imperatoris scriptum est, ita fiat » (doc. 93 (del 787) in *MGH Leges S. II:* I 96) faccia rinvio al Capitolare 70 che si estenderebbe così anche agli aldi ed ai livellari. E, senza dubbio, anche per tale considerazione non si potrebbe limitare la ‹ districtio › del Capitolare 70 ad una pura facoltà di costringere i dipendenti al ‹ placito pubblico ›: occorre leggervi invece un potere più ampio di coazione (« propter ullam districtionem quam nos facere iubemus ») che, congiunto con l'obbligo di rendere ragione per il servo « sicut lex iubet » e con la facoltà di « inquirere » e vedere se il dipendente sia o non sia colpevole, giunge a creare nel patrono, per la materia criminale, una vera giurisdizione.

33. « Ut servi, aldiones, livellarii antiqui et noviter facti, qui non per fraudem neque pro malo ingenio de pubblico servitio se subtrahentes sed per solam paupertatem et necessitatem terram ecclesiasticam colunt vel colendam suscipiunt, non a comite vel a quolibet ministro illius ad nullam angariam seu servitium publicum vel privatum cogantur vel compellantur: sed quicquid ab eis iuste agendum est, a patrono vel domino suo ordinandum est. Si vero de aliquo crimine accusantur, episcopus primo compelletur, et ipse per advocatum suum, secundum quod lex est, iusta condictionem singolarum personarum iustitiam faciat. Si vero culpabiles fuerint, sicut in capitulare domni imperatoris, scriptum est, ita fiat. Ceteri vero homines liberi, qui vel commendationem vel beneficium ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines justitiam faciant » (doc. 93 (del 787) in *MGH Leges S. II:* I 196).

34. Per la distinzione tra giudice ed avvocato si noti quanto dice l'‹ Expositio ›: « judices intelliguntur sub quorum regimine ipsa est emunitas, advocati vero qui agere et respondere de ipsa immunitate electi sunt ». Deve trattarsi, evidentemente, dello Sculdascio o Centenario il quale può condurre al placito i residenti del territorio immune, quando non preferisca farlo il patrono per mezzo dell'avvocato (doc. 20 (del 779) in *MGH Leges S. II:* 147 ss.).

‹ placito › pubblico i colpevoli di furto consumato « de infra emunitate », e l'‹ Expositio › aggiunge che « de illis tantum loquitur latronibus qui intra emunitatem habitant ».

Per noi quindi si deve ritenere che dai poteri già accordati ai padroni in confronto dei livellari dalla legislazione longobarda sia derivata, per l'epoca carolingia, una giurisdizione del Vescovo ma limitata, appunto, alle immunità ecclesiastiche ed alle persone dipendenti. Si tratterebbe pur sempre di una giurisdizione eccezionale e di una generale attribuzione della ‹ districtio › non dovrebbe farsi parola, tanto è vero che il Capitolare di Lotario, vietando l'‹ introitus › degli ufficiali pubblici nel territorio immune (e la norma ha carattere generale), accorda ai patroni soltanto il diritto di condurre al ‹ placito › i dipendenti [35].

Riassumendo: la ‹ districtio ›, intesa secondo la chiara lettera delle fonti, come un largo potere di coazione è attribuita alle signorie immuni ed alle Corti verso la fine del secolo IX, si diffonde con l'intensificarsi dell'attività economica e giuridica delle Corti e si tramuta in vero potere di giurisdizione in virtù, soprattutto, di uno sviluppo interno che è in rapporto stretto con la stessa funzione giuridica della ‹ districtio ›. Nè qui è tutto: la ‹ districtio › tende man mano a superare i limiti della signoria immune, e ad estendersi a tutte le persone che risiedono in un determinato distretto, sì da costituire un vero ‹ distretto territoriale › con propria attività giurisdizionale. Ed è allora che la parola ‹ districtio › od anche ‹ districtus ›, come potere attribuito ad una determinata persona, acquista il significato di ‹ districtus › nel senso di sfera territoriale sulla quale una persona od un ente esercitano poteri di signoria. Un tale sviluppo dei diritti immunitari è noto anche in Francia ed in Germania: questi diritti cioè non soltanto si sono estesi dalla villa o ‹ curtis › a tutti i beni dell'investito e quindi alle terre sparse, ma sono giunti altresì ad abbracciare i liberi anche non residenti sulle terre delle Chiese o dei Monasteri, ma nella ‹ vicinia ›, sulla terra di altro signore. Ed è allora che l'immunità varca i limiti del possesso fondiario [36] e, conseguita anche l'alta giurisdizione, giunge a costituire quei distretti giudiziari, sottratti al Comitato ma paralleli di fronte a questo, che assumono, appunto, il nome di ‹ Comitati fondiari › [37].

Il punto di partenza per la formazione di tali distretti immuni va ricercato nella concezione territoriale del rapporto di dipendenza, ossia nel fatto

35. « De liberis hominibus qui super alterius terram resident et usque nunc a ministris reipublicae contra legem ad placita protrahebantur et ideo pignerabantur constituimus ut secundum legem patroni eorum eos ad placitum adducant » (*Liber papiensis*, Cap. 85).

36. Basterà qui richiamare A. DOPSCH *Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland*, II (Waimar 1913) 117 ss., e *Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters* (Wien 1928) 35.

37. G. von BELOW *Der deutsche Staat* cit., I 253 ss.

che si badasse, già nell'epoca anteriore, meglio che alla dipendenza delle persone a quella dei possessi, dei fondi, sì che i privilegi del centro immune dovessero estendersi a tutti i possessi ed a tutte le persone stanziate o comunque dimoranti su quei possessi. Il Brunner [38] ha posto chiaramente in luce questo fatto a proposito della responsabilità del padrone per i dipendenti: la responsabilità, egli osserva, abbracciava in un primo tempo soltanto, oltre gli schiavi, coloro che vivevano nella casa del signore, gasindî e vassalli: sui precaristi e livellari non si estendeva se non quando il dipendente si poneva sotto l'‹ obsequium › del signore. In conseguenza, tuttavia, dello sviluppo del sistema curtense, la responsabilità si concepì come connessa con la residenza sopra una Corte economicamente dipendente; questa Corte era considerata come una dipendenza della Corte dominicale e perciò il residente veniva considerato come appartenente alla casa del Signore. Nei nostri documenti questo concetto di dipendenza territoriale si manifesta in varî modi: prima di tutto, già nella rottura dell'accordo tra la persona e la terra, poichè quando, dopo Carlo Magno, in virtù della tendenza verso la fusione delle classi lavoratrici, molte terre ingenuili furono possedute da aldi o servi e viceversa, la condizione della terra rimase nondimeno quella che era stata in addietro, sicchè una parte ingenuile tale restò, nonostante che fosse posseduta da un servo e, viceversa, il ‹ manso › servile rimase tale, pur essendo passato nelle mani di un uomo libero. E poichè, mutate le persone, le responsioni e i servigi continuarono come in antico, per modo che la terra poteva dirsi ingenuile, aldionale o servile, con riguardo alla qualità e quantità delle prestazioni che vi erano annesse, un cambiamento deve essere effettivamente avvenuto nel titolo, dapprima personale ed ora divenuto reale, cioè inerente alla cosa stessa. E come la persona era sottoposta a determinati tributi e servigi, se dimorava con vincolo stabile sopra una terra determinata, così doveva, fin quando almeno rimaneva su quella terra, essere sottoposta alla giurisdizione del signore e dell'ente ecclesiastico immune. Le antiche consuetudini di Brescia che risalgono al 1225, fanno il caso di persone « districtabiles alicuius domini qui de novo acquirere possent » e stabiliscono che se un « districtabilis » di un signore acquista una terra « de districtu alterius domini, efficitur de districtus [sic] illius qui [leggi: a quo] acquisivit » ed il signore antico perde il ‹ districtus › perchè « sic placuit antiquis ne idem esset de districtu duorum dominorum » [39]. Nel conflitto tra i due ‹ domini › le consuetudini, in armonia con quanto già si praticava in antico, danno la preferenza al nuovo signore, perchè questo è il signore della terra su cui il dipendente risiede.

38. BRUNNER: II 384.
39. Edizione critica in A. LATTES *Diritto consuetudinario delle città lombarde* (Milano 1899) 425 § 41.

Ora, di qui al concetto, già formulato nei diplomi ottoniani, che la giurisdizione si estendesse a tutti quanti, per qualunque titolo, dimorassero sopra un determinato territorio, il passo doveva essere breve. Si aggiungano le concessioni imperiali del ‹ districtus › sulla città e determinato perimetro a favore dei Vescovi — ‹ districtus › che abbracciava tutte le persone ‹ commanentes › in quella città —, i privilegi accordati nella costruzione di castelli che dovevano estendersi a tutte le persone non soltanto domiciliate, ma rifugiate nel castello anche per cause occasionali, e si comprenderà come il concetto che la giurisdizione immunitaria dovesse abbracciare tutte le persone dimoranti in qualunque momento nelle terre del signore o dell'ente ecclesiastico immune, indipendentemente da ogni rapporto giuridico personale con questi, dovesse diventare comune. E se noi porremo questo fatto in relazione con gli altri due importantissimi, di cui già abbiamo fatto parola, cioè la tendenza verso la costituzione di nuovi organismi territoriali, e la connessione dei poteri giurisdizionali con lo sviluppo delle attività economiche delle Corti — per cui le Corti, come gli organismi economicamente dominanti in una determinata sfera territoriale ed in rapporto quindi con gran parte delle persone di quel territorio (diritti di mercato, navigazione etc.), dovevano estendere anche su queste persone il potere di ‹ districtio › —, potremo spiegarci la genesi e la organizzazione interna dei ‹ districtus › territoriali, dei territori, cioè, su cui una persona od un ente esercitano poteri di signoria.

3.

Ed eccoci all'altro fatto: la formazione della ‹ curia ›, concepita come persona investita di diritti regalistici sul distretto territoriale.

Noi dobbiamo prendere le mosse dal momento in cui la Corte come unità economico-patrimoniale esce dalle mani della Corona e si tramuta in proprietà privata, non tanto di Chiese e Monasteri — perchè in tal caso rimane l'unità di dominio — quanto di singoli signori. E dobbiamo pensare ai possessi privati delle classi nobili, dell'aristocrazia feudale. Un vero processo di ramificazioni famigliari e conseguentemente, per la mancanza del privilegio di primogenitura, di divisioni patrimoniali, si è svolto in Italia. Queste divisioni dovevano assumere aspetti diversi anche in rapporto alla forma del patrimonio: tanto nella ‹ corte chiusa ›, a possesso unito e compatto, che nella Corte a possessi frazionati o nella Corte intesa come distretto territoriale poteva esservi sia una divisione per quote ideali, rimanendo i condomini nel possesso comune della Corte, sia una reale divisione dei beni componenti il patrimonio senza che tuttavia tale divisione portasse ad un disgregamento della unità della Corte, per-

chè rimaneva la partecipazione comune nell'esercizio di certi diritti e nel godimento di certe attività. La prima forma è più frequente nelle Corti a possesso compatto e nei distretti territoriali, la seconda nelle Corti a possessi frazionati. Se noi scorriamo le raccolte diplomatiche, troveremo numerosissimi esempi di queste varie specie di divisione: talora sono privati che vendono singoli fondi e singole attività di una Corte o di un ‹ castrum ›, che cedono o trasmettono tutto quanto vi possiedono, che accennano chiaramente a beni divisi ed a beni posseduti in comune nell'interno della Corte [40], tal'altra sono privati che cedono e trasmettono la loro quota ideale — la ½, il ¼, la 24ma parte di un ‹ castrum ›, oppure, forma ancora più caratteristica, la quota loro spettante sulla ½ sul ¼ del ‹ castrum › [41] —; sempre però permane, si osservi, l'unità economica e giuridica della Corte o del ‹ castrum › [42]. In antico il titolare della Corte era titolare dei diritti utili che costituivano parte integrante delle attività economiche della Corte stessa e insieme titolare dei poteri di giurisdizione conseguiti o per concessione diretta o per naturale sviluppo degli originari poteri di ‹ districtio ›. Ora, quando la Corte passa ad un certo numero di proprietari, anche se questi procedono ad una materiale divisione di possessi, il godimento dei diritti utili e, certamente ad ogni modo, l'esercizio dei poteri giurisdizionali rimane comune.

Cosicchè due casi si presentano al nostro esame: un condominio del ‹ castrum › (vero condominio sul tipo romano mediante compartecipazione per quote ideali e con facoltà di disporre della quota a proprio talento senza intervento degli altri condomini [43]) o un consorzio di proprietari di singole parti od attività del ‹ castrum ›; nell'un caso e nell'altro l'unione delle persone in-

40. A titolo di semplici esempi, tratti da raccolte diplomatiche diverse, cfr. doc. 32 (del 1039) in VIGNATI: I 46-50; doc. 19 (del 1193) in COLOMBO *Documenti:* 34-38; doc. 61 (del 1154) in *Carte Abbazia di Chiaravalle:* 74-77.

41. Docc. 16 (del 1258), 18 (del 1171), 20 (del 1179) in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 33-37, 38-39, 40-41; docc. 460 (del 1188), 510 (del 1192) in ASTEGIANO: I (secolo XII) 168-171, 182; doc. 150 (del 1031) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 214-216; doc. 151 (del 1180) in ODORICI *Storie bresciane:* VI 38-44.

42. Ce ne offre prova non dubbia una documento caratteristico dell'Abbazia di Camaldoli: doc. 1687 (del 1221) in SCHIAPARELLI-BALDASSERONI *Regesto di Camaldoli:* III 153-155; doc. 248 (del 1221) in J. B. MITTARELLI - A. COSTADONI *Annales camaldolenses ordinis Sancti Benedicti,* IV (Venetiis 1759) Appendix 420a-424a. Risulta infatti dal documento che Ubertino era proprietario di due case nel castello di Valenzano, di un donicale e di appezzamenti nel territorio, e correlativamente esercitava la sua autorità sopra alcuni ‹ homines › del ‹ castrum ›; ma Ubertino era parimenti comproprietario ‹ pro indiviso › per l'ottava parte della Corte e del castello (inteso qui come la costruzione fortificata che costituiva il ‹ caput › del territorio). Per la custodia della torre e, possiamo credere facilmente, per tutti i servizi inerenti, perdurava la compartecipazione dei condomini; uno di questi teneva la chiave della torre (« clavem turris predicte quam tenebat Griffolus de Rassena comuniter pro omnibus »).

43. La prova di ciò risiede nei numerosi atti di alienazione di quote di corti e ‹ castella ›.

vestite di diritti sul ‹ castrum › si mantiene necessaria per l'esercizio dei poteri di giurisdizione. Ora, chi doveva essere concepito come titolare della somma di questi poteri? le fonti rispondono: la ‹ curia › ! Questa parola è spesso usata per esprimere concetti svariati, sostanzialmente analoghi: come il centro dei diritti signorili, il complesso dei diritti [44] che fanno capo alla Corte, il territorio su cui si estende l'attività della Corte [45], ma, nel nostro, caso quando si tratta dell'esercizio dei diritti e dei poteri giurisdizionali, ‹ curia › sta ad indicare chiaramente la personalità giuridica della Corte o del ‹ castrum ›. Vi sono documenti che, a nostro avviso, non possono lasciare dubbi su questo punto ed il loro valore è tanto più notevole in quanto appartengono a territori diversi. Esaminiamo innanzi tutto il noto documento concernente il ‹ castrum › di Pareto nel Monferrato [46]: il ‹ castrum › ha una propria ‹ curia ›, cioè un complesso di possessi e di diritti; la ‹ curia ›, in questo senso, impersona l'elemento economico del ‹ castrum › ed è quindi la Curia che possiede beni dominicali, che dà beni ‹ ad laborandum › mediante corresponsione di una quota parte del prodotto, che riscuote i pedaggi e l'introito della molitura, che fa compiere lavori etc. E già qui traspare il concetto di persona giuridica; ma, procedendo, l'ampio documento ci mostra qualche cosa di più: se si tratta dell'annona, il Comune di Pareto (cioè il complesso degli abitanti) « dat... annuatim modia tria speltae pro annona dictae Curiae Pareti »; se si tratta delle ambascerie, vi sono due famiglie che devono farle « pro dicta curia et facere ambasciatas quocumque domini curiae volunt eos mandare et mittere », e ancora se trattasi dei morenti ‹ ab intestato ›, quando questi non lasciano figli, le cose mobili vanno alla curia « et eas accipiunt domini castri et appropriant eas dictae curiae », e, infine e forse con chiarezza anche maggiore, quando si tratta dell'esercizio dei poteri giurisdizionali — l'omicida « debet puniri a dicta curia in voluntate ipsius curiae » —, è la Curia che ha diritto di punire i delitti gravi commessi in Megioia: « ius puniendi de homicidio et cucurbitaria et cogolaria et periurii secundum consuetudinem Pareti ».

Ed è tanto vero che la ‹ curia › designa la personalità giuridica del ‹ castrum ›, che, in questo, vi sono dei ‹ domini ›, dei castellani, ma l'attività loro è tenuta ben distinta da quella della Curia: la Curia ha diritto alla nona parte delle messi e di questa nona parte metà va ai castellani, « aliam medietatem accipiebat curia praedicta »; se alcuno della giurisdizione di Pareto muove lite contro altri della stessa giurisdizione « solet petere rationem sub castellanis qui erant in Pareto », ma tre parentele « non respondent de ratione nisi curiae sub curiae maiori Pareti », almeno quando sono convenute; il servizio militare è

44. A. SOLMI *Le diete imperiali di Roncaglia e la navigazione del Po presso Piacenza*, in « *Archivio storico per le provincie parmensi* » (ns) 10 (1910) 59-170.

45. A. SORBELLI *La parrocchia nell'Appennino emiliano* cit. 180.

46. Doc. 177 (del 1223) in MORIONDO *Mon. aquensia:* II 401a-420b.

prestato alla Curia, non ai castellani (vi sono parentele tenute bensì alla prestazione di cavalli verso i castellani ma «in servitio curiae Pareti»); quando i nunzi della Curia si trasferiscono da un luogo all'altro del territorio è alla Curia, considerata come persona, che il testo attribuisce le albergarie («... lectos curiae Pareti quando curia venit vel nuntii curiae veniunt, hospitium quando transit inde curia»). I ‹ domini ›, i castellani hanno adunque dei diritti ed esercitano dei poteri, ma accanto a loro vi è un'altra persona, la persona giuridica del ‹ castrum ›, che svolge un'attività propria.

Il fatto è certamente notevole perchè dimostra che ormai il concetto di personalità giuridica si era imposto talmente, se non da soverchiare, almeno da gareggiare con quello di signoria personale. Un altro esempio ci viene offerto da un documento del *Regesto Mantovano* concernente la Corte di Villola[47]; nella Corte è il bosco di Carpenedo passato in seguito all'Abate di San Benedetto — in antico il bosco era custodito ‹ per curiam › —; passato in proprietà dell'abate «custoditur... communiter per curiam et per abatem», rimanendo riservato a questi l'esclusivo diritto di eleggere i ‹ gualdimanni ›. La ‹ curia › conserva adunque un alto diritto su tutti i beni compresi nella sua sfera territoriale, anche quando passano in proprietà di privati. È la ‹ curia ›, secondo un diploma di Arrigo VI[48], che aveva sottratto molti beni alla Pieve di Guastalla (Guastalla era una Corte di grande importanza ed estensione) e l'Imperatore ordina che i beni siano restituiti. E non crediamo necessario richiamare i molti altri documenti in cui appare la C u r i a proprietaria dei beni, boschi, pascoli, terre indivise, diritti utili, in cui la C u r i a ha ufficiali propri, preposti alla vigilanza o al governo, riscuote onoranze feudali, ‹ fidelitates › etc. Certo questo concetto di persona giuridica si deve essere liberato a fatica dalle più rozze concezioni del tempo, ma noi lo vediamo delinearsi tuttavia con sufficente precisione di contorni. Vi sono due documenti editi dal Foglietti[49] in una breve raccolta, che ebbe scarsa diffusione ma che tuttavia contiene dati preziosi, che a noi sembrano veramente caratteristici; premettiamo che C u r i a può indicare anche il luogo dove ha sede il governo della Corte o castello, come può indicare il complesso delle persone investite del governo stesso, tanto che, talora, è detto chiaramente che il prender parte alle riunioni di governo è condizione indispensabile perchè si abbia l'investitura degli ‹ honores › del ‹ castrum ›[50]; orbene, ecco nei documenti editi

47. Doc. 396 (del 1178) in Torelli *Regesto mantovano:* 261-262.

48. Doc. 42 (del 1191) in Affò *Istoria:* I 350-351.

49. Docc. 14 (del 1076), 30 (del 1138) in R. Foglietti *Documenti dei secoli XI e XII* cit. 23-24, 44-47.

50. In questo senso pare si debba intendere il doc. 258 (del 1215) in Odorici *Storie bresciane:* VII 76-82, dove tale Stefano de Salodo comproprietario con altri del ‹ castrum › di Gardone, interrogato perchè la parentela sua, pur avendo ‹ maximum territorium ›, non avesse

dal Foglietti (che appartengono al secolo XI e alla prima metà del XII ed anche nella data sta la loro importanza) che questi concetti ritornano, ma insieme si profila nettamente l'altro concetto che la Curia rappresenti la personalità giuridica del ‹ castrum ›. I documenti concernono i servizi ed i diritti degli abitanti del castello di San Giuliano: tra i servizi vi sono le albergarie, ed ecco come, in proposito, si esprime il documento più antico: « filii Alberti Actonis debent quinquies hospitari de bonis hominibus quando veniunt ad curiam et filii Alberti Luponis similiter aut mittere lectum ad curiam, hoc est in voluntate curie... Quisque tenetur per se aut curie lectum dimittere aut domi sue dare pro velle curie ». Il secondo documento parla dei diritti di placito riservati al Vescovo di Fermo, ma il Vescovo non potrà tenere placiti « infra carbonarias (del castello) de aliqua culpa unde curie subiacere debent ». Evidentemente ‹ curia › non può qui — come già nella « voluntas curie » — designare soltanto la riunione degli uomini preposti al governo del ‹ castrum ›, ma il concetto si allarga fino ad indicare che i delitti compiuti nel territorio del ‹ castrum › sono, talora sottoposti alla giurisdizione del Vescovo, talora (quando si tratti delle adiacenze prossime del castello) alla giurisdizione del ‹ castrum ›, designato anche qui come persona giuridica.

Stabilito in tal modo il principio che la Curia designa la personalità giuridica del ‹castrum›[51], noi possiamo comprendere come, da una tale concezione, sia scaturita l'altra, che forma l'oggetto delle nostre ricerche, e cioè la concezione della territorialità: infatti, nell'epoca che noi esaminiamo, le regalie e quindi anche la giurisdizione sono tuttora concepite come oggetto di ragione privata e la ‹ curia › è concepita come proprietaria dei poteri giurisdizionali. Siamo appunto nell'epoca in cui i diritti e le prerogative, già proprie della fedeltà sovrana, in virtù del passaggio ai privati e del contatto con la proprietà territoriale, mostrano anche più spiccatamente il carattere patrimoniale. E v'ha un altra circostanza di importanza capitale: i rapporti giuridici del ‹ castrum › riposavano pur sempre sul condominio e questo concetto dal ‹ castrum ›, come oggetto materiale di proprietà, si trasportò facilmente alla ‹ curia ›. Anche la Curia, come il ‹ castrum ›, rappresentò l'oggetto del condominio, anche la Curia si concepì come divisa in quote ideali e ad ogni quota si attribuì una compartecipazione nell'esercizio dei poteri giurisdizionali: « cum omni honore et redditu similiter cum placitis di-

in pari tempo ‹ de honore castri et spoldi aliquid ›, risponde: « antecessores nostri non tenuerunt curiam et ita remansit ».

51. Potrebbe qui affacciarsi spontanea la domanda se già nell'epoca che noi esaminiamo potesse essere formulato, con sufficiente nitidezza di linee, tale concetto di persona giuridica. Ma rimandiamo ad un successivo Capitolo l'esame di questo punto e, insieme, degli elementi costitutivi della personalità giuridica del ‹ castrum ›.

strictis albergariis... portibus... fodris et bannis... teloneis mercatis ad eandem medietatem nostre porcionis pertinentibus »[52].

4.

Abbiamo così indicato quali siano, a parer nostro, le linee direttive delle trasformazioni avvenute nell'ordinamento territoriale del Contado e come da queste stesse trasformazioni il concetto della t e r r i t o r i a l i t à sia andato via via delineandosi. Abbiamo anzi premesso che i due fatti sono intimamente connessi e che le cause dell'uno sono anche, in fondo, le cause dell'altro. La rottura della primitiva unità giuridica del Comitato, l'indebolimento dei legami fra il contado e la città, la scomparsa graduale, nella maggior parte dei territori, delle circoscrizioni già coordinate, in antico, alla città sede della podestà comitale e d'altro lato il movimento spontaneo di organizzazione, assai vivo a partire dal secolo X sotto l'impulso di ragioni economiche e di difesa, come hanno condotto alla formazione di nuovi organismi territoriali, così hanno consentito a questi organismi di concentrare in sè una parte cospicua dei diritti regalistici e soprattutto i poteri giurisdizionali. Queste sono tuttavia le cause esterne, le condizioni, per così dire, dell'ambiente giuridico, in cui il concetto della territorialità poteva germinare: occorrevano altresì delle cause interne, delle cause cioè che hanno riferimento diretto all'esercizio dei poteri giurisdizionali, perchè questi fossero considerati come pertinenza dei nuovi organismi territoriali.

Ora, queste cause si riassumono essenzialmente nella mancanza, in Italia, di quelle egemonie di carattere personale che il Flach ha invece così ben descritto per la Francia, nel disgregamento delle signorie personali, moltiplicate spesso ma indebolite attraverso un processo continuato di frazionamento, e quindi nella dispersione di molti diritti di signoria. Senza dubbio colà dove vigoreggia una nobiltà, non indebolita dai frazionamenti famigliari e dalla perdita dei più importanti centri di signoria, più difficilmente il concetto della territorialità riesce ad affermarsi e l'esercizio dei poteri giurisdizionali conserva, per gran parte, il suo carattere personale: è il caso, appunto, degli Stati della Chiesa o almeno della Marca d'Ancona dove, anche prima che una solida organizzazione provinciale rinsaldasse la gerarchia delle pubbliche funzioni, la persistenza di una potente classe nobiliare dominante nel Contado impedì che l'esercizio dei poteri giurisdizionali fosse concepito come pertinenza dei ‹ castra › e non come possesso personale. Era quella nobiltà della Marca che da

52. Doc. 16 (del 1158) in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 33-37.

tempo immemorabile, dirà più tardi Papa Niccolò IV, esercita la giurisdizione sui castelli, sui vassalli e gli altri abitanti del Contado: « fuistis, dice il Pontefice, in possessione vel quasi exercendi jurisdictionem huiusmodi a tempore cuius memoria non extitit » e conferma tale possesso [53]. Il frazionamento della proprietà del ‹ castrum ›, la genesi del condominio castrense, con la piena facoltà di trasmissione della propria quota ideale, e quindi il concetto di personalità giuridica del ‹ castrum ›, che va emergendo man mano, non sono che un riflesso di quel generale disgregamento delle signorie personali a cui accennavamo. E, quasi simbolo della diversità di condizioni, colà dove invece la signoria personale si conserva solidamente ecco che, secondo una lettera del Pontefice Onorio III a taluni nobili già da tempo investiti di un castello nella Marca, le alienazioni che qualche consorte aveva fatto della quota spettantegli sul castello sono considerate come nulle e gli acquirenti come invasori [54].

Su questo punto, prima di abbandonare il problema della genesi della territorialità, non sarà inopportuna qualche nuova considerazione. Il disgregamento della signoria personale ha favorito la formazione e la diffusione del principio della territorialità, ma ne ha favorita altresì la permanenza fino all'epoca, e lo vedremo più oltre, in cui l'intervento di un nuovo fattore di grandissima importanza non impresse un orientamento nuovo all'ordinamento giuridico del Contado. È questa una riflessione che ci suggerisce la lettura delle pagine, che rimangono fondamentali sotto parecchi punti di vista, del Flach. È un fatto innegabile che in un dato momento, in quel periodo cioè di laborioso travaglio, quando nella complessa crisi economica e politica che segue il crollo dell'Impero carolingio si vanno scomponendo molti degli antichi fattori di coesione statale, la giurisdizione, e non soltanto in Italia, va assumendo l'aspetto di un'appendice, di una parte integrante o pertinenza della proprietà fondiaria. E ciò tanto per l'allodio che per il Feudo. Talora, osserva l'Esmein [55], la podestà pubblica, prima accentrata nella persona del Re, si smembrò e divenne proprietà posseduta a titolo feudale e per lo più vincolata alla terra, della quale costituiva parte accessoria, ed era quindi con essa posseduta e trasmessa; concezione questa alla quale già il Flach [56] aveva fatto richiamo con ampia indagine sui documenti dei secoli X e XI. Anche qui, come è dato fa-

53. Doc. 469 (del 1290) in A. THEINER *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis*, I *756-1334* (Roma 1861) 395.

54. Doc. 73 (del 1219) in A. THEINER *Ibid.* 50: « Quidam de consortibus vestris portionem quam habebant in ipso castro et fundo alii, sicut dicitur, tanquam rem propriam vendiderunt, quidam etiam alii qui non sunt de genere vestro, quedam tenimenta fundi ipsius vobis contradicentibus invaserunt et per violentiam detinent ac reddere contradicunt ».

55. A. ESMEIN *Cours d'histoire du droit français*. XV ed. a cura di R. Génestal (Paris 1925) 254.

56. J. FLACH *Les origines de l'ancienne France*, I (Paris 1886) 195 ss.

cilmente di constatare nei documenti italiani, l'allodio può essere trasmesso o con riserva della giurisdizione (che può formare oggetto a sua volta di possesso e di trasmissione) o senza riserva, ed in tal caso il titolare dell'allodio è titolare dei diritti di giurisdizione inerenti. Talora sembra che le fonti francesi siano anche più esplicite delle nostre perchè alla trasmissione di un allodio con tutte le sue pertinenze si aggiunge la dichiarazione espressa che la giustizia secolare pertinente all'allodio apparterrà al nuovo proprietario [57]: « qui dominus et possessor est alodii », aggiungono le fonti per il caso di un delitto commesso da persona abitante nell'allodio, « est per se ipsum districtor et judex forisfacti » [58]. Insomma la giurisdizione è considerata come pertinente all'essenza stessa dell'allodialità, come scaturente di pieno diritto da essa, come un attributo necessario della proprietà libera.

Siamo dunque di fronte alla territorialità come principio informatore dell'ordinamento giuridico del Contado? No, dice il Flach [59]: qui abbiamo soltanto gli elementi principali da cui la territorialità poteva scaturire. Che anzi, lungi dal rafforzarsi e dall'estendersi, il carattere territoriale della giustizia ha perduto continuamente della sua importanza e la giurisdizione, invece di incorporarsi sempre di più alla terra, se ne è di più separata sì che, abbandonata a sè stessa, si è frazionata in una quantità di tronconi in cui domina il concetto della personalità. Quali le cause di questo fatto? eccoci al punto che separa profondamente le condizioni giuridiche della Francia dalle condizioni giuridiche dell'Italia. In Francia noi vediamo risorgere ed imporsi man mano tutte le forme di giustizia personale che hanno la loro base nella persistenza, appunto, di una potente signoria personale. Il principio che ogni signore deve giudicare i propri uomini, dovunque abitino, penetra per ogni dove [60], ed è un principio perfettamente opposto a quello che noi sappiamo essere comune in Italia. Ed ecco allora diffondersi la giustizia feudale nella sua duplice forma di giustizia personale della Corte feudale, basata sul rapporto di vassallaggio, e di giustizia basata sul rapporto di fedeltà, sorta spesso per difendere signori e vassalli contro ogni giurisdizione esteriore: ecco la giustizia domestica che sopravvive in forme svariate, benchè limitata spesso alla bassa giurisdizione, la giustizia censuale, quella particolare degli accomandati, degli ecclesiastici. La giustizia si è andata frazionando in una quantità numerosa di tronconi o di branche, dove la base è sempre data essenzialmente dal vincolo personale. E quando, in seguito, superata questa fase, va ricostituendosi come giustizia territoriale, ciò avviene perchè il signore territoriale cerca ed ottiene di estendere la sua giurisdizione, acquistando ed estirpando le giurisdizioni che limi-

57. J. Flach *Ibid.* 204 n. 1.
58. J. Flach *Ibid.* 206-207.
59. J. Flach *Ibid.* 219 ss.
60. J. Flach *Ibid.* 299 ss.

tano la sua, cioè le svariate giustizie personali e giunge così al possesso della piena giurisdizione sul territorio e suoi abitanti, oppure, in senso opposto, perchè una signoria personale, estendendo per convenzione, per lento progresso o per usurpazione i suoi diritti, giunge ad abbracciare un intero territorio e si tramuta in signoria territoriale. Ma qui la giurisdizione fa capo al signore, conserva pur sempre una base essenzialmente personale e deriva dal vincolo che lega al signore od al centro di signoria tutti gli abitanti del ‹ territorium ›. In Italia invece il carattere personale della giurisdizione, sopraffatto in molte parti dal concetto della territorialità, non potè, per lungo tempo, riacquistare il predominio: in Italia il concetto di pertinenza della giurisdizione si allarga, già nelle sue origini, dall'allodio alla Corte e dalla Corte all'organismo territoriale; al disopra di questo nessuna signoria che abbia la forza di richiamare a sè, completamente, l'esercizio dei poteri di giurisdizione. Soltanto qua e là riesce l'antica signoria a conservarne una parte, più spesso l'alta giustizia; ma occorrerà che nuove forme di organizzazione si costituiscano nel contado perchè il concetto della territorialità vada man mano trasformandosi, che cioè il Comune cittadino estenda la sua dominazione sul contado e che dal seno degli stessi organismi territoriali prorompano le nuove forze del Comune.

PARTE III

I RAPPORTI GIURIDICI DELLA TERRITORIALITÀ

CAPITOLO PRIMO

Il ‹ castrum › e la sua personalità giuridica

Manca ancora, in Italia, uno studio generale sul ‹ castrum › nella sua genesi, sviluppo, funzioni economiche e giuridiche (studio al quale darebbe notevole aiuto anche l'indagine artistica sugli elementi e la successione e varietà delle forme architettoniche [1]), ma non mancano, particolarmente per l'aspetto economico, indagini e tentativi di ricostruzione che sono di incontestabile valore e si inquadrano nell'esame più largo ed organico dell'evoluzione economica del Contado.

Intendiamo riferirci, in particolar modo, agli studi del Volpe [2] che, valendosi di larghe indagini sui documenti toscani e salendo poi via via a considerazioni di ordine generale, ha potuto inquadrare, appunto, la posizione e la funzione economica e sociale del ‹ castrum › nell'ordinamento territoriale ed economico del Contado. Raccogliendo nelle brevi linee di un quadro unico, per necessità di chiarezza, i risultati di tali studi noi possiamo dire che il Contado conosce tre forme semplici ed una derivata, più complessa, di organizzazione sulla base del ‹ castrum ›. Naturalmente tale organizzazione va presa in senso relativo, perchè nelle forme più semplici la funzione del ‹ castrum › è limitata alla difesa eventuale della popolazione circostante, difesa che trae con sè la costituzione di obblighi determinati a carico della stessa popolazione,

1. Indagine rimasta anch'essa, purtroppo, allo stato di tentativi frammentari ed inorganici; si ricordi il giusto rammarico del Venturi: « La loro storia [dei castelli] è ignota o quasi e non essendovi chi raccolga quei documenti preziosi della vita sociale e della architettura militare, l'oscurità che li avvolge, diviene ogni giorno più profonda » (A. Venturi *Storia dell'Arte italiana* (Milano 1901-1940) III 60).

2. G. Volpe *Studi sulle istituzioni comunali* cit. 20 ss.; G. Volpe *Lombardi e Romani* cit. 69 ss., 126; e recensione all'opera di R. Caggese *Classi e comuni rurali* cit., in « *Critica* » 6 (1908) 361 ss., ora in G. Volpe *Medioevo italiano* cit. 145-188. Si veda inoltre anche l'opera di R. Caggese *Classi e comuni rurali* cit., I 176 ss., 247 ss.; A. Checchini *Comuni rurali* cit. 155 ss.; G. Mengozzi *Il Comune rurale del territorio Lombardo-tosco* (Torino 1915) 42 ss., per richiamare soltanto gli studi più recenti e che contengono accenni di carattere generale.

mentre nelle forme più complesse il ‹ castrum › è veramente la base e l'oggetto di un consorzio, organismo giuridico ed economico insieme.

La forma più semplice è quella di un ‹ castrum › che sorge al centro di ville popolate da liberi alloderi, classe abbastanza numerosa nel Contado: i liberi alloderi hanno diritto di rifugiarsi, all'occorrenza, nel castello e qui hanno anche ufficiali propri, ad esempio un ‹ portinarius › per ricevere e custodire le masserizie dei rifugiati, ed in cambio i medesimi si assoggettano a servizi personali e reali (guardia alle mura, lavori di manutenzione e riattamento ecc). Ma la separazione tra la signoria del castello e la popolazione circostante si conserva completa. In una seconda forma invece noi vediamo unioni di liberi, qualcuno fornito di Feudo signorile, partecipare ad una qualsiasi estensione di prati e di boschi, di cui si possono considerare come veri proprietari col signore del castello tanto che intervengono per dare il loro assenso alle alienazioni fatte da questo. Il castello e la Corte sono diventati quasi oggetto di comuni diritti da parte del signore e della nuova classe che si è in essi formata. È in questo tipo di organizzazione che noi vediamo germinare quella forma di Comune misto — ‹ consorteria signorile › e ‹ popolo › con compartecipazione nella elezione dei Consoli o duplicità di rappresentanza — che i documenti ci mostrano frequentemente, benchè spesso, più tardi, dove più debole è l'elemento aristocratico, il Comune popolare raggiunga maggiore autonomia, acquisti il castello ed assorba tutta la popolazione del castello e delle ville circostanti, diventando il ‹ commune totius castri ›.

Ma più caratteristica è una terza forma che si ricollega alla genesi di molti castelli nei secoli XI e XII. Il signore, vescovo o laico, stipula con un gruppo di ‹ homines ›, o con gli ‹ homines › di una Corte, un contratto per la costruzione di un castello oppure dà a livello un ‹ castrum ›: i concessionari saranno tenuti solidalmente al lavoro, all'obbligo degli oneri, prestazioni, custodie ed al giuramento di fedeltà; in cambio prenderanno dimora nel castello e nel borgo e qui riceveranno ‹ in feudo › una terra che si divideranno tra loro, costituendo un consorzio, e il Feudo non potrà essere alienato se non nella cerchia dei vicini e col consenso di questi, con diritto di successione negli altri consorti quando manchino discendenti legittimi [3]. Questo ente nuovo — una specie di Feudo castrense — non tarderà poi a prendere la forma di un Comune, man mano che si estenderanno i rapporti collettivi e le concessioni. Non basta: chè tale forma di organizzazione sulla base di un ‹ castrum › è stata spesso, se non la causa determinante, almeno uno dei maggiori fattori di differenziamento delle classi sociali nel contado. Nel castello si costituisce una minore e pur notevolissima ed importante aristocrazia di castellani, militi, ‹ masnaderii ›, una ‹ consorteria › che ha, spesso, patrimonio indiviso ed avrà in seguito assem-

3. Si veda il documento nonatolano richiamato da G. MENGOZZI *Il Comune rurale* cit. 47.

blee e capi (il ‹ commune dominorum › del secolo XII); e di fronte, nelle ville del territorio, si costituisce una classe di piccoli alloderi, livellari, massari liberi che dipendono dal castello, vi trovano rifugio, vi fanno scolte e ronde, pagano censi per le celle messe a loro disposizione, ma che in seguito vanno anch'essi organizzandosi, eleggono Consoli, Campari, rappresentanti nel castello (il Comune del popolo in contrapposto a quello dei ‹ domini › e pure a questo collegato da comuni oneri: custodia delle vie, fonti, chiese, ecc.). Talora anzi, sulla base di un patto, i due organismi possono fondersi in un più largo Comune che ha Rettori o Podestà; ma, ad ogni modo, noi troviamo in questa forma più complessa, che si ricollega nettamente alla precedente, un tipo di organizzazione che si contrappone ai Comuni rurali in senso stretto, o Comuni di ‹ ville › con popolazione omogenea, soggetta a condizioni giuridiche eguali, senza differenziazioni sociali [4].

Questo quadro offre senza dubbio una rappresentazione esatta ed utilissima dal punto di vista esterno e del fenomeno economico e sociale, nè mancano accenni agli elementi giuridici interni; ma è necessario discendere ad un esame meglio particolareggiato di questi elementi, i soli che ci potranno dare una rappresentazione integrale della funzione del ‹ castrum ›, della sua importanza come fattore dell'ordinamento del Contado e delle trasformazioni da questo subite. Intorno a questi singoli punti si aggireranno ora le nostre ricerche. E incominciamo dalla personalità giuridica del ‹ castrum ›.

Sarà qui necessario prendere le mosse dalla teoria del Gierke [5] sulla personalità giuridica della città, teoria costruita sulle fonti tedesche ma che offre, anche per il nostro tema, preziosi elementi di indagine.

Il Gierke parte da una distinzione fondamentale: da un lato la città, considerata come unità reale con pertinenze corporali ed incorporali, una sfera reale dotata di qualità giuridiche obbiettive, alla quale appartiene un complesso di diritti e di obblighi; dall'altra l'associazione dei cittadini, ‹ universitas › o ‹ communitas civium ›. Città ed associazione cittadina nei tempi più antichi non coincidono: hanno tra loro un rapporto, costituito da quel complesso di attribuzioni che spettano alla totalità dei cittadini sulla città come unità obbiettiva, ma può darsi altresì che il concetto obbiettivo di città superi quello di cittadinanza, perchè questa divide il diritto sulla città con signori e funzionari.

4. Su questo punto si veda anche R. CAGGESE *Classi e comuni rurali* cit., I 176 ss. Il Volpe considera questi castelli, costituiti in comunità, come qualche cosa di intermedio fra i ‹ comuni rurali › ed i ‹ comuni di città ›, sebbene qualitativamente assai più vicini a questi che a quelli, tanto che dal secolo XII, quando si determina con precisione il concetto giuridico di città e la sede vescovile appare condizione necessaria e sufficiente per dar nome e carattere di città, molti ‹ castra › diventano città.

5. O. von GIERKE *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, II (Graz 1954) Cap. IV « Die Städtepersönlichkeit ».

Questo duplice rapporto — obbiettivo e soggettivo — si riflette chiaramente nei privilegi di concessione e di fondazione di città contenenti, generalmente, una doppia liberazione: quella del territorio e quella dell'associazione dei cittadini. Al territorio — unità obbiettiva — sono concessi diritti e privilegi come pertinenza inseparabile, come parti della sfera giuridica sua: le fonti dicono che i privilegi e le libertà circondano il territorio « quasi muro et turribus », precisamente come le mura circondano e fortificano la città. Il Distretto, la Villa è quindi una sfera di signoria territoriale in sè; signoria che può essere concessa, nei diplomi di infeudazione, ad una ‹ universitas civium › che eserciterà sopra la villa i diritti a lei attribuiti, ma l'‹ universitas › è una associazione organizzata che può essere concepita in sè anche indipendentemente dalla ‹ villa ›.

Questa distinzione antica viene però via via attenuandosi in progresso di tempo: lo sviluppo successivo della città tende a superarla ed a confondere nella sfera interna, come nell'esterna, l'unità concettuale obbiettiva e subbiettiva. Nella comunità cittadina pienamente organizzata vennero cioè a confondersi l'antica unità dell'associazione e l'antica unità obbiettiva della città. Ciò accadde perchè la collettività dei cittadini, organizzata ad unità, conquistò per sè la città, e la cittadinanza giunse quindi ad identificarsi con la città, ad essere la sola investita dell'integrale concetto di città. Ed allora i diritti inerenti alla città, come unità reale, già di per se stessi si considerarono come pertinenti alla cittadinanza ed ogni diritto di questa fu considerato come una derivazione del suo legame col territorio cittadino.

Questa, per sommi capi, la teoria di Gierke, teoria che, indubbiamente, assegna una posizione preminente al fattore città e territorio (unità obbiettiva) nella genesi della personalità giuridica della città: l'associazione dei cittadini può avere un'attività giuridica propria, distinta dal territorio ed essere investita di privilegi, ma essa giunge a costituire una persona giuridica, godente dell'autonomia e dei pieni diritti della ‹ civitas ›, soltanto allorquando giunge in possesso del territorio, è investita del territorio e quindi dei diritti connessi con questo: nella sfera esterna, appunto, ogni diritto collettivo della cittadinanza fu concepito come pertinente a questa in quanto investita del possesso sulla città.

Ora noi crediamo che la teoria risponda, anche per l'Italia, alla realtà e che la distinzione da essa stabilita sia necessaria per la retta intelligenza dei fattori costitutivi dell'ordinamento giuridico del Contado. Nessuna necessità di dimostrazione da parte nostra, quando parliamo del territorio considerato come unità reale, perchè qui trova la sua espressione esatta il concetto giuridico della territorialità: ma è vero altresì che, accanto a questo concetto, vive l'altro di ‹ universitas › e che la coesistenza, almeno a partire da un dato momento, di queste due concezioni giuridiche ha prodotto un intreccio di rapporti, da cui sono scaturiti risultati che meritano di richiamare tutta la nostra atten-

zione. S'intende che, nell'accedere a questa teoria del Gierke, vera nelle sue linee generali, dobbiamo tener conto delle diversità di ambiente e più ancora del fatto che non la città, ma il ‹ castrum ›, organismo socialmente diverso, forma oggetto del nostro esame. Ma la prova migliore della verità della teoria sta nella circostanza che la distinzione fra unità reale ed ‹ universitas › esercita ancora notevole influenza sulla dottrina, particolarmente della scuola dei commentatori.

Per apprezzare al loro giusto valore i richiami che ora faremo di tali dottrine, sarà opportuno non dimenticare che i glossatori concepivano la persona giuridica soltanto nella veste di corporazione e questa come il complesso dei suoi componenti: un concetto quindi essenzialmente personalistico; ogni persona giuridica doveva avere come substrato una collettività di persone. E perciò, logicamente, i più autorevoli tra i glossatori pongono in derisione la concezione, corrente in quel tempo, che proprietari dell'edificio e dei beni, negli enti ecclesiastici, siano il « locus consecratus et parietibus circumdatus » oppure la stessa « ecclesia materialis ex lapidibus constructa »: i glossatori, anche qui, sostituiscono al concetto materialistico l'altro della corporazione nella comunità dei fedeli [6]. E sul terreno della ‹ universitas civium › rimane Sinibaldo dei Fieschi [7], anche quando classifica la ‹ civitas ›, il ‹ burgus ›, l'‹ ecclesia › nella categoria dei ‹ collegia realia › ossia degli enti che, accanto all'elemento personale formato dalla collettività degli individui, hanno anche un elemento reale, formato dal territorio su cui esercitano, in modo esclusivo, la loro funzione. La persona giuridica nasce non dal ‹ castrum › o dalla ‹ civitas › in sè, ma dal fatto che un complesso di persone è stanziato nel territorio della ‹ civitas › e forma, con la comunione degli interessi e dei fini, un ‹ corpus ›. Nei ‹ collegia personalia › (‹ professionum ›, ‹ negotiacionum ›, ‹ scholarium › etc.) è la coincidenza dell'arte, nei ‹ collegia realia › la coesistenza nella ‹ civitas › o nel ‹ territorium › che, insieme con gli interessi e gli scopi comuni, costituiscono la ragione per cui il ‹ collegium › ha vita. Vi è la « universitas eorum qui sunt eiusdem professionis vel negotiacionis » e la « universitas eorum qui morantur in eodem castro vel civitate » [8]. I « collegia realia, dice Sinibaldo, sunt necessaria et naturalia, qualia sunt quae ratione originis vel ratione domicilii vel aliis consimilibus rationibus contrahuntur » [9]. E, quando respinge la pretesa che i chierici di una ‹ civitas › o di un ‹ castrum › possano, perchè

6. F. Ruffini *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi*, in (Hon) F. Schupfer *Studi giuridici offerti a Francesco Schupfer*, II (Torino 1895) 321; e del medesimo *Scritti giuridici minori*, II (Milano 1936) 919.

7. Per la dottrina di Sinibaldo cfr. F. Ruffini *La classificazione delle persone giuridiche* cit. 323 ss.

8. Innocenzo IV: in *X*, 1, 31, 3; n. 1.

9. Innocenzo IV: in *X*, 5, 31, 13; n. 5.

viventi nella stessa città, costituire l'‹ universitas › del luogo, giustifica la opposizione dicendo che i chierici potranno costituire bensì un collegio particolare, religioso (ad esempio per celebrare le messe), ma che soltanto la generalità dei cittadini può arrogarsi il diritto di costituire l'‹ universitas castri ›, « vel castrum quod idem est »[10]. È, adunque, sempre all'elemento personale che la mente di Sinibaldo è rivolta: e questa concezione è da tenere presente, quando si voglia comprendere il significato giuridico della formula, richiamata spesso dalla dottrina posteriore: « villa vel castrum... in se continent iurisdictionem, honorem et jus patronatus »[11]. Ora, se questa era la tradizione, non può non apparire singolare e degno di studio il fatto che, già nella stessa scuola dei glossatori, incominciasse a far capolino la teoria che la ‹ jurisdictio › si dovesse considerare come pertinenza del ‹ castrum ›, come connessa necessariamente con questo, sì che il concessionario del ‹ castrum › si dovesse considerare senz'altro come investito della giurisdizione. Un richiamo a questa teoria, che non fu senza contrasti, nè pare sia stata comunemente accolta, noi troviamo nelle *Quaestiones* di Pillio[12]. Ma ciò che nella scuola dei glossatori era stato elemento secondario di disputa, pare sia diventato, più tardi, una vera ‹ communis opinio ›[13] ed in una forma ancora più assoluta: « jurisdictio... est quaedam qualitas sicut sunt quaedam qualitates praediorum » e come tale « cohaeret territorio ».

La dottrina diventerà comune, anche per le sue applicazioni pratiche, nei tempi posteriori; ecco un esempio che ci offre una dimostrazione evidente, anche perchè riflette l'applicazione concreta della concezione giuridica nella realtà dei rapporti di fatto. L'esempio è tratto da una ‹ decisio › del Sacro Regio Consiglio di Napoli[14]; il caso in esame poneva sul tappeto la questione se la vendita di un ‹ castrum › dovesse comprendere la potestà di giurisdizione che vi faceva capo. Dubbi avrebbero potuto essere sollevati in proposito ricorrendo all'autorità di Baldo, il quale aveva sentenziato che la giurisdizione

10. Innocenzo IV: in *X*, 5, 31, 13; n. 9.

11. Innocenzo IV: in *X*, 3, 38, 7; n. 2.

12. Pillio da Modicina *Questiones aureae* (Roma 1560) Quaestio 16: « An castro dato in feudum alieni etiam data et concessa jurisdictio videatur ». Una tesi sostiene che « castro... concesso amnia ad castrum pertinentia intelliguntur esse concessa », « jurisdictio castro cohaeret igitur cum datione castri transit », « jurisdictio inest castro tamquam pars in toto, ergo tradito castro, ipsa quoque tradita intelligitur ». Quale sia l'opinione di Pillio (che nella ‹ Solutio › rimanda ad altro passo delle sue opere) non ci è stato possibile constatare.

13. Alberico: in *D*, 2, 1 (« De jurisdictione omnium judicum »), 3; n. 27: « Item quero utrum recognoscens castrum in feudo ab aliquo videtur recognoscere territorium et merum imperium et videtur quod sic quia castrum et merum imperium quoddam totum constituunt intra certos fines positum... Item territorium et per consequens merum imperium subiacet castro... et sunt sicut accessorium et principale... Item appellatio castri apta est comprehendere jurisd. ut notatur per Inn. de iure patr... ».

14. A. Capicio *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani* (Lugduni 1555) Decisio 27, n. 36.

poteva essere separata dal ‹ castrum ›, venduta ed acquistata come diritto a sè stante e distinto: « ... moenia castri possunt esse unius et jurisdictio alterius. Et sic sunt ad invicem non solum separabilia sed etiam separata ». La formulazione di Baldo era stata tenuta presente, ma intesa, praticamente, come soluzione che dovesse essere applicata soltanto quando la separazione era stata espressamente voluta e stabilita. Come principio giuridico generale valeva la regola: « jurisdictio cohaeret territorio »; « responderi potest (lo sappiamo dal Capicio che del Consiglio faceva parte) quod praedictae doctrinae — di Baldo ed altri — non arguunt jurisdictionem non cohaerere territorio sed quod potest considerari quod jurisdictio domini potest considerari separata, id est quod unus habeat territorium et alius jurisdictionem ».

E comunque poi, nei pratici, la formulazione del principio della territorialità è comune: « Nam si princeps donat castrum videtur concessisse jurisdictionem contentam in castro » [15].

Teoria e pratica in questo campo camminarono insieme. Abbiamo testimonianze di ciò nell'opera stessa di Bartolo di Sassoferrato. Il grande giurista riconosce espressamente l'esistenza di questa formula teorica, accolta dai giuristi, e che egli attribuisce, per l'affermazione precisa, a Guglielmo da Cuneo. Su di essa il grande giurista si sofferma ed in parecchi passi del suo commento al Codice e ai Digesti rende omaggio alla dottrina corrente [16].

« Quando princeps concedit alicui castrum videtur concedere cum sua curia et jurisdictione ». Questa è una applicazione della regola generale: « Si res conceditur in integro per principem intelligitur cum pertinentiis et cum omni iure suo et cum instrumentis et omnibus fructibus et mancipiis quae in ea sunt » [17]; e ancora: « Quidam Baro vendidit castrum, an videatur vendidisse iurisdictionem... dic aut iurisdictio competit personae et tunc... non transit... vel competit loco et transit » [18].

Dunque la giurisdizione può competere, può essere pertinenza del territorio, del ‹ castrum ›: Bartolo qui non si sofferma a discutere il tema. Più tardi, in un ‹ consilium › [19] assai noto, perchè contiene la classificazione delle ‹ universitates › in ‹ larga ›, ‹ minus larga ›, ‹ minima › [20] con riferimento alla quantità di giurisdizione di cui sono investite, Bartolo, dopo aver affermato che, in linea generale, nessuna giurisdizione compete all'‹ universitas minima ›

15. J. De Ferrari *Practica* (Venetiis 1571) 20 n. 30.

16. Bartolo: in *D*, 2, 1, 1; n. 15-16.

17. Bartolo: in *C*, 10, 10 (« De bonis vacantibus et de incorporatione »), 2.

18. Bartolo: in *D*, 41 (« De adquirendo rerum dominio »), 1, 9; § « Cum urbem ».

19. Bartolo di Sassoferrato *Consilia, questiones et tractatus*, X 1 (Venetiis 1596) Consilium 189.

20. Su questa classificazione cfr. C. N. S. Woolf *Bartolus of Sassoferrato* (Cambridge 1913) 122 ss.; F. Ercole *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, in « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* » 58 (1916) 204-233, riedito in *Da Bartolo all'Althusio* (Firenze 1932) 110 ss.

(‹ castrum › e ‹ villa ›), deve pur riconoscere che vi sono dei ‹ comites › in possesso di ‹ castra › e che vi esercitano giurisdizione. Su quale diritto si fondano adunque, si domanda il giurista, dal momento che il possesso di un ‹ castrum › non è titolo sufficiente? Evidentemente sopra una concessione dell'autorità superiore, che può apparire in varie forme: in forma di un rescritto, conservato e presentabile, o in quella di un privilegio « quod probatur per consuetudinem et usum ». Ed ecco che Bartolo scivola sul terreno della personalità o territorialità della giurisdizione: se vi è un rescritto, egli soggiunge, ed il rescritto concede il privilegio espressamente alla persona, manca ogni motivo di discussione; « si verba autem sunt dubia, interpretor, ut videatur esse concessum personis, cum per eorum fidem et iustitiam hoc princeps concessit et sic persona fuit causa privilegii, ergo personis videtur concessum ». Ma se invece si allega una semplice consuetudine od uso, la questione va prospettata diversamente: che l'‹ imperium › possa acquistarsi mediante prescrizione è cosa dubbia, tuttavia « posito quod praescribatur... tunc de necessitate habemus dicere, quod jurisdictio et imperium cohaereat loco et sic castris quia iura realia, ut servitus, bene possunt induci ad tempus et ex tempore sed iura mere personalia non inducuntur ex tempore ». Dunque la ‹ jurisdictio › è un diritto reale, equiparabile alla ‹ servitus ›.

Senza dubbio non mancò nel pensiero di Bartolo un atteggiamento talora di incertezza e quasi di renitenza ad ammettere come norma giuridica concreta un principio che appariva in contrasto con la concezione classica e la tradizione secolare; ecco infatti che il grande giurista, commentando il Titolo dei *Digesta* « Dei jurisdictione omnium iudicum », già ricordato, pone in discussione più ampiamente il tema, cerca di abbandonare il terreno della territorialità e, richiamata appunto la teoria di Guglielmo da Cuneo, vuole combatterla, riconducendo il concetto di persona giuridica alla ‹ universitas ›[21]. Innanzi tutto, egli osserva, la giurisdizione non è connessa necessariamente col territorio, perchè vi può essere giurisdizione senza territorio (« ut in iudicibus chartulariis ») e territorio senza giurisdizione, come nelle comunità che sono nel territorio di una ‹ civitas › e non hanno giurisdizione, ma sono sottoposte alla giurisdizione della città e come nel caso di una città che sia privata della giurisdizione e conservi il territorio. Ma anche ammesso, prosegue Bartolo, che si consideri la giurisdizione come connessa col territorio, non perciò ne deriva che essa « cohaereat sicut qualitas ipsius territorii sicut dicit Gul. ». Infatti si potrebbe concepire il rapporto in due modi, cioè che la giurisdizione aderisca attivamente — nel senso che lo stesso territorio sia investito della giurisdizione e che il diritto ad esercitarla sia insito nel possesso del territorio — oppure passivamente, nel senso che una persona abbia la giurisdizione su quel determinato territorio: in questo caso l'elemento territorio entra come parte

21. BARTOLO: in *D*, 2, 1, 1; n. 15-16.

integrante nell'esercizio della giurisdizione, ma soltanto come base e limite per l'esercizio stesso, non come ragione giuridica necessaria, perchè l'esercizio avviene per diritto connesso alla persona come al territorio. Ora tale è il caso, appunto, dei rapporti tra giurisdizione e territorio. È, in fondo, la stessa distinzione che noi troviamo nel diritto privato: vi sono diritti meramente reali (« debe[n]tur a re rei ») come le servitù « et illa sunt propriae qualitates praediorum »; vi sono invece diritti spettanti alla persona sopra la cosa (« debita personae in re ») come la proprietà il pegno e simili: « sicut ergo dominium cohaeret personae domini, tamen est in re, ita jurisdictio cohaeret officio et personae eius qui habet officium, tamen est in territorio et sic non est qualitas territorii sed magis personae ». Se tuttavia Bartolo, pur con questo suo scrupolo di mantenere ferma la genuina tradizione classica nel campo giuridico, deve riconoscere la realtà di fatto quando guarda ai rapporti concreti della vita del suo tempo, ciò dimostra quale grande influenza esercitasse il concetto della territorialità, concetto da cui non poteva prescindere una scuola aperta alle correnti della vita. E ne abbiamo un'altra prova in Baldo: egli dice che « nomen domus vel castri non in se continent merum vel mixtum imperium vel jurisdictionem nisi haberet eam venditor inter ambitum illorum murorum »[22]; ma, al consueto Titolo « De jurisdictione omnium iudicum » dei *Digesta*, richiama la teoria dei dottori (« jurisdictio ordinaria inhaeret territorio »), sebbene si limiti a soggiungere che ciò è vero per il territorio nella sua unità, non per le singole parti di esso[23].

Certo la revisione che del concetto comune della territorialità aveva operato Bartolo, fu accolta generalmente nella dottrina posteriore: questa infatti ritorna al concetto di ‹ universitas ›, che comprende in sè, come ‹ corpus ›, la ‹ jurisdictio ›, l'‹ honor ›, il ‹ districtus ›; Oldrado da Ponte lo dice espressamente richiamando la concezione del Sinibaldo[24]. E pur tuttavia la territorialità fa capolino ancora qua e là: ci limiteremo a dar cenno, per concludere, di un ampio ‹ consilium › di Paolo di Castro[25], caratteristico anche perchè il ‹ casus ›

22. Baldo *Consilia*, III (Venetiis 1575) Consilium 245.

23. Baldo: in *D*, 2, 1, 3; n. 3: « sed adverte jurisdictio inhaeret territorio sub nomine universali, singulis autem rebus territorii non adhaeret unde si imperator concederet mihi singulariter omnes possessiones cuiusdam castri et non uteretur verbo universali ego non haberem jurisdictionem, quia jurisdictio tenet sic cum universali, non cum particulari ».

24. Oldrado da Ponte *Consilia* (Lugduni 1550) Consilium 252: il Principe, concedendo il « castrum et territorium... videtur concedere quandam universitatem praediorum inter fines positorum. Cum autem conceditur universitas omnia etiam incorporalia veniunt. Et ideo dicit Inn. quod villa et castra sunt quaedam nomina universitatem quandam designantia, quae in se continent jurisdictionem honorem et districtum et jus patronatus ». Eppure anche Oldrado non rifugge, poco prima, dalla similitudine con le servitù, per i rapporti che intercedono tra la giurisdizione ed il ‹ castrum ›.

25. Paolo di Castro *Consilia*, II (Augustae Taurinorum 1580) Consilium 187.

è dato da una delle solite formule della territorialità, conservate nella pratica delle Cancellerie. Si tratta della donazione ad un cittadino veronese fatta dai marchesi Della Scala e confermata da Venceslao, re di Boemia, insieme con altre concessioni ed una permuta. Ricompaiono qui, come abbiamo detto, le vecchie formule: « cum fortiliciis... territoriis, limitibus atque districtibus, honorantiis... iuribus et jurisdictionibus etc. ». Il concessionario ed il figlio esercitano sulle località, donate e permutate, la giurisdizione: ma, in seguito, il loro diritto è contestato e la contesa è portata dinanzi al giurista. Di Castro risolve la questione in senso favorevole ai donatari: poichè, egli osserva, se anche ad una donazione non è apposta la formula « cum mero et mixto imperio », l'‹ imperium › può intendersi tuttavia concesso o per la qualità del donatario (« quia nobilis... miles est consuetus habere talia ») o per la natura della cosa donata (« cum donatur castrum vel villa »). Ora, quando parla del ‹ castrum ›, Di Castro intende l'‹ universitas › come Oldrado, Sinibaldo, Giovanni d'Andrea, che egli richiama, e ricorrendo al confronto con le città ricorda che l'‹ imperium › « est apud... civitatem vel eius universitatem » e quindi « commisso regimine illius civitatis censetur commissum imperium ».

Ma ecco, qualche passo più innanzi, riaffacciarsi il concetto della territorialità: se il Principe esime il ‹ castrum › donato dalla giurisdizione della città, a cui era sottoposto, il donatario avrà la giurisdizione? sì, perchè altrimenti il ‹ castrum › sarebbe acefalo e non certo ciò ha voluto il Principe, « et quia jurisdictio dicitur cohaerere territorio secundum quamplurimos et sic pro rata territorii transit in solidum cum qualibet particula, sicut servitus diviso fundo remanet in solidum apud quamlibet eius partem ».

Tenendo conto dell'influenza esercitata ancora dal concetto di territorialità sulla dottrina, noi possiamo facilmente immaginare quale dovesse essere la concezione popolare nei secoli precedenti: nel ‹ castrum ›, era all'elemento reale, alla costruzione fortificata ed al territorio soggetto al suo dominio, che la mente doveva subito ricorrere. Noi conosciamo le gravi difficoltà che, nell'epoca romano-barbarica, ha incontrato la formulazione del concetto di persona giuridica: tale difficoltà si riflette nella incertezza e nella mutabilità dei criteri adottati come nell'empirismo delle varie soluzioni. Finchè tuttavia si trattava di una collettività di persone investite di diritti, come nella Marca e nella ‹ civitas ›, v'era il concetto, tipicamente germanico, della comunione che poteva costituire un criterio sufficiente per individuare la collettività, darle una propria veste giuridica, una sfera propria di diritti. Nella concezione germanica originaria non doveva probabilmente comprendersi una pluralità di persone sulla base di rapporti puramente patrimoniali, come nel condominio romano. Forme di condominio ed analoghe conobbe certo la vita giuridica germanica, ma come prodotto di modificazioni del tipo originario e che rimane il tipo germanico rappresentativo, la ‹ gesammte Hand ›; ora, nella ‹ gesammte Hand › la base è di carattere personale, non meramente patrimoniale:

mentre nel condominio romano è indifferente ogni rapporto tra i soggetti, nella ‹ gesammte Hand › invece i soggetti si trovano in uno stretto vincolo personale, tanto che il Gierke definisce l'essenza dell'istituto come « l'efficacia patrimoniale di una comunione personale » o la manifestazione, nel lato patrimoniale, di una comunione personale già esistente tra i soggetti [26]. Deriva da ciò che il concetto prevalente appare quello della collettività. Nella comunione romana ciascuno dei condomini conserva integro e completo il suo diritto di proprietà e se ne disciplina soltanto l'esercizio in modo da coordinare e comunizzare, fin dove possibile, gli eguali diritti dei condomini, sciogliendo la comunione ove il coordinamento si palesi praticamente inattuabile [27]: perciò ogni condomino può liberamente disporre della sua quota ideale e sostituire altri a se stesso nella comunione, perciò ogni condomino può chiedere lo scioglimento della comunione. Ben diversamente stanno le cose nella comunione germanica, dove il diritto sui beni comuni è concepito come pertinente alla collettività [28], dove collettivistico ne è il godimento, dove nessuno può, a suo talento, disporre di parte alcuna delle cose comuni, nè sostituire altri a se stesso; ogni membro della comunione è vincolato all'altro e solo nella loro riunione, nella loro collettività possono i comunisti agire con efficacia giuridica.

Questa prevalenza assoluta del concetto di collettività, come quella che è investita dei diritti sulla cosa comune, costituisce un fatto di grande importanza e tale da far riflettere se realmente, quando si voglia giudicare con criteri giuridici moderni, la ‹ gesammte Hand › germanica sia un condominio o non piuttosto una forma a sé stante, intermedia tra il condominio vero e proprio e la persona giuridica. Il quesito è molto interessante, anche per i rapporti che intercedono tra la ‹ gesammte Hand › e l'‹ associazione di Marca ›. Che i caratteri fondamentali dei due istituti siano similari nessun dubbio: anche nel secondo è la collettività che ha veste ed agisce giuridicamente, che è investita dei diritti di amministrazione e disposizione del patrimonio comune (benchè non si possa più parlare, spesso, di godimento collettivistico), che risponde per i debiti dei componenti e nessun membro può disporre di parte alcuna del patrimonio comune nè sostituire altri a se stesso, come nessun estraneo può entrare a far parte della associazione senza il consenso di tutti i comunisti. Naturalmente collettività non è unità: v'è nella ‹ associazione di Marca › la riunione o la somma di tutti i componenti, non la fusione di questi. Perciò manca un ‹ corpus ›, perciò s'intrecciano diritti e rapporti della collettività coi diritti ed i rapporti dei singoli comunisti: la proprietà della Marca (collettività) può essere concepita come la riunione di tante proprietà dei singoli comunisti

26. F. Ferrara *Teoria delle persone giuridiche* (Napoli 1923) 53, e i richiami da O. von Gierke *Die Genossenschaftstheorie* (Berlin 1887).
27. G. Pacchioni *Corso di diritto romano*, II (Torino 1910) 252.
28. H. Dernburg *Pandekten I* (Berlin 1894) § 196.

e le fonti possono riferire a ciascuno di questi la proprietà della cosa comune; la collettività può avere un proprio organo rappresentativo per i rapporti di governo e di disposizione, come possono gli atti essere compiuti da tutti i condomini. Ma non è men vero che esiste una collettività che ha contorni e veste giuridica propria.

Che cosa rappresenti, dal punto di vista giuridico, questa collettività, è tema di gravi controversie che non gioverebbe qui esaminare dettagliatamente. Troppo note sono le teorie del Gierke, dell'Heusler e del Sohm. Certo non può dirsi che queste teorie [29] abbiano risolto il problema, sia che vogliano scorgere nella ‹ associazione di Marca › una persona giuridica di tipo tedesco in contrapposto alla persona giuridica di tipo romano (Gierke), sia che partano da una distinzione recisa fra il concetto di comunione e l'altro di persona giuridica, tra la ‹ gesammte Hand › e l'‹ associazione di Marca › concepita come vera persona giuridica (Heusler), sia infine che rimangano sul terreno della comunione, ma riconoscendo nell'Associazione come tale un soggetto, una unità superiore con volontà collettiva per l'amministrazione e la facoltà di disposizione del patrimonio (Sohm). Nè crediamo si possa accettare una tesi, messa innanzi da un nostro valente civilista, tesi che parte dal presupposto essere la ‹ associazione di Marca › una comunione, non una persona giuridica, e che poi, nella stessa ‹ gesammte Hand ›, ... scorge una forma embrionale di organizzazione corporativa che si svilupperà col passaggio dalle comunanze di famiglia alle collettività di schiatta e di Marca, sì che non vi sarebbe contrasto fra la ‹ gesammte Hand › e l'organizzazione corporativa: questa sarebbe infatti uno svolgimento, un grado più elevato di ‹ gesammte Hand › e l'‹ associazione di Marca › una forma di comunione in mano comune, con amministrazione corporativa invece che collettiva [30]. Ora è chiaro che una organizzazione corporativa, per quanto rudimentale, presuppone un concetto di unità, di fusione di tutti i componenti della collettività in una unità superiore, non soltanto per l'amministrazione, ma per i rapporti giuridici tutti, interni ed esterni, in modo che l'unità operi come un ente giuridico a sè, distinto dai componenti; concetto, come già si disse, straniero alle ‹ associazioni di Marca ›, dove esiste effettivamente unità di amministrazione e di governo, ma l'ente Marca non ha potuto assumere mai figura e attività giuridica propria, distinta dalla sfera giuridica dei comunisti. Soggetto non è l'unità, ma, come riconosce lo stesso Ferrara, una pluralità di persone collegate.

29. Per O. von Gierke vedi specialmente il volume II della *Deutsche Genossenschaftsrecht* cit. e la *Genossenschaftstheorie* cit.; A. Heusler *Institutionen der deutschen Privatrecht*, I (Leipzig 1885) 249 ss.; R. Sohm *Das deutsche Genossenschaft* (Leipzig 1889). Un felice riassunto delle varie teorie si può trovare in F. Ferrara *Teoria delle persone giuridiche* cit. 48 ss.

30. F. Ferrara *Ibid.* 59.

Nella realtà delle cose, sempre quando si voglia giudicare con criteri giuridici nostri, è necessario abbandonare il terreno della comunione e scendere invece sull'altro della società. Così ha fatto lo Schupfer [31] e sembra questo, davvero, il criterio giuridico più sicuro: esso spiega le differenze che intercedono tra l'‹ associazione di Marca › e la persona giuridica e nello stesso tempo chiarisce perchè l'associazione operi come collettività e sia soggetta a limitazioni la fa coltà di sostituire altri a sè stesso, di disporre dei beni comuni, di abbandonare l'associazione. Naturalmente il concetto di società va considerato come criterio giuridico di interpretazione, non come una rappresentazione esatta e integrale della figura giuridica della ‹ associazione di Marca ›. In questa, come nella ‹ gesammte Hand ›, i rapporti personali conducono a conseguenze più rigorose che non nella ‹ societas › romana e, come già nella ‹ gesammte Hand ›, esiste una organizzazione dell'attività collettiva nei poteri affidati al capo della famiglia, alle assemblee ed alle magistrature della Marca.

Questo concetto di collettività organizzata servì nell'alto Medio Evo, prima della rinascita romanistica, per tutte le forme di associazione, dove fosse pluralità di persone e di volontà coordinate ad un fine comune, servì per le comunità parentali, le comunità di villaggio, la ‹ civitas › nella sua attività economica, nella sua organizzazione interna, nei suoi rapporti con lo Stato (come organo per la riscossione dei tributi, per l'investitura di diritti regalistici), coi singoli (responsabilità collettiva), con le altre ‹ civitates › (come soggetto di trattati esterni) etc. Perciò anche il Comune può essere definito come una « società privata avente funzioni pubbliche e di sovranità » [32], ed ancora nella concezione dei glossatori la corporazione non è se non il complesso o la somma dei suoi componenti [33]. In tutti questi casi la concezione volgare si trovava di fronte ad una pluralità di persone che partecipavano alla attività giuridica della collettività — di cui erano soggetti attivi — e che esercitavano diritti, la somma dei quali costituiva il diritto della collettività. Ma, negli altri casi in cui si avevano soggetti meramente passivi, che godevano dei vantaggi senza partecipare all'ordinamento ed al governo dei mezzi perchè questi erano invece regolati dalla volontà altrui — si trattasse di un fondatore o del signore di un ‹ castrum › —, il criterio giuridico di cui abbiamo fatto parola veniva meno. Ed ecco allora una grande difficoltà ed una grande incertezza di concezione. Ciò appare chiaro nel caso degli stabilimenti religiosi e dei corpi pii, dove proprietario dei fondi e delle rendite appare la persona del Santo, l'associazione degli ecclesiastici, canonici e frati, e soltanto più tardi, ed a stento, la comunità dei fedeli o, nelle pie fondazioni, l'insieme dei poveri, degli infermi, dei leb-

31. SCHUPFER *Diritto privato:* I 287.
32. G. SALVIOLI *Storia del diritto italiano* (Torino 1921^{8}) 390.
33. F. RUFFINI *La classificazione delle persone giuridiche* cit. 320.

brosi [34]; e infine, quando la soggettività patrimoniale di un ente non può assolutamente assidersi nè sopra una associazione di ecclesiastici, nè sopra una comunità di fedeli, risiede sullo stesso « locus consecratus et parietibus circumdatus » [35]. Ora ritorniamo un istante alle varie forme di organizzazione sulla base di un ‹ castrum ›: troveremo nella forma più antica una signoria, unitaria o consortile, insediata nel castello e sotto di essa una massa di persone variamente dipendenti o comunque soggette a tributi ed onoranze feudali, senza diritti sul castello all'infuori della facoltà loro concessa di rifugiarvisi, costrette anzi a guardie e lavori. Soggetti dunque passivi da una parte, un dominio unitario od un condominio dall'altra, ma un condominio romano, come abbiamo veduto nel Capitolo precedente, dove ogni compartecipante disponeva liberamente della propria quota e dove il concetto di collettività organizzata doveva apparire di più difficile applicazione. Sulle modalità che reggevano il governo di questi ‹ castra ›, oggetti di condominio, non abbiamo tracce sicure nelle fonti per l'epoca più antica: in età più inoltrata appaiono forme collettive di reggimento, con un ordinamento spesso codificato in un ‹ breve ›. Ma non sappiamo quale consuetudine fosse diffusa in precedenza, se quella di affidare ad uno dei domini, per elezione, il governo del castello o se ci fossero turni regolari di governo per le varie signorie [36] o se l'esercizio dei poteri effettivi di signoria fosse affidato ai domini che abitavano nel castello, mentre agli altri sarebbe rimasta una compartecipazione nei diritti utili, forme, queste ultime, che meglio si avvicinano ad un governo personale. D'altra parte il frazionamento non sempre aveva diviso la proprietà del ‹ castrum › in un numero notevole di quote ideali, e l'insieme dei pochi condomini non poteva costituire, di fronte alla concezione comune, una vera forma di collettività con una organizzazione propria [37], quando inoltre si tenga conto del fatto, ripetiamo,

34. SCHUPFER *Diritto privato:* I 299 ss.

35. F. RUFFINI *La classificazione delle persone giuridiche* cit. 321.

36. Un bell'esempio di tale forma, probabilmente diffusa in antico, abbiamo ricordata nelle *Note sulle condizioni giuridiche del contado*, in « *Bollettino della società pavese* » cit. 329 n. 1, qui 152-153 n. 88.

37. Un accenno, in realtà, all'applicazione del concetto di ‹ mano comune › anche all'amministrazione di una località tenuta da più persone ci è dato constatare nel doc. 1352 (del 1175) in GUIDI-PARENTI *Regesto:* II 217-218. Tre privati da una parte e la Chiesa di San Martino di Lucca dall'altra posseggono in comune, per metà, il ‹ placitum › e il ‹ districtum › di Fibbialla e, contendendosi tra di loro l'esercizio di tali diritti e a proposito di un acquisto recentemente fatto, i due arbitri eletti decidono che i consorti e la Chiesa riscuotano in parti eguali i proventi del ‹ placitum ‹ (non pare si tratti di altro), che nessun acquisto possa essere fatto delle terre di Fibbialla « nisi communiter per medium » e che inoltre la parte che si trova nella località « debeat omnia predicta facere ad communem utilitatem et proficuum utriusque partis sine fraude ». Con ciò vi sarebbe anche una forma rudimentale di governo comune oltre l'accenno alla collettività organizzata: ma si tratta di un esempio sporadico, mentre sono frequentissimi gli accenni ad un condominio di tipo romano.

che, a differenza di quanto avveniva nelle comunità parentali, nessun vero vincolo di carattere personale legava un condomino all'altro e ciascuno poteva disporre liberamente della propria quota. Da questo complesso di circostanze dovette essere inspirata la concezione volgare, secondo la quale investito del territorio e dei diritti relativi fosse lo stesso ‹ castrum ›, inteso non soltanto come costruzione fortificata e come centro, appunto, di un territorio ma come una vera persona ideale, a somiglianza del luogo consacrato al culto. E tale concezione rimase, per lungo tempo, anche in seguito, quando subentrarono nuove forme di ordinamento castrense e si sviluppò il tipo del reggimento autonomo, cioè la vera comunità castrense; e la persistenza si spiega non soltanto con la forza naturale della tradizione, ma per il fatto che, come avremo occasione di rilevare più oltre, il riconoscimento della autonomia dei ‹ castra › e della loro posizione nell'ordinamento giuridico penetrò nella dottrina non senza contrasti e difficoltà.

CAPITOLO SECONDO

Il ‹ castrum › come oggetto e come base di rapporti giuridici.

1.

Abbiamo così veduto quale sia il concetto giuridico della personalità del ‹ castrum ›: discendiamo ora all'esame dei suoi elementi costitutivi. Premettiamo brevi considerazioni sulle forme architettoniche e loro successione[1]: il tipo primitivo, quale ci rivelano e le fonti dell'epoca e gli avanzi od esemplari sopravvissuti, è costituito dalla rocca sulla sommità di un monte o di una collina. La rocca può avere forme svariate: una torre e incorporato con essa, in basso, l'edificio di abitazione — un edificio, già spazioso, difeso dallo spessore delle sue robuste muraglie —, un vasto agglomerato di costruzioni che si stringono attorno ad un mastio o dongione, non di rado con torri minori agli angoli. In quest'ultima forma siamo già al castello che abbraccia la residenza del signore e della sua famiglia, le abitazioni per i domestici e la forza armata, la cappella e, in seguito, i ricoveri per i rustici, per il bestiame e per le derrate che vi hanno ricetto in caso di bisogno. E il castello si allarga via via, fino a comprendere non una, ma più cappelle[2], la Pieve[3], il Monastero, numerosi edifizî e, da ultimo, un vero ‹ borgo fortificato › di cui abbiamo esempi numerosi in Italia, non soltanto nei documenti[4], ma negli avanzi sparsi per le nostre contrade; a seconda dell'epoca e delle origini il centro dominante del borgo sarà il castello o la sede del Comune, ma dal punto di vista giuridico ci troviamo pur sempre di fronte ad un ‹ castrum ›, come organismo unico sottoposto allo stesso governo giuridico, almeno in generale. La distinzione

1. Tra le opere, spesso di modesto valore locale, dedicate ai castelli ricordiamo quelle di G. Giacosa *Castelli valdostani e canavesani* (Milano 1903); C. Cesari *Castelli modenesi. Ricerche storiche e tecniche su alcune costruzioni difensive pre-romane, romane e medioevali* (Modena 1906), specialmente il Capitolo III; C. Perogalli *Castelli della pianura lombarda.* Catalogo storico descrittivo a cura di G. C. Bascapé e C. Perogalli (Milano 1960).

2. Doc. 64 (del 1044) in Torelli *Regesto Mantovano:* 47-48.

3. Doc. 42 (del 1022) in Astegiano: I (secolo XI) 58-60.

fra ‹ castrum › e Comune, con le conseguenze giuridiche che dovremo esaminare più oltre, qui non ricorre.

Spesso i documenti ci offrono utili dati sulla estensione di questi ‹ castra ›: nettamente separati dalla ‹ curtis ›, essi hanno una propria area (« muro et fossato / muro et tonimine circumdata »), e l'area entra sempre come elemento importante, a sè, nel computo della estensione della ‹ curtis ›: « Est eadem corte de area castri, in quo monasterium constructum esse videtur juges. III, de sediminibus et vineis juges. XXX, de terris arabilis et pratis cum pertinentiis de predicta capella juges. CC, de silvis et çerbidis juges. C »[5]. Non mancano, nell'interno del ‹ castrum ›, data l'estensione non di rado notevole, terre coltivate, orti e vigneti.

Torniamo all'elemento primordiale: la torre o la rocca, intesa però come simbolo e centro di signoria, non semplicemente come elemento di difesa (gli esempi di torri isolate che sorgono per organizzare la difesa del territorio sui punti di obbligato passaggio o sui punti dominanti di una zona, si moltiplicano nei documenti[6], ma non interessano per il nostro tema). La rocca sorge, come si è detto e come è naturale, sulla sommità di un monte o di una collina: la sommità del monte, qualche volta l'altura tutta, acquistano allora una loro particolare fisonomia giuridica; le fonti ne indicano i confini e considerano i diritti come pertinenza della rocca e del monte[7]. Il terreno, su cui la rocca era costruita, conserva, anzi, tale particolare fisonomia anche quando la rocca più non esiste; v'ha in proposito un interessante documento del Verci[8]: un tal Patarino vende al Comune di Bassano un appezzamento (« terre vacue ») posto parte nel ‹ castrum › di Bassano e parte fuori; sul terreno sorge un edificio ma, ciò che meglio richiama la nostra attenzione, la indivi-

4. Un bell'esempio ci offre il doc. 706 (del 968) in Porro Lambertenghi: 1227a-1230b (per Brivio).

5. Doc. 56 (del 1033) in Torelli *Regesto mantovano:* 40-42.

6. Doc. 42 (del 954) in Gloria: I 61-64; doc. 30 (del 1141) in Affò *Istoria:* I 334-337 (« Nomina habentium fortilitia... »); Astegiano: II 356-357.

Questi fortilizii prendono spesso il nome di ‹ mota ›, rimasto poi nella toponomastica; si ricordi il passo di Galvano Fiamma *Chronicon majus* cit. 609: i ribelli cacciati da Milano insieme con quelli di Seprio e della Martesana « castrum quoddam erexerunt quod dictum fuit mota ». Si veda inoltre il doc. 380 (del 1293) in Verci: IV 38-42.

7. Un bell'esempio nella rocca di Cornuda: cfr. doc. 191 (del 1271) in Verci: II 144-147. Frequente la frase « in castro et poio de Colle », « in poio de castro »: cfr. docc. 1284 (del 1171), 1259 (del 1167) in Guidi-Parenti *Regesto:* II 171-172, 157-158; doc. 191 (del 1263) in Grimaldi *Pergamene:* 186-189; doc. 182 (del 1139) in Schneider *Regestum senense:* 68-69 (sesta parte del castello, monte e poggio di Radicofani).

8. Doc. 372 (del 1294) in Verci: IV 60-62; doc. 450 (del 1079) in Guidi-Parenti *Regesto:* I 186-187 (« portionem de monte et poio, ubi fuit castello »); doc. 11 (del 1066) in Catalani *De Ecclesia:* 326-327 (« et uno poio qui fuit castellare »): in questi casi pare che l'esistenza antica di un ‹ castrum › abbia impressa e conservata al monte una sua individualità.

dualità di tale appezzamento di terreno è conservata perchè anteriormente era sede di una torre: « quod terrenum vocabatur olim turris domini Yvani de Mondino ».

La fisonomia giuridica particolare si estende al terreno che circonda la torre, per un determinato perimetro: « ... de superficie turris vel de ambitu illo, qui est circa turrim quasi quaedam incastellatura » [9]. È da notare poi, in questo documento pubblicato dal Pasqui, come in altri, che la torre è incorporata nel ‹ castrum › e pur tuttavia conserva la sua individualità. Così accade spesso degli altri elementi costitutivi del ‹ castrum ›: il dongione, la ‹ capella ›, la ‹ plebs ›; certo i documenti ne fanno menzione separata ed è naturale, del resto, che, data la concezione della personalità giuridica quale abbiamo illustrato precedentemente, anche la ‹ capella › e la ‹ plebs ›, come edifici incorporati nel castello, avessero una propria figura e come soggetti di attività giuridica fossero designati separatamente.

Indipendentemente, ad ogni modo, dall'edificio ecclesiastico la torre e specialmente il dongione o mastio appaiono spesso come elemento principale del ‹ castrum › [10], elemento che può essere la base su cui si appoggia un diritto di signoria sopra lo stesso castello. Ed appunto perciò la torre può essere, ancora, oggetto di concessione a sè [11], separata dal trattamento giuridico del ‹ castrum › ed il possesso della torre è simbolo sia di diritti proprî, sia del diritto di valersi del ‹ castrum › per far guerra e pace. Il *Chartarium dertonense* ci offre, a tale proposito, due utili documenti [12] concernenti le stipulazioni concluse tra Assalito, signore di Mongardino, ed il Comune di Tortona: nel primo Assalito, dopo aver giurato tutele e guarentigie a favore degli uomini di Tortona, concede alla città « medietatem turris... castri de Moniardino ». Nel secondo Assalito si obbliga a permettere ed anzi a coadiuvare perchè il Comune di Tortona costruisca nel castello una torre e vi ponga, se crede, un ‹ turrexanus ›, libera tuttavia per Assalito la facoltà di collocare a sua volta un ‹ turrexanus ›

9. Doc. 326 (del 1130) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 445-447.

10. Doc. 170 (del 1240) in GABOTTO *Carte:* I 234-236; doc. 19 (del 1193) in COLOMBO *Documenti:* 34-38; doc. 95 (del 1219) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 140-142; doc. 94 (del 1171) in CAVAGNA *Documenti:* 135-137; il documento già spesso citato (del 1222) in MORIONDO *Mon. aquensia:* II 401a-420b; doc. 7 (del 1202) in P. SANTINI *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze* (Firenze 1895) ‹ Documenti di storia italiana, 10 › 369-372; doc. 113 (del 1028) in SCHNEIDER *Regestum volaterranum:* 41-42; doc. 325 (del 1129) in PASQUI *Documenti d'Arezzo:* I 444-445.

11. Si ricordi il « Protocollum venditionis castri » nella *Summa notariae Aretii*, edita da C. Cicognario, in A. GAUDENZI *Bibliotheca juridica Medii Aevi*, III (Bologna 1901) Tit. 17: « tertiam partem turris posite in dicto castro » con una casa annessa; e l'« Instrumentum predicti protocolli » nella stessa *Summa notariae* Tit. 18: « tres partes turris posite in castro de gargonsa... ». Un bell'esempio è anche il doc. 150 (del 1217) in MORIONDO *Mon. aquensia:* I 167a.

12. Docc. 21 e 33 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 31-34, 49-50.

in altra torre; e se il ‹ castrum › sarà diviso, ciascuno manterrà nella sua parte il ‹ turrexanus ›. Questi è dunque simbolo e strumento dei diritti che sul ‹ castrum › esercitano Assalito ed il Comune; è da notare, come risulta dal secondo dei documenti ricordati, che il Comune di Tortona ha altresì la facoltà di mantenere « castellanum... in caminata moniardini »; ma simbool dei nuovi diritti reciproci sul ‹ castrum › di Mongardino pare, appunto, il ‹ turrexanus ›[13].

2.

Il ‹ castrum › ha una funzione giuridica complessa: la sua funzione più semplice è quella di costituire uno strumento di difesa per gli abitanti che vi trovano rifugio con il bestiame e con le derrate e di essere uno strumento di guerra, perchè chi ha signoria sopra di esso può valersene per scopi militari, farne centro di raccolta di armati o base di resistenza. Ma il ‹ castrum › può svolgere anche un'attività più vasta, come vero strumento di dominio sul territorio e sede di organizzazione amministrativa e giudiziaria. Esaminiamo innanzitutto la prima forma.

Perchè il castello possa assolvere le sue funzioni di strumento di difesa e di guerra è necessario che sia incastellato. ‹ Incastellatura › è la parola, appunto, che designa la nuova posizione giuridica del ‹ castrum ›; essa è una stipulazione in forza della quale il ‹ castrum › diventa idoneo ad assolvere le sue funzioni nei rispetti delle parti contraenti, e come tale appare necessaria soltanto quando si tratti di regolare diritti concorrenti sopra il castello. La concessione di costruire un castello, frequente, come sappiamo, già nell'età berengariana, come il diritto di signoria per eredità od acquisto, costituiscono, già di per sè, un titolo sufficiente, senza bisogno di particolare stipulazione. Se invece, ripetiamo, vi sono due o più parti che hanno dei diritti e quindi intendono valersi del ‹ castrum ›, allora si procede alla ‹ incastellatura ›; ne abbiamo una bella prova nella ‹ castellata › di Montossolo piemontese. Sono due documenti, già editi dal Cibrario ed ora, in migliore lezione, dalla Società storica subalpina[14], che converrà illustrare brevemente: il primo contiene una convenzione fatta dal Vescovo di Torino e dagli uomini di Chieri « quando castellaverunt Monto-

13. Frequente il caso della ‹ turris › eretta a simbolo dei diritti acquistati dal Comune cittadino sul ‹ castrum ›: cfr. doc. 303 (del 1212) in Schneider *Regestum volaterranum:* 106.

14. L. Cibrario *Delle storie di Chieri* cit., II 14 ss., 35 ss. Il primo documento (del 1168) è riedito (doc. 2) in F. Gabotto - F. Guasco di Bisio *Il libro rosso del Comune di Chieri* (Pinerolo 1918) ‹ BSSS, 75 › 4-5; il secondo (del 1200) è riedito (doc. 117) in Gabotto-Barberis *Carte:* 114-123.

xolum »; il Vescovo e successori, in forza della convenzione stessa, devono tenere il castello di Montossolo e mantenervi « domum in solario vel turri seu in qualibet fortitudine voluerint ». Invece gli uomini di Chieri vi manterranno, se lo credono, una casa ad un sol piano, dove i Consoli o loro delegati possano dimorare: i Consoli ed il Vescovo avranno facoltà di valersi del castello per far guerra e pace; inoltre gli uomini di Chieri si impegnano ad aiutare il Vescovo nel recupero del castello se da lui sarà perduto ed il Vescovo a non cedere ad altri, che non siano gli uomini di Chieri, il castello, nè per Feudo, nè per ‹ castellancia ›, nè per vendita. Il castello di Montossolo è adunque dominio del Vescovo: ma gli uomini di Chieri, obbligandosi al ricupero del castello a profitto del Vescovo, acquistano correlativamente il diritto di valersene per scopi militari e inoltre il diritto di prelazione. Questi diritti scaturiscono da una convenzione che viene detta ‹ incastellatura ›.

Parecchi decenni dopo, la ‹ castellata › di Montossolo è oggetto di una nuova convenzione; sono i Capitoli della pace tra il Vescovo di Torino, gli uomini di Cavoretto e Revigliasco, i conti di Biandrate da una parte, i Comuni di Chieri, Testona, Cavour, Piossasco dall'altra. Nell'atto di pace si cede al Comune di Chieri il possesso della ‹ castellata › di Montossolo; e, in conseguenza di ciò, il castellano della località (che doveva essere di nomina vescovile) giurerà di difendere, salvare, custodire gli uomini di Chieri « in personis et in rebus », di non vietare ed anzi favorire loro l'ingresso in caso di bisogno, di non dar loro danno alcuno col ‹ castrum › (cioè non valersi e non permettere che altri si valga di questo per far guerra a Chieri) ed analogamente, da parte sua, il Vescovo si obbligherà a non servirsi del castello per arrecare danno ed ingiuria al Comune di Chieri. Benchè nella cessione siano usati termini generali[15], pare dal documento che il possesso di Chieri sulla ‹ castellata › si estrinsechi dunque essenzialmente nel diritto di valersi del castello, come di mezzo di difesa: ‹ castellata › parrebbe designare qui il contenuto di tale diritto, come conseguenza dell'incastellatura.

Da questa è scaturita altresì quella forma di concessione castrense che le fonti indicano con la formula ‹ nomine castellanie ›. Quali diritti racchiuda una tale concessione mostra un documento, ancora della regione Torinese[16]. È il Vescovo di Torino che investe tali Anselmo ed Oddone di metà del castello di Alpignano ‹ nomine castellanie ›. Premessi gli obblighi consueti di fedeltà e di rispetto dei patti convenuti, si stabilisce che i concessionari non abbiano diritto di riscuotere banno e fodro dagli uomini della Chiesa di San Salvatore, ad eccezione però del ‹ banno di vicinanza › e del ‹ banno di castellania ›,

15. « Eo modo ut commune de Cairo a modo predictam castellatam ita libere et quiete teneat et possideat et quicquid voluerit, faciat, sicut tenet Cairum et aliquam aliam villam quam habeat... » (doc. 117 (del 1200) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 116).

16. Doc. 62 (del 1180) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 69-71.

compresa la custodia del castello, tutto ciò che appartiene alle opere per il castello e il servizio militare[17]. Il diritto che scaturisce dalla concessione ‹ nomine castellanie › è adunque il diritto di tenere il castello in condizioni di potere assolvere le sue funzioni di strumento di difesa e di guerra e di costringere la popolazione, che dipende dal castello, ai lavori necessari. Gli uomini di Rolasco, dirà un altro documento piemontese[18], « faciunt castellantias » al ‹ castrum › di Torcello e cioè: lavori alla fossa ed agli spaldi, guaite e scaraguaite, milizia[19]. Naturalmente, e ciò si vede anche nei due documenti ricordati, il concessionario avrà anche diritto di giurisdizione, senza del quale sarebbe privo di ogni forza di coazione per ottenere l'adempimento degli obblighi da parte della popolazione soggetta; ma ciò che interessa — in riguardo alla figura giuridica del contratto — è che i diritti di base sono quelli che si estrinsecano nella funzione militare del ‹ castrum › e nelle opere relative, che questa e non altra è la causa del contratto. Il documento torinese non ci indica, in modo specifico, quali benefizi traggano i concessionari da tale contratto: il castello viene mantenuto in condizioni di potere assolvere le sue funzioni militari; inoltre i concessionari « debent reddere predictum castrum guarnito et scarito domino episcopo et preposito et suis successoribus sine ulla contradictione cum quesierint ». La concessione è perpetua. Si deve pensare perciò che il contratto assicuri correlativamente anche benefici ai concessionari: e questi saranno senza dubbio, oltre la difesa personale, il diritto di riscuotere il fodro ed il banno e le taglie, da cui sarebbero esclusi soltanto gli uomini dipendenti dalla Chiesa, oltre ai banni ‹ vicinitatis › e ‹ castellanie ›, che hanno carattere generale.

Si tratterebbe qui, dunque, della forma più semplice di quel contratto che le fonti chiamano *contratto di custodia*. Nel contratto di custodia il concessionario si assume l'obbligo non soltanto di mantenere integra l'efficienza militare del ‹ castrum ›, ma di munirlo e guardarlo con una scolta fissa, a spese proprie, di risiedere permanentemente nel castello ed infine — e qui appare chiara la distinzione col semplice contratto di castellania — di muovere guerra col castello a chiunque ordini il concedente. Il contratto ha

17. « ... non debent capere bannum nec fodrum nec taliam nisi bannum vicinitatis sicuti pratorum, vinearum, agrorum, boscorum et aliorum que pertinent ad vicinitatem et bannum castellanie sicuti custodia castri fossata clausura et alia quae ad opus castri pertinent. In hostem ire debent communiter homines prepositi (della chiesa di S. Salvatore) cum aliis... » (doc. 62 (del 1180) in Gabotto-Barberis *Carte:* 70).

18. Doc. 115 (del 1224) in F. Gabotto *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, I (Torino 1907) ‹ BSSS, 40 › 187-222.

19. Sugli obblighi della milizia racchiusi nella ‹ castellantia ›, cfr. doc. 248 (del 1199) in Schneider *Regestum volaterranum:* 85 (« juramus castellantiam oppidi et ibi in guerra III, in pace II menses habitabimus inquisiti a consulibus vel domino oppidi... »).

durata temporanea ed il concessionario riscuote, in compenso, i diritti utili del ‹ castrum › e, talora, un assegno in natura dato dal concedente [20].

Contratto diverso invece è un'altro, di cui non meno frequente è la menzione nelle fonti: il proprietario del ‹ castrum › lo cede ad altri perchè se ne valgano per far guerra e pace [21]; questo contratto può assumere anche la forma di riserva in una concessione generale del castello, nel senso che il concessionario conserva la signoria o il godimento, coi relativi poteri giurisdizionali, del castello, ma deve tenerlo a disposizione del concedente, per far guerra e pace, quando la necessità si presenti. Oppure, senza che vi sia passaggio di signoria, i signori di un ‹ castrum › si assumono l'obbligo, verso una città, di custodirlo e concederlo al bisogno, ed opportunamente munito, per far guerra e pace [22], obbligo che scaturisce dal dovere di sudditanza od ha, come corrispettivo, la protezione altrui [23]. Che, appunto, nella sudditanza sia la base giuridica del rapporto, ci informa un ‹ consilium › di Baldo [24] circa una controversia insorta tra i signori del castello di Montaldo ed il Comune di Chieri. I signori hanno stipulato col Comune un patto « de faciendo pacem et guerram et de solvendo quandam taleam »; ora, gli ufficiali del Comune, temendo sorprese nemiche e volendo evitare possibili danni « propter negligentiam de custodia dicti castri », vogliono ispezionare il castello per accertare se ed in qual modo sia munito. I signori si oppongono perchè il Comune « nullam in hoc [castro] habet

20. Un esempio significativo è offerto dal doc. 204 (del 1229) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 212-214, che riguarda la custodia del castello di Montossolo: i due concessionari devono custodire il castello con 12 serventi « boni et bene muniti ad minus » ed uno di loro, se non lo possono entrambi, deve risiedere permanentemente nel castello. I concessionari non possono, col castello, muovere guerra a nessuno, senza consenso del Vescovo concedente, ma devono invece farla a chiunque il Vescovo ordini; la durata del contratto è di dieci anni. Altri esempi ancora sono nei docc. 236 (del 1239) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 245-246 (durata un anno e dieci mesi e mezzo) e 243 (del 1243) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 257.

21. Doc. 101 (del 1193) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 100-102 (« ... ipsi consules... et comune ipsius civitatis habeant liberam facultatem faciendi guerram et pacem de castro et villa et burgo de testona et de ripolis et montoxoli et de omnibus aliis suis castris cuicumque voluerint et quandocumque voluerint sine omni contradictione ipsius episcopi »).

22. Doc. 4 (del 1178) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 7-9; i signori di Montaldo ricevono ‹ in feudo › dal Comune di Tortona il castello di Montaldo col patto di stare ai precetti dei Consoli tortonesi « de guerra et pace facienda omnibus hominibus... Et quod deinceps non vetabunt castrum Montaldi guarnitum vel scaritum comuni terdone ». Doc. 28 (del 1196) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 45-47; i signori di Mongardino cedono il castello al Comune di Tortona in piena signoria: « Ad invicem prefati consules pro se et pro sotiis et pro comuni terdone promiserunt... quod ipsi non habent eis (i concedenti) vetare suprascriptum castrum guarnitum nec scaritum ad faciendum pacem et guerram his qui vellent diminuere de suo podere et honorem abstulerint vel diminuerint ».

23. Doc. 248 (del 1199) in SCHNEIDER *Regestum volaterranum:* 85 (fra i castelli di Montetignoso e San Geminiano). Doc. 35 (del 1211) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 53-54.

24. BALDO *Consilia* cit., III Consilium 158.

jurisdictionem nisi quatenus pacta loquuntur»; Baldo, richiesto del proprio consiglio, incomincia coll'osservare che la visita costituirebbe in realtà l'affermazione di un diritto di amministrazione. Chi non ha l'amministrazione non ha diritto di visita e, ad ogni modo, chi vanta diritti di amministrazione sulla cosa altrui deve provarli: nel caso controverso, prosegue Baldo, è necessario osservare come sono formulati i patti e non è lecito estenderli, nè si può entrare «invito domino» nel castello altrui. Siccome però i signori di Montaldo sono anche cittadini di Chieri, considerato il pericolo imminente, il Comune può benissimo inviare ai signori l'ordine di munire il castello in modo che il Comune non corra pericolo alcuno. Adunque, la giurisdizione e l'amministrazione del castello rimangono presso i signori e l'obbligo, assunto da questi, di tener munito il castello e pronto a far guerra e pace riposa sul vincolo di sudditanza; si tratta però di vincolo speciale che crea particolari doveri distinti e più gravi (di fronte ai doveri comuni dei cittadini) perchè vi sono congiunte la ‹ custodia › e la ‹ munitio ›, implicanti degli oneri e quindi remunerate con un corrispettivo.

Ma il ‹ castrum › non è concesso soltanto in castellania, in custodia o per far guerra e pace: può essere dato in pegno, può essere oggetto di una concessione livellaria. Può accadere, anzi, che l'obbligo della custodia coi diritti corrispondenti s'innesti sul contratto di pegno: la causa del contratto è il pegno, ma è naturale che al detentore del ‹ castrum › si affidi anche l'obbligo della custodia;[25] il pegno abbraccia il ‹ castrum › nella sua integrità di organismo economico e giuridico con le pertinenze, i diritti utili, il ‹ contile ›[26]. Per la concessione livellaria abbiamo due bellissimi esempi — per tacere di altri — nella Marca Trevigiana[27]: la concessione fatta da Artuso di Rovera agli abitanti di Sernalia e quella del Vescovo di Treviso agli abitanti di Montebelluna. Oggetto, in queste varie forme di contratto, è il ‹ castrum ›, abbiamo detto, nella sua integrità di centro organizzato per la difesa e la guerra e di unità territoriale. Sarà adunque opportuno scendere qui all'esame dei rapporti fra il castello ed il territorio, per completare il quadro degli elementi costitutivi del ‹ castrum ›, inteso come organismo territoriale investito di diritti.

La prima impressione che i documenti offrono è indubbiamente questa: al centro del territorio il ‹ castrum ›, intorno, sparsi nel distretto, gli abitanti,

25. Come esempio, cfr. doc. 539 (del 1215) in SCHNEIDER *Regestum senense*: 239-240 (finchè il castello rimane nelle mani del creditore questi «eum (correggi id) retineat pro comunitate ad pacem et guerram et cavalcatam et receptatione reservata castellatiis, et reditus, donec sibi fuerit satisfactum de summa et de expensis ibi faciendis pro custodia et defensione»).

26. Docc. 108 (del 1252) e 110 (del 1257) in F. GABOTTO - F. GUASCO DI BISIO *Libro rosso di Chieri* cit. 176-179, 182-186; si tratta anche qui del castello di Montossolo.

27. Docc. 13 (del 1122) e 18 (del 1170) in VERCI: I 15-16, 21-22. Si veda in argomento anche A. CHECCHINI *Comuni rurali* cit. 155 ss., che dimostra l'importanza di queste concessioni livellarie per la genesi dei Comuni rurali.

vincolati al ‹ castrum › da un complesso di obblighi di origine e carattere prevalentemente militari. Il ‹ castrum ›, anche qui, è la persona giuridica che esercita diritti sulla popolazione dipendente. È naturale però che le forme in cui si manifesta questo vincolo delle persone verso il ‹ castrum › siano svariate, in rapporto con la genesi dello stesso ‹ castrum›, e con lo sviluppo dell'organizzazione e della autonomia della popolazione. Ma in fondo il principio regolatore è identico: il castello è un mezzo di protezione, un centro di governo giurisdizionale ed amministrativo; la popolazione ha diritti sul castello e si stringe intorno a questo, vincolata da obblighi che scaturiscono dalla stessa funzione del ‹ castrum › e sono dovuti al ‹ castrum › come persona giuridica. Parliamo qui, ben s'intende, di diritti e di obblighi di carattere generale, indipendentemente da quegli altri più estesi, che possono avere, ad esempio, i consorti che hanno costituito e conservano la comproprietà del ‹ castrum ›. In tema di rapporti fra ‹ castrum › e ‹ territorium › dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla popolazione in generale e prescindere dai singoli diritti di condomini e dagli obblighi corrispondenti.

Ora, ripetiamo, le forme che possono assumere questi rapporti sono varie: dal tipo di organizzazione in cui una classe più o meno ristretta di abitanti è ‹ incastellata ›, è soggetta agli obblighi castrensi ed, a sua volta, ha sotto di sè la parte restante di popolazione, al tipo in cui si è giunti ad una estensione assai maggiore dei rapporti castrensi fino a costituire una comunità che raggruppa ed organizza intorno al castello la generalità della popolazione. La base giuridica dell'organizzazione è data dalla ‹ incastellatura ›, intesa qui come vincolo che lega l'abitante al castello, lo sottopone agli obblighi castrensi [28] e, correlativamente, lo rende partecipe dei diritti di godimento e di governo. Torniamo un istante ai due documenti, or ora ricordati, pubblicati dal Verci, concernenti i ‹ castra › di Sernalia e di Montebelluna; nella Pieve di Sernalia « et intra eius fines » vi sono degli « habitantes incastellati » che possono valersi del castello per rifugio, godono di una parte delle composizioni per i delitti commessi nel castello o quando alcuno si rechi dal castello alla casa sua, lavorano e godono dei proventi del ‹ castrum ›. Gli stessi benefici sono estesi a coloro che saranno in seguito incastellati: ma, appunto perchè la base di questi diritti è costituita dalla ‹ incastellatura ›, gli abitanti di Sernalia che sono incastellati, quando vogliono vendere la casa che essi posseggono nel castello

28. Un bell'esempio del significato giuridico della ‹ incastellatura › conserva il doc. 23 (del 1150) in MANARESI *Atti:* 35-36; la località di Centemero dipende dalla Corte di Bulciago su cui la canonica di San Giovanni di Monza esercita il ‹ districtus ›. Ora, un abitante, tale Marchese di Centemero, vuole sottrarsi al ‹ districtus ›: la sentenza del ‹ Console di giustizia › milanese lo condanna a sottostarvi, ma riconosce tuttavia che se — come afferma — egli è incastellato nel castello di Trivoli, quando si trova nell'interno del castello soggiace al ‹ districtus ›, non della canonica, ma del ‹ dominus › del castello stesso.

non possono farlo che ad altri pure incastellati [29]. Analoghe le norme per il castello di Montebelluna, dove è detto più chiaramente che i vicini incastellati partecipano all'esercizio dei poteri giurisdizionali e che ciascuno, per essere incastellato, deve ottenere il consenso dei vicini [30]. I diritti pertinenti all'incastellatura si trasmettono ‹ ipso iure › agli eredi. Altri documenti ci mostreranno, accanto ai diritti scaturenti dall'incastellatura, quali siano gli obblighi in cui si sostanzia questo rapporto tra il castello e gli abitanti del territorio, obblighi che costituiscono la base stessa dell'organizzazione castrense. Le fonti li designano frequentemente sotto il nome di v i c i n a l i [31], nome comprensivo che abbraccia prestazioni svariate che hanno base, generalmente, nella funzione militare del castello. Noi trascureremo quelle, fra esse, che hanno minore importanza per le nostre indagini e che, del resto, sono notissime: lavori alle mura, alla fossa del castello, alle cisterne, alle strade, alle carbonarie e simili [32]; ci fermeremo invece a considerare le prestazioni più caratteristiche dal punto di vista dell'organizzazione castrense: cioè le ‹ guayte › e le ‹ fidelitates ›, argomenti anch'essi ben noti, ma che meritano tuttavia qualche considerazione, anche perchè non completamente sicura è la natura giuridica di tali prestazioni.

Sull'istituto della ‹ guayta › molta luce ha fatto uno studio dello Zdekauer [33]: la ‹ guayta ›, nelle sue origini, è un onere feudale gravante sui fondi meglio che sulle persone, un obbligo a cui sono tenuti tutti i vicini, per il titolo stesso del vicinato, e senza del quale essi non potrebbero partecipare nemmeno al godimento dei beni comunali. Il Comune trovò l'istituto così organizzato nel sistema feudale, lo fece proprio trasformandolo però notevolmente: la ‹ guayta › diventa allora un onere civico, non più reale ma personale, sottratto all'arbitrio ed imposto, soltanto, per deliberazione delle assemblee sovrane; l'obbligo è esteso dapprima a tutti i cittadini, ma, in seguito, il diritto di farsi sostituire e le numerose esenzioni portano man mano alla costituzione di una guardia stipendiata.

In origine, dunque, la ‹ guayta › ha rapporti stretti di dipendenza col ‹ vicinaticum ›: tutti coloro che sono incastellati, che vantano diritti sul ‹ castrum ›, sono tenuti alla guardia. Questa può aver base altresì nella sudditanza verso il ‹ castrum ›; sotto un aspetto o sotto l'altro, nell'obbligo della ‹ guayta › si concreta il vincolo che lega gli abitanti del territorio al castello. Alcuni do-

29. Doc. 13 (del 1122) in VERCI: I 15-16.

30. Doc. 18 (del 1170) in VERCI: I 21-22 (« in ipso castro quales voluerint mittere compositores de scandalis, vel furtis, vel alicuius maleficii pertinentes ad ipsum castrum... faciant »).

31. Docc. 60 (del 1211), 100 (del 1221), 180 (del 1243) in GABOTTO *Carte:* I 81-88, 140-141, 249-250.

32. *Liber consuetudinum Mediolani* cit. Rubrica 21 « De districtis et honoribus et conditionibus » 108-114.

33. L. ZDEKAUER *Guayta e custodia,* in « *Bullettino senese di storia patria* » 9 (1902) 367 ss.

cumenti del vescovado d'Ivrea [34] ci offrono, in argomento, preziose informazioni: essi conservano gli atti delle liti che il Vescovo di Ivrea ed il Comune di Albiano avevano intentato contro alcuni abitanti di Albiano che si rifiutavano di prestare i ‹ vicinali › e, più importanti fra tutti, le ‹ guayte › e ‹ scaraguayte ›. Il Vescovo ed il Comune ottengono facile vittoria nelle liti perchè i loro avversari appartengono alla ‹ vicinia › di Albiano e quindi sono tenuti a tutti gli obblighi che gravano sui vicini, perchè, soprattutto, hanno anch'essi una cella nel castello e le ‹ guayte › sono prestate, generalmente, « occasione cellariorum » [35]. I documenti sono di età piuttosto tarda, quando il Comune si è ormai sostituito all'antico organismo castrense e quindi l'obbligo della ‹ guayta › viene collegato a tutte le attività comunali più complesse: godimento dei beni comuni, partecipazione agli onori, al Consiglio, al Consolato, etc.; ma, in origine, la base giuridica della ‹ guayta › doveva essere il diritto di valersi del castello per rifugio e difesa della persona e degli averi.

Altra volta l'obbligo della ‹ guayta › è collegato direttamente con la sudditanza al ‹ castrum ›: tutta la popolazione soggetta deve fare la guardia al castello, come giura a questo la fedeltà. Così un documento concernente Gardone [36], in Val di Trompia; qui vediamo i ‹ vicini › che acquistano dagli antichi signori il castello di Gardone, ma i signori si riservano nel castello una casa, l'‹ honor › ed il ‹ districtus ›; l'« universitas terrae Gardoni », che si stringe intorno al castello, giurerà ancora la fedeltà al ‹ castrum ›, farà le guardie, i lavori di manutenzione etc. Così a Cavenago nel Lodigiano [37], dove tutti i villani del luogo sono tenuti a prestare, se occorra, le ‹ guayte › e ‹ scheraguayte › nel castello; così a Pareto [38], dove abbiamo notizia di prestazioni militari a cui sono tenute le varie famiglie di fronte alla ‹ curia ›.

L'obbligo ha, in origine, carattere, appunto, militare e in ciò noi riteniamo necessario correggere la tesi dello Zdekauer [39]; infatti l'obbligo appare in connessione stretta con l'altro dell'abitazione o della permanenza stabile sopra i ‹ sedimina › del territorio, su cui il ‹ castrum › estende la sua giurisdizione; d'altro lato, chiari sono anche i rapporti fra l'obbligo della ‹ guayta › e la ‹ munitio › del castello. Le franchigie, concesse nel 1250 al castello franco di Bolengo, nel

34. Docc. 60 (del 1211), 100 e 101 (del 1221), 180 (del 1243) in Gabotto *Carte:* I 81-88, 140-141, 141-142, 249-250.

35. Doc. 180 (del 1243) in Gabotto *Carte:* I 250 (« ... guaytam et scheraguaytam ad castrum albiani et ad alia vicinalia sive vicinancia facere debet et tenetur sicut alii vicini eiusdem ville cum ipse sit de ipsa villa et de vicinis et in dicto castro habeat cellarium et guaytam illam que fit occasione cellariorum faciat ipse sicut alii vicini »).

36. Doc. 258 (del 1215) in Odorici *Storie bresciane:* VII 76-82.

37. Doc. 146 (del 1152) in Vignati: I 180-181.

38. Moriondo *Mon. aquensia:* II 419a-420b.

39. Lo Zdekauer (L. Zdekauer *Guayta e custodia* cit. 368) crede, contro il Pertile, che si tratti di un servizio amministrativo.

Canavese [40], lo mostrano chiaramente; nella località il Comune di Ivrea ha eretto una ‹ bastia ›, concedendo agli abitanti « certa sedimina et cellaria in quibus dicti homines habitent et morentur et bona sua recondant ». Coloro però che posseggono i ‹ sedimina ›, li devono abitare o fare abitare e ciò appunto perchè sia assicurata la prestazione delle ‹ guayte › e di ogni ‹ munitio › al castello [41], prestazione a cui gli uomini di Bolengo sono tenuti. Nè sembrerà ingiustificato supporre che un riflesso di questo carattere militare primitivo si debba scorgere in quelle norme, conservate da qualche Statuto anche cittadino, che vietano la sostituzione nel servizio di guardia [42].

Certo, anche nelle comunità castrensi, le cose mutano in seguito: invece dell'obbligo di abitare, congiunto col possesso fondiario — sicchè, come bene ha mostrato lo Zdekauer, l'obbligo grava sui fondi meglio che sulle persone —, basta il fatto di abitare nella località, congiunto col godimento dei privilegi e dei beni comuni, perchè sorga il dovere della ‹ guayta ›. L'onere si estende a tutti gli abitanti, abbiano o non abbiano diritti particolari sul castello, siano o non siano vincolati al castello da un particolare rapporto di dipendenza [43]. Ed allora la ‹ guayta › abbandona via via ogni carattere strettamente militare e tende a confondersi con ogni forma di custodia, armata o disarmata, al castello, alle mura, ai boschi od ai raccolti. E, al posto della ‹ guayta › come obbligo militare, subentra la custodia armata, affidata sia ad un gruppo di citta-

40. Doc. 17 (del 1250) in FROLA: I 349-350.

41. « Et qui sedimina capient teneantur ea inhabitare vel inhabitari facere. Et hoc propter guaytas et scaraguaytas faciendas castro... et omne arredum castelli facere » (FROLA: I 349).

Per i rapporti con la ‹ munitio › del castello si veda anche il doc. 347 (del 1211) in MANARESI *Atti:* 463-465; gli uomini di Arosio e Buronzio, appartenendo alla ‹ castellancia › e ‹ districtus › del castello di Arosio, devono dare opera alla riparazione del castello, mura, merli, torri etc. « et guaitam et scheraguaitam ibi in ipso castro facerent, et in predicto castro incanevarent et omnia alia que ad munitionem castri et ville pertinerent, facerent... ».

42. Ad esempio lo ‹ *Statuto di Forlì del 1357* › in RINALDI *Statuto:* Libro I, Rubrica 22, e lo ‹ *Statuto di Vercelli* ›, doc. 16 (del 1243) in *Statuta comunis Vercellarum*, in *HPM Leges municipales:* II/2 1288b-1289a (la facoltà di farsi sostituire è accordata, come eccezione, ai Consoli delle Società di Sant'Eusebio e Stefano).

43. In questa forma la ‹ guayta › o custodia appare in parecchi Statuti canavesani di età più tarda: cfr. per Clavasio il ‹ *Volumen statutorum Clavaxii* ›, doc. 37 (dal 1306 al 1419) in FROLA: II 113-189, che contiene diffuse norme al riguardo (vedi le Rubriche 54-59, 111-124 e in particolare la Rubrica 224); per Fabbrica ‹ *Statuta et ordinamenta comunis et hominum ac universitatis loci Fabrice* ›, doc. 46 (del 1472) in FROLA: II 325-353 (in particolare la Rubrica 104); per Strambino ‹ *Statuta capitula et ordinamenta loci Strambini* ›, doc. 101 (del 1438) in FROLA: III 343-410 (Rubrica 169). Anche il forestiero è assoggettato alle ‹ fazioni › ed anzi è questa una condizione necessaria per abitare nel territorio comunale: cfr. lo ‹ *Statuto della Sambuca del 1291* ›, in Q. SANTOLI - A. SORBELLI - F. JACOLI *Statuti dell'Appennino tosco emiliano. (Sambuca Pistoiese-Frignano), secoli XIII-XIV* (Roma 1913) ‹ Corpus statutorum italicorum, 2 › 1-70, Rubriche 20 e 126.

dini scelti e stipendiati [44], sia — con contratto proprio — a un custode che provvederà poi alle guardie necessarie e che rappresenta spesso una dignità personale avente una posizione propria nel rango delle cariche comunali. In questa custodia rivive appunto l'antica funzione militare della ‹ guayta ›: la sua diffusione caratterizza, generalmente, l'assogettamento dell'antico organismo castrense autonomo da parte del Comune cittadino. Norme su questo istituto — che ha, come vedremo, la sua importanza anche per la dottrina — contengono gli statuti rurali [45], ma soprattutto gli statuti cittadini in quella parte che è dedicata al governo del contado. I castelli sono affidati a ‹ custodes › scelti nelle ville stesse [46] o, più facilmente, nelle città [47]; essi sostituiscono l'antica guardia degli abitanti incastellati. Gli Statuti di Bologna [48] lo dicono anzi chiaramente: i castelli nuovi, costruiti sulle montagne, devono essere custoditi da cittadini bolognesi, perchè, di giorno, i castelli rimangono vuoti di uomini atti alla difesa — recandosi questi al lavoro — mentre restano soltanto donne e fanciulli.

La custodia può essere ed è molte volte affidata ad un castellano, pubblico ufficiale [49] oppure, con contratto proprio, ad un ‹ miles › che provvede poi, a proprie spese, alle guardie della località; già i *Libri feudorum* contemplano questo contratto ‹ ad guardiam › che ha, generalmente, tranne diversa stipulazione, la durata di un anno [50]; anche la dottrina ha spesso occasione di farvi richiamo [51], specialmente per determinare il carattere e l'estensione della responsabilità del custode, responsabilità che ammette anche in caso di ‹ culpa levissima ›, quando alla custodia si accompagna un salario [52]. E questo è il caso

44. Se ne vedano esempi nel contado di Volterra; docc. 698 (del 1258), 757 (del 1264), 769 (del 1266) in SCHNEIDER *Regestum volaterranum:* 233, 253, 257.

45. ‹ *Statuta Padoni* ›, doc. 68 (di anno incerto) in FROLA: III 1-30 Rubrica 6.

46. RINALDI *Statuto:* Libro II, Rubrica 26.

47. ‹ *Statuto di Bologna del 1245-1267* › in L. FRATI *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267* (Bologna 1869-1877) ‹ R. Deputazione di storia patria per le Province di Romagna. Serie I: Statuti 1-3 › Libro X-XI, Rubriche 48 e 49 (dove sono esclusi i terrazzani del luogo), Libro XI, Rubrica 159 (dove è sancito che soltanto i cittadini bolognesi appartenenti alla ‹ Società delle armi › possano essere deputati alla custodia dei castelli e fortilizii del Contado). ‹ *Statuto di Como* ›, in A. CERUTI *Liber statutorum comunis Novocomi,* in *HPM Leges municipales:* II 1 141a, Rubrica 69.

48. ‹ *Statuto di Bologna* › cit., Libro X, Rubrica 48.

49. Si vedano in particolare, per questa dignità, le ‹ *Provisioni della Gabella Magna* › di Cremona (del 1295-1310), in ASTEGIANO: II 134.

50. C. LEHMANN *Consuetudines seu libri feudorum, compilatio antiqua* (Göttingen 1892) 1, 2 (ed. antica Tit. I, Cap. 4). « Illud quod datur nomine castaldiae vel guardiae non est feudum quia anno finitur nisi sit certum tempus adiectum » (JACOPO DE ARDIZONE *Summa feudorum,* in *Tract. Un. Jur.:* X 1 Cap. 30).

51. BARTOLO: in *D,* 19, 2 (« Locati conducti »), 13; in *D,* 24, 3 (« Soluto matrimonio etc. »), 9; in *D,* 26, 7 (« De administratione et periculo tutorum etc. »), 46-47.

52. OLDRADO DA PONTE *Consilia* cit., Consilium 92; MARTINO DA LODI *Tractatus de castellanis et castris,* in *Tract. Un. Jur.:* XVI, Quaestiones 5 e 36.

normale, sia che il custode abbia salario in denaro sia che possa riscuotere, in parte, i redditi del castello, sia che ottenga, in compenso, una concessione feudale[53]. Il contratto ha carattere personale (il ‹ miles › si assume di fronte al Comune l'obbligo di custodire il castello mediante un compenso) e si distingue dall'altra forma di cui abbiamo fatto parola precedentemente (il ‹ castrum › è ceduto temporaneamente ad una persona che lo custodisce e difende), forma che, ad ogni modo, comporta più vasti obblighi (far guerra a chi ordini il concedente) e più lunga durata (10 anni negli esempi citati).

Notizie meno frequenti contengono le carte intorno alle ‹ fidelitates ›, considerate come manifestazione del rapporto che intercorre fra gli abitanti del territorio ed il ‹ castrum ›; pur tattavia, anche dalle scarse notizie che ci rimangono, traspare lo stesso concetto: è al ‹ castrum › come persona che gli abitanti devono la ‹ fidelitas ›, parola comprensiva che ha perduto parte del suo significato tecnico — proprio dei rapporti feudali —, ma abbraccia in compenso parecchi degli obblighi che scaturiscono dalla sudditanza, compresa la assistenza militare nelle varie sue forme[54]. Secondo un documento, già ricordato, concernente Gardone in val di Trompia[55], l'« universitas terrae Gardoni » giura « fidelitatem castro Gardoni », s'impegna a mantenere e difendere i diritti (« honores ») degli antichi signori, da cui ha acquistato, mediante permuta, il castello. Ma più caratteristico ancora è un documento della raccolta degli *Atti del Comune di Milano*[56]: si tratta di una controversia dibattuta fra il Monastero di Orona ed i rustici di Cisano e Binzago. Il Monastero rivendica il ‹ districtus › sulle località e pretende dai rustici le relative prestazioni; i rustici si oppongono, non contestando l'esistenza di tale ‹ districtus › sulla località, ma affermando che essi non sono, come non erano stati mai, sottoposti al ‹ districtus ›, nè mai avevano giurato la fedeltà se non al castello e che tutte le controversie, da lungo tempo, erano decise internamente fra loro stessi[57]. Non sfuggirà l'importanza di questa difesa; essa dimostra ancora una volta l'esattezza di quanto già ab-

53. « Guardia... ubi quis deputatur ad guardiam alicuius castri, et propter hoc feudum sibi constituitur, vel habet talis guardia annexum feudum » (Pietro Ravennate *Compendium in consuetudines feudorum*, in *Tract. Un. Jur.:* X 2, Tit. 2).

54. Doc. 13 (del 1181) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 17-19; i marchesi di Gavi « remiserunt fidelitates ipsius castri... dominis de Montemorixino et preceperunt eis et licentiam prebuerunt ut ex eo castro facerent fidelitates comuni terdone ». E più oltre i ‹ domini › di Montemarzino rimettono al Comune di Tortona « placita et banna fodrum et hostem et iter et fidelitates dominorum et paisanorum ipsius loci... ».

55. Doc. 258 (del 1215) in Odorici *Storie bresciane:* VII 76-82.

56. Doc. 121 (del 1179) in Manaresi *Atti:* 166-169.

57. I rustici negano « se per ipsum monasterium distringere aut aliquando districtos esse vel fidelitatem nisi castro unquam iurasse... sed potius libere in ipsis locis se suosque maiores stetisse, et causas et alia que ad eos qui de districto non sunt, pertinent longis retro temporibus se fecisse affirmabant ».

biamo avuto occasione di esporre nei Capitoli precedenti: vi può essere in una località una signoria personale che abbraccia terre ed abitanti, ma all'infuori di questa, appare costituito un organismo che ha per centro il castello e comprende nella sua sfera una parte della popolazione, quella, generalmente, che appartiene ai ceti liberi, che hanno diritti sopra il castello derivanti da un comune contratto di costruzione o livello o che, comunque, si sono, con obblighi e diritti reciproci, organizzati intorno al castello; simbolo del vincolo che unisce al ‹ castrum › questa popolazione di liberi, sparsi nel territorio, è la ‹ fidelitas ›, intesa come complesso di obblighi cui corrispondono determinati diritti e, in linea generale, una forma più o meno ampia di reggimento autonomo.

PARTE IV

IL FATTORE DELLA TERRITORIALITÀ NELL'ORDINAMENTO E NELLE TRASFORMAZIONI GIURIDICHE DEL CONTADO

1.

Il quadro che abbiamo tratteggiato dell'ordinamento giuridico del Contado, ci indica la via che dobbiamo seguire per ricercare quale sia stata la importanza del fattore della territorialità: anche dopo le trasformazioni subite, particolarmente con la separazione del centro cittadino dal Contado e la scomparsa degli antichi vincoli gerarchici tra le singole parti del territorio e la città, il Comitato era rimasto, non soltanto come materiale divisione del territorio, benchè alterata talora profondamente, ma come circoscrizione giuridica a cui erano ricondotti la ‹ potestas › e il ‹ districtus ›.

Se tale fatto è innegabile, non si può tuttavia non osservare che a questa circoscrizione, sopravvissuta a sì profonde alterazioni dell'ordinamento giuridico, venne meno ogni virtù di coordinamento delle forze del contado e dei nuovi organismi territoriali investiti di podestà giurisdizionale. Sembra talvolta che la permanenza dell'antico Comitato si debba più a privilegi di carattere personale ed al germinare di una nuova aristocrazia delle armi e degli uffici, che ad una continuazione storica delle circoscrizioni territoriali, in virtù di una forza intima di coesione. Del resto — e lo ha dimostrato sulla scorta di attente ricerche regionali il Pivano[1] — nel secolo X vengono meno, per gran parte, i Conti antichi e vi subentra una nuova aristocrazia, frazionatasi poi in una serie numerosa di nuove famiglie comitali. Anche l'opera di Federico I, a due secoli di distanza, si muove nell'orbita di analoghe direttive; l'Imperatore riconosce l'antico ordinamento sulla base delle circoscrizioni comitali e con la ‹ *Constitutio pacis* › di Roncaglia del 1158[2], opponendosi alla consuetudine, ormai diffusa, di considerare i poteri comitali come una stretta dipendenza della proprietà fondiaria, tenta di impedire il frazionamento arbitrario delle circoscrizioni territoriali. Meglio, tuttavia, che in una forza intima di coesione dell'ordinamento antico, è nella concessione personale di privilegi che l'Imperatore vede il mezzo per conservare l'antica gerarchia delle funzioni e la stretta dipendenza delle terre italiane verso l'Impero. A questa visione è ispirata la sua politica; da qui il tentativo di restituire alle famiglie marchionali l'antica

1. Pivano *Stato e Chiesa:* 113 ss.
2. Doc. 176 (del 1158) in *MGH Leges S. IV:* I 247 § 11.

dignità e le funzioni sovrane e di richiamare in vita l'antica aristocrazia feudale [3].

D'altro lato lo stesso Federico I, con la concessione a privati di diritti comitali sui propri beni, con la concessione di particolare tutela a località e Monasteri sottoposti direttamente alla giurisdizione imperiale, costituiva nuovi ‹ distretti di signoria › sottratti di fatto alla circoscrizione comitale e questa, se pur formalmente costituiva la base dell'ordinamento territoriale, perdeva altra parte notevole del proprio contenuto giuridico e della forza intima di coesione e di dominio sulle attività del Contado.

Da questo complesso di circostanze sarebbero fatalmente scaturiti, con la corrosione interna dell'ordinamento giuridico, un frazionamento ed una dispersione dei diritti regalistici, non più contenuti e disciplinati nel quadro delle circoscrizioni territoriali, ed il Contado avrebbe subito un processo di dissoluzione profonda, col prevalere disordinato e mutevole delle forze individuali, se la costituzione dei nuovi organismi territoriali, investiti di giurisdizione, non avesse in parte notevole disciplinate le attività disperse del Contado. In altra sede abbiamo recato qualche esempio della dispersione dei diritti regalistici, passati in dominio dei privati e liberamente trasmessi dall'una all'altra famiglia [4], ma dobbiamo ora soggiungere che più ampie ricerche ci hanno mostrato che il fatto, se è vero nella sua sostanza, ha avuto importanza minore e, meno frequente, è stata la dispersione di quanto ad un primo esame apparisse.

La ragione di ciò appare evidente, quando si rifletta che il nuovo organismo territoriale ha finito col sovrapporsi alle varie signorie germinate nel contado: queste, anzichè vivere fuori dell'orbita del ‹ castrum ›, dovevano necessariamente stringersi intorno ad esso, diventare parte integrante della ‹ curia › e partecipare all'esercizio dei diritti, in virtù della stessa proprietà di cui erano investite. Quando le fonti accennano alla stretta pertinenza dei poteri di giurisdizione con i singoli fondi [5], ci mostrano, con ogni probabilità, la trasformazione già avvenuta nell'esercizio dei diritti di signoria: questi diritti erano eminentemente personali dapprima, in virtù del passaggio ai privati delle regalie, ma, con la costituzione della organizzazione castrense, furono in questa assorbiti, mentre i privati entrarono a far parte della ‹ curia › e vi trasferirono i loro diritti regalistici, considerati ormai — data la concezione del tempo — come pertinenza dei fondi. Anzi è probabile che questa circostanza di fatto — il possesso di diritti regalistici da parte dei privati — abbia fortemente giovato alla estensione ed al consolidamento dei nuovi organismi territoriali che tro-

3. Su questo ultimo punto cfr. R. CAGGESE *Classi e comuni rurali* cit., II 40 ss.

4. *Note sulle condizioni giuridiche del contado*, in « *Bollettino della società pavese* » cit. 321-322, qui 147-148.

5. Si veda la Parte I.

vavano nel contado elementi di affermazione e di dominio, come organi investiti di podestà giurisdizionali.

Noi pensiamo dunque che i ‹ castra › abbiano costituito, prima della estensione e del consolidamento del dominio cittadino sulle terre del contado, un vero elemento di coesione e che essi siano stati veramente la base su cui le forze del contado si andarono ricomponendo; alla territorialità noi dovremo rivolgere lo sguardo, ogniqualvolta vorremo comprendere perchè l'ordinamento pubblico abbia resistito a tante cause di dissoluzione. Soltanto la territorialità ha potuto fornire quel generale ordinamento del territorio che non avrebbero potuto nè il Comitato, ormai privo per gran parte del suo intimo contenuto, nè le signorie feudali, troppo soggette a vicende di alterazioni e di divisioni ereditarie. I nuovi distretti territoriali, costituiti intorno ai ‹ castra ›, rappresentarono inoltre, in un'epoca in cui l'antica gerarchia delle funzioni pubbliche si era profondamente alterata, altrettanti organi coordinati in un quadro generale di ordinamento pubblico, che, se non era perfetto e lasciava campo notevole alle forze individuali, non è perciò meno evidente e meno importante per la storia di quei secoli. Le linee generali del quadro si possono scorgere con sufficiente nitidezza: da un lato la città che andava estendendo man mano il dominio fuori della cerchia delle mura e costituiva un organo di giurisdizione comitale, dall'altro, nel contado, una moltitudine di signorie feudali, frazionate talora in piccoli dominî, talaltra organizzate in veri distretti di banno, ed, accanto ad esse, spesso nell'interno dei loro dominî, nuovi organismi territoriali compatti, con al centro un ‹ castrum › ed una forma propria di ordinamento. In un dato momento, sembra che questi organismi prendano il sopravvento e che, ad ogni modo, vadano sottraendo alle signorie buona parte dei poteri giurisdizionali, creando una separazione fra alta giurisdizione, rimasta alle signorie feudali e bassa giurisdizione, passata ai ‹ castra ›. Tale fatto fu di notevolissima portata, perchè sottrasse molto spesso alle signorie feudali un'ingerenza immediata sul governo del Contado lasciando loro soltanto l'esercizio di alcuni diritti regalistici: in tal modo, sopra una parte notevole del contado, l'alto esercizio delle regalie — particolarmente l'alta giurisdizione criminale ed il diritto del fodro — era rimasto in possesso di signorie personali, mentre il governo effettivo, con l'esercizio della giurisdizione minore, era conquistato dai nuovi organismi territoriali. Nè tale ordinamento scomparve completamente col dominio cittadino sul Contado, chè anzi esso lasciò traccie notevoli anche nell'ordinamento posteriore, perchè la città fu spesso costretta a tener conto dello stato esistente nel contado ed a rispettare l'autonomia giurisdizionale dei ‹ castra ›. E, d'altro lato, anche da un punto di vista più largo, la perdita della giurisdizione minore e del governo effettivo del Contado da parte dell'aristocrazia feudale esercitò un'influenza notevolissima, perchè le signorie feudali ne risultarono profondamente indebolite, ridotte non di rado a mera parvenza e quindi più facilmente dovettero cedere di fronte alle nuove forze organiz-

zate nel contado e soprattutto di fronte al Comune cittadino. Se nella grande crisi sociale e politica che travagliò la società italiana a partire dal secolo XII, gli antichi ceti aristocratici soccombettero, ciò fu dovuto non soltanto a cause esterne ed a lotte violente, ma altresì ad un processo interno di corrosione che aveva preparata l'inferiorità di questi ceti di fronte alle forze nuove organizzate, inferiorità d'altronde ben nota anche nel campo delle condizioni economiche.

2.

È, questo che abbiamo tratteggiato, un quadro a grandi linee che comporta numerose e importanti varietà nelle forme politiche del Contado, ma è anche un quadro che può racchiudere veramente gli elementi costitutivi più notevoli dell'ordinamento giuridico e politico dell'alto Medioevo.

Dell'esercizio della podestà giurisdizionale minore — civile e criminale — da parte degli stessi organismi territoriali, mentre le signorie investite dei ‹ castra › si riserbano i banni maggiori, le prove sono frequenti; vario il modo di distinzione tra il banno esercitato dal signore ed il banno affidato al ‹ castrum ›, ma analogo il principio: dove erano interessate la pace o la fede pubblica, era il signore od un suo rappresentante che giudicava in quei ‹ placiti generali ›, tenuti con solennità in epoche determinate [6] o scelte ad arbitrio del signore stesso [7], di cui ci informa qualche documento. Ma per i banni minori ogni ingerenza del signore era spesso esclusa. Gli esempi, come abbiamo detto, non sono infrequenti, ma si deve ancora osservare che un riconoscimento esplicito del diritto dei ‹ castra › divenne necessario soltanto con le prime manifestazioni dell'autonomia comunale, o meglio con le prime lotte per la sanzione giuridica di uno stato di fatto che spesso esisteva da tempo.

La preziosa raccolta degli *Atti del Comune di Milano*, più volte citata [8], ne offre due esempi eloquenti; il primo documento risale al 1140 e contiene la sentenza di un Console milanese nella lite tra Locarno di Besozzo ed i vicini di Mendrisio: il Console sentenzia in favore dei vicini e li esonera da ogni obbligo di sottostare alla giurisdizione altrui perchè « ipsi vicini inter se soliti sunt

6. Un esempio in Gardone Val Trompia: doc. 258 (del 1215) in ODORICI *Storie bresciane:* VII 76-82.

7. Così a Montebelluna: doc. 18 (del 1170) in VERCI: I 21-22 (« advocatus [del Vescovo di Treviso] ... in annum per unam vicem placitum habeat si voluerit »; qui però il Vescovo non aveva più un vero diritto al ‹ districtus ›).

8. Docc. 5 (del 1140) e 121 (del 1179) in MANARESI *Atti:* 9-11, 166-169.

distringere tanto tempore, quod etiam memoriam hominum excedit ». Il secondo documento è del 1179 ed anche qui, nella lite fra il Monastero di Orona ed i rustici di Cisano e Binzago, questi affermano « ... libere in ipsis locis se suosque maiores stetisse, et causas et alia que ad eos qui de districto non sunt pertinent longis retro temporibus se fecisse affirmabant ».

La separazione tra banni maggiori e banni minori è avvenuta, talora, per riserva nelle ‹ carte di franchigia › [9] (e già in tal caso non si faceva spesso, come dicemmo, che sanzionare uno stato di cose esistente, tanto più che le ‹ carte di franchigia ›, specialmente se di età più tarda, potevano assumere il carattere di conferme di libertà già conseguite o, comunque, esistenti [10]), o, talora addirittura nella dichiarazione o ricognizione di consuetudini vigenti [11]. E, infine, non mancano esempi di signori appartenenti alla minore aristocrazia che, provvedendo al regolamento del loro governo collettivo sopra un castello, dimostrano di essere in possesso della giurisdizione criminale inferiore [12].

3.

Per queste vie gli organismi territoriali minori, divenuti parte integrante dell'ordinamento giuridico, giungono ad essere riconosciuti ed a prendere, anche di fronte alla dottrina, una propria posizione accanto agli organismi

9. Un esempio notevole ci è offerto da Biandrate: cfr. i documenti del 1093 e del 1167 in E. MANDELLI *Il Comune di Vercelli nel Medio Evo*, II (Torino 1857) 283 nota: sono riservati ai Conti i banni per l'omicidio, spergiuro, furto, adulterio, tradimento, duello giudiziario, « vindicta assalti si evenerit post unum diem; omnia alia mala laude XII consulum qui electi fuerint finienda dimittent ». Analogo esempio in Gasingo: doc. 47 (del 1158) in MORIONDO *Mon. aquensia:* I 60b-61a (il Marchese concedendo i privilegi agli uomini di Gasingo si riserva quattro placiti « scilicet scoxatorem, latronem, traditorem et homicidium »); docc. 25 (del 1128), 45 (del 1214 in) CATALANI *De Ecclesia:* 338-339, 351-352; doc. 1 e 2 in G. COLUCCI *Antichità picene* XVIII (Fermo 1792) Appendice (placiti riservati al Vescovo: omicidio, furto, adulterio, « adsaltus cum collecta infra castrum »).

10. Si veda il doc. 620 (del 1222) in SCHNIDER *Regestum senense:* 277-279 (nella conferma delle libertà, già in precedenza concesse dal padre ai cittadini di Grosseto, i Conti palatini Ildebrando e Bonifacio, anche a nome dei fratelli minori, si riservano « falsatores, homicidas, publicos latrones «).

11. Si veda l'‹ inquisitio › e raccolta delle consuetudini del ‹ locus Vicus › nell'Astigiano: doc. 14 (del 1210) in ASSANDRIA *Libro verde:* I 43-51 (documento assai interessante dove sono dichiarati dipertinenza del Vescovo i delitti maggiori e quelli, anche meno gravi, ma compiuti nella chiesa, nel castello e sui beni pubblici in generale).

12. Un esempio nell'elenco dei « Banna dominorum de Cerreto » che segue il doc. 544 (del 1216) in SCHNEIDER *Regestum senense:* 241-242.

maggiori, come la Provincia e soprattutto la città. A tale risultato la dottrina è pervenuta non soltanto mediante un puro riconoscimento dello stato di fatto — cosa in sè già notevole — ma, ciò che importa ancor di più, anche attraverso una elaborazione teorica in cui si è cercato di porre la concezione dottrinale in armonia con le condizioni di fatto vigenti nei territori italiani.

Per chiarire questo punto, è necessario partire dal concetto romano di ‹ jurisdictio ›[13] e dalla classificazione accolta nelle scuole dell'età intermedia. Benchè la ‹ jurisdictio › sia una conseguenza dell'‹ imperium › e cioè l'‹ imperium › sia il fondamento giuridico della ‹ jurisdictio ›, è noto che i giureconsulti classici distinguono, fra gli attributi della ‹ jurisdictio ›, quelli che sono meglio pertinenti all'‹ imperium › (e che, cioè, scaturiscono dai poteri generali del Magistrato, anche all'infuori delle strette regole legali, come la ‹ restitutio in integrum › la ‹ missio in possessionem › etc.) e tali attributi riservano, appunto, ai magistrati investiti di ‹ imperium ›, ad esclusione dei magistrati municipali. Cosicchè l'‹ imperium ›, in questo significato, viene ad essere separato dalla ‹ jurisdictio ›: ma l'‹ imperium › può esserne separato completamente ed allora è ‹ merum imperium › o ‹ potestas ›, dice Ulpiano, e conferisce il ‹ jus gladii ›, o può essere congiunto con la ‹ jurisdictio › (come nel caso, appunto, in cui consista « in danda bonorum possessione ») ed allora è ‹ mixtum ›.

La glossa, trovando nei testi romani questa distinzione tra ‹ imperium › e ‹ jurisdictio ›, cerca di classificare sistematicamente questi attributi del magistrato[14], ma partendo dalla ‹ jurisdictio ›, non dall'‹ imperium ›: « et dic quod nomine jurisdictionis et merum imperium contineri videtur sicut ex significatione vocabuli apparet, dicitur enim jurisdictio a ditione quae est potestas ».

La giurisdizione, come generale attributo del magistrato, si divide in quattro gradi: ‹ merum imperium ›, ‹ mixtum imperium ›, ‹ coerctio modica ›, ‹ jurisdictio simplex › (cioè quella che « remanet suo nomine et jurisdictio appellatur sicut dicitur de adoptione »). A questa classificazione aderisce la *Summa Codicis* di Azone[15], che distingue la ‹ jurisdictio plenissima ›, che spetta al Principe, dalla ‹ jurisdictio minus plena ›, che spetta agli altri magistrati e divide poi nei quattro gradi consueti la giurisdizione. Quanto al contenuto di ciascuno di questi gradi non sembra che le nozioni diffuse nella scuola fossero chiarissime: Azone attribuisce al ‹ merum imperium › (e qui non pare vi fosse contrasto) la ‹ potestas gladii ›, il diritto di condannare nel capo, di privare della libertà e della cittadinanza; appartengono al ‹ mixtum imperium › invece le cause maggiori,

13. *D*, 2, 1, 3; *D*, 50, 1 (« Ad municipalem et de incolis »), 26. Per questi concetti vedi TH. MOMMSEN *Droit public romain*, I (Paris 1887) 213 ss.; E. CUQ *Jurisdictio*, in CH. DARENBERG - E. SAGLIO *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (Paris 1877) 728.

14. Gl. in *D*, 2, 1, 3.

15. AZONE: in *D*, 2, 1, 3; III 179.

ma che non importano tuttavia la condanna nel capo, nella libertà e nella cittadinanza; anche la ‹ datio tutelae › vi rientra quando i beni del minore superano i 500 solidi perchè, in tal caso, è di spettanza del Preside della provincia, non dei Magistrati municipali [16]. Quanto alla giurisdizione semplice, secondo la glossa, vi rientra « omne id quod competit jure magistratus, quae autem illa sunt tam in civilibus quam in criminalibus levibus » ed a questa giurisdizione è naturalmente connessa la ‹ coerctio modica ›. Circa la attribuzione dei vari gradi ai diversi ordini della magistratura, la glossa ed Azone [17] si attengono alla divisione romana: l'‹ imperium merum › e ‹ mixtum › appartengono al Principe ed ai Presidi delle provincie; ai Magistrati municipali spetta soltanto la ‹ jurisdictio simplex ›, accompagnata dalla ‹ coercitio modica ›. Diversità adunque di contenuto e di competenza divide i vari gradi della giurisdizione.

Ma se noi ora esaminiamo le « Divisiones et declarationes iurisdictionum » che generalmente precedono i Digesti glossati ed i Commentari (Prologo al Libro II), vediamo che il criterio di distinzione appare notevolmente modificato. I commentatori si allontanano esplicitamente dalla glossa [18]; essi partono cioè da una definizione della ‹ jurisdictio in genere sumpta ›, che è la « potestas de publico introducta cum necessitate juris dicendi et aequitatis statuendae », e poi dividono questa in due grandi categorie: ‹ imperium › da una parte, ‹ jurisdictio simplex › dall'altra. Base della distinzione non è più il contenuto dei poteri attribuiti ma la natura dell'autorità del giudice: « Imperium est jurisdictio quae officio iudicis nobili exercetur... ad differentiam jurisdictionis simplicis quae exercetur officio judicis mercenario »; ossia, nell'‹ imperium › il giudice procede per autorità propria, in virtù degli stessi poteri a lui delegati [19], mentre nella ‹ jurisdictio › è la parte che promuove l'intervento del giudice [20]: sotto questo punto di vista la concezione che dell'‹ imperium › hanno i commentatori è senza dubbio più vicina alla romana.

16. La ragione giuridica dell'‹ Imperium nixtum › è spiegata da Azone in modo discordante dall'opinione corrente che la glossa attribuisce ad Irnerio e Giovanni Bassiano, ma la discordanza è piuttosto formale che sostanziale.

17. Azone: in *C*, 3, 3 (« De pedaneis judicibus »), 3; III 163.

18. « Divisiones et declarationes jurisdictionum », che precedono il commento al Titolo « De jurisdictione omnium judicum »: § a « Reiectis opinionibus glossae in legem Imperium » (si può consultare per questo trattatello, che riassume la ‹ communis opinio › della scuola, qualunque edizione dei *Commentaria ad Digestum vetus* di Bartolo). L'opposizione alla glossa è già n Cino da Pistoia: in *D*, 2, 1, 3 (« Est... divisio jurisdictionis in quattuor species secundum glossam. Ista divisio non placet quibusdam modernioribus neque mihi... Debet ergo ista divisio dari per duas species tantum et hoc modo jurisdictio potest esse genus. Alia est imperium simpliciter sumptum, alia est iurisdictio stricte sumpta secundum Pe »).

19. « Divisiones et declarationes jurisdictionum »: § b « Et dicitur imperium quia ex imperio et authoritate iudicis procedit, et non ex aliquo iure, quod resideat apud partem ».

20. E pertanto dice Bartolo (Bartolo: in *D*, 2, 1, 3; § « videamus erga de mero ») l'« offi-

Abbiamo detto che base della distinzione non è più il contenuto dei poteri attribuiti; infatti, secondo i commentatori, l'‹ imperium › si divide a sua volta in ‹ merum › e ‹ mixtum ›; il ‹ merum › (secondo la definizione che Bartolo attribuisce ancora al Bellapertica ed accetta, contro quelle di Jacopo de Arena e Guglielmo da Cuneo) è la giurisdizione « quae officio iudicis nobili vel per accusationem exercetur publicam utilitatem respiciens », mentre il ‹ mixtum › concerne l'utilità privata [21]. Ora, la « jurisdictio simplex est quae officio iudicis mercenario expeditur, privatam utilitatem respiciens » e non si distingue pertanto, per quanto concerne la misura dei poteri attribuiti, dal ‹ mixtum imperium ›. Ciò è tanto vero che le « Divisiones jurisdictionum » istituiscono da ultimo un rapporto fra la giurisdizione ed il ‹ merum imperium ›, osservando che vi sono materie che rientrano o nell'una o nell'altro secondo che abbiano natura civile o criminale: la tortura spetta al ‹ merum imperium ›, se si fa ad essa ricorso a scopo di pena, alla ‹ jurisdictio ›, se viene applicata ai testi reticenti in una causa civile; la ‹ levis coercitio › è del ‹ merum imperium ›, se colpisce i minori delitti, ma è della giurisdizione, se vi si ricorre, nella materia civile, contro i contumaci; e così via. Ora, in questo raffronto, la ‹ jurisdictio › occupa il posto del ‹ mixtum imperium › che abbraccia appunto l'attività civile del giudice, mentre il ‹ merum › abbraccia l'attività in materia criminale. E, infatti, concludono le « Decisiones »: « appellatio in causa criminali est meri imperii, in civili est iurisdictionis vel mixti imperii ».

Cosicchè la giurisdizione criminale è attribuita esclusivamente al ‹ merum imperium ›, la civile al ‹ mixtum › ed alla ‹ jurisdictio simplex ›; distingue questa e quello, ripetiamo, la natura dell'autorità che il giudice spiega. Ora, da questa partizione dei commentatori doveva scaturire una conseguenza importantissima: che, poichè anche la bassa giurisdizione criminale rientrava nell'‹ imperium ›, non era più compatibile l'antica distinzione che affidava l'‹ imperium › ai soli Presidi delle provincie e riserbava la giurisdizione semplice ai Magistrati municipali. Sarebbelstata in realtà compatibile di fronte alla concezione romana pura, ma non lo era più di fronte alla concezione della glossa,

cium iudicis mercenarii servit actioni ». Questa distinzione fra le due funzioni del giudice è già nel Bellapertica, al quale attinge Cino da Pistoia (CINO DA PISTOIA: in *D*, 2, 1, 3; « mihi videtur dicendum secundum Pe. quod imperium est legitima potestas... consistens in iis quae ex potestate iudicis et authoritate dependent. Iurisdictio est legitima potestas... consistens in iis causis, quae ratione obligationis vel pleni iuris, quod ex parte agentis residens consistit, aliquid applicando parti »). Sulla influenza delle dottrine degli ‹ ultramontani › in Cino da Pistoia, si vedano le giuste osservazioni di F. SCHUPFER *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti* (Roma-Torino-Firenze 1904^{3}) 616-619; anche nel campo delle teorie sulla giurisdizione le influenze sono grandi ma non mancano in Cino adesioni ai concetti tradizionali della glossa, per esempio nella definizione dei poteri contenuti nella giurisdizione ‹ stricte sumpta ›, come non mancano nel giurista atteggiamenti proprî.

21. BARTOLO: in *D*, 2, 1, 3.

la quale faceva rientrare la ‹ coercitio modica › e la minore podestà criminale nella ‹ jurisdictio simplex ›. Su questo punto i commentatori non hanno fatto che seguire una tendenza che appare già chiaramente nella dottrina anteriore.

Se la glossa, infatti, come dicemmo, attribuiva pur sempre ai magistrati municipali la sola ‹ jurisdictio simplex ›, e tale concezione era avvalorata dall'autorità di Azone, non erano mancate già allora voci discordi ed Azone stesso ne dà notizia [22]: alcuni tra i glossatori con a capo Ugolino avevano incominciato coll'alterare la tradizionale partizione della ‹ jurisdictio › facendo rientrare la ‹ coerctio modica › nel ‹ mixtum imperium › e poi, giacchè la ‹ coerctio modica › non poteva essere sottratta ai magistrati municipali, avevano conchiuso con l'attribuire a questi l'‹ imperium mixtum ›: « Porro mixtum imperium secundum nos, dice Azone, non competit magistratibus municipalibus. Sed secundum alios, qui ipsum appellant modicam coertionem, competit ». Ora, i commentatori non potevano più accettare integralmente la tesi di Ugolino perchè, come abbiamo veduto testè, la ‹ coerctio modica › o ‹ levis › doveva essere attribuita al ‹ merum imperium ›, se concerneva materia criminale, alla ‹ jurisdictio › od anche al ‹ mixtum imperium › se concerneva materia civile: ma essi ne accettarono invece le conseguenze, e ben lo potevano, perchè erano conformi alla loro classificazione di ‹ imperium › e ‹ jurisdictio › ed anzi, ripetiamo, dovevano essere, anche per i commentatori, conseguenze necessarie del loro stesso modo di concepire i rapporti fra l'uno e l'altra [23].

Senonchè, giunta a questo punto, la dottrina doveva compiere un altro passo; superare cioè non soltanto la distinzione tra Presidi delle provincie e magistrati cittadini, quanto all'esercizio dell'‹ imperium ›, ma comprendere tra i magistrati investiti di giurisdizione ed anche d'‹ imperium › quelli che pre-

22. Azone *Summa Codicis*, in *C*, 3, 3; III 179.

23. Certo l'attribuzione della ‹ coercitio modica › all'‹ imperium › non era avvenuta senza contrasti, dei quali ci dà notizia Bartolo e più ampiamente Alberico da Rosate (Alberico: in *D*, 2, 1, 3). La scuola italiana vi era in maggioranza contraria: « Alii, scrive Alberico, ut. Iaco. de Are. et Butri. sic diffiniunt: merum imperium est jurisdictio severioris ultionis in personam inferendae... Et secundum hoc de mero imperio iudicantur cause gravioris pene... ubi criminaliter proceditur non ergo est in civilibus in quibus est privata utilitas. Item non ubi leviores imponuntur pene et leviores coercitiones quia ille minoribus magistratibus competunt... Sed Guil. de Cu. ponit modicam coerctionem sub mero imperio ». (Alberico: in *D*, 2, 1, 3; n. 17). Anche Bartolo richiama questa opinione di Guglielmo da Cuneo che, malgrado le opposizioni, finì con l'essere in gran parte accettata (si veda, nella stessa *Lectura* di Alberico, al termine della Rubrica da noi citata, la conclusione che è di Raniero da Forlì) perchè si riconobbe che la ‹ coerctio modica › è parte integrante non dell'‹ imperium merum ›, come diceva Guglielmo, ma dell'‹ imperium › in generale. Basti poi considerare, a dimostrazione della connessione stretta fra l'attribuzione della ‹ coerctio modica › all'‹ imperium › e l'attribuzione dell'‹ imperium › ai magistrati delle città, che Alberico combatte la tesi di Guglielmo con questo argomento principale: che la ‹ coerctio modica › spetta anche ai magistrati municipali (Alberico: in *D*, 2, 1, 3; n. 18: « sed contra Guil. est quia... competit etiam magistratibus municipalibus »).

siedevano ai minori organismi territoriali: Municipi, ‹ castra ›, ‹ ville ›. Già nella scuola dei glossatori — e ne abbiamo notizia, come al solito, in Azone — era nata una controversia, che apparirà più volte anche nella dottrina posteriore, ed alla quale i giuristi dovevano, quindi, annettere notevole importanza; si trattava dei rapporti fra il titolo « De magistratibus municipalibus » del Codice [24] ed il precedente « De defensoribus civitatum »: di quali magistrati intende parlare il nuovo titolo? dei magistrati dei Municipi, dice Azone [25], o ‹ ville › o ‹ borghi › e per questi magistrati valgono le regole già dettate per i ‹ defensores ›. Non v'ha dubbio, per Azone, che si tratta di magistrati diversi, ma per altri, aggiunge egli stesso, il titolo è uguale al precedente « quia municipium civitatis appellatur. Et municipes dicuntur quia in eadem civitate munera faciunt ». Ora, che tale avvicinamento nel concetto dei giuristi dovesse significare l'ammissione dei ‹ castra › e ‹ ville › all'esercizio di una giurisdizione propria ed anche dell'‹ imperium › allo stesso titolo col quale lo esercitavano i magistrati cittadini, risulta chiaramente da Bartolo [26] che questa opinione richiama — e naturalmente respinge — a favore della sua teoria secondo la quale i ‹ castra › e ‹ ville › non hanno invece giurisdizione propria ma sono sottoposti alla giurisdizione di una città. Sembrerebbe, dall'opposizione di Bartolo, che all'opinione mancasse il conforto delle maggiori autorità nella scuola: ma l'atteggiamento del grande giurista, se attentamente considerato, ci mostrerà invece come il principio avesse finito coll'imporsi contro ogni preconcetto dottrinale.

Bartolo, come abbiamo già accennato incidentalmente, accetta la classificazione della ‹ jurisdictio › e sue suddivisioni, ormai corrente nella scuola dei commentatori, ma dall'opinione corrente si allontana quando procede all'attribuzione dei singoli rami della giurisdizione. È qui che Bartolo [27] espone la sua nota teoria, basata sulla ripartizione della ‹ universitas › in: ‹ larga › (Provincia), ‹ minus larga › (città), ‹ minima › (‹ castrum ›, ‹ villa › e simili). Alla ‹ universitas larga › soltanto egli attribuisce il ‹ merum et mixtum imperium › [28], mentre alla ‹ civitas › « de iure communi cohaerent jurisdictiones tantum usque ad certam quantitatem et in levioribus criminibus ». Quanto agli organismi minori, come i ‹ castra › e le ‹ ville ›, è necessario distinguere: per diritto comune essi, come i ‹ vici ›, non hanno la giurisdizione e soggiac-

24. Azone: in *C*, 1, 56 (« De magistratibus municipalibus »), 1.

25. Azone: in *C*, 1, 56, 1; in *C*, 1, 55 (« De defensoribus civitatum ») f. 51: « ... dici potest eadem servanda quae dicta sunt de defensoribus civitatum ».

26. Bartolo: in *D*, 39, 2 (« De damno infecto etc. »), 1.

27. Bartolo: in *D*, 2, 1, 3; in *D*, 39, 2, 1; Bartolo *Consilia* cit., Cons. 189; Bartolo: in *Constitutionem* « Qui sint rebelles », anche nei *Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti* (Lugduni 1549).

28. Bartolo: in *D*, 2, 1, 2; n. 16 (quanto al ‹ mixtum imperium ›, esso compete « illis quibus dixi competere merum imperium et non aliis »).

ciono invece alla giurisdizione di una città la quale colloca in essi magistrati proprî; se tuttavia questi ‹ castra › non sono soggetti ad una città, ma soltanto al Preside della provincia, se cioè godono di una propria autonomia, allora i magistrati che li presiedono avranno la stessa giurisdizione che i ‹ defensores › della città, e qui Bartolo richiama la controversia, già nota, di Azone e segue l'opinione di questi. Bartolo si pone dunque in contrasto con le opinioni correnti ai suoi tempi e ritorna alle tradizioni più antiche: vi ritorna quando altera, pur dopo averla accettata, la classificazione della ‹ jurisdictio › e separa dall'‹ imperium › la minore podestà criminale, attribuendola ai magistrati cittadini e, negando appunto a questi l'‹ imperium ›, vi ritorna ancora quando accetta l'interpretazione di Azone sui rapporti tra i ‹ defensores › delle città ed i magistrati municipali.

Ebbene, malgrado questa posizione dottrinale sulla quale sembra insistere con particolare rilievo, il grande giurista è costretto a dare la propria adesione a concetti ben diversi quando deve esaminare le condizioni di fatto quali si mostravano nella realtà: « Quaero, unde hoc est quod ego video quod omnes rectores civitatis et castrorum hodie per Italiam exercent ea quae sunt meri et mixti imperii? » [29]. Per le città l'‹ imperium › può derivare dallo stesso diritto comune — per la città di Roma e città lombarde in virtù della pace di Costanza [30] —, da privilegio, da consuetudine o, finalmente, da esercizio di fatto [31]. Per i ‹ castra › esula la possibilità che l'‹ imperium › sia fondato sul diritto comune, ma ben possono soccorrere il privilegio, la consuetudine e l'esercizio di fatto; ciò che importa per noi nella dottrina bartoliana si è che, per una causa o per l'altra, l'‹ imperium › può essere attribuito ad un ‹ castrum › come tale, indipendentemente dai suoi rapporti con la ‹ civitas ›; infatti, secondo Bartolo, un ‹ castrum ›, investito d'‹ imperium ›, non è perciò necessariamente una ‹ civitas ›, quando non sia stato una ‹ civitas › già in antico e quando il privilegio non sia stato concesso « illi loco... ut civitati » [32]. Per altra via, tenendo conto delle condizioni di fatto, Bartolo giungeva dunque al-

29. Bartolo: in *D*, 39, 2, 1.

30. Bene ha osservato il Woolf (C. N. S. Woolf *Bartolus* cit. 134) che Bartolo concepisce appunto la lotta delle città lombarde come una lotta per l'esercizio del ‹ merum et mixtum imperium ›, termini che devono essere interpretati non soltanto nel significato romano originario, ma anche nella loro connessione con l'origine della indipendenza comunale.

Che in virtù della Pace di Costanza le città lombarde avessero conseguito il ‹ merum et mixtum imperium › era opinione comune, ma l'elemento interessante della dottrina dei commentatori consiste nel fatto che all'attribuzione dell'‹ imperium › ai magistrati municipali essi sono pervenuti attraverso uno sviluppo logico del concetto di giurisdizione, dando così al fatto una portata generale.

31. Su questa dottrina di Bartolo si veda anche F. Ercole *Studi sulla dottrina politica* cit. 204, riedito in *Da Bartolo all'Althusio* cit. 110 ss.

32. Bartolo: in *Constitutionem* « Qui sint rebelles » cit.

l'identica conclusione: che gli organismi territoriali minori sono anch'essi forniti di ‹ imperium › e che l'esercizio di tale podestà, come quello delle ‹ civitates › nella dottrina bartoliana e nelle scuole contemporanee, si inquadra perfettamente coll'ordinamento giuridico generale. Dove l'opinione comune era giunta attraverso un processo logico di concezioni dottrinali, che abbiano cercato di esporre sinteticamente, Bartolo perviene attraverso l'esame delle condizioni vigenti in Italia; ma anche il grande giurista non avrebbe potuto assumere come cause la consuetudine e l'esercizio di fatto, se non avesse subíto l'influenza delle dottrine correnti che avevano profondamente alterata la partizione antica tra ‹ imperium › e ‹ jurisdictio ›, tra Presidi delle provincie e magistrati delle città e degli organismi territoriali minori [33]. Questa influenza appare evidente anche nel grande scolaro di Bartolo; infatti Baldo [34], dopo aver premesso che il ‹ merum imperium › compete, nella Provincia, soltanto al Preside, soggiunge che, se ciò è vero in linea di stretto diritto e secondo la consuetudine, tuttavia quelle città che godono di un reggimento popolare ed eleggono Podestà propri, sono investite del ‹ merum et mixtum imperium › e della ‹ omnimoda jurisdictio ›; e così deve dirsi dei ‹ castra › o delle terre che non sono sottoposte alla giurisdizione altrui [35].

4.

Bartolo e Baldo parlano dei ‹ castra › che non soggiacciono alla giurisdizione di altro organismo territoriale, che hanno una posizione propria accanto alle ‹ civitates › e dipendono direttamente dalla circoscrizione superiore di cui anche le ‹ civitates › fanno parte: questa condizione di fatto non era dunque

33. Vi sarebbe veramente un passo di Bartolo da cui parrebbe risultare addirittura l'adesione alle dottrine correnti perchè vi si dice a proposito dell'‹ universitas minus larga ›: « et huic de iure communi cohaerent jurisdictiones tantum usque ad certam quantitatem et in levioribus criminibus sed merum et mixtum imperium non habent magnum » (Bartolo: in *D*, 39, 2, 1); da ciò potrebbe dedursi che il giurista non mette in dubbio l'attribuzione dell'‹ imperium › alle città, ma fa soltanto questione di limiti nella competenza. Ma l'aggiunta della parola « magnum » non figura negli altri passi, nei quali d'altronde è troppo chiaramente scolpita la concezione dottrinale di Bartolo.

34. Baldo: in *Lib.* « De pace Constantiae ».

35. Baldo: *Ibid.* (« Sed potest dici secundum Ac. quod hoc jure cavetur, sed consuetudine non habetur in civitatibus quae populariter reguntur, nam potestas eligitur ab eis de consuetudine investiture et alium praesidem non habent; unde merum et mixtum imperium et omnimoda jurisdictio apud eum est quia loco praesidis habere respectu illius civitatis... Idem in castris seu terris quae alterius jurisdictioni non subsunt sicut in insulis multa sunt... »).

scomparsa ancora nella prima metà del XIV secolo, dopo due secoli di governo cittadino sul contado. Bartolo, in realtà, doveva avere rivolto lo sguardo, soprattutto alla Marca di Ancona, dove gran numero di ‹ castra › avevano conservato una notevole indipendenza, tanto che appunto questa parve a Bartolo uno dei distintivi della Marca (‹ provincia castellorum ›) [36]: ma non mancano esempi anche per gli altri territori, come è dimostrato dalla genesi dei Comitati rurali e dai casi, non rarissimi, di ‹ castra › elevati alla dignità di ‹ civitates ›. Noi sappiamo inoltre che la sottomissione al Comune cittadino non implicava necessariamente la rinuncia all'esercizio di determinate libertà locali, anche quando queste rivestivano il carattere di una vera e propria autonomia giurisdizionale [37], e che la diminuzione progressiva e la scomparsa di queste sia pur limitate autonomie appartengono ad epoca più tarda nella storia comunale. Nei primordi il diritto di elezione delle magistrature locali fu spesso conservato: esempi ne troviamo quasi dovunque [38], nè, malgrado la tendenza generale verso forme più accentrate di ordinamento, mancano tracce anche in età più tarda, come nel Contado fiorentino [39].

Per l'epoca anteriore, prima della conquista da parte del Comune cittadino, il contado appariva giuridicamente composto di ‹ castra ›, veri organi giurisdizionali, al disopra delle ville, che erano invece organi territoriali ed economici, benchè non prive anch'esse di un'attività giuridica (ad esempio, governo dei beni comuni, attività di polizia, etc.). Il ‹ castrum ›, centro di un mercato, organo per la riscossione di tributi [40] e sede della bassa giurisdizione, assolve funzioni più complesse ed è perciò che noi vediamo, specialmente nei diplomi di Federico I, l'accenno frequente alla divisione del territorio per ‹ castra › e che

36. L. Zdekauer *Magistrature e consigli nei Comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, in « *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche* » (ns) 12 (1916) II-III. I ‹ castra › e ‹ communantiae › delle Marche abbracciano tipi diversi di Comuni, non sempre piccoli, non sempre privi di giurisdizione e che talora, come lo stesso Bartolo rilevò, hanno magistratura elettiva (L. Zdekauer *Ibid.* 16 dell'estratto).

37. Si veda, a solo titolo di esempio, il doc. 740 (del 1227) in Schneider *Regestum senense:* 329-330; il « rector communis et castri » di Menzano per consenso del Consiglio generale giura fedeltà a Siena, perchè questa ha accolto come cittadini gli uomini del luogo, conservando loro « jurisdictionem castri tam in mittendis segnoriis quam in faciendis constitutis et maleficiis puniendis et in aliis querimoniis cognoscendis et puniendis et aliis negotiis, que pertinent ad consuetudinem castri et curtis eius ».

38. Per gli studi più recenti in argomento cfr. F. Briganti *Città dominanti e Comuni minori* (Perugia 1906) 93 ss.; R. Caggese *Classi e comuni rurali* cit., II 168 ss.; A. Hessel *Geschichte der Stadt Bologna* (Berlin 1910) 311 ss.; i richiami del Solmi dal *Registrum antiquum* di Modena (A. Solmi *Sulle origini del Comune rurale nel Medio Evo*, in « *Rivista italiana di sociologia* » 15 (1911) VI 19); e le osservazioni di R. Schevill *Siena, the story of medioeval Commune* (London 1909) 235.

39. R. Caggese *Classi e comuni rurali* cit., II 174 ss.

40. Mayer *Ital. VerfG.:* I 326, II 439.

Ottone di Frisinga [41], descrivendo le condizioni dell'Italia come egli le vide ai suoi tempi, parla del fodro pagato dalle ‹ civitates › e dagli ‹ oppida › e ‹ castella ›. Questi ‹ castra ›, lungo il corso del secolo XII, vanno conquistando una forma di reggimento libero, fenomeno comune a gran parte del contado e che ha offerto materia ad indagini vaste ed a varie e contrastanti teorie; ma il tema è stato esaminato sino ad ora prevalentemente sotto l'aspetto economico e sociale: costituzione e sviluppo dei gruppi vicinali, diffusione delle forme associative e progresso delle classi rurali, conflitto di classi e decadenza dell'antica aristocrazia feudale, accordi necessari fra questa ed i dipendenti. Senonchè la genesi delle comunità autonome del contado non è soltanto un problema economico-sociale [42]; senza negare l'importanza grande dei fattori sociali, è necessario tener conto, e notevole conto anche, del fattore giuridico: l'organizzazione giuridica di un territorio, la solidità o la decadenza degli organi centrali di coordinamento gerarchico, l'attribuzione dei poteri di signoria a circoscrizioni unitarie e compatte od il loro frazionamento ed il passaggio ad organi minori, tutti questi fattori devono esercitare un'influenza notevole, non pure sulla genesi, ma sui caratteri e sulle direttive del movimento che tende alla costituzione delle autonomie locali.

La costituzione dei ‹ castra › come veri organi di attività giurisdizionale, oltrechè come sedi di importanti attività economiche e di una popolazione complessa e differenziata, quel fenomeno giuridico che noi chiamiamo territorialità, costituiscono senza dubbio fattori di primaria importanza nella genesi dei Comuni autonomi del contado. Il Volpe [43] mostra di aver compreso, con felice intuito, questa verità, quando distingue il Comune di ‹ castrum › — inteso come circoscrizione territoriale e come centro giurisdizionale, militare, economico e religioso di una zona — dal Comune di villa o Comune r u r a l e in senso stretto; il Comune del ‹ castrum ‹ rappresenterebbe qualche cosa di intermedio fra il Comune rurale ed il Comune cittadino, sebbene qualitativa-

41. *Ottonis episcopi et Rehewini Frisingensium Gesta Friderici I imperatoris a. 1074-1160*. Ed. R. Wilmans, in *MGH SS:* XX II 338-491 § 13.

42. Si mediteranno sempre con profitto le osservazioni di F. PATETTA *Note su alcune iscrizioni medievali*, in « *Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena* » (1909) 127: « Il libero Comune medioevale sorge soltanto quando i cittadini, di comune accordo, si considerano nel loro assieme, come un corpo politico ed amministrativo che direttamente o per mezzo di speciali rappresentanti esercita funzioni di autorità e compie atti di impero... L'esistenza di proprietà collettive, la partecipazione del popolo alla nomina dei vescovi e dei parroci, il suo intervento nella alienazione dei beni delle chiese, l'intervento dei ‹ boni homines › nei giudizi etc., potranno servire a spiegare, più o meno, come sia nato il concetto di una naturale associazione dei cittadini anche a scopo politico: ma tali fatti si riscontrano molti secoli prima che sorga il Comune e non sono con esso in alcun diretto rapporto ».

43. G. VOLPE nella recensione all'opera di R. CAGGESE *Classi e comuni rurali* cit., in « *Critica* » 6 (1908) 361 e in *Medio Evo italiano* cit. 145-146.

mente assai più vicino a questo che a quello, tanto che dal secolo XII (quando si determina con precisione il concetto giuridico di città e la sede vescovile appare condizione necessaria e sufficiente per dar nome e carattere di città) molti ‹ castra › diventano ‹ civitates ›. E un altro acuto studioso [44], dopo aver descritto la condizione giuridica di un castello — unità finanziaria e sede di difesa, centro di amministrazione della giustizia e di riscossione dei tributi —, conclude che da questa condizione alla conquista dell'autonomia completa il passo non è lungo.

In realtà, innanzi tutto, secondo la concezione del tempo, per il solo fatto che una località costituisca un ‹ castrum ›, le persone vincolate al ‹ castrum › — e tanto meglio se investite di diritti sopra di esso — sfuggono ad ogni podestà giurisdizionale estranea e costituiscono un centro proprio di attività giurisdizionale. Ricorriamo ancora una volta alla raccolta degli *Atti del Comune di Milano* [45]: nel 1209 la Chiesa di Monza, affermando essere il luogo di Monguzzo pertinente alla Corte di Calpuno e quindi soggetto al ‹ districtus › della Chiesa, intenta una lite contro alcuni abitanti di detta località che si erano rifiutati di dare la ‹ guardia ›, alla quale dovevano essere tenuti perchè soggetti alla giurisdizione della Chiesa; i convenuti negano tale soggezione: la località di Monguzzo, essi sostengono, non appartiene alla Corte di Calpuno « sed per se locus erat et castrum habebat et predicta ecclesia in eo honorem vel districtum ullo tempore non habuerat »; e se in Monguzzo molti abitanti sono ‹ massari › della Chiesa e stanno, per loro comodo ed utilità, ai mandati dell'‹ archipresbiter ›, non perciò sono suoi ‹ districtabiles ›. La ragione giuridica di tale indipendenza sta, adunque, nel fatto che la località costituisce un ‹ castrum ›, cioè un elemento territoriale a sè stante e quindi giurisdizionalmente autonomo; ogni ‹ castrum › ha i propri banni, che talvolta le fonti chiamano appunto ‹ banni vicinali › per distinguerli dall'alta giurisdizione riserbata ad un'autorità estranea che esercita sul ‹ castrum › i poteri generali di signoria [46]. Si comprende quindi che, quando un consorzio di persone, strette fra di loro dai vincoli dell'‹ incastellatura ›, prende a livello un ‹ castrum › — e questo vien dato, naturalmente, con tutte le sue attività, comprese le giurisdizionali —,

44. G. Luzzatto *Le finanze di un castello del secolo XIII*, in « *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* » 9 (1913) 50. Meritano inoltre di essere qui ricordate le osservazioni del Checchini (A. Checchini *Comuni rurali* cit. 155 ss.) e più recentemente e ampiamente del Mengozzi (G. Mengozzi *Il Comune rurale* cit. 42 ss.) intorno alla indivisibilità delle prestazioni, alla solidarietà che vincolava la popolazione castellana ed alle conseguenze che dovevano necessariamente scaturirne.

45. Doc. 333 (del 1209) in Manaresi *Atti:* 450-452.

46. Nella castellata di Chiaverano (doc. 213 (del 1251) in Gabotto *Carte:* I 311-314) il Vescovo di Ivrea ha conservato il diritto a riscuotere il banno per i delitti maggiori, ma i banni minori (« banna vero vicinalia ») spettano ai vicini che dovranno giudicare ‹ bono modo › e secondo la consuetudine delle ville e luoghi circostanti.

il consorzio deve costituire una vera collettività organizzata investita di diritti di signoria.

E poichè, come vediamo in alcuni ‹ castra › della Marca Trivigiana [47], il consorzio non costituisce una collettività chiusa ma vi entrano tutti i ‹ vicini › che saranno, col consenso degli altri, incastellati, possiamo facilmente comprendere quali devono essere state le conseguenze per la costituzione di una forma autonoma di reggimento.

Ma l'argomento merita altre indagini e qualche nuova considerazione. A nostro avviso è necessario distinguere non soltanto fra borgate indifese e borgate che si stringono intorno ad un castello — causa, secondo il Volpe, di una complessità maggiore di elementi sociali e quindi anche di particolari funzioni e di una particolare fisonomia —, ma distinguere altresì fra borghi castellani [48], in cui cioè il capoluogo della circoscrizione del ‹ castrum › è costituito da una località fortificata, con mura, torri e spesso altresì con un castello centrale che è a sua volta un elemento del borgo murato, e ‹ castra ›, in cui il centro della circoscrizione è costituito invece da un castello (che non è una semplice rocca ma una costruzione più estesa con abitazioni anche di rustici, con ‹ capella › e Pieve, mercato etc.), intorno al quale si stende una ‹ villa ›, senza cinta di mura, o un ‹ borgo ›, come spesso dicono i documenti [49]. Non v'ha dubbio infatti che la cinta murata costituiva una separazione dal territorio restante anche per gli effetti giuridici; e basti pensare alla pace speciale ed al diverso trattamento dei reati a seconda che fossero consumati dentro o fuori della cinta murata. La popolazione, che viveva nell'interno della cinta, era separata, sia socialmente che giuridicamente, dalla popolazione restante: nell'interno delle mura, la signoria poteva dominare senza contrasti o con contrasti assai meno vivi, in virtù dei più stretti vincoli gerarchici ed economici, mentre, fuori delle mura, la popolazione borghigiana, sviluppandosi economicamente ed organizzandosi, poteva e doveva assumere fatalmente una posizione di maggiore contrasto con la signoria insediata nel ‹ castrum ›. Diversi quindi necessariamente nell'un caso e nell'altro gli aspetti della trasformazione che condusse alla costituzione dei Comuni autonomi del contado.

Nel borgo castellano la signoria originaria, generalmente consortile, la

47. Docc. 13 (del 1122) e 18 (del 1170) in Verci: I 15-16, 21-22 (Sernalia e Montebelluna).

48. Ne abbiamo in Italia avanzi numerosi: tra i più caratteristici è quello di Monte Cassiano (Macerata) che, costruito sulla sommità di una altura, conserva la cinta di mura, le porte e, in parte, le torri.

49. Anche le cronache accennano spesso alla distinzione fra ‹ castrum › e ‹ burgus › che pur costituiscono, insieme, il capoluogo del territorio: basti ricordare il *Chronicon marchiae Tarvisinae et Lombardiae*, in Muratori *RIS* (II edizione): VIII Parte III 37 (« Castrum etiam Tricii voluit occupare sed et inde penitus est expulsus; burgum tamen dicti loci obtinuit ipsumque crudeliter concremavit »).

quale ha già una propria forma di reggimento [50], un proprio Statuto, va via via assumendo un carattere nuovo: rappresentante in origine di diritti proprî di signoria si vede, in progresso di tempo, che questi diritti si trasformano in funzioni a vantaggio della collettività, funzioni che il consorzio signorile esercita, appunto, come organo rappresentativo della collettività. Una tale trasformazione si comprende pensando che, secondo il concetto dominante della territorialità, i poteri sono esercitati dal signore non tanto per una causa giuridica propria, quanto per causa del possesso castrense, in quanto, cioè, egli è investito della signoria di un ‹ castrum ›. I diritti, dicono le fonti già ricordate [51], spettano ai ‹ castra › ed ai signori spettano « ... pro ipsis, vel occasione ipsorum ». E, data la concezione della personalità giuridica del ‹ castrum ›, è questo che possiede ed esercita diritti: le persone investite di signoria sul ‹ castrum ›, le persone incastellate, li eserciteranno di riflesso, in virtù dei loro rapporti col ‹ castrum ›. Esempi di questa nuova concezione, per cui i diritti di signoria si tramutano in funzioni esercitate per conto ed in vantaggio della collettività — per quanto all'esercizio di tali funzioni si connettano anche privilegi e vantaggi a favore degli antichi signori —, noi troviamo spesso nei documenti. Basti ricordare alcuni atti di sottomissione di località del contado, raccolte nel prezioso *Libro rosso del Comune di Osimo* [52]. Ecco, per esempio, la comunità di Monte Cassiano [53], tipo caratteristico, abbiamo detto, di ‹ borgo castellano ›: nel borgo è costituito un consorzio di signori, discendenti, pare, da un conte Cassiano di cui è cenno in un documento, sospetto però per varie ragioni, del 1131. Ora, nell'atto di sottomissione al Comune di Osimo del 1205, Cassiano, figlio del conte Pietro, insieme con altri sette giurano la sottomissione « pro nobis et pro nostris successoribus et pro tota comunitate castri Montis Sanctae Mariae ». Analogo esempio per Monte Caro [54]: qui la ‹ promissio › è fatta dal conte Ugolino coi figli, dai figli di Fluido, Attone, Bertino, Bonomo, Gulfredo etc. che agiscono « omnes insimul propria bona nostra voluntate pro nobis et pro tota comunitate castri ». L'accenno alla ‹ comunitas › non può essere meramente convenzionale, perchè lo sviluppo dell'autonomia è comprovato in molti documenti sincroni del contado osimano, benchè più raramente si possa parlare di un Comune organizzato nel vero senso della parola [55].

50. Basti ricordare il bellissimo esempio di Cerreto nel Contado di Siena: doc. 544 (del 1216) in SCHNEIDER *Regestum senense*: 241-242.

51. Si veda in proposito la Parte I.

52. L. COLINI BALDESCHI *Il libro rosso del Comune di Osimo, documenti dei secoli XII-XIII* (Macerata 1903).

53. Doc. 66 (del 1205) in L. COLINI BALDESCHI *Ibid.* 71-72.

54. Doc. 34 (del 1200) in L. COLINI BALDESCHI *Ibid.* 35-36.

55. Non mancano, del resto, esempi di un Comune già costituito sotto l'alta signoria dei ‹ domini › che ne assumono la rappresentanza; è il caso del castello di Montetignoso (docc. 240 (del 1196) e 248 (del 1199) in SCHNEIDER *Regestum volaterranum*: 82-83, 85): che il Comune sia

Ma l'esempio più caratteristico di questa trasformazione avvenuta nel concetto di signoria rimane sempre il ‹ castrum › di Pareto. Se noi esaminiamo il ricco documento, più volte ricordato della raccolta del Moriondo [56], una constatazione richiama subito la nostra attenzione: in Pareto vi è da un lato la ‹ curia › ossia, come altrove abbiamo detto, l'insieme delle persone che presiedono al governo del ‹ castrum › — e ‹ curia › denota, ad un tempo, la personalità giuridica del ‹ castrum › —, dall'altro vi sono i ‹ domini › o ‹ domini castri ›, castellani, ‹ domini Pareti ›, posti nella località dai marchesi di Bosco. Il ‹ castrum › ha una personalità propria ed assomma i diritti di tutti, anzi di tutte le ‹ cassanae › o parentele che hanno obblighi militari, di ambasceria, albergaria [57] e, correlativamente, esercitano diritti; il ‹ castrum › riscuote tributi, canoni, dazi, prestazioni di opera da tutti gli abitanti e da tutte le terre dipendenti; il ‹ castrum › ha una propria autonomia e forma un Comune che ha beni propri (terre e boschi), esercita la giurisdizione sopra gli abitanti di Pareto e sopra altre località [58], ha diritto alle ambascerie, alle prestazioni militari, elegge i ‹ camparii › [59].

già costituito risulta dal documento del 1196 dove i « consiliarii comunis de Montetignoso » compaiono accanto ai signori della lacalità (« nobiles et gentiles homines et domini castri de Montetignosoli ») per comporre, in confronto dei Consoli di Volterra, una lite per i confini della Corte. I signori conservano, sul castello, la giurisdizione (« domini castri... ad quos spectat jurisdictio castri et curtis ») e, poichè negli atti di maggiore importanza, anche il Comune deve essere partecipe, i signori ne assumono la rappresentanza: così avviene nel 1199 per il giuramento della ‹ castellantia › e dell'‹ oppidum › di San Geminiano fatto ai Consoli di detta località: « pro nobis et comunitate castri... Consules vel rectores Montitiniosi omnia iurare faciemus ». Considerando poi che anche i ‹ domini › dovevano avere una propria organizzazione e una propria forma di reggimento, si potrebbe trovare qualche analogia fra questi rapporti fra signori e Comune ed i rapporti fra ‹ comune militum › e ‹ comune maius › che noi vediamo nelle città, per esempio nei primordi della libertà fiorentina: cfr. R. Caggese *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, I (Firenze 1912) 205 (anche qui la nobiltà assume, spesso se non di regola e negli affari più importanti, la rappresentanza del Comune).

56. Doc. 177 (del 1223) in Moriondo *Mon. aquensia:* II 401a-420b.

57. « Duae casanae de Pareto, videlicet casana Falcorum et Casana de vexosiis debent ire pro dicta curia et facere ambasciatas quocumque domini curiae volunt eos mandare et mittere... » (Moriondo *Mon. aquensia:* II 417a). Tre ‹ cassanae › devono tenere ciascuna nu cavallo per il caso di guerra; altre cinque « dare solent quinque equos dominis de Brovia pro tempore guerrae in servitio Curiae Pareti... et hoc facere debent pro feudo quod habuerunt a dominis et a Curia Pareti... omnes alii praeter predictos, qui tenent feudum a curia dicta debent praestare, quando est necesse, lectos curiae Pareti quando curia venit, vel nuntii curiae veniunt et quamdiu morantur in castello vel in loco Pareti... » (Moriondo *Mon. aquensia:* II 419a).

58. L'uomo di Pareto omicida « debet puniri a dicta curia in voluntate ipsius curiae » (Moriondo *Mon. aquensia:* II 418b); « De iure quod habet curia Pareti in Megioia: jus puniendi de homicidio et cucurbitaria, vel scogolaria et periurii secundum consuetudinem... » (Moriondo *Mon. aquensia:* II 419a).

59. « ... per camparios electos et constitutos a dictis hominibus de Pareto... » (Moriondo *Mon. aquensia:* II 413a).

Quali siano i rapporti fra la ‹ curia › ed i ‹ domini › il documento ci mostra con sufficente chiarezza: i ‹ domini › sono a capo della comunità, compongono (non sappiamo se essi soltanto, ma è probabile, nel silenzio del documento) la ‹ curia ›, intesa come corpo amministrativo. Ora, qui sta appunto il duplice carattere della funzione che esercitano i ‹ domini ›: essi sono cioè investiti di una signoria propria e nello stesso tempo costituiscono l'organo amministrativo e quindi necessariamente, dal punto di vista giuridico, delegato della comunità. E le due funzioni sono distinte con sufficiente nitidezza; i ‹ domini ›, da una parte, esercitano diritti propri — come la giurisdizione per le cause civili, almeno in linea generale, tranne nei casi di privilegi per certe famiglie [60], la riscossione parziale dei tributi [61], il diritto di castellare il ‹ castrum › [62] —, dall'altra, i ‹ domini › esercitano funzioni di governo a profitto della ‹ curia › o del ‹ castrum ›: spediscono ambasciatori [63], prendono e consegnano alla Curia le cose mobili dei morti ‹ ab intestato › [64], ricevono le prestazioni militari « in servitio curiae Pareti » [65]. E perciò, appunto, sono detti ‹ domini curiae ›.

Naturalmente questo che abbiamo tratteggiato non è che un aspetto, l'aspetto più caratteristico delle trasformazioni avvenute nella costituzione giuridica del borgo castellano: ben si comprende che, nella complessa varietà delle forme di vita sociale e giuridica, non mancheranno aspetti diversi. Talora, anche nel borgo castellano, la solidarietà di classe e di interessi, l'avvicinamento dei vari ceti che prosperano all'ombra delle mura, lo sviluppo di quei diritti primordiali che i vicini incastellati esercitano sul castello o per contratto o già come corrispettivo degli obblighi castrensi, ed altre cause di carattere sociale ben note hanno fatto germinare una forma di ordinamento autonomo, che si sviluppa, assorbe man mano antichi diritti ed antiche prerogative dei signori, dà vita al Comune. Qui però, come già abbiamo rilevato, è difficile trovare traccia di lotte intense fra i signori e il Comune; qui è più facile av-

60. Se alcuno della giurisdizione di Pareto muove lite pecuniaria contro altri « solet petere rationem sub castellanis, qui erant in Pareto pro marchionibus, et ipsi castellani accipiebant pro banno cuiuslibet litis denarios XII... excepto, quod tres cassanae Pareti, videlicet cassana de Scagiis et Brulaboschis et Opizonibus, quae tres parentelae non respondent de ratione nisi curiae sub curia maiore Pareti, et si rationem petebant de aliis hominibus Pareti, ipsam petebant et petunt sub dictis dominis de Brovia... » (MORIONDO *Mon. aquensia:* II 418b).

61. La ‹ curia › ha « novenum omnium blavorum, camporum omnium... de quo novem accipiebant dicti domini de Brovia, qui erant Castellani medietatem sibi, aliam medietatem accipiebat curia praedicta... » (MORIONDO *Mon. aquensia:* II 418b-419a).

62. MORIONDO *Mon. aquensia:* II 417a.

63. MORIONDO *Mon. aquensia:* II 417a (passo già citato in una nota precedente).

64. Se i morti ‹ ab intestato › non lasciano figli, le cose mobili vanno alla ‹ curia › « et eas accipiunt domini castri et appropriant eos dictae curiae » (MORIONDO *Mon. aquensia:* II 418b).

65. Vi sono cinque ‹ casanae › in Pareto « qui dare solent quinque equos dominis de Brovia pro tempore guerrae in servitio Curiae Pareti » (MORIONDO *Mon. aquensia:* II 419a).

vertire, non diremo un trapasso pacifico, ma almeno una evoluzione graduale senza scosse troppo violente. È qui che domina, per un certo tempo, quella forma di reggimento misto fra signori e popolo, signori e vicini che ha, del resto, più estesa diffusione e che altri ha già sapientemente studiato [66]. I documenti ci mostrano il Comune già costituito che sembra e, talora, è detto derivare da consuetudine, ormai antica, di eleggere un proprio Rettore, nell'assenza del Signore, investito dell'alta giurisdizione sulla località, ma dimorante costantemente nella città. V'ha un documento del Contado di Volterra [67], che ci sembra assai istruttivo a tale proposito: i conti palatini Guglielmo e Bonifacio chiedono che siano dichiarati i diritti che loro competono sul ‹ castrum › di Montegemmoli; sono presenti il Rettore e gli uomini del castello, congregati. Si decide, per mutuo accordo, di sentire ed accettare la testimonianza dei più vecchi tra gli abitanti: uno di essi (il solo che parli: « ceteri testes similia dicunt ») dichiara che da 30 anni ha veduto il Conte o un suo rappresentante venire a Montegemmoli, una volta ogni 7 anni, una volta ogni 5 « tamquam dominum castri et stare ibi pro velle suo »; gli uomini del castello gli davano l'albergaria ed altri tributi, ma « homines castri consueverunt eligere annuatim rectorem sed de amicis et ad honorem comitis ». Quest'ultima frase ha un valore incontestabile: pare dunque che, sulla base giuridica degli obblighi e correlativi diritti degli abitanti incastellati, sia sorta la consuetudine di darsi una forma propria di reggimento, nell'assenza del signore e di esercitare man mano gli attributi della signoria e quindi la giurisdizione, considerata come pertinenza del ‹ castrum ›, pur rispettando teoricamente i diritti del signore e cercando di conservare il migliore accordo con lui. Certo qui non v'ha eco di contrasti profondi e una tale formazione quasi spontanea dell'autonomia comunale non si potrebbe concepire fuori del principio della territorialità.

Nel ‹ castrum › — vero borgo fortificato — di Villamagna [68], nel Contado fermano, noi vediamo costituite più signorie: quella di Matteo e Forte, proveniente da acquisti fatti, quella del Monastero di Chiaravalle e per esso di varî privati che dal Monastero hanno ottenuto i beni del ‹ castrum › in enfiteusi, e finalmente anche quella del Comune, che ha Rettori e Consoli. Una divisione si è attuata nell'esercizio dei poteri; dei Consoli uno sarà ‹ de dominis ›, l'altro ‹ de popularibus ›; i Consoli esercitano la giurisdizione e determinano l'ammontare delle pene pecuniarie, ma queste vanno ai signori quando un delitto è commesso da un loro dipendente (per intiero, se commesso nel

66. Vedi, oltre agli studi del Volpe già citati, anche quelli del Salvemini e dello Zdekauer sulla rocca di Tintinnano. Altro esempio nella Concordia tra i signori di Monticolo e gli ‹ homines › del luogo e della Corte di Darfo: doc. 212 (del 1200) in ODORICI *Storie bresciane:* VI 103-107.

67. Doc. 424 (del 1226) in SCHNEIDER *Regestum volaterranum:* 149.

68. Doc. 315 (del 1195) in *Carte Abbazia di Chiaravalle:* 265-267.

‹ castrum ›, per metà se nelle ‹ senaite › o, comunque, fuori del castello). Anche i signori sono soggetti, almeno in parte, ai servizi castrensi, adarbitrio dei Rettori, ma essi conservano importanti diritti utili, tanto è vero che sono appunto Matteo e Forte che dichiarano di rispettare le buone usanze per i dazî, che esonerano i castellani dal ‹ siliquaticum › quando si tiene mercato in Villamagna.

Sotto un aspetto diverso, abbiamo detto, si presentano le cose laddove il progresso demografico ha condotto alla formazione e allo sviluppo di un borgo intorno al castello e fuori della cinta murata di questo. Nell'interno del castello una signoria, fuori della cinta una popolazione agitata da fremiti nuovi e da interessi fatalmente contrastanti con la signoria castellana. L'avvicinamento e lo sviluppo dei vari ceti, la formazione di una ricchezza nuova, lo sviluppo delle forme associative, tutti i fattori cospiranti alla necessità di una organizzazione propria sulla base dell'autonomia, urtano fatalmente, ad un certo momento, contro le prerogative dei signori del castello e soprattutto contro l'esercizio dei poteri giurisdizionali che il possesso del castello garantiva. Ogni nuova libertà, la stessa conquista di un ordinamento e reggimento proprio sarebbero stati incompleti e malsicuri finchè fosse rimasto il dualismo fra ‹ castrum › e ‹ burgus ›. Ora, appunto a superare questo dualismo sono rivolte le forze della comunità borghigiana, costituita fuori della cerchia murata. Lo sviluppo ed i risultati della lotta sono stati naturalmente diversi da luogo a luogo; dovunque però la comunità borghigiana mira alla conquista del castello, strumento di difesa e di potenza; l'aspirazione che si manifesta, bene ha osservato il Davidsohn[69], nei distretti rurali ad entrare nel possesso del castello e dei suoi diritti, corrisponde all'aspirazione che muove i cittadini ad esercitare, essi, nella città e territorio circostante, i diritti comitali. In alcune località noi vediamo che il Comune o è riuscito ad eliminare completamente la signoria del castello sostituendosi ad essa o, pur lasciando che sussista sopra il ‹ castrum › un diritto altrui, può a sua volta valersi dell'opera fortificata mediante contratto di affitto, al fine di costruirvi case e depositi atti al rifugio, di far guerra e pace. Abbiamo ricordato altrove il ‹ castrum › di Testona, acquistato dal Vescovo di Torino[70], ma del quale potrà giovarsi anche il Comune di Testona[71], chiamato inoltre a dare il proprio consiglio per la nomina del castellano; ma un esempio più istruttivo è quello di Villanova nel Vercellese: qui il ‹ castrum › non soltanto costituisce, dal punto di vista architettonico, un elemento a sè, ma un elemento a se stante appare anche sotto l'aspetto giuridico. Da un documento del 1197[72] apprendiamo che il Comune di Villanova

69. R. DAVIDSOHN *Storia di Firenze*, I (Firenze 1956) 479.

70. Docc. 102 (del 1193) e 117 (del 1200) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 102-104, 114-123.

71. «... liceat testonensibus habere et facere domos et refugium et cellarium in veteri castro Testone»: doc. 102 (del 1193) in GABOTTO-BARBERIS *Carte:* 103.

72. E. MANDELLI *Il Comune di Vercelli* cit., II 177.

ha preso in affitto il castello del Comune di Vercelli (il canone però è pagato ai ‹ domini loci ›) ma questo, a sua volta, se vorrà « in se reservare... castrum », dovrà pagare l'affitto. E un Comune e l'altro hanno la facoltà di comperare il castello ad un prezzo stabilito.

Questo documento ha un valore notevole per dimostrare quanta importanza annettessero le comunità rurali al possesso del castello, strumento, ripetiamo, di forza e di vigorosa affermazione dei proprî diritti sia sul territorio, sia di fronte alle altre podestà; questa circostanza doveva rendere anche più acuto il contrasto fra la comunità borghigiana e la signoria insediata nel castello, contrasto che appare in altre località superato soltanto più tardi, dopo vive lotte di cui troviamo un'eco nei documenti. Nel giuramento, che prestano al Comune di Conegliano [73] i componenti la ‹ consorteria › del castello chiaramente si può scorgere il termine di aspre contese: i consorti si obbligano alla custodia e difesa del castello e del borgo, ad abitare in Conegliano, quando ne siano richiesti dai Consoli, a giurare il Consolato, quando siano assunti a tale dignità, a conservare il castello in perpetuo « ad meliorem utilitatem et honorem castri et burgorum et tocius comunis », ma giurano in pari tempo, solennemente, di osservare i bandi dei Consoli da 20 libbre in giù (pur con clausole di guarentigia in loro favore), di non commettere malefizi, incendi, congiure nè adunare milizie nel castello nè tollerare che si radunino. Chè se tali « coadunationes militum » avvenissero, dovranno dare opera a scioglierle e, se ciò non sarà loro possibile, ne daranno subito notizia ai Consoli: « Et si quid ipsi consules, continua il giuramento, mihi praeceperint ut inde faciam quod attendam et omnia corum mandata sequar... et ab eis non separabo sine verbo illorum, donec predicti consules predictam coadunationem vel rixam seu misclam disseparatam habebunt ». Il Comune ha dunque piegato la ‹ consorteria › ad una rigida disciplina e l'eco di questo dualismo fra l'una e l'altra podestà va successivamente affievolendosi; gli atti posteriori [74] potranno parlare di « homines et consorti », di « consorcium Coneglani », come unico organo che impegna la collettività; il Comune, nato e sviluppatosi via via fuori della cerchia delle mura, ha finito col sovrapporsi alla signoria insediata nel castello, assorbendola o trasformandola in elemento integrante del nuovo reggimento municipale.

73. Doc. 46 (del 1218) in VERCI: I 56-60.
74. Docc. 66 e 67 (del 1233) in VERCI: I 87-90, 90-92.

SAGGI COMPLEMENTARI

I.

NOTE SULLE CONDIZIONI GIURIDICHE DEL CONTADO NEI SECOLI XII E XIII *

1.

Il territorio che noi intendiamo fare oggetto di queste note storico-giuridiche comprende la parte centrale della antica Marca Obertenga e gran parte della Marca Aleramica [1]. Per la prima noi esamineremo il materiale diplomatico del Comitato di Tortona e dell'Oltre Po pavese [2], per la seconda il materiale dei Comitati di Acqui ed el Monferrato. Il materiale diplomatico per questo territorio presenta un interesse veramente notevolissimo e la sua ricchezza offre la possibilità di larghe indagini, dove gli elementi costitutivi della vita economica e giuridica italiana possono trovare, per gran parte, singolare rilievo. All'antica raccolta dei *Monumenta aquensia* del Moriondo, ed ai documenti sparsi qua e là nelle grandi collezioni diplomatiche e nelle storie locali, la Società storica subalpina che vanta, per gli studi, benemerenze di primissimo ordine, ha aggiunto una serie di volumi con la pubblicazione di materiale, prima per gran parte inedito, e, sotto molti rispetti, preziosissimo, e con la ristampa critica di fonti già note.

Il periodo di tempo scelto da noi per queste note comprende soprattutto i secoli XII e XIII, periodo degno di particolare rilievo perchè, come a noi sembra, rappresenta una fase di transizione, in cui da un lato decadono e progressivamente tramontano parecchie delle forme di organizzazione economica

* L'articolo è stato pubblicato per la prima volta in « *Bollettino della società pavese di storia patria* » 14 (1914) 302-336.

1. Per la formazione territoriale di queste Marche e loro divisione in Comitati si vedano sopra tutto: A. De Simoni *Sulle Marche d'Italia* cit. 222; H. Bresslau *Jahrbücher des deutschen Reichs* cit., I 361 ss.; Pivano *Stato e Chiesa:* 136 ss.

2. Per la divisione del territorio pavese in tre grandi zone (Lomellina, Oltrepò, terre tra Pavia Milano e Lodi) e per le terre che le componevano si veda R. Soriga *Documenti pavesi sull'estimo del secolo XIII*, in « *Bollettino della società pavese di storia patria* » 13 (1913) 315 ss.

e giuridica, proprie dell'alto Medio Evo, e dall'altro si vanno delineando le nuove, specialmente nel contado.

Due forme di organizzazione giuridica dei tempi anteriori erano il Comitato e la Marca: noi dobbiamo dunque vedere ciò che di esse ancora rimanesse nel periodo di tempo che prendiamo in esame.

Il dissenso degli studiosi intorno al carattere delle Marche, ed in modo particolare di quelle nuovamente costituite nell'alta Italia (Arduinica, Aleramica, Obertenga) è notevole. Il Pabst [3] infatti era d'avviso che i Marchesi come tali fossero investiti dei diritti regalistici, riferiti non più ad un determinato complesso territoriale, bensì alla personalità dei Marchesi e trasmissibili quindi per successione ereditaria; cosicchè nel secolo X si sarebbero costituiti in Italia dei veri distretti di sovranità in possesso dei Marchesi e liberati da ogni podestà pubblica. Ma questa opinione fu combattuta soprattutto dal Bresslau, il quale crede che i nuovi Marchesi, a differenza degli antichi della media Italia e della Romagna, di Verona e di Ivrea, non fossero, come tali, in virtù della sola dignità marchionale, investiti dell'esercizio delle pubbliche funzioni, ma che queste esercitassero, soltanto perchè investiti dei poteri comitali. Perciò, al disotto dei nuovi Marchesi, non sono i Conti, ma i ‹ vicecomites ›, perciò, dove sono menzionate funzioni pubbliche dei marchesi, noi vediamo che generalmente questi compaiono con la duplice denominazione di ‹ marchesi e conti › di Savona, Monferrato, Milano ecc. La genesi delle nuove Marche sarebbe nell'unione durevole di più Contee di ampia estensione nelle mani di una famiglia: il titolo di Marchese non sarebbe altro che la sanzione formale di questa preminenza della famiglia e di questo nuovo stato di fatto, — l'unione di più Contee — senza che al titolo, in sè e per sè, si debba connettere l'esercizio di particolari funzioni pubbliche [4].

Notevolmente si scostano da questa tesi quella, anteriormente formulata, del De Simoni e quella, recente, del Mayer. Per il De Simoni [5] la Marca, sorta per la necessità della protezione dei confini (e l'essere territorio di confine costituì sempre il primo requisito della Marca), non alterò in alcun modo, nè per le delimitazioni territoriali, nè per le attribuzioni, gli antichi Comitati; il Marchese era a capo di un vasto territorio che comprendeva più circoscrizioni comitali rimaste inalterate. Il titolo giuridico per l'esercizio delle pubbliche funzioni (per esempio della giurisdizione) era quello di Conte, ed in ciò il De Simoni si accosta al Bresslau, ma se ne discosta per altro verso là dove afferma

3. S. HIRSCH - H. PABST *Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II*, II (Berlin 1864) 358.

4. H. BRESSLAU *Jahrbücher des deutschen Reichs* cit., I 439-440. Concorda con lui A. HOFMEISTER *Markgrafen und Markgrafschaften* cit. 256 (l'Autore però, come è noto, delle nuove Marche dell'Alta Italia si occupa solo di sfuggita).

5. A. DE SIMONI *Sulle Marche d'Italia* cit. 145 ss., 199 ss., 289.

che la Marca non soppresse i singoli Comitati. Dalla Marca, secondo il De Simoni, ebbero origine poi, in virtù di divisioni ereditarie, i marchesi che noi vediamo via via più numerosi nei tempi posteriori.

E da ultimo il Mayer [6] afferma che quelle di Marchese e di Conte sono due dignità giuridicamente determinate e distinte, che i Conti vivono accanto ai Marchesi ed esiste, almeno teoricamente, una subordinazione dei primi ai secondi, che il Marchese non è un funzionario in possesso immediato di più Comitati, ma un alto funzionario che ha sotto di sè i Conti, nelle singole città. Il banno marchionale è più elevato che non il banno comitale e questo fatto — mentre è prova di una dignità specifica del Marchese, in quanto tale, e di funzioni sue proprie —, guida il Mayer a formulare l'ipotesi che i Marchesi siano i Conti investiti di un ‹ missatico permanente ›.

Queste varie teorie concludono dunque o per l'esistenza di una circoscrizione territoriale con funzioni proprie di sovranità al disopra delle circoscrizioni minori, i Comitati, o per l'esistenza di una circoscrizione con funzioni comitali, sia che questa derivi dall'assorbimento di un certo numero di Comitati, passati nell'investitura di una sola famiglia, sia che i Comitati siano rimasti inalterati nei loro confini territoriali e nelle loro attribuzioni. Nel primo caso una forma nuova e salda di organizzazione, nel secondo la permanenza esclusiva, attraverso i nuovi aggregati territoriali, dell'antica forma: il Comitato. Certo, a ogni modo, la costituzione delle nuove Marche giovò ad un più solido assetto politico dell'Italia settentrionale e potè vivere per un notevole spazio di tempo, disciplinando, almeno in parte, le forze sociali e l'esercizio delle funzioni pubbliche, ponendo un freno alle tendenze disgregatrici ed a quel processo di particolarismo che il feudalesimo doveva necessariamente alimentare. Ma se noi prendiamo in esame la storia politica ed economica dei nostri territorî nel secolo XII, vediamo tosto che queste forme di organizzazione hanno perduto gran parte del loro primitivo contenuto e della loro efficacia.

Sarebbe superfluo richiamare qui tutte le cause che hanno condotto ad un frazionamento degli antichi comitati; un'ampia e documentata esposizione ne ha fatto il Ficker [7]: il frazionamento fu innanzitutto territoriale, per la concessione ai Vescovi dei poteri comitali sulle città e sopra una parte del territorio circostante, per la separazione (frequente nell'epoca staufica) di territorî vincolati direttamente all'Impero, cioè sottoposti immediatamente alla giurisdizione imperiale, per la divisione, per mezzo di vendite, del territorio comitale, vietata in realtà dalla ‹ *Costituzione di Roncaglia* › del 1158, ma diffusa nondimeno per la consuetudine di rinunciare alla indivisibilità. Ma, inoltre, nella concessione del ‹ comitatus › alle città, spesso determinate persone o determinati luo-

6. MAYER *Ital. VerfG.:* II 302 ss. L'Autore non fa distinzione tra Marche antiche e nuove.
7. FICKER: I 239 ss., n. 126. Per le concessioni vescovili l'opera tutta del PIVANO *Stato e Chiesa.*

ghi furono sottratti alla giurisdizione comitale — come i possessi delle chiese e della nobiltà feudale — e si ebbero concessioni frequenti a privati dei poteri comitali sui proprî beni. Anzi è qui una delle cause, come nota il Ficker, per cui i signori laici ed i Vescovi poterono allora più facilmente considerare i diritti comitali come diritti proprî, feudali, naturalmente connessi con la proprietà fondiaria; un tale passo era infatti grandemente agevolato dal fatto che il ‹ comitatus › si andava restringendo al complesso dei beni privati dei signori laici ed ecclesiastici. È noto infine che, nel passaggio dei poteri comitali dai Vescovi alle città, i primi si riserbarono alcuni diritti, e in tal modo condussero ad un nuovo frazionamento interno dei Comitati.

Alle prove, già non scarse, del Ficker, altre oggi si potrebbero aggiungere: degno di nota soprattutto il fatto che talora, nel seno dell'antico Comitato, si vanno differenziando più Comitati minori, che assumono la denominazione probabilmente da una famiglia signorile [8] ed hanno il loro centro nei possessi fondiari di questa. Un esempio caratteristico sarebbe quello dei Comitati Odalingo, Albalingo, Redingo, Momolerio nel territorio vercellese di cui parla un documento piuttosto remoto [9] dell'anno 1070. Questo frazionamento e dell'estensione territoriale e del contenuto degli antichi Comitati e più ancora questa connessione dei diritti comitali con la proprietà fondiaria spiega perchè la parola ‹ comitatus › sia passata a designare, insieme con ‹ districtus › e ‹ curia › un mero complesso di diritti senza significato territoriale vero e proprio [10].

Interessanti sono, in argomento, le vicende storiche del Comitato di Tortona. Come i documenti ci mostrano, questo Comitato aveva notevole estensione: ad ovest giungeva almeno fino a Marengo [11] e risalendo a nord-est seguiva le sponde della Bormida, del Tanaro e del Po fino a Corana [12] e proba-

8. Parecchi esempi di famiglie che hanno dato il loro nome ad un complesso di beni e diritti immobiliari (detto in Toscana ed altrove ‹ podere ›) reca G. Volpe *Lombardi e romani* cit. 57.

9. Doc. 368 (del 1070) in *HPM Chartae:* I 721a: « Casale cum arimannia et cum servicio quod pertinet ad comitatum Odalingo... ». Per il Comitato minore di Santhià, incluso in quel di Vercelli, vedi il richiamo di Adriani (G. B. Adriani *Statuta comunis vercellarum*, in *HPM Leges municipales:* II/2 Prefazione lxxii).

10. Un esempio si ha nel castello di Pozzolo venduto dal Marchese di Bosco al Comune di Tortona « cum omni integritate et jurisdictione et disctrictu et comitatu et curia ad eundem castrum... pertinentem »: doc. 36 (del 1210) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 55-56.

Più antico è un prezioso documento bresciano edito dall'Odorici: doc. 102 (del 1167) in Odorici *Storie bresciane:* V 116-119, dove ‹ comitatus › come ‹ curia ›, con la quale s'accompagna, denota il complesso dei diritti e delle attività amministrative che fan capo al centro di Montechiari.

11. Doc. 52 (del 1153) in Gabotto-Legè *Carte:* I 70-73. Conferme: docc. 85 e 87 (del 1180), 162 (del 1198) in Gabotto-Legè *Carte:* I 108-111, 112-115, 195-197.

12. Doc. 4 (dell'896) in L. Schiaparelli *Diplomi di Guido e Lamberto* cit. 78-80 (Lamberto); doc. 2 bis (del 901) in Gabotto-Legè *Carte:* I Appendice 365-366; e doc. 14 (del 901) in L. Schia-

bilmente più in là [13]; i documenti ci indicano con sicurezza i villaggi di Piovera, Sale, Alzano [14], situati appunto lungo il corso del Tanaro e del Po (a qualche chilometro di distanza, oggi, dalle acque) e per Corana sappiamo che faceva parte del Comitato già nell'896. Ad est il territorio giungeva certamente fino a Dernice [15] e forse fino a Bagnaria e Fabbrica [16] ad otto chilometri circa, in linea retta, da Bobbio; a mezzogiorno infine le fonti ci indicano Stazzano [17], posto a sud-est di Novi e compreso così, come Voghera [18], nel Comitato. Non è quindi esatta l'affermazione del Robolini [19] che, anche prima del 1000, il territorio pavese comprendesse per massima parte la moderna Provincia (oggi circondario) di Voghera: che anzi questa era, se non nella totalità, certo nella parte maggiore, inclusa nel Comitato tortonese.

Questo costituiva un territorio compatto ed esteso; ma un grave colpo ricevette dalla nota concessione di Federico I alla città di Pavia, dell'anno 1164 [20]. In virtù del diploma imperiale passarono ai Pavesi i diritti regalistici sopra un gran numero di località, già comprese nel Comitato tortonese, come Voghera, Cecima, fino a Novi e Pozzolo. Ristabilita, non molti anni dopo, la pace tra il Barbarossa e Tortona, una parte della località fu restituita alla città: noi conserviamo l'impegno assunto dall'Imperatore ed il giuramento dei Pavesi di rispettarlo [21]. Fra le località il diploma del 1176 annovera Castelnuovo, Pontecurone, Pozzolo, Novi, Stazzano: ma Voghera e la zona di territorio posta a nord di quella città e comprendente Casei, Corana, Cervesina, rimasero ai

PARELLI *I diplomi italiani di Lodovico III e Rodolfo II* cit. 43-45 (Lodovico): « de fisco imperiali Coriano coniacentem in comitatu Terdonense ».

13. Per esempio Cervesina figura nel 1157 (doc. 54 in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 75-77) tra i possessi del Vescovo di Tortona, confermati da Papa Adriano IV e poi da Alessandro III: doc. 56 (del 1162) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 77-80. Ma non è certo che il Vescovo fosse già investito del Comitato.

14. Per Piovera e Sale vedi il doc. 52 (del 1153) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 70-73; per Alzano il doc. 38 (del 1127) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 51-53 (nessun dubbio che si tratti di Alzano, perchè vi si contempla il diritto di pesca sul Po fino a Corana).

15. Doc. 7 (dell'896) in L. SCHIAPARELLI *I diplomi di Guido e Lamberto* cit. 88-90 (Lamberto).

16. Doc. 54 (del 1157) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 75-77.

17. Doc. 52 (del 1153) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 70-73. Per altre località del Comitato cfr. doc. 4 (del 924) in L. SCHIAPARELLI *I diplomi italiani di Lodovico III e Rodolfo II* cit. 103-106 (Rodolfo), e doc. 1133 (del 997) in STUMPF *Regesta:* 95.

18. Cfr. il documento del 1045 in G. ROBOLINI *Notizie appartenenti alla storia della sua patria,* II (Pavia 1823-1838) 325; doc. 52 (del 1153) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 70-73.

19. G. ROBOLINI *Notizie* cit., III 379.

20. Doc. 121 (del 1164) in BOEHMER *Acta:* 112-114; doc. 4024 (del 1164) in STUMPF *Regesta:* 356.

21. Docc. 284 e 286 (del 1183) in *MGH Leges S. IV:* I 390-393, 394-395 (< *Sacramentum papiensum* >). Tradizionalmente a questa < *Reconciliatio Terdonae* > era assegnata la data del 1183, ma sull'esattezza di essa sollevò dubbi il Gabotto: a suo avviso dovrebbe essere ricondotta più indietro: al 1176 (cfr. GABOTTO *Chartarium dertonense:* 1 n. 1).

Pavesi. Il Comitato di Tortona ebbe allora i suoi confini estremi nella linea Alzano-Castelnuovo-Pontecurone: il diploma posteriore di Enrico VI [22] del 1191, confermante le concessioni regalistiche ai Pavesi, sanziona questa nuova ripartizione territoriale ed ascrive al Contado pavese le località di Casei, Voghera ed altre a sud di questa città, come Retorbido e Nazzano.

Nuove diminuzioni territoriali subì, in seguito, il Comitato di Tortona: ciò è provato da un documento interessante, conservato nell'archivio civico di Pavia, con la data del 1250 [23]: è un catalogo delle terre del Contado pavese redatto per servire di criterio alla stima della proprietà fondiaria; e fra le terre sono annoverate Pontecurone e Castelnuovo Scrivia.

Ora, attraverso queste vicende, andò via via alterandosi il significato territoriale del Comitato: l'investitura dei diritti regalistici non seguì sempre e integralmente il passaggio delle località dall'uno all'altro Comitato e pare che un tale fatto abbia generata una grande incertezza, sia per i confini territoriali dei Comitati, sia per la natura dei poteri che ad un signore laico od ecclesiastico pertinevano sopra determinate località. Un doppio documento del 1183 [24] getta una viva luce sopra questo lato del problema. Redatto in due testi, contiene le deposizioni di numerosi testimoni a favore del Vescovo di Tortona nella causa contro il Monastero del Senatore di Pavia. La controversia verteva intorno alla giurisdizione sul ponte alla Staffora e sugli abitanti delle località poste al di qua del ponte, verso Tortona: Voghera, con le sue varie porte, era dunque in esse compresa. Il documento è, in ogni modo, posteriore alla ‹ *Reconciliatio Terdonae* › che lasciava Voghera al Contado pavese e, pur tuttavia, il Vescovo di Tortona, ormai investito della dignità di Conte, rivendica Voghera al Comitato tortonese ed i testi, concordi, depongono a favore di questa pretesa [25].

Un tal fatto pare si spieghi in questo modo: è noto come, fin dalla seconda metà del secolo X, il Vescovo di Tortona avesse ottenuto da Ottone II [26], fra l'altro, la ‹ districtio › sul castello di Voghera e, per il perimetro di un miglio, sul territorio intorno ad esso. Quando, nel secolo XII, il Vescovo di Tortona acquistò la dignità di Conte, i poteri giurisdizionali compresi nella ‹ districtio › si confusero nell'esercizio pieno dei nuovi diritti comitali; quando poi Voghera venne staccata dal Comitato tortonese, il Vescovo ottenne che i

22. Doc. 179 (del 1191) in Boehmer *Acta:* 165-168.
23. R. Soriga *Documenti pavesi* cit. 315.
24. Docc. 24 e 25 (del 1183) in Legè-Gabotto *Documenti:* 46-49, 49-53.
25. « Et primus, qui est presbyter, deponit dictum pontem esse in territorio Viqueriae in Episcopatu vel comitatu [terdonensi]. » (doc. 24 in Legè-Gabotto *Documenti:* 46); « Otto Baldo de Tertona iuratus dixit. Ego recordor dominum lombardum... tenere et possedere episcopatum et comitatum terdone et nominatim Viqueriam... » (doc. 25 in Legè-Gabotto *Documenti:* 49-50).
26. Doc. 206 (del 979) in *MGH DD:* II 1 233-235.

suoi diritti fossero salvaguardati. Infatti, nel giuramento dei Pavesi [27], è detto esplicitamente che essi rispetteranno tutti i possessi del Vescovo: « et quicquit ipse habuit in Viqueria a triginta annis infra, ei non auferemus sed permittimus ei id habere et tenere ». Ora, logicamente, al Vescovo non sarebbero rimasti che i poteri giurisdizionali della ‹ districtio ›, ma in realtà era avvenuta ormai una certa confusione tra ‹ districtus › e ‹ comitatus ›, intese l'una e l'altra denominazione come complesso di diritti, ed il Vescovo poteva rivendicare l'esercizio vero e proprio dei poteri comitali. Le mutazioni territoriali, la tendenza al frazionamento dei comitati dovevano inevitabilmente condurre a questo risultato: nella controversia, che stiamo esaminando, tra il Vescovo di Tortona ed il Monastero del Senatore, i testi si richiamano alla tradizione dei poteri concessi al Vescovo per il perimetro di un miglio intorno alla città [28], eco senza dubbio dell'antico diploma di Ottone II, ma, accanto ai poteri giurisdizionali, ecco che altri sono attribuiti al Vescovo con la dichiarazione che egli da tempo, per orale tradizione, li esercita. E sono, innanzitutto, alcuni diritti pertinenti propriamente alla dignità comitale, come quelli di assistere ai duelli e di acconsentire alle vendite dei beni dei minori [29], in secondo luogo alcuni diritti utili, connessi con la proprietà fondiaria e racchiusi ormai nel ‹ comitatus ›, date le trasformazioni profonde che questo ha subito e che più indietro abbiamo ricordato, cioè il diritto di riscuotere i ‹ telonea ›, i diritti sulle acque, rive, pascoli, gerbidi « per duo miliaria circa locum » [30] e infine alcuni diritti eminenti di carattere feudale, come il ricevere giuramento di fedeltà « contra omnes homines » da parte dei nobili di Voghera.

Questa progressiva decadenza territoriale e giuridica ad un tempo dell'antica organizzazione del Comitato, non poteva non esercitare effetti notevolissimi anche sull'ordinamento della Marca. Certo, ad ogni modo, se vogliamo sorvolare su ciò e su altre cause di ordine politico, delle due Marche alle quali

27. Doc. 286 (del 1183) in *MGH Leges S. IV:* I 390-393 (‹ *Reconciliatio Terdonae* ›).

28. « Quod pons est in episcopatu et comitatu terdonensi de auditu ab hominibus eius terrae antiquis, quod Episcopus habet comitatum circa Viqueriam per unum milliarium » (doc. 24 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 46); « Respondit quia audivit cartas plebis legi in quibus continebatur quod ad duo meliaria circa viqueriam est de episcopatu et comitatu terdone » (doc. 25 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 51).

29. « ... Et scit duella debere fieri coram episcopo: quia comes est » (doc. 24 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 48. Intorno a questo diritto cfr. MAYER *Ital. VerfG.:* II 225; spesso però ne furono investiti i Vescovi: F. PATETTA *Le ordalie* (Torino 1890) 435 ss.); « Scit cartulas minorum Viqueriae fieri coram episcopo terdonensi » (doc. 24 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 49); « Scio quod cartulae minorum Viqueriae fiunt coram episcopo terdonensi » (doc. 25 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 52).

30. « Dicit Episcopum Terdonensem esse comitem Viqueriae, et toloneum loci sui esse... Credit pontem esse in comitatu quia audivit Episcopatum debere habere glareas per comitatum... quia multa privilegia sunt... in quibus continetur episcopum habere aquas, ripas, pascua, gerba, per duo miliaria circa locum » (doc. 24 in LEGÈ-GABOTTO *Documenti:* 47).

appartiene il nostro territorio, l'una (Marca Obertenga) mostra di aver perduto ormai ogni potere accentratore e gran parte della propria forza, l'altra (Marca Aleramica) si rivela come elemento di organizzazione più saldo, ma ciò in virtù, almeno per gran parte, delle nuove concessioni imperiali. Nel territorio tortonese infatti i marchesi di Gavi[31] conservavano soltanto una alta signoria, priva di un vero contenuto di diritti regalistici, e la cui manifestazione più appariscente consisteva nel diritto alla ‹ fidelitas › verso i ‹ domini › dei vari castelli e borghi. I ‹ domini › alienano e cedono il ‹ castrum ›, con tutti i diritti eminenti ed i diritti utili — così a Montemarzino (‹ Monsmorixinus ›), a Grondona, a Mongardino, a Belforte[32] —, giurano la fedeltà al nuovo signore, il Comune di Tortona, ed i Marchesi intervengono a prestare il loro consenso ed a sciogliere i ‹ domini › dal vincolo antico di fedeltà. I documenti tortonesi non ci mostrano altro potere dei Marchesi o altra più diretta ingerenza nell'esercizio dei diritti sulle varie località.

Più complessi e più ricchi di contenuto sono i poteri che i Marchesi conservano nella Marca Aleramica: ma questi poteri derivano, come osservammo testè, dalle nuove concessioni imperiali piuttosto che dall'ordinamento antico della Marca. Parecchie di queste concessioni (particolarmente di Federico I) sono a noi conservate[33] e tutte contengono attribuzione di località « cum omnibus regalibus ». E questo fatto spiega perchè, nell'atto di pace fra la città di Alessandria ed il Marchese di Monferrato[34], questi conceda alla città, « nomine gentilis et recti feudi », metà delle regalie che già vi possedeva l'Imperatore (e particolarmente l'investitura dei Consoli e del Podestà), mentre l'altra metà ritiene per sè.

Come riprova infine che l'esercizio dei diritti regalistici derivasse per gran parte dalle nuove concessioni imperiali, sta il diploma, richiamato testè, di Federico I del 1162 largito ad Enrico Guercio, Marchese di Savona. Il diploma innanzitutto investe il Marchese « in retto feudo » di tutto ciò che il padre di lui (Bonifacio) possedette nella città, Episcopato e Marca di Savona: cioè bo-

31. Discendenti dei Pallavicini, uno dei quattro rami degli Obertenghi; cfr. A. De Simoni *Sulle Marche d'Italia* cit. 112, 241 ss.

32. Docc. 11 (del 1185), 12 (del 1192), 13 (del 1181) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 15-16, 16-17, 17-19.

33. Federico I al Marchese Guglielmo di Monferrato (doc. 4027 (del 1164) in Stumpf *Regesta:* 356; doc. 49 (del 1164) in Moriondo *Mon. aquensia:* I 63a-64b: è compreso in un atto di conferma dell'Imperatore Carlo IV del 1355). Federico I allo stesso Marchese Guglielmo concede molti castelli con le regalie (doc. 4031 (del 1164) in Stumpf *Regesta:* 357; doc. 50 (del 1164) in Moriondo *Mon. aquensia:* I 66b-67a). Federico I ad Enrico Guercio Marchese di Savona (doc. 3950 (del 1162) in Stumpf *Regesta:* 349; doc. 70 (del 1187) in Moriondo *Mons. aquensia:* I 88b). Enrico VI al Marchese Bonifacio concede, fra l'altro, la località di Marengo (doc. 4729 (del 1191) in Stumpf *Regesta:* 430;doc. 75 (del 1190) in Moriondo *Mon. aquensia:* I 91a-92b).

34. Doc. 119 (del 1203) in Moriondo *Mon. aquensia:* I 135a-137a.

schi, miniere, angarie, fodro, placiti, acque, diritti di caccia e così via, ed inoltre concede al Marchese tutto ciò che nella Marca l'Imperatore possiede: « honores et regalia »; spettavano dunque al Marchese, anteriormente, non pochi diritti utili e la podestà giurisdizionale, ma non la somma dei poteri regalistici: questa è ora concessa, per la prima volta, da Federico I e la concessione risponde al concetto politico imperiale, nella sua lotta col particolarismo cittadino e nel suo ideale di dominazione.

2.

Le attività economiche avevano, nell'alto Medio Evo, una salda organizzazione nell'ordinamento della Corte. Quale estensione abbia avuto nei vari territori e quali forme abbia assunto questo ordinamento è problema ancora controverso ed, in parte almeno, incompiutamente esplorato. La teoria tradizionale dell'ordinamento curtense non resiste, per parecchi rispetti, alla critica più recente: vittoriosamente si è dimostrato che il sistema chiuso della Corte, con un territorio compatto, con un centro economico — la Corte principale — ed una corona di Corti minori che la circondano ed economicamente ne dipendono, era ben lungi dall'essere, nonchè generale, soltanto largamente diffuso, non diremo in Italia, ma nella stessa Germania. Per l'Italia, come per i territori tedeschi, si è dimostrato che il frazionamento e la dispersione delle proprietà, che pur costituivano i grandi possessi dei laici e delle chiese, era assai più frequente che non la continuità dei territori compatti nell'ordinamento della Corte; da noi questa tesi non è più controversa [35] e per i paesi tedeschi l'opera fondamentale del Dopsch [36], dopo una serie di studi singolari, ne è un'ampia e documentata dimostrazione. Ma non ancora esaurito è lo studio di un altro aspetto del problema: quale il posto che, nel campo dell'attività economica tutta, occupavano i grandi dominî fondiari, pur così costituiti, e quale la funzione che esplicavano nel campo della produzione per il mercato. Se pure è dimostrato che non esisteva, almeno generalmente, l'ordinamento curtense chiuso, potrebbe essere d'altro lato ancora dimostrabile che i grandi dominî fondiari costituivano delle unità economiche la cui attività era assolutamente prevalente in alcuni territori, quelli, ad esempio, dove mancavano i grandi centri cittadini. Il dominio, pur costituito di tanti agglomerati fondiarî

35. Le cause di questo frazionamento in Italia sono ben riassunte da G. VOLPE *Per la Storia giuridica ed economica del Medio Evo*, in « *StStorCrivellucci* » 14 (1905) 164 ss.

36. A. DOPSCH *Die Wirtschaftsentwicklung in Karolingerzeit* cit., I-II; si veda anche G. von BELOW *Der deutsche Staat des Millelalters* cit. 115 ss.

lontani e dispersi, poteva tuttavia, in virtù di una forte organizzazione di trasporti e di privilegi tributari, vincolare alla Corte centrale questi agglomerati, far del mercato delle Corti il solo mercato di essi, disciplinare il concentramento di tutti i prodotti nel mercato e quindi la vendita. Il centro del dominio, l'Abbazia, il castello, poteva essere un mercato dominante, un vero centro per la produzione, il consumo, lo scambio [37], che esercitava un'influenza predominante su tutta l'attività economica.

Il Dopsch, in verità, ha preso in esame anche questo aspetto del problema ed ha cercato di dimostrare che l'attività di produzione e di scambio delle Corti minori e lontane si svolgeva indipendente e non era strettamente dominata dalla Corte centrale, che queste Corti smerciavano i prodotti sui vicini mercati della città — fatto possibile perchè la diffusione dell'economia monetaria era più larga di quanto non credesse la teoria tradizionale —, che le signorie fondiarie, del resto, non potevano essere organi dominanti per la produzione ed il commercio, perchè la dispersione dei loro possessi rendeva più costoso e difficile, e quindi antieconomico, il trasporto dei prodotti alla Corte centrale; e infatti le fonti accennano all'obbligo dei dipendenti per i trasporti, ma soltanto in determinati limiti territoriali, con una gradazione per stazioni prossimiori [38]. Ma che questi risultati, pure apprezzabili, non siano ancora definitivi, che questo aspetto del problema non sia ancora compiutamente risolto e che l'apprezzamento della funzione economica dei dominî fondiari sia suscettibile ancora di larghe indagini, risulta, a tacer d'altre considerazioni, da questo fatto: il Dopsch [39], con lodevole obiettività, riconosce che una parte ancora di vero è nelle costruzioni dell'Inama e del Maurer e che non di rado i grandi dominî ecclesiastici presentano il carattere di un'attività economica delle fattorie dominicali, che a sè lega tutte le pertinenze in un territorio più o meno compatto, e che non pochi villaggi, malgrado il frazionamento dei possessi, sono economicamente diretti dalla signoria fondiaria.

Non meno interessante che per i paesi tedeschi, sarebbe lo studio di questo aspetto del problema per i territorî nostri: si dovrebbero perciò prendere in largo esame le concessioni regalistiche (specialmente quelle dei mercati [40],

37. Si veda, per esempio, lo studio di P. Imbart de la Tour *Des immunités commerciales accordées aux églises*, nelle sue *Questions d'histoire* cit. 3 ss.

38. A. Dopsch *Die Wirtschaftsentwicklung in Karolingerzeit* cit., I 231 ss., 262 ss., II 212 ss. e l'opera tutta per la costituzione dei dominî laici ed ecclesiastici, il commercio (II § 11), l'economia monetaria (II § 12), le regalìe, l'industria etc.

39. A. Dopsch *Ibid.*, I 240-241.

40. Con riguardo non soltanto ai mercati cittadini, ma anche a quelli delle Corti maggiori e sopra tutto delle minori. Uno sguardo, per citare un esempio, ai documenti dell'Abbazia della Novalesa (docc. 51 e 52 (del 998), 62 (del 1026), 75 (del 1048) in Cipolla *Monumenta novalicensia:* I 122-123, 123-127, 146-154, 192-200), basta a mostrare l'importanza del problema. Per qualche accenno si veda A. Schaube *Storia del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo sino alla*

del transito e della navigazione), le esenzioni tributarie, studiate nella loro ripercussione economica, i rapporti colonici ed i contratti agrari, senza contare gli altri ponderosi problemi dell'ordinamento delle attività industriali, dell'economia monetaria e via dicendo. Di questo argomento non dobbiamo occuparci qui: le brevi e semplici considerazioni che precedono volevano indicare soltanto che l'ordinamento della Corte come forma di organizzazione economica merita ancora indagini larghe ed apprezzamenti forse, almeno in parte, nuovi.

Il nostro territorio mostra costituiti nell'alto Medio Evo tre grandi agglomerati fondiarî di diretto dominio della Corona: la Corte nel territorio di Olona (Corteolona), le Corti di Corana e di Marengo [41]. Esse costituivano dei vasti dominî fondiari compatti (esempio non frequente in Italia) sotto un'amministrazione unitaria: rappresenterebbero quindi altrettanti tipi di ordinamento curtense chiuso. Se non che, nel periodo che noi stiamo esaminando, un processo lento ma continuato di disgregamento ha finito col frazionare questi vasti agglomerati fondiari. Le cause furono innanzi tutto di ordine esterno per le donazioni imperiali alle Chiese: così per Corteolona le concessioni di Lodovico il Pio (e forse già prima di Carlomagno), di Lotario, di Carlomagno, di Ugo, di Berengario [42] al Monastero di Santa Cristina, le concessioni al Monastero piacentino di San Sisto [43], e quella al Monastero pavese di San Salvatore fatta dalla Regina Adelaide e confermata dagli Ottoni [44]. Ma, accanto a queste, è certo che lavorarono forze intime a disgregare l'unità del dominio: i singoli raggruppamenti territoriali, i villaggi, in virtù del progresso economico e di una attività più intensa di produzione e di scambio, andarono in parte via via svincolandosi dall'antica soggezione verso il centro culturale ed amministrativo della Corte, costituendo essi stessi delle singole unità economiche ed amministrative.

Le attività del mestiere, raggruppate una volta nel centro della Corte, si vanno via via localizzando anche nei villaggi: l'aumentata produzione delle derrate rende necessaria l'esistenza di nuovi piccoli centri dove si svolge un'attività, almeno rudimentale, di scambio; tutti gli elementi della vita economica si vanno man mano svolgendo anche nei villaggi. Ed allora il villaggio, sem-

fine delle Crociate. Traduzione di P. Bonfante, in *Biblioteca dell'economista*. V Serie: XI (Torino 1915) § 56; L. M. HARTMANN *Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens* cit. 101.

41. F. DARMSTAEDTER *Reichsgut in Lombardei und Piemont* cit. 189 ss., 196 ss.

42. Doc. 763 (dell'822) in BM *Regesta:* 303 (Lodovico: richiama un diploma perduto di Carlo Magno); doc. 1060 (dell'838) in BM *Regesta:* 429 (Lotario); doc. 1540 (dell'879) in BM *Regesta:* 653 (Carlo Magno).

43. La località di Inverno appare di proprietà di San Sisto già nel citato diploma di Berengario I.

44. Docc. 552 (del 938) e 997 (del 999) in PORRO LAMBERTENGHI: 942b-943a, 1754b-1764b; docc. 281 (del 982) e 375 (del 1000) in *MGH DD:* II 1 327-328, II 2 802-803.

plice unità territoriale dapprima, diventa unità economica che in sè racchiude le condizioni necessarie per una vita autonoma ed assume le forme, almeno rudimentali, di una organizzazione amministrativa.

Nell epoca che noi prendiamo in esame, questo processo non può dirsi compiuto: ma è possibile scorgerne le linee fondamentali. È un processo che, in determinate fasi di evoluzione economica, è comune a tutti i territori e che rivelano tanto i possessi fondiari di Roma quanto i dominî di Francia, di Germania e d'Inghilterra[45]. Un esempio notevole per l'Italia, fuori del nostro territorio, è la Corte di Guastalla. Non par dubbio infatti che anticamente questa Corte importantissima comprendesse anche Luzzara e forse Paludana; il documento più remoto (donazione di Lodovico II alla moglie Angilberga) dell'864[46] parla di Luzzara « qui ad eandem curtem Wardistallam aspicere videtur » e, nell'anno stesso, l'investitura di Angilberga celebrata dal Vescovo Gualberto di Modena, Messo di Lodovico[47], tace affatto di Luzzara, considerata come stretta pertinenza di Guastalla; i documenti posteriori invece parlano di Luzzara e di Paludana, come di corti separate[48]; Luzzara passò in seguito al Vescovo di Reggio. La separazione qui appare compiuta assai presto, già sulla fine del secolo IX, data la vastità del dominio e l'importanza dei due centri cittadini.

Più lento fu il processo nel nostro territorio per le tre Corti dell'Olona, di Corana e di Marengo, dove mancavano grandi centri di popolazione e le Corti avevano carattere schiettamente rurale. Una prova indiretta per Corteolona ci è fornita da un documento importantissimo che contiene la descrizione dei possessi del Monastero di Santa Cristina[49], documento che riceve luce singolare dal confronto col ricordato diploma di Berengario dell'898. Il diploma indicava i confini dei dominî di Santa Cristina e cioè, a nord, Inverno pertinente a San Sisto, il corso del Lambro all'ovest, i nuovi porti (San Zenone sul Po) al sud ed infine ad occidente la ‹ curtis › regia di Corteolona. Ora il documento di Santa Cristina, che appartiene al secolo X, enumera fra i possessi « terram quae olim de Corte Olona pertinuit », nella località denominata ‹ Augea ›, « quam donaverunt per praecepta Ludovicus e Ugo Rodulfus rex, Berengarius anticus

45. Per uno sguardo generale si veda R. Maunier *L'origine et la fonction économique des villes* cit. 107, dove sono anche ampî richiami della letteratura in argomento (particolarmente Beaudouin, Sée Inama, Vinogradoff).

46. Doc. 1226 in BM *Regesta:* 501; doc. 231 in Porro Lambertenghi: 386b-387a.

47. Doc. 1227 in BM *Regesta:* 501; doc. 232 in Porro Lambertenghi: 387a-388b.

48. Conferma di Ermengarda della donazione a San Sisto, fatta per testamento da Angilberga: doc. 345 (dell'890) in Porro Lambertenghi: 575a-576b. Conferma di Berengario I: doc. 4 (dell'888) in Schiaparelli *Diplomi di Berengario I:* 25-27.

49. Il documento, già pubblicato dal Riccardi, è ora edito, in migliore lezione, per opera di A. Solmi *Le diete imperiali di Roncaglia* cit. Appendice I 125-130; doc. 23 (dell'898) in Schiaparelli *Diplomi di Berengario I:* 69-71.

et atque Lotharius rex». La terra Augea è confinante, come dice il documento, con un piccolo corso d'acqua «qui vocatur Bonaschus», con la ‹ palude maggiore › e con la terra di Sant'Anastasio, tutti elementi territoriali che, nella carta ricostruita da Alessandro Riccardi [50], stanno a mezzodì e ad oriente di Bissone Pavese. Ora, poichè «quicquid intra istos terminos videtur habere de territorio curtis Ollone, totum ac integrum eidem sanctum locum iure proprietario concederunt et perpetualiter... donaverunt» (Lodovico e successori), si può indurre che gli antichi possessi della Corte regia dell'Olona giungessero non soltanto fino ad una linea ad oriente di Bissone, ma fino al Lambro ed a mezzodì fino al Po, dato il richiamo esplicito alle concessioni regie che estendevano appunto fino al Po ed al Lambro il territorio di Santa Cristina.

Se questa nostra presunzione è legittima, la Corte regia dell'Olona doveva comprendere anticamente parecchie località che noi invece, a partire dal secolo XI, troviamo come elementi territoriali autonomi: San Zenone, Pieve Porto Morone, Monticelli, Parpanese. E questo fatto darebbe giustificazione del nome di ‹ gastaldus › che noi vediamo in Monticelli [51], in epoca inoltrata, ad indicare i discendenti degli antichi funzionari della Corte. Di queste località, Monticelli fu la prima a svincolarsi dai legami con la Corte centrale ed appare autonoma già nel secolo X, come ci mostrano i ricordati diplomi ottoniani, nei quali invece non è fatto parola delle altre località. Ma il diploma di Federico I del 1164 [52] parla di Pieve Porto Morone, di Parpanese come di elementi territoriali autonomi, ed in tal modo, mentre da un lato le concessioni a Santa Cristina stralciavano ad oriente una parte notevole dell'antica Corte regia, questa perdeva man mano a mezzodì un'altra zona di territorio, per un moto spontaneo e lento che andava delineando nuovi elementi territoriali a sè stanti, con una vita amministrativa ed economica indipendente.

Ma più chiaramente ancora è dato seguire l'evoluzione nell'altro importante agglomerato fondiario del Vogherese: la Corte di Corana. Nell'‹ Indiculum › delle Corti pertinenti alla Corona, del secolo XI, è compresa «Curana cum magnis appenditiis» [53]: questa Corte era stata rivendicata al fisco regio da Enrico III [54], dopo le donazioni precedenti a San Salvatore [55], ma tornò per metà allo stesso Monastero verso la fine del secolo XII o nei primordi del

50. A. Riccardi *Le località ed i territori di S. Colombano al Lambro* (Pavia 1888) Carte annesse, e in «*Archivio storico per la città e i Comuni del circondario di Lodi*» 18 (1899) 3-11.

51. Doc. 77 (del 1204) in Bollea *Documenti:* 218-220 («anricus gastaldus», «razo gastaldus»).

52. Doc. 121 (del 1164) in Boehmer *Acta:* 112-114.

53. ‹ *Indiculus curiarum ad mensam regiam pertinentium* ›, doc. 440 (del 1064-1065) in *MGH Leges S. IV:* I 646-649.

54. F. Darmstaedter *Reichsgut in Lombardei und Piemont* cit. 196.

55. Doc. 281 (del 982) in *MGH DD:* II 1 327-328; doc. 284 (del 1014) in *MGH DD:* III 335-337.

secolo XIII, perchè, in un documento del 1145 [56], il Pontefice Eugenio III conferma tra i possessi di San Salvatore « medietatem curtis coriane... cum districtu totius curiae ». Ora mentre un diploma antico di conferma, concesso da Enrico II al Monastero, nel 1014 [57], enumerava fra l'altro « cortem Blundi... de pertinentia cortis qui dicitur Coriano » [58], il diploma di Eugenio III parla di « curtem Blundi cum... omnibus sibi pertinentiis » in modo separato affatto da quella di Corana. E, data l'estensione degli antichi possessi regi di Corana, non è senza fondamento la presunzione che anche Ermentaria, Corte autonoma nel diploma di Eugenio III, facesse parte anteriormente di essi, come forse ne era inclusa Casei, dove, in due documenti del 1132 e del 1172 [59], compaiono come proprietari di terre dei ‹ Gastaldi ›. Queste due località, la prima delle quali è oggi scomparsa e non ha lasciato che il nome di un grosso cascinale, mentre la seconda ha dato vita ad un ‹ castrum › di notevole importanza, erano situate lungo il corso del Curone a pochi chilometri da Corana.

E finalmente, per Marengo, la celebre donazione di Adelaide a San Salvatore [60] mostra che la Corte comprendeva Castel di Bosco, Pozzolo, Novi e Lagoscuro, detti appunto « de ipsa curti Marenco pertinentes », ma i documenti del Moriondo e del *Chartarium dertonense* ci mostrano invece quelle località pienamente autonome [61]. Certo non si deve attribuire un significato assoluto alla designazione della ‹ pertinentia › verso la Corte centrale, e credere che le località dipendenti fossero prive di ogni autonomia: ma, insomma, dovevano esistere, nell'epoca anteriore, dei vincoli amministrativi ed economici verso la Corte, vincoli che nell'epoca nostra appaiono completamente tramontati.

3.

Queste tendenze nuove della vita politica ed economica italiana, e soprattutto dell'Italia settentrionale, produssero effetti notevolissimi che le nostre

56. Doc. 46 (del 1145) in CAVAGNA *Documenti:* 73-77.
57. Doc. 301 (del 1014) in *MGH DD:* III 374-375.
58. È chiaro perciò che Blundi non può essere Bionzo astigiano, come credette il Darmstädter (F. DARMSTAEDTER *Reichsgut in Lombardei und Piemont* cit. 246). Giustamente ne ha dubitato il Bresslau (*MGH DD:* III 374): si tratta di una località posta tra Casei (antica Caselle) e Corana, dove si trova attualmente Bastida de' Dossi, come ha ben visto il Manfredi (G. MANFREDI *Storia di Voghera* (Torino 1908²) 84).
59. Docc. 30 (del 1132) e 95 (del 1172) in CAVAGNA *Documenti:* 55-57, 137-138.
60. Doc. 997 (del 999) in PORRO LAMBERTENGHI: 1754b-1764b.
61. Doc. 141 (del 1210) e 146 (del 1212) in MORIONDO *Mon. aquensia:* 161a-162b, 164b (per Pozzolo e Bosco); *Chartarium dertonense* (per Novi).

ricerche hanno lo scopo di prospettare, almeno in parte. Esse indicano già un divario profondo tra la costituzione politica dell'Italia e quella della Germania: mentre nella prima si svolge quel processo di disgregamento, che abbiamo cercato di descrivere, nella seconda le tendenze particolaristiche mettono capo allo sviluppo della sovranità territoriale ossia alla costituzione di territorii, veri ‹ distretti di banno ›, dove i Principi esercitano la gran parte dei diritti regalistici. È noto infatti che il regno di Federico II, sulla soglia del secolo XIII, segna l'epoca decisiva per lo sviluppo della sovranità territoriale, mentre in Italia la Contea e la Marca, disgregate profondamente, permettevano la costituzione ed il progresso via via maggiore della nuova forma di organizzazione, il Comune cittadino. Le concessioni regalistiche di Federico I, di cui vedemmo un esempio nella Marca Aleramica e che rispondevano ad un vasto disegno imperiale, non poterono nè avere larga efficacia nè conservare effetti duraturi: ormai l'autonomia comunale si era vigorosamente affermata e poteva lottare con successo contro l'aristocrazia feudale; d'altra parte si era compiuto un vero processo di dispersione dei diritti sovrani e le regalie si erano frazionate, confuse coi diritti curtensi e con la proprietà fondiaria. È questa un'altra chiara manifestazione di quel processo più generale di disgregamento e di particolarismo che caratterizza la vita economica e politica italiana, specialmente nel secolo XII, e che appunto doveva sottrarre alle stesse concessioni imperiali una parte notevole della loro efficacia.

Anche qui ricorderemo alcuni documenti caratteristici che appartengono in parte al nostro territorio, in parte al territorio biellese. Tra le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato si trova, sotto la data del 1178 [62], un atto di vendita, col quale alcuni privati, Umberto Sicherio e Giulio, figlio del fu Ugolino di Torcello, cedono alla Chiesa di Casale Monferrato le regalie imperiali da essi tenute « ex parte imperatoris quod sibi tegit de regalibus ». Un documento di mezzo secolo posteriore [63] contiene la rivendicazione operata dalla Chiesa di Casale dei suoi diritti sopra alcune terre di Cuniolo e Torcello: « honorem et districtum pro fodris et bannis... et in investituris recipiendis et fictis et condiciis et corrigiis et serviciis et iusticiis faciendis... ». Questo documento mi sembra un bell'esempio della confusione avvenuta tra diritti curtensi, feudali e regalie: altri esempi ci offrono alcuni documenti biellesi di data più remota. Nel 1152 [64] l'Imperatore Federico I conferma a Guala di Casalvolone i suoi possessi « specialia vero dicti Vualonis beneficia in presenti pagina duximus distinguenda districtum Casalis Vualonis cum pascuis et aliis ad regalia pertinentibus. Districtum in Rosasco cum pascuis et aliis regalibus

62. Doc. 39 (del 1178) in F. GABOTTO - V. FISSO *Le carte dell'archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313*, II (Pinerolo 1908) ‹ BSSS, 41 › 51.
63. Doc. 108 (del 1223) in F. GABOTTO - V. FISSO *Ibid.*, II 167-168.
64. Doc. 5 (del 1152) in GUASCO DI BISIO-GABOTTO *Documenti biellesi*: 220-221.

etc. ». Si osservi, per una retta intelligenza del documento che Casalvolone, Rosasco, Serga etc. non figurano, nell'epoca anteriore, tra i possessi regi.

Ancora più eloquenti sono due carte private che contengono atti di vendita: « ... tam in villis quam in earum curtibus et territoriis atque pertinentiis scilicet sediminibus, clausuris, pratis, zerbis, vineis, buschis, silvis cum areis eorum fictis, drictis, covis, albergariis, carrigiis, fodris bannis communantiis... cum omni honore et districtu » [65].

4.

Sin qui noi abbiamo dimostrato l'assenza, per l'Italia, di grandi organismi politici ed economici che ne disciplinassero l'attività e le forze naturalmente vive in quel periodo di trasformazione. Ma si deve aggiungere (e l'argomento, assai noto, non comporta lungo discorso) che in Italia mancavano, per gran parte, quegli elementi di coesione personale che diedero vita in Francia ai diversi raggruppamenti, così bene descritti dal Flach nelle sue *Origini dell'antica Francia* [66]. Per la Francia dei secoli X ed XI, dice l'autore, si deve abbandonare completamente il concetto della territorialità: a questa mancavano gli elementi primordiali; il ‹ comitatus › non aveva confini fissi e non designava una vera Contea territoriale, bensì soltanto il potere personale del Conte. ‹ In comitatu › equivale a: dominazione di un conte imperante sopra un gruppo di uomini, avente il suo centro di comando in un castello. In ogni dominio il ‹ castrum ›, in ogni circoscrizione signorile un punto fisso fortificato che a sè lega la popolazione che non può racchiudere in confini geografici ben determinati: un vero « rattachement » personale delle diverse classi e gruppi di abitanti ai ‹ castella ›, ‹ oppida ›, ‹ castra ›, ecco l'aspetto che ci presenta la Francia nei secoli X ed XI. L'organizzazione politica ed economica è dominata dai quattro grandi raggruppamenti fondamentali: etnico (per la prevalenza in ogni regione di un elemento etnico che ne fa una divisione naturale), familiare (per i vari gruppi familiari che s'impadroniscono del potere ducale, comitale, vescovile ed esercitano l'egemonia sopra ogni singola regione), dominicale (la signoria fondiaria forma una unità, un complesso territoriale, con propria ‹ lex loci ›), religioso.

In corrispondenza di queste egemonie di carattere personale è naturale che in Francia i diritti regalistici fossero dei veri diritti personali, non territoriali, e che

65. Docc. 8 e 9 (del 1185) in GUASCO DI BISIO-GABOTTO *Documenti biellesi*: 224-225, 225-226.

66. J. FLACH *Les origines de l'ancienne France* cit., III 97 ss., 127 ss.

il concetto di signoria fosse tutto personale, come personali erano gli oneri della popolazione. Ma ben diversamente stavano le cose per l'Italia; l'argomento ripetiamo, è noto: mancano in Italia vere separazioni ed individuazioni etniche [67] e religiose, mentre le signorie fondiarie, dotate di minor compattezza che altrove, hanno già subito un processo profondo di disgregamento. In Italia il principio che domina la vita economica e giuridica dei secoli XII e XIII è quello della territorialità.

L'elemento fondamentale dell'organizzazione territoriale è il ‹ castrum ›. Interessantissimo sarebbe studiarne le vicende, dall'epoca romana attraverso il periodo longobardo-franco, fino all'età comunale: ma è un esame che non possiamo far qui; ci basterà richiamare i sobri, ma utilissimi accenni del Mayer [68]. Il ‹ castrum ›, nei secoli da noi considerati, appare subentrato in misura via via più larga alla ‹ curtis ›: questa costituiva, alle origini, un centro amministrativo ed economico nel quale si svolse e si concentrò tutta una serie di diritti signorili e feudali [69]; il ‹ castrum › sorge nella ‹ curtis › e ne diventa via via l'elemento principale. E allora i documenti parlano di ‹ castrum intra curtem › e mostrano talora l'esistenza di più ‹ castra › in una stessa Corte [70], in virtù del predominio acquistato non da una, ma da più famiglie signorili che a sè vincolano, con rapporto feudale, una parte del territorio e degli abitanti: distinguono appunto i fondi ‹ in castro › dai fondi ‹ extra castrum ›, « extra castrum et in tota curte » [71]. Ma a lungo andare, in non pochi luoghi, il ‹ castrum › finisce coll'assorbire tutte le attività giuridiche ed economiche della corte e si sostituisce a questa: è il momento in cui gli elementi feudali hanno pervaso tutto l'ordinamento della Corte, e i rapporti curtensi si sono tramutati in rapporti feudali. Rimane la denominazione di ‹ curtis ›, ‹ curia ›, ma a significare non più un elemento territoriale a sè, bensì il complesso dei diritti signorili [72] che fanno capo al ‹ castrum ›: così si spiega come ‹ castrum › e ‹ curia › siano usati insieme nei documenti sia a designare, or l'uno or l'altra, la medesima cosa (badando più al complesso dei diritti connessi, che all'ele-

67. Basterà richiamare, su questo punto, il già citato studio di G. VOLPE *Lombardi e romani* cit., Parte IV 241 ss.

68. MAYER *Ital. VerfG.:* I 14, II 437 ss.

69. Un esempio del 1174 si trova in G. ROBOLINI *Notizie* cit., III 331 (Corte di Gerenzano). Intorno alla penetrazione degli elementi feudali nella Corte si veda P. S. LEICHT *Studi sulla proprietà fondiaria* cit., I 127 ss.

70. Doc. 284 (del 1026) in STUMPF *Acta:* 396-398.

71. Così a Mondondone (doc. 74 (del 1158) in CAVAGNA *Documenti:* 111-114); a Graffignana e Vicolungo (doc. 7 (del 1115) in BOLLEA *Documenti:* 12-13). Per la distinzione fra ‹ castrum › e ‹ curtis › si veda inoltre A. MENCHETTI *Storia di un comune rurale della Marca anconetana* (*Montalboddo, oggi Ostra*) (Jesi 1908) 42 ss.; e A. SOLMI *Sulle origini del Comune rurale* cit. 5.

72. Per questo significato di ‹ curia › si veda A. SOLMI *Le diete imperiali di Roncaglia* cit. 87-88.

mento territoriale in sè), sia a designare col primo, appunto, l'elemento territoriale, con la seconda i diritti inerenti. Un esempio di tutto ciò noi troviamo nella località di Montedonnico, lungamente contestata tra il Comune di Pavia e quello di Piacenza[73], a Fabbrica sul Curone[74], a Montaldo[75], a Pozzolo[76], a Montemarzino[77], e in altri luoghi; nè mancano esempi anche fuori del nostro territorio[78].

Il ‹ castrum › può sorgere in luogo elevato, fuori del villaggio — può sorgere al centro del villaggio, lasciato aperto e senza cinta fortificata — o può costituire, infine, il punto della maggiore difesa di un borgo fortificato. È in quest'ultimo caso che meglio si adatta la denominazione di ‹ castrum › data ad un villaggio: un bell'esempio ci è offerto dal ‹ castrum › di Casei, tra Voghera ed il Po, che, a parecchi secoli di distanza, conserva gli avanzi dell'antica cinta bastionata; il castello, che ha subito adattamenti, è ottimamente conservato. Il villaggio di Casei aveva forma rettangolare e sorgeva sopra un terrazzo leggermente rialzato sulla campagna circostante, appoggiando il lato orientale alle sponde del torrente Curone: una cinta bastionata, perfettamente regolare, con torrioni e torri correva intorno e chiudeva completamente il villaggio. Il castello era costruito sul lato meridionale della cinta (lato di maggiore lunghezza) ma non nel centro di esso, bensì nella porzione orientale; la sua difesa era duplice: verso il villaggio (con la fossa, i bastioni, con accesso sopraelevato e ponte levatoio) e verso l'esterno (questa era la difesa più munita, con torre di osservazione e ridotto). Costituisce adunque il castello una parte dell'ordinamento difensivo del borgo, il punto di maggior resistenza e, ad un tempo, di offesa della cinta fortificata.

Ad ogni modo, quali si fossero i rapporti del ‹ castrum › col villaggio, il primo costituiva il vero centro della vita economica e giuridica del territorio circostante, una forma di organizzazione territoriale di cui è necessario studiare l'interna costituzione. Ci sarà scorta innanzitutto un documento, davvero prezioso, del Monferrato: è un atto di vendita del castello e villa di Pareto fatta dal marchese Enrico di Sezzè al Comune di Genova e conservato di poi nel *Registrum Communis Januae*[79]. Contiene una descrizione larghissima di terre, possessi, diritti ed introiti del ‹ castrum › di Pareto. Pareto è un borgo che ha un castello ed un vasto territorio: in questo sorgono altri castelli (come Delfino), altri villaggi (come Megivola) ma su tutti domina il castello centrale

73. Docc. 51 e 58 (del 1184) in BOLLEA *Documenti:* 121-130, 189-194.
74. Docc. 304 (del 1219) e 311 (del 1220) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 347-351, 357-359.
75. Doc. 4 (del 1178) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 7-9.
76. Doc. 36 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 55-56.
77. Doc. 13 (del 1181) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 17-19.
78. Docc. 85 (del 1111) e 262 (del 1005) in STUMPF *Acta:* 94-96, 365-368 (« curtem in castro de Munticellis », « curtem in castro Langobardorum »).
79. Doc. 177 (del 1223) in MORIONDO *Mon. aquensia:* II 401*a*-420*b*.

di Pareto. Il ‹ castrum › ha una propria amministrazione ed ha un complesso di diritti: ‹ curia ›; essi sono svariatissimi: l'‹ honor ›, la ‹ districtio ›, l'alta giurisdizione criminale (omicidi, spergiuri, « cucurbitaria vel scogolaria »), numerosi diritti utili (fodri, pedaggi, introiti dei mulini, forni, decime, annona, dazi, la nona parte del legname, delle biade, banni e multe, la successione nelle cose mobili per i morti ‹ ab intestato › senza discendenti, e nel terzo dei mobili quando vi è stato testamento), il diritto a prestazioni personali da parte degli abitanti del territorio di Pareto (opere ai mulini e al castello, cavalli per servizio di guerra, guardie ai boschi, ‹ albergaria ›, ambascerie, « habere et ducere lapides et ligna ad calcinariam »). La ‹ curia › infine possiede terre dominicali (« petia quae est domnica curiae Pareti », « terrae dominicae », « memora... quae sunt domnica curiae ») come possiede molini e forni proprî, mentre altre terre dà ‹ ad laborandum › col canone di un sesto, un settimo, un ottavo, un nono dei prodotti.

Ora, a chi spettano questi svariati diritti? si devono essi considerare come giuridicamente pertinenti ai castellani, alla famiglia che esercita la signoria sopra il castello, od invece al ‹ castrum › in sè, concepito come persona, con una vita ed una attività propria? Non mancherebbero nel documento frasi che accennano al carattere personale del rapporto giuridico: per esempio, si parla delle ambasciate dovute ai ‹ domini curiae › e dei banni riscossi dal castellano di Pareto; ma in generale è il carattere della territorialità che appare prevalente. Non soltanto più spesso si parla di ‹ castrum › come possessore dei vari diritti, ma esplicitamente è detto che questi possono spettare a determinate persone solamente perchè si trovano in un determinato rapporto col ‹ castrum ›: i castellani, la famiglia signorile non sono investite, per sè stanti, dei diritti, ma ne godono perchè sono in possesso del ‹ castrum ›; è adunque il ‹ castrum › che le fonti considerano come investito dei diritti: « ... pertinentiis ad ipsa castra et loca, vel mihi pro ipsis, vel occasione ipsorum competentibus aliquo modo ». L'importanza del documento sta qui: la menzione della ‹ curia ›, come investita di diritti, è pure frequente, ma poichè ‹ curia › può essere concepita altresì come centro, corpo amministrativo [80], vi possiamo scorgere una persona giuridica, come nella ‹ vicinia › e nella ‹ civitas ›, con quella imprecisione di contorni giuridici che ben si comprende, data l'età del documento. Invece, quando le fonti accennano al ‹ castrum ›, siamo davvero in un campo nuovo, nel quale risalta il carattere della territorialità.

Significato analogo hanno certo le formule di molti altri documenti che accennano al rapporto fra ‹ castrum › e diritti; per esempio: « castrum Mon-

80. In caso di morte intestata e senza discendenti di un abitante di Pareto, le cose mobili vanno alla ‹ curia › « et eos accipiunt Domini castri et appropriant eas dictae curiae »; « praestare lectos curiae Pareti, quando venit, vel nuntii curiae veniunt, et quamdiu morantur in Castello, vel in loco Pareti ».

tisiardini cum omni honore et districtu super hominibus pertinentibus ad ipsum castrum »[81], « castrum Fabrice / Darnisii » con tutti i diritti ed onori « ad ipsum castrum... pertinentes »[82]. Non basta: il ‹ castrum › non era sempre considerato come un'unità, bensì era talora scomposto nei suoi elementi costitutivi ed a ciascuno di essi si attribuivano determinati diritti o, meglio, una compartecipazione alla somma dei diritti del ‹ castrum ›. Le fonti non parlano allora di cessione, poniamo, del ‹ castrum ›, ma del ‹ castrum › con la sua torre, il mastio (‹ domingionus ›), la caminata e qualche volta della cessione di uno solo di questi elementi, per esempio la ‹ turris ›: metà della ‹ turris › del ‹ castrum › di Mongardino è ceduta al Comune di Tortona in un documento del ‹ *Chartarium* ›[83]. Ed un altro documento, per Monticelli Pavese[84], accenna chiaramente a questa pertinenza dei diritti, rispettivamente, al ‹castrum› ed alla ‹turris›.

Ora tutto ciò era evidentemente possibile soltanto perchè dominava il concetto della territorialità: i diritti erano considerati come inerenti al territorio e le singole parti del ‹ castrum › avevano una quota ideale di questi diritti. Ciò avveniva anche nelle divisioni del ‹ castrum ›, o per eredità o per volontarie separazioni o per vendite. Il ‹ castrum › di Mondondone, nel territorio vogherese, aveva subito molte di queste suddivisioni[85], tanto che dei privati appaiono in possesso della ventiquattresima parte[86]. Ora a ciascuna di queste parti erano connessi i diritti castrensi: ‹ honor ›, ‹ redditus ›, ‹ albergariae ›, ‹ fodra ›, ‹ portus ›, ‹ mercata ›, ‹ districtus ›, ‹ placita ›, ‹ advocatiae ecclesiarum ›; evidentemente non poteva trattarsi che d'una compartecipazione per quote ideali, tanto più che le fonti mettono in rilievo la divisione del ‹ castrum › in sè come costruzione fortificata (quarta parte « de castro... muro fossato munito et circumdato ») e non come circoscrizione territoriale, perchè, a Mondondone, il ‹ castrum › è ben distinto dalla ‹ curtis › e dal ‹ territorium › e costituisce una parte di questi. A conferma di ciò, soccorre un interessante documento della seconda metà del secolo XIII[87]: è un accordo stipulato fra il Monastero del Senatore (di Pavia) ed i signori Canevanova per il governo di Mondondone. L'‹ honor › e la ‹ jurisdictio › del luogo, dice il documento[88], spettano per metà al Monastero e per metà ai Canevanova; ma poichè questi sono distinti

81. Doc. 28 (del 1196) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 54-57.

82. Docc. 304 (del 1219) e 311 (del 1220) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 347-351, 357-359.

83. Doc. 21 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 31-34. A questa suddivisione del ‹ castrum › corrisponde la suddivisione degli uffici; a Mongardino accanto al ‹ castellanus › vi è il ‹ turrexanus in turri levata ›: doc. 33 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 49-50.

84. Doc. 20 (del 1153) in BOLLEA *Documenti:* 30-31.

85. Docc. 72 e 74 (del 1158), 80 (del 1162), 94 (del 1171) in CAVAGNA *Documenti:* 109-110, 111-114, 119-121, 135-137.

86. Docc. 80 (del 1162) e 94 (del 1171) in CAVAGNA *Documenti:* 119-121, 135-137.

87. Doc. 238 (del 1284) in CAVAGNA *Documenti:* 326-332.

88. E così pure in un documento di poco anteriore: doc. 182 (del 1279) in BOLLEA *Documenti:* 374-375.

in due rami, l'‹ honor › e la ‹ jurisdictio › sono divisi in quattro quartieri: uno per ciascun ramo dei Canevanova, due per il Monastero. Il governo della località è modellato su questa ripartizione: il Podestà sarà eletto per un anno dal Monastero, per un secondo da un ramo dei Canevanova, per un terzo nuovamente dal Monastero e per un quarto dall'altro ramo Canevanova [89].

Talora le fonti non ci mostrano una divisione per quote, ma soltanto la coesistenza di più famiglie che vantano contemporaneamente un'ideale signoria sopra tutta la località; è il caso del ‹ castrum › di Mongardino nel Tortonese: nel 1196 [90] Oberto e Manfredi, figli di Simone di Mongardino, cedono al Comune di Tortona il « castrum cum omni honore et districtu super hominibus pertinentibus ad ipsum castrum»; ma, l'anno dopo [91], uguale cessione al Vescovo Ottone di Tortona fa Guglielmo di Mongardino, mentre documenti posteriori [92] mostrano investiti di larghi diritti sulla località tali Assallito e Simone.

Un altro aspetto singolare della territorialità noi possiamo cogliere nel nostro materiale diplomatico. Ecco un atto di vendita celebrato in Pavia e riferentesi ad alcuni fondi situati in Casei [93]: sono tre pezze di terra aratoria, particolarmente descritte, e la vendita è fatta « cum omnibus honoribus conditionibus albergariis ceterisque honoribus et rebus ipsis peciis de terra et eisdem jermanis exinde aliquo iure vel modo pertinentibus in integrum ». Casei doveva, con molta probabilità, far parte dell'antica Corte di Corana, tanto che, nello stesso documento come in altro più remoto [94], troviamo (e l'abbiamo ricordato più indietro) dei ‹ Gastaldi › tra i proprietari di terreni, nome di famiglia che deve riannodarsi ad antichi uffici di Corte. Ora, i diritti nati e cresciuti nel seno della Corte, quando via via avvenne il disgregamento di questa, anzichè disperdersi, si fissarono al suolo, furono considerati come inerenti al territorio e divennero pertinenza dei singoli fondi.

5.

Una località che trova larga illustrazione nel nostro materiale diplomatico [95], è quella di Monticelli Pavese, oggi compresa, come indica il nome,

89. Il documento rivela anche l'esistenza del Comune di Mondondone e di patti stipulati coi signori.
90. Doc. 28 (del 1196) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 45-47.
91. Doc. 18 (del 1197) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 24-27.
92. Docc. 21, 33, 54 (del 1210) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 31-34, 49-50, 67-68.
93. Doc. 95 (del 1172) in CAVAGNA *Documenti:* 137-138.
94. Doc. 30 (del 1132) in CAVAGNA *Documenti:* 55-57.
95. Nei *Documenti*, editi dal Bollea, ve ne sono molti che riguardano tale località: altri ne esistono, tuttora inediti, nell'Archivio notarile di Pavia.

nel territorio pavese propriamente detto, anticamente parte dell'Oltrepò. Come abbiamo già fatto notare, Monticelli era, con tutta probabilità, pertinenza antica di Corteolona e, per un processo spontaneo, ne fu separata in seguito. Il ‹ castrum Monticelli › divenne proprietà del Monastero pavese di San Salvatore, in virtù del ricordato diploma adelaidino e delle successive conferme ottoniane.

La signoria del Monastero appare però, per lungo tempo, assai limitata: in Monticelli prospera una nobiltà laica investita di larghi poteri; se i documenti sono muti intorno ai diritti dei « seniores de porta palaciensi » [96], un atto della metà del secolo XII [97], già ricordato, fa menzione di quelli, assai larghi, di Alberico Torto, ed un altro [98] contiene un giuramento di sudditanza di molti uomini di Monticelli ai signori Fontana di Piacenza. Alberico Torto fa cessione dei suoi diritti al Monastero nel 1153, ma si riserva nondimeno l'‹ advocazia ›, l'‹ honor › e il Feudo « que ipse solitus est habere in predicta curte et castro et villa ». Di fronte ad una tale condizione di cose, è naturale che il contenuto delle concessioni imperiali al Monastero sia ristretto: il Monastero appare, per lungo tempo, come un proprietario di terre accanto ad altri numerosi, benchè le sue proprietà siano più vaste; un solo documento [99] accenna al diritto di ‹ levare i Consoli › esercitato dal Monastero. Ma del resto è necessaria un'opera lunga, tenace perchè il Monastero giunga a dare alla sua signoria sopra la terra di Monticelli un contenuto di reale e non soltanto apparente dominio generale sulla località: acquisti di terre, importanza maggiore acquistata dalla ‹ clausura dominicale ›, dove il Monastero (come dimostra un bel documento del 1145 [100]) cerca di attirare nuovi coloni e massari ad abitare, rivendicazione di terre concesse ‹ in feudo › [101], di diritti sui mezzani [102], sull'acqua del Po [103], ed infine l'acquisto dei diritti che altri (come Alberto Torto) esercitava, queste sono le vie per cui il Monastero svolse la sua opera pertinace e raggiunse, almeno in parte, lo scopo. I documenti del secolo XIII ci mostrano una condizione di cose notevolmente mutata: il Monastero ha l'‹ honor ›, la ‹ districtio ›, la ‹ jurisdictio ›, il ‹ merum imperium ›, l'amministrazione della località, alla quale delega un proprio ‹ massarius generalis › ed in seguito un Rettore od un Podestà di sua nomina. Questi diritti sono riconosciuti e dichiarati da numerosi testi [104], dalla ‹ concio › di Monticelli convocata dal Priore

96. Doc. 14 (del 1135) in Bollea *Documenti:* 22-23.
97. Doc. 20 (del 1153) in Bollea *Documenti:* 30-31.
98. Docc. 77 (del 1204), 46 (del 1184) in Bollea *Documenti:* 218-220, 82-90.
99. Doc. 44 (del 1184) in Bollea *Documenti:* 72-73.
100. Docc. 16 (del 1145) e 23 (del 1159) in Bollea *Documenti:* 24-26, 33-35.
101. Doc. 14 (del 1135) in Bollea *Documenti:* 22-23.
102. Docc. 25 e 26 (del 1166) in Bollea *Documenti:* 36-37, 37-39.
103. Doc. 31 (del 1173) in Bollea *Documenti:* 43-44.
104. Doc. 106 (del 1235) in Bollea *Documenti:* 265-266.

e dall'Abate[105]: la ‹ concio › riconosce al Monastero anche la facoltà di correggere il « breve statutorum »[106], e di « statuta et ordinamenta facere..., pro bono statu et regimine loci»[107]. La conquista operata man mano ed il riconoscimento popolare sono le vere basi dei diritti del Monastero, benchè qualche documento[108] richiami le antiche concessioni imperiali, per omaggio alla tradizione.

Il carattere limitato della signoria esercitata dal Monastero, per lungo tempo, sulla località di Monticelli, rese possibile la coesistenza di un'altra signoria, quella del Comune di Pavia che, in virtù del diploma imperiale del 1164[109], era investito dei diritti regalistici. In quale modo il Comune esercitasse questi diritti, i documenti indicano con molta larghezza: richiami numerosissimi hanno le deposizioni dei testimoni[110] nella controversia per i confini tra Piacenza e Pavia, controversia che si dibatteva intorno alle località di Monticelli, Parpanese, Olmo, San Marziano, Montedonnico. Il Comune di Pavia ‹ levava i Consoli › nelle località, faceva presiedere da questi Consoli i ‹ placita ›, riceveva il ‹ sacramentum communie ›, riscuoteva il fodro, il ‹ iuvaticum ›, la ‹ bovateria ›, obbligava gli uomini delle località a compiere lavori alle chiuse del Ticino, alle fossa della città, ai vari castelli del contado e simili.

Cosicchè per tutto il secolo XII noi vediamo in Monticelli: il Comune di Pavia investito delle regalie; il Monastero che vi ha larghe proprietà e teoricamente rivendica una larva di diritto eminente; una aristocrazia laica che esercita ampi poteri. Il Comune di Pavia deriva i suoi diritti dal diploma del 1164[111], mentre già da tempo l'aristocrazia laica teneva in Monticelli il posto preminente: nell'interno di questa località, probabile pertinenza antica di Corteolona, si era svolto un processo di particolarismo che aveva messo capo alla costituzione di singoli centri di signoria, i quali avevano il loro fulcro nel ‹ castrum › (sede territoriale di diritti) ed in alcune famiglie ricche di possessi fondiari ed investite dei diritti a questi connessi. Di fronte a queste singole signorie stanno l'alta podestà del Monastero, ridotta a mera parvenza, e lad ominazione del Comune di Pavia, ristretta all'esercizio di alcuni diritti utili a cui sovrastano soltanto — da un lato — la facoltà di costituire i rappresentanti delle lo-

105. Docc. 122 (del 1249) e 147 (del 1260) in BOLLEA *Documenti:* 285-286, 321-323.
106. Doc. 112 (del 1242) in BOLLEA *Documenti:* 273-274.
107. Doc. 167 (del 1270) in BOLLEA *Documenti:* 349-351, e inoltre doc. 185 (del 1279) in BOLLEA *Documenti:* 377.
108. Docc. 106 (del 1235) e 132 (del 1252) in BOLLEA *Documenti:* 265-266, 297-299.
109. Doc. 121 (del 1164) in BOEHMER *Acta:* 112-114.
110. Docc. 44, 46, 55 (del 1184) in BOLLEA *Documenti:* 72-73, 82-90, 155-169.
111. Nel doc. 45 (del 1184) in BOLLEA *Documenti:* 77, un testimone fa risalire i primi atti di signoria del Comune di Pavia alla calata dell'Imperatore in Lombardia, prima dell'assedio di Milano.

calità, — dall'altro — la giurisdizione esercitata per mezzo di questi: ma la somma dei poteri si concentra nella stessa vita locale, la vita giuridica si svolge in modo autonomo, sottratta per buona parte alla direzione dei due grandi organi, il Monastero ed il Comune cittadino.

Nel secolo XIII il Monastero è giunto, in Monticelli, a rivendicare una parte cospicua dei poteri: i diritti regalistici del Comune di Pavia si vanno via via restringendo sempre più, cosicchè, nella seconda metà del secolo, essi si concretano ormai soltanto in un'alta tutela sopra la località e sopra i diritti del Monastero. È il Comune di Pavia che, per mezzo del ‹ Console di giustizia ›, nel 1255 [112], interpone il suo decreto a sanzionare il riconoscimento dei diritti eminenti del Monastero, avvenuto ad opera della ‹ credencia › e della ‹ vicinia › di Monticelli ed è ancora il Comune di Pavia che si assume di difendere i diritti del Monastero contro le pretese piacentine [113]. Ma a questo risultato il Monastero non era giunto se non attraverso il riconoscimento e la sanzione popolare e, necessariamente, aveva dovuto scendere a patti con le forze locali e permettere che sorgesse un nuovo organo, il Comune rurale, e che una parte non trascurabile dei diritti fosse da questo Comune rivendicata.

Il Comune appare già costituito sulla soglia del secolo XIII perchè, per tacere del documento del 1204 [114] in cui sono i Consoli alla testa degli uomini che giurano fedeltà ai signori Fontana — possono qui essere i Consoli eletti dagli stessi Fontana, e, ad ogni modo, la sola menzione di Consoli non è sufficente ad indicare l'esistenza di una comunità autonoma, dal momento che ci sono anche magistrature ‹ levate › dal Comune cittadino — e per tacere di qualche altro vago accenno, il documento testè ricordato del 1235 [115] all'esistenza del Comune allude chiaramente quantunque i poteri appaiano grandemente limitati. E sebbene a noi non sia conservato il ‹ *Breve statutorum* › del luogo, di cui parlano parecchie carte e sul quale ha facoltà di correzioni ed aggiunte il Monastero, è facile presumere che nel ‹ breve › fossero determinati non soltanto i diritti del Monastero, ma quelli altresì della comunità di Monticelli, comunità che aveva i propri rappresentanti nei Consoli, mentre il Monastero eleggeva il Rettore o il Podestà: non si spiegherebbe altrimenti (a tacere di altre considerazioni) il giuramento prestato dal Podestà « super breve dicti loci de attendendo et observando et attendendi facere id quod continetur in dicto brevi, salvo et reservato in se in addendo et diminuendo in dicto brevi ad voluntatem dicti domini abbatis » [116].

112. Doc. 135 (del 1255) in Bollea *Documenti*: 300-302.
113. Docc. 145 e 146 (del 1260) in Bollea *Documenti*: 318-319, 319-320.
114. Doc. 77 (del 1204) in Bollea *Documenti*: 218-220.
115. Doc. 106 (del 1235) in Bollea *Documenti*: 265-266.
116. Doc. 185 (del 1279) in Bollea *Documenti*: 377.

6.

L'esempio della comunità di Monticelli mostra adunque i rapporti stretti fra il principio della territorialità e la genesi del Comune rurale; ma l'argomento merita qualche considerazione di ordine generale. Nell'alto Medio Evo il Comitato e la Corte costituivano due organismi, il primo di carattere politico, il secondo di carattere economico, nei quali si concentrava l'esercizio dei diritti regalistici, cioè di quel complesso di poteri che si era andato via via formando, attraverso le concessioni sovrane, i privilegi feudali, le usurpazioni. Ma, dopo il secolo XI, incominciò un vero processo di dispersione di questi diritti regalistici: frazionato il Comitato, disgregata la Corte, l'esercizio delle regalie passa, in misura via via più larga, alle singole famiglie signorili, moltiplicate attraverso un processo ininterrotto di successioni ereditarie, di vendite, di usurpazioni; dagli antichi uffici di Corte, dagli uffici minori del Comitato rampolla e si diffonde una aristocrazia fondiaria che esercita parte degli antichi diritti e domina in centri minori, sorti e cresciuti, parte per cause esterne, parte per un processo autonomo, nel seno dell'antico organismo. Soccorrono a questa trasformazione le stesse concessioni imperiali alle famiglie private, di cui non mancano esempi per i nostri territori, come potentemente vi contribuì quel nuovo soffio di vita, quella ridestata attività economica, quel travaglio possente di progresso che l'Italia conobbe, a partire dal secolo XI, e che portò nuovi ceti e nuovi gruppi alla ricchezza ed al possesso fondiario.

Ma questo passaggio delle regalie ai privati non fu che l'inizio di un'altra trasformazione più profonda, poichè, attraverso le vicende delle successioni, delle vendite e attraverso il frazionamento dei possessi, i diritti regalistici a poco a poco si fissarono al suolo, furono concepiti come pertinenza dei fondi, dei ‹ loci ›, dei ‹ castra ›. È il principio della territorialità che si diffonde, a partire dal secolo XII: fenomeno naturale dove mancano grandi organismi economici e politici, dove non vi sono centri compatti di signoria e mancano gli elementi di una salda coesione personale.

Ora la territorialità fu appunto il terreno giuridico dal quale germogliò e crebbe poi via via più rigogliosa la vita del Comune rurale: dal momento che il ‹ castrum › era diventato una sede territoriale di diritti, un organismo territoriale che in sè raccoglieva tutti o gran parte degli elementi di una vita amministrativa e giuridica propria, bastava che il Comune rurale proseguisse il processo di disgregamento degli organi di dominazione personale sovrapposti al ‹ castrum › perchè potesse man mano soverchiarli ed erigersi ad organismo autonomo. Prendiamo in considerazione, ad esempio, le due località di Casei e di Pareto: nella prima i diritti regalistici erano considerati come pertinenza dei singoli fondi, nella seconda era considerato come investito dei diritti re-

galistici il ‹ castrum ›, elemento territoriale, e non il gruppo dei ‹ domini ›, chè anzi le fonti ne attribuiscono a questi il godimento come conseguenza giuridica del possesso del ‹ castrum › e non per una ragione propria o per concessione personale.

Qui erano dunque tutti gli elementi di una vita propria, con il possesso di tutti quei diritti in cui si manifestava l'attività amministrativa e politica, almeno entro determinati limiti, di una comunità. Al ‹ castrum › si sovrappongono determinate signorie personali, ma la loro importanza va progressivamente diminuendo sì che esse appaiono infine destituite, per gran parte, di contenuto proprio: questo progressivo indebolimento mosse da cause interne (frazionamento, dispersione delle famiglie signorili), e da cause esterne per quel generale movimento di progresso che portava all'ascensione delle classi medie, al miglioramento ed alla libertà delle classi servili. Certo questo non è che un aspetto del problema: la genesi del Comune rurale non può certo racchiudersi tutta nel concetto della territorialità; altri elementi, e non pochi, e d'importanza fondamentale dovrebbero essere presi in esame per uno studio, anche sintetico, del problema. Ma, insomma, questa importanza via via più grande acquistata dal ‹ castrum ›, dal ‹ locus ›, dal ‹ territorium › di fronte alle signorie personali che vi si sovrappongono, questo passaggio graduale di gran parte dei diritti regalistici dai gruppi personali al territorio, questa importanza maggiore acquistata dalle singole località in virtù della decadenza dei grandi organismi economici e politici come la Marca, il Comitato, la Corte, tutti questi fattori che si riassumono nel principio della territorialità, costituiscono la base giuridica sulla quale nacque e si sviluppò la vita autonoma del Comune rurale. Ripetiamo: questo non è che un aspetto del problema, problema più complesso che non è compito nostro esaminare qui; ma è un aspetto che merita l'attenzione e l'indagine degli studiosi.

II.

IL ‹ CASTRUM › COME ELEMENTO DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE *

1.

Nel mio volume sulla *Territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado* ho accennato frequentemente al ‹ castrum › come elemento di organizzazione, agli elementi costitutivi di esso, alla distinzione fra ‹ castrum › e ‹ burgus › e sue conseguenze giuridiche; ma il tema, io lo riconosco per il primo, è ben lungi dall'essere esaurito e merita, comunque, nuove indagini. Che in Italia la parola ‹ castrum › designi veramente, a differenza di altri paesi [1], un elemento territoriale a sè stante, con una propria fisonomia giuridica, non possono sorgere dubbi: a questa individualità giuridica fanno accenno troppo frequente i documenti, le cronache [2], gli stessi giuristi [3]. Opportunamente perciò il Volpe, esaminando le varie forme di organizzazione sulla base del ‹ castrum ›, osserva come questo, nella sua forma più diffusa e sviluppata (che si collega con la genesi di molti castelli nei secoli XI e XII), rappresenti qualche

* L'articolo è stato pubblicato per la prima volta in « *Real Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti* » (2 s) 56 (1923) 678-686; (2 s) 57 (1924) 453-462.

1. Cfr. G. Des Marez *Le sens juridique du mot ‹ oppidum › dans les textes flamands ou brabançons des XIIe et XIIIe siècles*, in (Hon) H. Brunner *Festschrift für Heinrich Brunner* (Weimar 1910) 339-348; ‹ oppidum ›, nei testi consultati dal Des Marez, denota una località urbana o rurale indifferentemente, sia o non sia cinta di mura, purchè abbia ottenuto la franchigia e i privilegi, basati sul diritto urbano. Questa condizione giuridica privilegiata dà la qualifica di ‹ oppidum › ad una villa. In Italia invece il ‹ castrum › è una località del contado fortificata, ben distinta, come vedremo, dalla città e dal villaggio, almeno per l'Italia centrale e superiore.

2. Ne ho recato parecchi esempi nel volume sulla *Territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado;* cfr. particolarmente la Parte III 69 ss.

3. Odofredo *Super primam Codicis partem* (Lugduni 1550), in *C*, 1, 3 (« De episcopis et clericis »); f. 23 « In ecclesiis »; Odofredo *In primam Digesti veteris partem*, 3, 4 (« Quod cuiuscumque universitas »), 2; f. 123 « L. municipes ». Sulle teorie di Bartolo e Baldo torneremo espressamente in seguito.

cosa di intermedio fra i Comuni rurali ed i Comuni di città ed anzi qualitativamente più vicino a questi che a quelli, tanto che dal secolo XII, quando si determina con precisione il concetto giuridico di città e la sede vescovile appare condizione necessaria e sufficiente per dar nome e carattere di città, molti ‹ castra › diventano città [4]. Ma se ogni dubbio esula su questo punto, rimane tuttavia aperto il problema dei caratteri essenziali di tale individualità, della sua precisa determinazione; ora io ritengo che alla risoluzione del problema si possa giungere partendo dalla genesi del ‹ castrum › e seguendone via via lo sviluppo sino alla sua forma perfetta e diffusa nei secoli XIII e XIV.

Intorno alla genesi del ‹ castrum ›, ampie notizie ci danno lo Schneider per l'età bizantina, il Mayer per l'età longobarda e, con uno sguardo generale, il Salvioli. Lo Schneider [5] ha messo in luce il carattere militare di queste nuove costruzioni, da cui sono scaturite importanti località e che ebbero essenzialmente funzioni di difesa ai confini settentrionali d'Italia contro Narsete, o contro i Longobardi all'età di Gregorio Magno, come si può constatare per varie zone della penisola, come la Toscana meridionale; lo Schneider ritiene anzi che i ‹ castra › italiani siano per gran parte anteriori alla conquista longobarda o, comunque, di origine non longobarda. Nè si scosta su questo punto il Mayer, il quale ammette che molti antichi castelli siano stati conservati dai Longobardi [6], tanto più che questi raramente — all'infuori di qualche regione come la Toscana — fissarono la loro dimora nella campagna. Dove tuttavia un tale fatto si verificò, gli stanziamenti longobardi, tramutati in castelli, ebbero nome di ‹ fare › (castello della Fara) dal nome dei nuclei militari a base parentale della gente longobarda [7]. Ma il Mayer ha creduto inoltre di affacciare un'ipotesi che mi sembra assai discutibile e va, comunque, discussa: egli parte dalla premessa che il ‹ castellum › non coincide necessariamente col ‹ burgus › (il ‹ burgus › denota in Italia un insieme di costruzioni collegate sul tipo della città e rappresenta uno stanziamento non di rustici ma di commercianti ed artefici), ma, poichè già nell'epoca romana il ‹ burgus › è un piccolo castello in contrapposto con la estesa costruzione della ‹ civitas ›, è facile cosa il pensare che i nuovi stanziamenti siano nati sotto la tutela militare di un castello e con l'appoggio economico di questo ed abbiano preso nome di ‹ burgi › dal ‹ burgus › che ne costituiva la base [8]. Particolarmente importante è un'altra conseguenza che il Mayer deriva: il ‹ burgus › è di per se stesso un centro di mercato, sottratto

4. G. Volpe *Classi e comuni rurali* cit., in « *Critica* » 6 (1908) 361 ss., in *Medioevo italiano* cit. 145-188. (dell'estratto).

Per i ‹ castra › della Marca anconetana cfr. L. Zdekauer *Magistrature e Consigli nei Comuni marchigiani* cit. 17 (dell'estratto).

5. F. Schneider *Die Reichsverwaltung* cit. 36.

6. Mayer *Ital. VerfG.:* I 413.

7. Mayer *Ital. VerfG.:* I 14.

8. Mayer *Ital. VerfG.:* II 437-438.

alla costrizione del mercato cittadino, e sotto questo punto di vista il ‹ burgus › coincide con la ‹ plebs ›; ora poichè altre notizie mostrano che anche il castello è una sede di mercato, castello e Pieve consuetudinariamente coincidono; ogni stanziamento ha il suo castello ed è una Pieve. Conseguenza importante, abbiamo detto, perchè, se pur si vuole senz'altro respingere la tesi del Davidsohn[9] che la pieve sia un organo territoriale di giurisdizione, sta di fatto che l'ipotesi affacciata dal Mayer agevolerebbe assai la risoluzione del problema, inserendo il ‹ castrum › nell'ordinamento della circoscrizione ecclesiastica ed attribuendogli una posizione ben determinata nel quadro delle circoscrizioni territoriali. Nè il tentativo di ricondurre alle circoscrizioni tradizionali i nuovi organismi, come le Corti, create dalle condizioni economiche del Medio Evo, può dirsi isolato; ma io ritengo che anche l'ipotesi del Mayer — come già quella del Vesme sulla ‹ curtis ›[10] — non sia confortata da un esame attento delle fonti, se pur si deve ammettere che la coincidenza fra ‹ castrum › e ‹ plebs › vi sia talvolta realmente; e basterebbe ricordare l'esempio di Pieve di Sacco, il capoluogo della vasta circoscrizione della Saccisica[11].

Ma questa coincidenza è ben lungi dal costituire la regola generale. In parecchi territori, anzi, dove meglio rilevabili sono le divisioni, la ‹ plebs › e il ‹ castrum › appaiono spesso distinti, a capo l'una e l'altro di distinte zone territoriali; allo stesso modo e non di rado le fonti ci mostrano il ‹ castrum › che sorge e si sviluppa accanto ad una Pieve, ma in modo perfettamente autonomo dal punto di vista giuridico e territoriale. Citerò qualche esempio dell'uno e dell'altro caso. Il contado di Guastalla ci mostra le quattro seguenti organizzazioni (se non vere e proprie partizioni) territoriali: il ‹ castellum ›, la ‹ plebs ›, la ‹ capella ›, la ‹ curtis ›. La ‹ capella › ha delle pertinenze e dei ‹ mansi ›, la ‹ plebs › spesso un ‹ domnicatum ›, dei diritti di decime, più ‹ capelle › (incorporate in questo caso in un organismo più vasto), talora un castello. Ma il castello come la Corte appaiono veramente organismi a sè stanti e il primo può avere nel proprio interno una ‹ capella › come una ‹ plebs ›, mentre la Corte ha generalmente una ‹ capella ›. Il documento di cui ci occupiamo si chiude con un elenco di « castella et plebes que Episcopus cum omnibus suis militibus tenet » e che sembrano veramente organismi distinti[12]. Analoghe considerazioni ci ispirano i documenti del contado aretino: il castello racchiude nelle proprie mura una chiesa e questa chiesa fa parte della più vasta circoscrizione ecclesiastica della

9. R. Davidsohn *Storia di Firenze* cit., I 469.
10. Cfr. il volume *La territorialità etc.* 33-34.
11. La località di Sacco è al centro della ‹ curtis › ed ha un castello dove risiede il Gastaldo (cfr. doc. 82 (del 1005) in Gloria: I 114), ma Sacco è sede altresì della Pieve ed è anzi la Pieve che dà il nome, distinguendo la località dagli altri aggregati territoriali: cfr. docc. 239 (del 1132), 318 (del 1137) in Gloria: II 1 187-188, 245; doc. 285 (del 1188) in Pinton: 52 ss.
12. Doc. 20 (del 1070 circa) in Affò *Istoria:* I 323-324.

Pieve: «castello de loco Plano», che ha nell'interno la chiesa di Santa Maria «iuris episcopii et sita in comitatu aretino infra plebem S. Marie sita Maiano»[13]. E la cosa è tanto più notevole in quanto la vera divisione territoriale originaria del Contado aretino, a cui si riferiscono le carte, è la divisione per ‹ plebes › ed in quanto la circoscrizione del ‹ castrum ›, che si sviluppa posteriormente, giunge ad abbracciare più chiese[14]: ebbene, anche in questo caso, ‹ castrum › e ‹ plebs › non coincidono. E, finalmente, per chiudere questo rapidissimo esame, ecco nel territorio cremonese la Corte di Bressanore «cum castro inibi habente» e la Pieve «infra codem castro consecrata ad honore Sancte Marie»; vi è inoltre una ‹ capella › «foris et prope ipso castro», ma castello, Pieve e ‹ capella › compongono un tutto unico, con l'area di un iugero per gli abitati, di 900 iugeri per le terre coltivate e 300 per i boschi, gerbidi e selve[15]. Ora, in questa Corte di Bressanore il Comune di Cremona nel 1183 aveva eretto Castel Manfredi e, distrutto questo tre anni dopo dal Barbarossa, un nuovo castello (Castelleone nel 1188)[16]. Cosicchè, se noi guardiamo ai documenti di quell'anno, vediamo che nell'antica Pieve di Bressanore (la quale conserva, naturalmente, la sua unità e la sua fisionomia, come risulta del resto dai documenti stessi) sorgono due ‹ castra ›, «castrum vetus et castrum novum», ciascuno dei quali ha una propria attività ed anzi Castelleone, dichiarato località immune, un proprio reggimento[17].

La genesi del ‹ castrum › va dunque ricercata in sè, all'infuori della ipotesi che la stessa circoscrizione antica della Pieve (non parliamo della circoscrizione longobardo-franca della ‹ sculdascia › e ‹centena ›, la cui graduale scomparsa abbiamo creduto potere altrove dimostrare) abbia dato vita ad un castello come centro di difesa, creato dalla stessa necessità di tutela della popolazione plebana, o che il castello sia stato creato da una causa esterna, ma innestato sin dalla origine sopra un organismo già costituito e dotato di una propria sfera territoriale come di una propria attività giuridica. Vediamo quindi quale sia la genesi più probabile dei molti castelli[18], sorti in gran parte nell'età feudale. In gran parte, perchè non è dubbio che parecchi di essi hanno una origine più antica e risalgono addirittura alla età romana, come ad esempio Sermione sul Garda[19] e qualche ‹ castrum › del Contado aretino[20]. Più numerosi sono tuttavia i castelli creati in seguito, durante le fortunose vicende d'Italia, o per necessità mi-

13. Doc. 164 (del 1043) in Pasqui *Documenti d'Arezzo:* 236, e inoltre docc. 200 (del 1069), 250 (del 1082) etc. in Pasqui *Documenti d'Arezzo:* 285-287, 345-346.
14. Doc. 325 (del 1129) in Pasqui *Documenti d'Arezzo:* 444-445.
15. Doc. 42 (del 1022) in Astegiano: I (secolo XI) 58-60.
16. Astegiano: II 354.
17. Doc. 460 (del 1188) e documenti seguenti in Astegiano: I (secolo XII) 168-171 ss.
18. Ampie notizie in G. Salvioli *Storia economica d'Italia* cit. 184-185.
19. Doc. 43 (del 771) in Porro Lambertenghi: 81a-85a.
20. Docc. 3 (del 714), 5 e 6 (del 715) in Pasqui *Documenti d'Arezzo:* 6-7, 9-17, 17-21.

litare della difesa ai confini o per difesa contro le scorrerie degli Ungheri; e su questo punto le notizie dello Schneider e del Mayer, come i noti diplomi di Berengario e degli Ottoni ci dispensano dal soffermarci. Altre cause o forme sono quelle dei castelli sorti nel centro di una Corte e poi trasformati gradatamente fino a costituire, essi, il vero ‹ caput curtis ›, a cui mettevano capo tutte le attività economiche e giuridiche della Corte (dalla ‹ curtis cum castro super se habens › al ‹ castrum cum curte ›), dei castelli fatti costruire dai proprietari per mezzo dei loro vassalli o ‹ milites ›, dei castelli che sorgono al centro di colonie arimanniche stanziate ai confini di un territorio per la difesa di questo. Le due ultime forme richiedono qualche chiarimento: il Volpe, studiando recentemente la Lunigiana medioevale, ha potuto confermare quanto già aveva detto molti anni innanzi circa la costruzione dei castelli affidata dai proprietari ai loro uomini (si tratti di signorie laiche od ecclesiastiche), l'incastellatura di questi uomini, i loro obblighi, il tramutamento dei livellari in castellani, l'affluenza dei liberi che vengono a dimorare nella sfera del castello e permettono così la costituzione di un agglomerato notevole di popolazione, nella forma prevalente — ritiene il Volpe e giustamente — di un ‹ burgus › che si sviluppa all'ombra del castello, centro di difesa e luogo di rifugio [21]. Io credo tuttavia che non minore importanza deve essere attribuita alle colonie arimanniche stanziate ai confini non soltanto di qualche esteso territorio, come l'Italia longobarda od i possessi bizantini, ma di singoli Comitati, o del territorio di una città. L'esistenza di una linea di ‹ arimannie › lungo tutti i confini del dominio longobardo come guardia contro i Bizantini ed i Franchi è stata messa in luce opportunamente dal Leicht [22], ma tale sistema di difesa, che aveva secolari tradizioni romane e che i barbari, fra cui erano state reclutate spesso le truppe confinarie, avevano prontamente imitato, non è certo scomparso nel periodo del particolarismo italiano quando, tramontata in sì gran parte d'Italia ogni dominazione effettiva di carattere unitario, i territorî minori sono andati via via acquistando una propria individualità, con linee di divisione spesso incerte e controverse, ma già chiaramente in via di formazione. È probabile che questi stanziamenti arimannici posteriori non siano in parte che la continuazione degli antichi ma, certo, nuovi stanziamenti si devono essere aggiunti per la necessità di difesa ai confini dei territori comitali. Comunque noi troviamo nuclei di arimanni assai frequenti nell'Italia centrale e settentrionale al confine di singoli territorî; nè sarebbe difficile citare esempi in proposito. Io voglio tuttavia soffermarmi sopra un caso veramente caratteristico; ed è quello

21. G. Volpe *Lunigiana medioevale* (Firenze 1923) 26-27, e 73-74 (per il Borgo di Sarzana). E prima: G. Volpe *Lombardi e romani* cit. 69-70.

22. P. S. Leicht *Studi sulla proprietà fondiaria* cit., II 89-90. Cfr. anche A. Checchini *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con la arimannia*, in « *Archivio giuridico ‹ Filippo Serafini ›* » 78 (1907) 368-369.

del Comitato tortonese. Un diploma di Enrico IV nel 1083 [23] ci rivela la esistenza di arimanni a Pontecurone sulla linea nord orientale di confine del Comitato; questa linea, soggetta ad alterazioni frequenti perchè la località fa parte del Comitato tortonese fino alla lotta di Tortona col Barbarossa, sottratta e ceduta ai Pavesi, ritorna al Comitato originario con la ‹ *Reconciliatio Terdonae* ›, per comparire più tardi in possesso della città di Pavia [24]. Ora, appunto, queste frequenti mutazioni, frutto di secolari contese, rendevano tanto più necessaria l'esistenza di colonie arimanniche probabilmente, per quanto pare dalla località stessa, non antiche. Antica sembra invece un'altra colonia arimannica, la quale guarda a mezzodì il Comitato genovese: Serravalle Scrivia sulla strada Novi Ligure-Arquata, a settentrione di questa località e di Gavi. Il Gabotto, nelle sue note *Per la storia di Tortona nella età del Comune* [25], richiama a tale proposito il diploma di Carlomagno del 5 giugno 774 in favore di Bobbio [26], diploma nel quale i confini dei possessi del Monastero sono spinti più oltre nel territorio piacentino da una parte, nel Tortonese dall'altra fino a raggiungere il ‹ mons arimannorum ›; ora, il ‹ mons arimannorum › è appunto l'altura su cui è sorto il ‹ castrum › di Serravalle [27], che fa parte di una ricca collana di fortilizi, coronanti i contrafforti dell'Appennino da Montealtus a Mons Jardinus, Grondona, Monte Cucus, Gavi fino al territorio di Acqui. Una cintura di difesa da Libarna ad Acqui, ad Alba proteggeva in antico, mediante presidî greci e paesani, gli ultimi avanzi della dominazione bizantina contro i Longobardi [28]; è probabile che i Longobardi, conquistata la ‹ Maritima ›, abbiano conservato, come strumenti di dominazione sul territorio, parte degli antichi castelli, aggiungendovi nuove colonie arimanniche. In seguito, il Vescovo ed il Comune di Tortona completarono la difesa territoriale; il Contado, nell'età comunale, appare ben guardato da una serie di castelli, molti nati spontaneamente e conquistati poi dal Comune, parecchi elevati dal Comune stesso e fra questi emergono i ‹ castra › che vigilano verso i confini e sbarrano le strade provenienti dal Comitato pavese (Pontecurone, Castelnuovo), dal Bobbiese (Dernice, Fabbrica), dal Genovesato (Serravalle, Arquata, Grondona etc. [29]). Serravalle, abbiamo detto, è una colonia arimannica, ma tracce di arimanni noi troviamo in altre località confinali, come Fabbrica sul Curone e Dernice; come castello, che sta a guardia di quel punto della valle in cui la grande ro-

23. Doc. 319 (del 1083) in Stumpf *Acta:* 451.

24. Si veda quanto ne ho scritto nelle *Note sulle condizioni giuridiche del contado*, in « *Bollettino della società pavese* » cit. 307 ss., ora qui 136 ss.

25. Ed. postuma a cura di A. Tallone (Torino 1922) ‹ BSSS, 96 › 44, cfr. anche 36 n. 1.

26. Doc. 80 (del 774) in *MGH DD:* I 114.

27. « ... de monte arimannorum cum castro super se habente »: ‹ *Cartula Serravallis* ›, doc. 2 (del 1122) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 5-6.

28. Mi riferisco anche qui a quanto ne ha scritto F. Gabotto *Per la storia di Tortona* cit. 32.

29. Si consulti, per i documenti relativi, il già molte volte citato *Chartarium dertonense.*

tabile da Genova sta per sboccare nel piano, Serravalle ha però un'importanza particolare: i documenti ci informano delle lunghe contese fra Genova e Tortona per il regolamento delle condizioni giuridiche di quella prima zona dell'Appennino e per la protezione delle strade. Finalmente, nelle convenzioni del 1198, 1199, 1218, 1235, Genovesi e Tortonesi si garantiscono mutuamente: ai primi il possesso dei castelli di Gavi, Parodi e di tutto il territorio ad occidente dello Scrivia fino all'altezza di dette località, ai secondi il castello di Pozzolo e di Serravalle [30].

Le varie forme di origine del < castrum > hanno esercitato una influenza notevole, ma non eguale per tutte, sulle forme e sul contenuto delle nuove unità territoriali che intorno al < castrum > si sono andate via via costituendo. Anche i castelli antichi, come Sermione sul Garda, avevano conservato probabilmente il loro territorio [31], ma, avendo già perduto nella ultima età romana la loro autonomia e le loro magistrature, non avevano costituito nell'età longobardo-franca, nè potevano in seguito senza l'intervento di altre cause costituire un centro di poteri giurisdizionali proprî. Ben diverso invece è il discorso per i castelli sorti al centro di una < curtis >, che in questa trovarono assai spesso una base per la costituzione graduale di estesi poteri di signoria; come deve essere diverso il discorso per i castelli costruiti per opera di un nucleo di vassalli o sorti al centro di una colonia arimannica, perchè anche qui l'origine determinò tosto alcuni particolari effetti che si riverberarono sulla condizione giuridica del < castrum > e sulla sua attività.

2.

La formazione del territorio castellano è solo un aspetto di un fenomeno generale per cui, mentre spesso si vanno disintegrando antichi organismi economici e territoriali, nuove unità vanno gradatamente formandosi, come elementi di organizzazione del territorio. Le linee generali di questo fenomeno e delle cause che l'hanno provocato, sono esposte nel mio studio sulla *Territorialità* [32], dove non manca un accenno al tema particolare della formazione del territorio castellano. Ma il tema va ripreso in esame per una più attenta considerazione, perchè se è vero che il < castrum > può costituire, in virtù della

30. Docc. 80 e 82 (del 1198), 84 (del 1199), 93 e 94 (del 1218), 134 (del 1235) etc. in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 106-108, 110-111, 111-116, 130-136, 136-140, 195-199.

31. Il citato documento del Porro reca un elenco di località compreso nei < fines > e nel < territorium > di Sirmione: doc. 43 (del 771) in PORRO LAMBERTENGHI: 81a-85a.

32. Cfr. pagina 27 ss. di questo volume.

sua stessa fondazione per ragioni militari o comunque di difesa, il nucleo intorno a cui si vanno raccogliendo ed ordinando altri nuclei di popolazione del Contado [33], se è vero che qualche antico ‹ castrum › stringe intorno a sè Corti e località sotto la spinta di un movimento generale che tende a raggruppare la forze del Contado intorno a qualche centro di tutela, sarà d'altro lato utilissimo precisare, per quanto lo consentono le fonti, e gli elementi ed i modi che hanno cooperato alla formazione di questi nuovi organismi territoriali, la cui importanza è assai grande per lo studio del contado, non soltanto nel Medio Evo, ma per la stessa età successiva.

Ritorniamo all'esempio frequentissimo di castelli costruiti al centro di colonie arimanniche ed eretti da vassalli o militi. Scopi del castello saranno la difesa al confine del territorio, il dominio sui ‹ vici › sottostanti, un punto di appoggio ed un luogo di rifugio in caso di guerra. Nel castello prendono dimora arimanni o militi che assumono particolari obblighi (per esempio, gli arimanni di Serravalle [34] o castellani, come saranno detti di poi, non possono allontanarsi dal castello senza lasciare chi li sostituisca, non possono trascorrere più di tre notti fuori del castello senza il consenso dei Consoli tortonesi, devono provvedere alle guardie, tenere apprestato e disponibile in ogni momento il castello) in aggiunta agli obblighi militari generali. Ora è ovvio che a questi obblighi corrispondano determinati diritti: e come all'obbligo generale della difesa militare corrispondono quei diritti patrimoniali che noi conosciamo, così a questi obblighi più stretti inerenti al castello corrisponderanno e la pace speciale che protegge il castello ed una particolare tutela per le persone che vi dimorano. Ed ecco la distinzione fra delitti perpetrati dentro e delitti perpetrati fuori del castello; per i primi la pena è superiore: ad esempio nella castellata di Chiaverano il furto è punito con la multa di 60 lire segusine « et si furtum in castro fuerit, sit maius bannum secundum quod videbitur episcopo et qualitatem facti sive delicti » [35]. La distinzione è assai frequente nei docu-

33. Molto interessante a tale proposito è un documento, di data piuttosto antica, edito dal Tiraboschi (doc. 85 (del 936) in G. Tiraboschi *Storia della augusta badia di S. Silvestro di Nonantola aggiuntovi il codice diplomatico della medesima*, II (Modena 1775) 114-115), il quale ci attesta che molti uomini liberi, oltre una trentina, avevano ottenuto di essere collocati sulle terre intorno al castello di Nogara con l'obbligo di pagare i censi pattuiti e di custodire il castello, di erigere muri di pietra e case nel circuito e con la facoltà di « facere fossatoras et celatas ad defensionem castri ». Ben noto del resto è il fatto della nascita e sviluppo del ‹ burgus › all'ombra del castello. Cfr. G. Volpe *Lunigiana medioevale* cit. 73-74.

34. Doc. 35 (del 1211) in Gabotto *Chartarium dertonense:* 53-54.

35. Doc. 213 (del 1251) in Gabotto *Carte:* I 311-314. Particolarmente notevole è la distinzione fra delitti dentro e fuori del castello a Gardone Val Trompia (cfr. doc. 258 (del 1215) in Odorici *Storie bresciane:* VII 76-82), ma su di essa dovremo ritornare. In altri luoghi anche i delitti meno gravi, se compiuti nel castello, sono, al pari dei maggiori, di competenza del vescovo: cfr. doc. 14 (del 1210) in Assandria *Libro verde:* I 43-51.

menti medioevali. Nè la pace speciale è limitata alla cinta fortificata del castello, ma si estende ben presto al territorio immediatamente sottostante, che avrà una sua propria delimitazione e che sarà designato dalle fonti con i nomi di ‹ castellare ›, ‹ zirone ›, ‹ senaita ›, ‹ carbonarea ›, ‹ summitas montis › etc. La distinzione di questa zona non è caratteristica esclusiva del ‹ castrum ›, perchè anche nella Corte la proprietà può essere divisa in più cerchie contraddistinte dalla particolare natura del rapporto economico che vincola i fondi al centro amministrativo della Corte [36]. Ma è certo d'altro lato che la zona circostante al castello, per gli uffici particolari che doveva adempiere in favore del castello stesso, doveva acquistare ben presto una posizione sua propria e cadere nell'orbita della autonomia giuridica del ‹ castrum ›. E ciò del resto è confermato dalle fonti, che accennano alla ‹ carbonaria › come al luogo dove spesso è costruita la chiesa od una delle chiese castellane e che la individuano come una zona di territorio immune [37], sede inoltre dei ‹ placiti giudiziari › [38].

Ecco adunque una prima e precisa determinazione del territorio castellano: ma alla costituzione di un più vasto territorio, tale da trasformare il ‹ castrum › in una vera e importante circoscrizione, contribuì un altro fenomeno che ha veramente carattere di fenomeno generale, almeno in Italia. Ed è la trasformazione degli obblighi castrensi: questi erano estesi ad una parte notevole della popolazione che del castello si giovava come di luogo di rifugio e di tutela ed erano le ‹ guaite ›, le ‹ albergarie ›, le ‹ fidelitates ›, per accennare soltanto ad alcuni tra gli oneri più caratteristici [39]. Base giuridica di questi oneri e dei vincoli che legano la popolazione al ‹ castrum › è l'‹ incastellatura ›; il rapporto in origine era quindi essenzialmente personale, perchè scaturiva dal fatto che gli abitanti del territorio contraevano obblighi in base a promessa di ‹ fidelitas ›

36. Queste diverse cerchie del territorio curtense, contraddistinte dalla specifica natura del rapporto economico che vincola i fondi con il centro amministrativo della stessa ‹ curtis ›, sono: ‹ camparitia ›, su cui si estende direttamente l'attività del centro amministrativo, ‹ quartaricia ›, ‹ decimaria › (cfr. doc. 227 (del 1295) in GABOTTO-LEGÈ *Carte:* I 263-265).

La ‹ senaita › ha, invece, il generico significato di ‹ terminatio › (« ... dom. Albertus promisit dicto syndico facere sinaitam et mictere confines inter montaneam comunis et montaneam ipsius domini Alberti... »: doc. 128 (di anno incerto) in GRIMALDI *Pergamene:* 126-128; doc. 315 (del 1195) in *Carte Abbazia di Chiaravalle:* 265-267. E così un ‹ castrum › antico tramutato in città attraverso la fusione con altri nuclei fortificati, come Macerata, conserva ancora nel suo territorio una divisione concentrica di cinque ‹ senaite › in base al censo: R. FOGLIETTI *Il catasto di Macerata del 1268* (Macerata 1886) ‹ Opuscoli di storia del diritto › 237-238.

37. Doc. 24 (del 1116) in FOGLIETTI *Documenti:* 37-40 (Castello di San Giuliano). Viene stipulata la difesa delle persone e proprietà situate « infra senaitas... Neque placitum infra ipsas carbonarias teneamus de hominibus infra eas habitantibus vel commorantibus » ad eccezione dei delitti maggiori; cfr. inoltre doc. 30 (del 1138) in FOGLIETTI *Documenti:* 44-47.

38. Doc. 25 (del 1128) in CATALANI *De ecclesia:* 338-339 (‹ castrum › di Monte Santo: agli abitanti sono concessi i ‹ placiti › nelle ‹ senaite ›).

39. Per una illustrazione documentata cfr. il mio studio sulla *Territorialità* 99-105.

col consenso dei vicini già incastellati e col corrispettivo di diritti di varia natura sul castello stesso. Ma ecco che, in progresso di tempo, gli obblighi si radicano sui fondi, diventano un accessorio della terra, si tramutano in oneri essenzialmente reali. È un fenomeno, ripeto, di portata generale, chiaramente rilevabile attraverso manifestazioni svariate nel campo degli oneri di carattere patrimoniale, nel campo della giurisdizione e dei poteri di signoria. Il volume sulla *Territorialità* ha lo scopo, appunto, di dimostrare la realtà di questo fenomeno, che si rivela particolarmente in Italia con manifestazioni caratteristiche. Ma la dimostrazione potrebbe utilmente essere estesa agli oneri reali, al diritto di patronato e ad altri elementi della vita economica e giuridica. Comunque, nessun dubbio per gli oneri castrensi: delle ‹ guaite ›, gravanti sui fondi meglio che sulle persone, ha trattato elegantemente lo Zdekauer[40], illustrando le ‹ guaite › dei Frosini; ed altri documenti mostrano la connessione stretta fra l'obbligo militare e l'obbligo della abitazione o permanenza stabile sopra i ‹ sedimina › del territorio castellano. Ora il carattere militare originario della ‹ guayta › mostra che, in antico, questa doveva gravare sulle persone che avevano partecipato alla costruzione del castello o l'avevano ottenuto in concessione dal signore o comunque potevano vantare sul castello diritti propri; ma in progresso di tempo, man mano che la protezione del ‹ castrum › si estende sopra una più larga sfera di popolazione e questa si assogetta agli obblighi relativi, l'antico carattere personale va trasformandosi e l'onere viene a gravare sui fondi, in modo che, anche attraverso il frequente trapasso dei fondi dall'una all'altra mano, permanga la garanzia della guardia e della difesa, affidate alla popolazione stanziata nella zona che più strettamente circonda il castello e su cui di fatto si estende la protezione del castello. Se l'onere avesse conservato il suo carattere personale, una tale garanzia sarebbe stata gravemente diminuita dalle migrazioni, non infrequenti, di gruppi di popolazione. Analoghe considerazioni potremmo fare per la ‹ fidelitas ›, che, prestata in origine al signore e simbolo di un rapporto personale, diventa un onere contratto verso la ‹ curia › del castello, cioè verso il ‹ castrum › come ente giuridico; anche in questo caso l'onere va radicandosi ai fondi, è prestato dalla popolazione castellana perchè possiede fondi compresi entro la sfera di protezione del castello ed abbraccia parecchi degli obblighi compresi nel vincolo di sudditanza. « Ego feci tibi fidelitatem de ista terra » dice un documento del Gloria[41]. E le albergarie ed ospitalità dovute al signore, dovute in seguito ai signori del castello, alla ‹ curia ›, gravano anch'esse sui fondi perchè possono i signori giovarsene transitando sul territorio, perchè, soprattutto, diventano anch'esse un onere patrimoniale pagato in natura o denaro periodicamente. Questo passaggio mi pare chiaramente documentato da una ‹ confessio › degli uomini di Pozzolo ai Consoli

40. L. Zdekauer *Guayta e custodia* cit. 367-368.
41. Doc. 526 (del 1150) in Gloria: II I 383-384.

di Tortona[42]: essi fanno pubblica dichiarazione delle albergarie a cui sono tenuti e che consistono in uno staio di siligine, il vitto per due uomini e due cavalli, oltre l'ospitalità, in caso di bisogno, per o g n i albergaria, vero tributo gravante sulla popolazione. « Item dixerunt, continua il documento, quod talis consuetudo est quod si illi de Puzolo qui dant albergariam, venirent ad paupertatem, vel si iverint de terra dominus debet venire ad poderium si non foret aliquis qui daret albergariam ». L'onere si dovrebbe trasmettere adunque al nuovo proprietario del fondo; ed ecco perchè, in altri documenti, le albergarie sono elencate nelle pertinenze insieme con prati, campi, selve etc.[43].

Ora, non è dubbio che in tal modo il territorio castellano si va estendendo e consolidando, sì da abbracciare ormai una sfera ben delimitata, cioè tutta la zona di territorio su cui è stanziata la numerosa popolazione che ha sul castello diritti e verso il castello obblighi precisati. Questa popolazione può subire alterazioni per vendite, migrazioni e fatti simili, ma la sfera entro la quale si esercita l'attività giuridica del castello rimane immutata. Il < castrum > ha dunque ormai un proprio territorio: ed il < castrum > diventerà altresì la sede territoriale per l'esercizio dei poteri giurisdizionali. È necessario precisare meglio qui quanto ho già esposto nel volume sulla *Territorialità*, per dimostrare come, gradatamente, i poteri di giurisdizione siano passati all'organo territoriale che prende nome dal < castrum >.

Punto di partenza per questa indagine deve essere la distinzione classica fra giurisdizione maggiore e giurisdizione minore, che risale all'età carolingia, rimane nell'età feudale nella nota partizione fra < merum et mixtum imperium > ed è in questa forma accolta dai glossatori, benchè i limiti della rispettiva competenza non siano rimasti inalterati. Ora le fonti ci mostrano due fatti incontrovertibili: che il < castrum > è la sede dove di solito viene esercitata la giurisdizione[44] e che, mentre i banni maggiori sono riservati alla signoria personale (Marchese, Conte, Vescovo) costituita sopra il castello, i minori sono invece attribuiti agli uomini incastellati, ai vicini. « Placita minora inter vicinos »[45], « alia omnia placita (esclusi i maggiori) de quibus reclamatio venerit ante vicinos, debent esse ad emendandum in potestate vicinorum »[46] dicono due tra i parecchi documenti altrove ricordati. Ma come si è pervenuti a questo stato di fatto? io penso che si debba risalire alla distinzione carolingia tra < placiti generali > e <placiti minori >: i primi erano presieduti dal Conte

42. Doc. 34 (del 1211) in GABOTTO *Chartarium dertonense:* 50-53.
43. Ad esempio, doc. 358 (del 1163) in STUMPF *Acta:* 509-511.
44. Doc. 101 (del 1082) in TORELLI *Regesto mantovano:* 71-73 (spergiuri, assalti, adulteri, furti, incendi, falsa testimonianza « et omnes questiones debent faci in castro Sermethi », come è consuetudine antica della Chiesa di Mantova).
45. Doc. 47 (del 1184) in BOLLEA *Documenti:* 90-100 (Parpanese).
46. Doc. 47 (del 1158) in MORIONDO *Mon. aquensia:* I 60b-61a (Gasindio).

o da un suo delegato, i secondi normalmente da un ufficiale inferiore, il ‹ centenario ›, benchè potesse il Conte presiederli a sua volta o direttamente o per mezzo di un vicario. I ‹ placiti generali › erano tenuti in epoca ed in località determinate, gli altri quando opportunità od istanza di parti consigliassero. E finalmente, alla distinzione fra placiti generali e placiti minori, corrisponde una diversità di competenza, perchè al ‹ placito generale › sono rimaste le attribuzioni giudiziarie dell'Assemblea comitale e cioè le cause criminali più gravi, importanti l'erogazione di una pena pubblica, e le cause concernenti la libertà e la proprietà [47]. Ora questa distinzione dell'età carolingia è rimasta anche nell'età successiva [48], perchè è naturale che alle assemblee giudiziarie, convocate periodicamente e regolarmente, fossero affidate le cause più gravi e che il signore avesse costume di risolvere appunto in ‹ placiti › solenni, convocati nel castello ad epoca fissa, le più gravi vertenze e particolarmente quelle criminali. Ed il fatto, del resto, ci è attestato dal bel documento di Gardone Val Trompia, edito dall'Odorici [49], dove appunto un tale Giovanni causidico dichiara che in epoche stabilite egli si recava coi signori del castello a Gardone, che qui i banditori ordinavano a tutti gli uomini di trovarsi il giorno dopo « ante illos dominos et ante iudices eorum » sulla piazza dello spalto, dinanzi alla porta del ‹ castrum ›, « ad faciendam rationem » e che i delitti giudicati dall'assemblea erano i più gravi, quelli cioè commessi nel ‹ castrum ›, spalto e fossato. Per i delitti e le controversie di minore gravità i ‹ placiti › dovevano essere tenuti, secondo il bisogno, dai funzionari del signore, tanto più che, in virtù dei frequenti trapassi, il proprietario del castello abitava spesso in località lontana e molti castelli erano passati in proprietà di monasteri, abbazie, vescovadi. Se non che questo stato di cose dovette, coll'andare del tempo, subire importanti modificazioni, perchè gli arimanni ed i vassalli che avevano la custodia del castello e tutti gli obblighi relativi, rivendicarono una più larga sfera di autonomia. Il fenomeno sociale di questa classe di castellani, ‹ milites ›, ‹ masnaderii › che va via via acquistando una crescente importanza, che costituisce una minore ma diffusa e moltiplicata aristocrazia del Contado, nocciolo del Comune rurale in molti luoghi, è ben noto, come è noto che i gruppi di arimanni e castellani rappresentano un elemento così vitale del contado che formano oggetto di concessioni imperiali accanto alle Corti, alle ‹ ville ›, ai castelli [50]. Ora non è dubbio che gli arimanni erano in antico soggetti alla giurisdizione or-

47. Si vedano i testi relativi in R. SCHROEDER *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte* (Leipzig 1907⁵) 175 n. 26.

48. Se ne veda l'ampia documentazione in MAYER *Ital. VerfG.*: II 248-249.

49. Doc. 258 (del 1215) in ODORICI *Storie bresciane*: VII 76-82.

50. Così nei diplomi di Federico I ai marchesi di Romagnano (arimanni di Cambio, Navalle, Valle Esare: doc. 358 (del 1163) in STUMPF *Acta*: 509-511) ed ai Tortonesi (castellani di molte località della piana e del monte: doc. 1 (del 1176) in GABOTTO *Chartarium dertonense*: 1-5).

dinaria e ciò è detto negli stessi diplomi imperiali, ad esempio in quello di Enrico III per gli Arimanni di Sacco: « nec episcopus nec aliqua magna vel parva nostri regni persona predictos homines molestare, inquietare sine legali iudicio praesumat », e forse ancora più chiaramente nel diploma di Enrico IV ad alcuni consorti del Monferrato, che non sono rivestiti di dignità nobiliare ma, ottenendo dall'Imperatore vari castelli, avranno il diritto di chiamare al ‹ placito › tutti gli arimanni delle località per definirviogni controversia [51]. Ma non meno certo è d'altro lato che quanto più si diffondeva l'esempio dei castelli costruiti dai vassalli e quanto più gli arimanni entravano a lor volta nell'orbita feudale — fatto anche questo ben noto e conforme del resto alla generale tendenza verso la penetrazione del feudalesimo in ogni rapporto di dipendenza o di obblighi militari e fondiari —, anche gli arimanni come i vassalli ottennero l'esenzione dalla giurisdizione degli ufficiali minori e così l'ottenne la popolazione castellana, sostituendovi quei ‹ placita inter vicinos › di cui abbiamo fatto parola, cioè il ‹ placito › locale tenuto dagli stessi arimanni e che doveva risolvere le controversie meno gravi. Un documento che concerne il castello di Montebelluna ci mostra d'altro lato come i castellani rivendicassero questa loro autonomia giudiziaria, perchè, prendendo il castello a livello dal Vescovo, si riserbano facoltà di « mittere compositores de scandalis » nel castello, cioè di far giudicare dei delitti che vi saranno commessi, escludendo ogni altra giurisdizione ad eccezione di un ‹ placito › annuo che il Vescovo terrà se lo crederà opportuno [52].

Una circostanza tuttavia appare tosto degna di nota, se noi esaminiamo i documenti concernenti i maggiori placiti rimasti al Vescovo, Conte o signore feudale: ed è che questi placiti contemplano esclusivamente la giurisdizione criminale [53], quella che, per sua natura, meglio poteva formare oggetto delle assemblee giudiziarie solenni, tenute in epoca fissa dal signore stesso o da un funzionario da lui delegato. Non sempre identici sono il numero e la specie dei reati riservati al signore: talora soltanto i gravissimi, talora anche altri meno gravi, talora sono contemplati i reati contro la fede pubblica, talaltra i reati contro l'ordine delle famiglie e particolarmente l'adulterio, ma, comunque, sempre soltanto la giurisdizione criminale e maggiore. Con ciò la pratica si allontanava dall'antica distinzione feudale, dove l'alta giustizia o ‹ merum imperium › abbracciava le cause più gravi, criminali e civili e la bassa o ‹ mixtum imperium› le meno gravi. Nè tale modificazione fu senza importanza, perchè la minore giurisdizione esercitata dalla stessa popolazione castellana

51. Doc. 173 (del 1055) in GLORIA: I 205-206; doc. 33 (del 1116) in MORIONDO *Mon. aquensia:* I 45a-46b.

52. Doc. 18 (del 1170) in VERCI: I 21-22.

53. Agli esempi, addotti nel lavoro sulla *Territorialità* (112 ss.), si aggiungano quelli di MAYER *Ital. VerfG.:* II 253 n. 48.

venne ad acquistare un grado più elevato e la sfera gerarchica fu alterata a profitto dei ‹ castra ›. Questi esercitano ormai anche il ‹ merum imperium ›, poichè la loro sfera di competenza è limitata soltanto riguardo alle cause criminali maggiori: e quando, attraverso un'evoluzione che ho largamente illustrata in altra sede, il criterio di distinzione tra i vari gradi della giurisdizione fu determinato nel senso che al ‹ merum imperium › fosse attribuita tutta la giurisdizione criminale e al ‹ mixtum › la civile, i ‹ castra ›, nell'interno dei quali e senza intervento di autorità estranea era esercitata la giurisdizione criminale minore, acquistarono titolo legale per il ‹ merum imperium › accanto agli organismi territoriali superiori.

Ecco adunque la genesi della concezione di Bartolo: « Unde hoc est quod ego video quod omnes rectores civitatis et castrorum hodie per Italiam exercent ea quae sunt meri et mixti imperii [54]? ». Per privilegio, risponde, per consuetudine e per esercizio di fatto. Nè un castello, per il solo fatto di esercitare in modo autonomo la giurisdizione, diventa una città: tale sarebbe se in antico aveva titolo di città, perduto di poi con la perdita dell'episcopato, tale sarebbe se si trattasse di privilegio concesso ‹ ut civitati ›, ma in caso diverso rimane un castello, centro e sede di un organismo territoriale minore, che ha tuttavia titolo per l'esercizio del mero e misto imperio [55]. Ed è un organismo a sè che non comporta soggezione alla giurisdizione della ‹ civitas ›, è un territorio autonomo; questo fatto, frequente in Italia, Bartolo rileva per molti luoghi e soprattutto per la Marca d'Ancona e Baldo rileva ‹ in insulis › ed un più tardo giurista in Lombardia [56].

54. Bartolo: in *D*, 39, 2 (« De damno infecto »), 13.

55. Bartolo: in *Constitutionem* « Qui sint rebelles », nei *Tractatus ex variis juris interpretibus collecti* cit.

56. Baldo: in *Librum* « De pace Constantiae »; Martino da Lodi *Tractatus de castellanis et castris*, in *Tract. Un. Jur.*: XVI 278, Quaestio 16: « si castrum separavit princeps a civitate dando omne imperium et jurisdictionem castro ut sunt multa castra in Lombardia... ».

INDICI

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI E DEI FATTI STORICI

INDICE SOMMARIO

SAGGI COMPLEMENTARI

La stampa di questo volume primo dell'Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa, è stata ultimata presso la Società Tipografica «Multa Paucis» in Varese il 20 dicembre 1963